

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 ottobre 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 383. Sentenza 11 - 14 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dalle parti - Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Notificazione - Termini - Ricorso notificato tempestivamente all'Avvocatura generale dello Stato ma non al Presidente del Consiglio dei ministri - Tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica - Perfezionamento della notifica nei confronti del notificante - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 32, comma secondo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questioni proposte nei confronti della legge di conversione di un decreto-legge - Eccezioni inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del decreto-legge - Reiezione.

– D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1, commi 1 e 3.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia garantendo l'assenza di oneri con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che le prevedono - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indeterminazione della categoria «effetto economico indiretto» - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Censura proposta in termini ipotetici e generici - Inammissibilità della questione.

– Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera c).

– Costituzione, art. 119.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme in tema di poteri sostitutivi statali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata previsione di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia oltre i limiti consentiti dalle disposizioni statutarie - Titolo di legittimazione della competenza provinciale in materia di energia riferibile all'art. 117, comma terzo, Cost., ex art. 10 legge costituzionale n. 3 del 2001 - Conseguente applicabilità della disciplina del potere sostitutivo ex art. 120, comma secondo, Cost. - Inammissibilità della questione.

– D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 5.

– D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme concernenti il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti - Prevista adozione con fonte regolamentare - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle riserve di legge di cui agli artt. 95, comma terzo, e 97, commi primo e secondo - Mancata argomentazione circa l'incidenza della denunciata violazione sui poteri della ricorrente - Inammissibilità della questione.

– D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 2.

– Costituzione, artt. 95, comma terzo, e 97, commi primo e secondo.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Prevista esclusione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili da eventuali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione del principio di buona amministrazione e irrazionalità della disciplina - Mancata argomentazione circa l'incidenza della denunciata violazione sui poteri della ricorrente - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f).
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Delega per l'adozione di testi unici di riassetto delle vigenti disposizioni in materia di energia elettrica - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata genericità dei criteri della delega - Mancata argomentazione circa l'incidenza della denunciata violazione sui poteri della ricorrente - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 121.
- Costituzione, art. 76.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta abrogazione e sostituzione delle disposizioni censurate in senso soddisfacente delle pretese della ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti - Prevista adozione di un regolamento statale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta abrogazione e sostituzione delle disposizioni censurate in senso soddisfacente delle pretese della ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Previsti accordi di programma tra Stato e Regioni interessate per la definizione delle modalità di acquisizione del parere regionale nell'ambito di procedimenti autorizzativi di opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta previsione dell'intesa con le Regioni interessate per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti - Abrogazione implicita - Mancata applicazione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Riconducibilità della disciplina alla materia, di competenza concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica» - Riferibilità alla materia «governo del territorio» - Esclusione - Riconducibilità alle materie di competenza esclusiva dello Stato «sicurezza e ordine pubblico» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali» - Esclusione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290); legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere *h*) e *m*), e terzo.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione in concessione, secondo le disposizioni di legge, delle attività del settore energetico relative a distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché trasmissione e dispacciamento di energia elettrica - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lettera *c*).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione sia nazionale che locale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale residuale in materia di stoccaggio - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione locale già in essere - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Competenze attribuite alle Regioni ordinarie in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica» - Forma più ampia di autonomia rispetto a quella riconosciuta alla Provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale e dalla relative norme di attuazione - Configurabilità.

- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Funzioni amministrative - Attribuzione, in sussidiarietà, allo Stato - Ammissibilità - Verifica delle ulteriori condizioni di legittimità, in particolare della previsione di strumenti di leale collaborazione - Necessità.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290); legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della competenza ad autorizzare l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga ai normali valori di emissioni nell'atmosfera e ai limiti di temperatura degli scarichi termici - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Riconducibilità dei poteri di deroga alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Inerenza del potere di deroga a quello di autorizzazione - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturali, nonché di approvare i piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti di trasporto - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Successiva abrogazione e sostituzione della disposizione censurata - Interventuta applicazione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-ter, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturali, nonché di approvare i piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti di trasporto - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Incidenza del potere di emanazione degli indirizzi sul territorio e sui poteri regionali - Mancata previsione della intesa con la Conferenza unificata su detti indirizzi - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-ter, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Previsione che le Regioni (e le province autonome) disciplinino i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di propria competenza in conformità ai principi e ai termini stabiliti dalla legge statale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Giustificazione della chiamata in sussidiarietà in capo allo Stato dei poteri autorizzatori delle reti nazionali - Natura di principio fondamentale della previsione di un termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Previsione che le Regioni (e le province autonome) disciplinino i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di propria competenza in conformità ai principi e ai termini stabiliti dalla legge statale - Previsto esercizio di potere sostitutivo in caso di inerzia della Regione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata estensione del potere sostitutivo statale - Esplicito rinvio all'art. 120 Cost. - Conseguente operatività dei presupposti previsti per l'esercizio del potere sostitutivo - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 5.
- Costituzione, art. 120.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Prevista applicazione, per la costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 7 del 2002 - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata natura di dettaglio dell'intera normativa, con lesione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 8.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia garantendo l'assenza di oneri con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che le prevedono - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indeterminatezza della categoria «effetto economico indiretto» - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Natura di principio fondamentale della disposizione censurata - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera c).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia - Esclusione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancata previsione di misure di riequilibrio territoriale stante l'incidenza che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono avere sul territorio - Denunciata violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio e delle competenze amministrative regionali in materia di energia - Imposizione al legislatore regionale di un divieto solo in considerazione della fonte rinnovabile di alimentazione degli impianti - Irragionevole compressione delle potestà regionali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo Stato - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettera g).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo Stato - Programmazione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalla articolazione territoriale delle reti energetiche di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettera h).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo Stato - Individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici al fine di garantire la sicurezza strategica, comprensiva degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico, sviluppo di tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalle predette attività - Mancata previsione dell'intesa con la Regione interessata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Compressione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Necessità dell'intesa forte con le Regioni e le Province interessate alla individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici - Insufficienza del richiamo alla disciplina della legge n. 443 del 2001 - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettera i).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato nel settore elettrico - Approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità della previsione di moduli collaborativi nella forma della intesa forte con la Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 3).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato nel settore elettrico - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione e per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di potenza termica superiore ai 300 MW «sentita la Conferenza unificata» - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle competenze amministrative attinenti a materie regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Inidoneità del mero parere della Conferenza unificata - Necessità dell'intesa con la Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 7).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di stoccaggio, violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione - Incidenza dei poteri chiamati in sussidiarietà su molteplici funzioni delle Regioni e province autonome interessate - Necessità dell'intesa con queste ultime - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera b), punto 3).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata esclusione delle Regioni e delle province autonome dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà - Incidenza degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas sui poteri regionali - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 24, lettera a), nella parte in cui sostituisce l'art. 1-ter, comma 2, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Attribuzione al Ministro di un potere di controllo a discrezionalità limitata - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 24, lettera a), nella parte in cui sostituisce l'art. 1-ter, comma 2, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata modifica dell'assetto delle competenze così come previste dalla precedente disciplina legislativa fondata sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative e con il principio di leale collaborazione - Disposto riordino dell'intero settore energetico - Introduzione, con le pronunce di illegittimità costituzionale contenute nella medesima sentenza, di adeguati strumenti di codeterminazione paritaria tra Stato e autonomie regionali - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26, nella parte in cui sostituisce l'art. 1-sexies, comma 1, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290)
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Previsto esercizio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente, del potere sostitutivo statale in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate nel termine prescritto - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata previsione dell'uso del potere sostitutivo in assenza dei presupposti che ne legittimano l'utilizzo, con declassamento dell'intesa da «forte» a «debole» - Lamentata attribuzione del potere sostitutivo al Governo nella sua collegialità - Violazione del principio di leale collaborazione - Incompatibilità con le garanzie costituzionali delle autonomie regionali e provinciali di un potere sostitutivo attribuito allo Stato in relazione a funzioni attratte in sussidiarietà e per lo svolgimento delle quali è richiesta l'intesa «in senso forte» - Illegittimità costituzionale.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Prevista applicazione della nuova disciplina ai procedimenti autorizzatori in corso - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza provinciale in materia di energia e di governo del territorio - Disciplina transitoria non irragionevole - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26, nella parte in cui introduce il comma 4-ter nell'art. 1-sexies del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione già in essere attraverso l'attribuzione unicamente al Ministro delle attività produttive di apportare modifiche o variazioni alle convenzioni - Lamentata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Norma transitoria volta a garantire certezza di rapporti giuridici già instaurati dai concessionari - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Attività liberamente demandate all'operatore - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale attraverso normativa statale di dettaglio - Violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio, nonché del principio di sussidiarietà - Qualificazione della individuazione delle attività soggette ad autorizzazione come principio fondamentale della materia - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di rilascio del permesso di ricerca e di concessione di idrocarburi - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Competenza riservata allo Stato d'intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato mancato richiamo nella disciplina di dettaglio dell'intesa con le Regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione - Questione sollevata sulla base di un'erronea interpretazione delle disposizioni censurate - Non fondatezza.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Determinazione della misura massima del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio che può essere stabilito, a seguito di specifici accordi tra la Regione, gli enti locali e i titolari di concessioni di coltivazioni in terraferma - Previsione che la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Impropria restrizione della discrezionalità legislativa regionale quanto agli effetti della mancata sottoscrizione degli accordi - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 84.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Delega al Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni in materia di energia - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia - Principi e criteri direttivi non eccedenti i limiti della potestà legislativa statale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 121.
- Costituzione, art. 117, comma terzo

Pag. 27

N. 384. Sentenza 11 - 14 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato di talune funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro e delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Delibera della giunta della Regione Toscana di autorizzazione al ricorso - Formulazione generica delle censure nei confronti di disposizioni di legge attinenti a materie diverse - Inammissibilità del ricorso.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, artt. 1, comma 2, lettera d), e 8.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Delegazione legislativa - Conferimento di delega al governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia di legislazione concorrente - Possibilità da accertare caso per caso.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Riferibilità delle funzioni di vigilanza e ispettive alla materia «tutela del lavoro», indipendentemente dall'oggetto della vigilanza e delle ispezioni - Attinenza della vigilanza alla disciplina su cui essa si esercita.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, artt. 1, comma 2, lettera d), e 8.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro - Ricorso delle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Dedotta violazione delle competenze regionali in materia di «tutela del lavoro» - Lamentato mancato trasferimento alle Regioni di strutture e personale impiegati in sede locale nella vigilanza - Individuazione dell'oggetto della delega - InerENZA delle funzioni riservate allo Stato alla materia, di competenza concorrente, «tutela del lavoro» - Non spettanza allo Stato dell'allocatione di funzioni amministrative in tale materia - Esigenza di non interruzione dello svolgimento di dette funzioni sino alla loro regolamentazione da parte delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera d).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - InerENZA delle funzioni alla materia «tutela del lavoro» - Lamentata riserva allo Stato di funzioni già esercitate dalla Provincia - Non spettanza allo Stato dell'allocatione di funzioni amministrative in materia concorrente - Estensione alle Province autonome, ex art. 10, legge costituzionale n. 3 del 2001, del titolo di legittimazione ad esercitare funzioni già esercitate per delega statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera d).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ricorso delle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» e violazione di competenze regolamentari e amministrative delle Regioni - Vigilanza relativa a materie rientranti nella competenza esclusiva statale - InerENZA della disciplina delle ispezioni alle materie soggette a vigilanza - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ricorso della Regione Marche - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» e violazione di competenze regolamentari e amministrative delle Regioni - Funzioni ispettive risolvendosi nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica a tutela del lavoratore, di competenza esclusiva dello Stato - Razionalizzazione degli interventi ispettivi degli organi di vigilanza - Riferimento agli organi dell'amministrazione statale o di enti nazionali - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 2, lettere *a)*, *f)* e *g)*.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata prevista riorganizzazione di funzioni già esercitate dalla Provincia - Funzioni ispettive risolvendosi nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica a tutela del lavoratore, di competenza esclusiva dello Stato - Razionalizzazione degli interventi ispettivi degli organi di vigilanza - Riferimento agli organi dell'amministrazione statale o di enti nazionali - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 2, lettere *f)* e *g)*.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del potere di assumere e coordinare le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza in materia di rapporti di lavoro - Assegnazione alle strutture periferiche del Ministero del lavoro delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Non riconducibilità della vigilanza e delle funzioni ispettive alla materia «tutela del lavoro» - Inerenza delle stesse a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del potere di assumere e coordinare le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza in materia di rapporti di lavoro - Assegnazione alle strutture periferiche del Ministero del lavoro delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Non riconducibilità della vigilanza e delle funzioni ispettive alla materia «tutela del lavoro» - Inerenza delle stesse a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Previdenza e assistenza sociale - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale - Previsione che le funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sociale siano svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà - Funzioni inerenti a materie di competenza statale e da esercitare mediante personale e strutture statali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 6, comma 3, primo periodo.
- Costituzione, art. 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporto di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Previsione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione di un'attività di coordinamento a livello regionale ad opera delle direzioni regionali del lavoro e delle commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione del coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza da parte delle direzioni provinciali del lavoro - Attribuzione alla Commissione centrale della definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto all'illegittimità dei censurati artt. 1 e 6 - Esclusione della illegittimità costituzionale di tali norme - Attenenza delle funzioni di vigilanza a materie di competenza esclusiva dello Stato, riferimento della direzione e del coordinamento ad amministrazioni statali, connessione tra previdenza e assistenza obbligatoria - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, commi 1, 2, 4 e 5, e 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporto di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Previsione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione di un'attività di coordinamento a livello regionale ad opera delle direzioni regionali del lavoro e delle commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione del coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza da parte delle direzioni provinciali del lavoro - Attribuzione alla Commissione centrale della definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata illegittimità derivata rispetto all'illegittimità dei censurati artt. 1 e 6 - Esclusione della illegittimità costituzionale di tali norme - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, commi 1, 2, 4 e 5, e 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 23) e 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Affidamento a strutture statali (direzione generale, direzioni regionali e direzioni provinciali) di compiti di coordinamento della vigilanza - Prevista regolamentazione con legge statale della istituenda Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza - Prevista composizione delle Commissioni regionali con criteri analoghi a quelli della Commissione centrale - Attribuzione alla Commissione centrale della definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Attinenza delle funzioni di vigilanza a materie di competenza esclusiva dello Stato, riferimento della direzione e del coordinamento ad amministrazioni statali, connessione tra previdenza e assistenza obbligatoria - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 2, 3, commi 1, 3 e 4, commi 1, 2, 4 e 5, e 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 23) e 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Previsione fra i membri della Commissione centrale di coordinamento del Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale in materia sanitaria ed eccesso di delega - Inerenza della disposizione all'organizzazione della sanità - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Previsione fra i membri delle Commissioni regionali di coordinamento dei Coordinatori regionali delle aziende sanitarie locali - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale in materia sanitaria ed eccesso di delega - Inerenza della disposizione all'organizzazione della sanità - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Compiti del personale ispettivo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alla dedotta illegittimità dell'art. 6, comma 1 - Lamentata applicazione della disposizione ad ispettori non statali - Esclusione della illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 - Riferibilità della disposizione al solo personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali di cui all'art. 6, comma 3, e a quello di altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 7.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Compiti del personale ispettivo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata illegittimità derivata rispetto alla dedotta illegittimità dell'art. 6, comma 1 - In via graduata, lamentata applicazione ad ispettori non statali - Esclusione della illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 - Riferibilità della disposizione al solo personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali di cui all'art. 6, comma 3, e a quello di altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 7.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione dell'organizzazione, da parte delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, di attività di prevenzione e promozione, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa lavorativa e previdenziale - Previsione dello svolgimento di tali attività anche da parte degli enti previdenziali - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale e provinciale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Inerenza della disciplina a materie di competenza esclusiva dello Stato e previsto svolgimento delle attività da parte di personale statale o degli enti previdenziali - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8, commi 1, 2 e 5.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione che la direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongano a enti, datori di lavoro e ad associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, mediante stipula di apposita convenzione - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Lamentata incidenza nella materia «formazione professionale», di competenza esclusiva regionale e provinciale - Normativa inerente a competenze esclusive sia dello Stato che della Regione - Mancata previsione che lo schema di convenzione sia approvato sentita la Conferenza permanente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione alla direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministero del lavoro, di fornire i criteri volti ad uniformare l'azione dei soggetti abilitati alla certificazione di rapporti di lavoro - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale in materia di tutela del lavoro - Violazione del principio di sussidiarietà - Inerenza della certificazione dei rapporti di lavoro alle materie dell'ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione nell'ambito della struttura del Ministero del lavoro di una banca telematica per la raccolta delle informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati - Previsione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per la definizione delle modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione della partecipazione delle Regioni e delle province all'adozione del decreto - Inerenza della banca dati alla materia, di competenza concorrente, della tutela e sicurezza del lavoro - Necessità che il decreto sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione di funzioni amministrative particolari alle direzioni regionali del lavoro - Previsione dell'adozione con decreto del Ministro del lavoro di un modello unificato dei verbali di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro, del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà - Riconducibilità delle funzioni a materie di competenza esclusiva dello Stato - Finalità probatoria dei verbali di accertamento degli illeciti - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione ad un funzionario della direzione provinciale del lavoro di competenza in materia di conciliazione amministrativa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Inerenza della conciliazione a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione ad un funzionario della direzione provinciale del lavoro di competenza in materia di conciliazione amministrativa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Inerenza della conciliazione a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 670, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzioni di funzioni amministrative (diffida e tentativo di conciliazione) alle direzioni provinciali del lavoro a tutela dei crediti patrimoniali dei lavoratori - Previsione di una funzione amministrativa del Direttore della direzione provinciale del lavoro - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Inerenza della disciplina a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 12.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 670, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione dell'esecutività delle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro - Violazione del principio di sussidiarietà - Non riferibilità della vigilanza in via esclusiva alla materia tutela del lavoro - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 14, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione, per le violazioni di carattere penale rilevate dal personale ispettivo, dell'adozione di apposita prescrizione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Non riferibilità in via esclusiva della vigilanza alla materia tutela del lavoro - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, comma 1, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ordinanze delle direzioni provinciali - Prevista impugnabilità con ricorso avanti alle direzioni regionali del lavoro - Relativa disciplina - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Dedotta violazione del principio di sussidiarietà - Esclusione della illegittimità costituzionale del previsto mantenimento di funzioni di vigilanza in capo allo Stato - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 16, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione presso la direzione regionale del lavoro del Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Regolazione delle funzioni decisorie di detto Comitato sui ricorsi avverso atti di accertamento e ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro, nonché avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza e violazione del principio di sussidiarietà - Esclusione della illegittimità costituzionale del previsto mantenimento di funzioni di vigilanza in capo allo Stato - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 17, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Formazione del personale ispettivo statale e parastatale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Violazione della sfera di competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale - Esclusione della illegittimità costituzionale del previsto mantenimento di funzioni di vigilanza in capo allo Stato - Esclusione dall'ambito della competenza regionale in materia di istruzione e formazione delle attività formative predisposte dal datore di lavoro per i dipendenti - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 18.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Normativa dettata dal decreto legislativo n. 124 del 2004 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione di disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione - Clausola di salvezza delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, nn. 23) e 29), 9, nn. 4) e 5), 10 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Diritto di interpello - Previsione della facoltà per le associazioni professionali di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici di inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro, che provvedono a inoltrarli per via telematica alla Direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Clausola di salvaguardia delle competenze provinciali - Interpello riferito ad attribuzioni dello Stato - Attinenza delle modalità di trasmissione dell'interpello all'organizzazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro - Diffida ai datori di lavoro alla regolarizzazione di inosservanze sanabili da cui derivino sanzioni amministrative - Previsione dell'estinzione del procedimento sanzionatorio in caso di pagamento dell'importo delle sanzioni, in misura pari al minimo stabilito dalla legge o al quarto per quelle stabilite in misura fissa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro mediante l'adozione di una disciplina dettagliata - Violazione del principio di sussidiarietà - Inerenza della disciplina alle attribuzioni dello Stato - Interpretazione escludente restrizioni alle funzioni già svolte dalla Provincia - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 13.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione di funzioni amministrative particolari alle direzioni regionali del lavoro - Previsione dell'adozione con decreto del Ministro del lavoro di un modello unificato dei verbali di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Previsione, per le violazioni di carattere penale rilevate dal personale ispettivo, dell'adozione di apposita prescrizione - Ordinanze delle direzioni provinciali - Prevista impugnabilità con ricorso avanti alle direzioni regionali del lavoro - Relativa disciplina - Istituzione presso la direzione regionale del lavoro del Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Regolazione delle funzioni decisorie di detto Comitato sui ricorsi avverso atti di accertamento e ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro, nonché avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Mancata allegazione di specifiche ragioni di illegittimità - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 10, commi 3 e 4, 15, comma 1, prima parte, 16, commi 1 e 2, e 17, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Formazione del personale ispettivo statale e parastatale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Questione proposta in via cautelativa, per l'ipotesi della ritenuta applicabilità della disposizione al personale della Provincia - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 18.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Decreto legislativo n. 124 del 2004 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Adozione senza preventiva consultazione della Conferenza permanente - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
- D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 3

Pag. 75

N. 385. Sentenza 11 - 14 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (tutela del) - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di minori adottati o in affidamento preadottivo nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia - Limitazione alla madre adottiva, con esclusione del padre adottivo - Ingiustificata disparità di trattamento tra figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti - Violazione del principio di tutela della famiglia e del minore - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 70 e 72.
- Costituzione, artt. 3, 29, comma secondo, 30, comma primo, e 31

» 105

N. 386. Sentenza 11 - 14 ottobre 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste - Intervento in giudizio dell'Autorità portuale di Trieste - Ammissibilità - Fondamento.

- Delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004.

Porti - Autorità portuale - Nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata illegittimità derivata del provvedimento ministeriale per illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, già impugnato in via principale, recante modifiche alle procedure di nomina del Presidente dell'Autorità portuale - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Assunta inapplicabilità del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nella Regione ricorrente, per avvenuto esercizio della potestà legislativa regionale in materia (legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17) - Impugnazione di provvedimento meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Inammissibilità del ricorso.

- Delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Pag. 109

N. 387. Sentenza 11 - 14 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge della Regione Veneto n. 2 del 2003 - Questione sollevata dallo Stato in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera a), Cost. - Lamentata mancata esplicitazione delle argomentazioni a sostegno della censura - Eccepita inammissibilità - Reiezione.

- Legge della Regione Veneto del 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Trattati e convenzioni internazionali - Norme della Regione Veneto a favore dei veneti nel mondo - Interventi in caso di calamità naturali o di particolari eventi sociali, economici o politici - Potere della Giunta regionale di stipulare con il Governo estero interessato accordi che prevedano prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini veneti - Denunciata esorbitanza dal potere delle Regioni di concludere intese con enti territoriali interni ad altri Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera - Questione sollevata in mancanza di normativa statale per l'attuazione dell'art. 117, comma nono, Cost. e sulla base dell'asserito carattere autoapplicativo, in senso marcatamente restrittivo, di tale disposizione costituzionale - Sopravvenuta disciplina, con legge n. 131 del 2003, della materia delle intese e degli accordi stipulabili dalle Regioni con Stati esteri e con enti substatali stranieri - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera a), e nono

» 118

N. 388. Sentenza 11 - 14 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questioni proposte dallo Stato nei confronti di legge regionale - Sopravvenuta abrogazione della norma interposta e di quella contenente il principio fondamentale asseritamente violato - Entrata in vigore della disposizione abrogatrice successivamente alla proposizione del ricorso - Incidenza sul giudizio - Esclusione.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 9, 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo, 118; d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 97.

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Ricorso dello Stato - Dedotta violazione degli artt. 9 e 118 Cost. - Mancata contestazione del fatto che la Regione abbia legiferato sui tratturi - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 9 e 118.

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della formazione di un piano comunale dei tratturi e della regolamentazione delle aree tratturali di interesse archeologico da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza archeologica - Parere vincolante delle Soprintendenze in ordine al contenuto del piano - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 2, commi 2 e 8.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s).

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della possibilità per la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, di autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse nelle aree tratturali indicate e definite di interesse archeologico - Previsione della sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e in materia di ordinamento penale - Natura vincolante di tutti i pareri delle Soprintendenze previsti dalla legge regionale - Carattere aggiuntivo della sanatoria ed effetto sostitutivo solo rispetto al prezzo - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 3, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere l) e s).

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della possibilità che i tronchi tratturali possano essere alienati a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della legge - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, ovvero lesione della competenza legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali - Applicabilità della disposizione a beni privi della caratteristica di tratturo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4, comma 1, lettera b).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo; d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, art. 2; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 97.....

Pag. 122

N. 389. Ordinanza 11 - 14 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Contenuto - Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o al più tardi alla stessa udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Mancata previsione a pena di nullità - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata sulla base di un erroneo e apodittico presupposto interpretativo - Insussistenza di un vincolo per il legislatore a conformare in modo uguale procedimenti differenti - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. civ., artt. 619, 163, n. 7, 164, comma primo, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma secondo.
- Costituzione, art. 3

» 129

N. 390. Ordinanza 11 - 14 ottobre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il carico complessivo relativo a IVA, IRPEF ed IRAP per effetto dell'unificazione del sistema di riscossione dei tributi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Ordinanza carente di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57; d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, art. 43; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e art. 25, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 133

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO

N. 82. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il terzo grado di parentela - Esclusione del diritto di prelazione a favore dello Stato (e della Provincia) e dell'obbligo di denuncia - Ricorso del Governo - Denunciata deroga al diritto di prelazione a favore dello Stato (e della Provincia) e all'obbligo di denuncia - Irrazionalità della disciplina in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale - Violazione del principio di tutela del patrimonio artistico e culturale - Irragionevolezza.

- Legge della Provincia di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4, art. 12, modificativo dell'art. 5-*quiquies* della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26; Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 59, 60, 61 e 62.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 9; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.....

» 137

N. 507. Ordinanza del Giudice di pace di Gragnano del 14 marzo 2005.

Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Destinazione dei relativi proventi ad un fondo vincolato per la realizzazione e gestione degli impianti - Incidenza sul diritto inviolabile dell'individuo ad essere considerato soggetto di diritto - Discriminazione in danno dei cittadini che versano il tributo senza fruire del servizio di depurazione - Lesione del diritto alla salute - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Imposizione di una sorta di tassa *sine titulo* per finalità generica ed astratta.

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32, 41, (53) e 97

» 138

N. 508. Ordinanza del Giudice di pace di Bari del 9 giugno 2005.

Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività del decreto stesso, ancorché sottoposto a gravame od impugnativa - Adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 8, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241.
- Costituzione, art. 24

» 141

N. 509. Ordinanza del Tribunale di Alba del 19 maggio 2005.

Processo penale - Udienza preliminare - Atti introduttivi - Avviso di fissazione dell'udienza contenente, a pena di nullità, l'indicazione all'imputato della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che l'imputato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.

– Codice di procedura penale, art. 419.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111 Pag. 142

N. 510. Ordinanza del Giudice di pace di Capaccio del 6 agosto 2005.

Telecomunicazioni - Controversie fra utenti e organismi di telecomunicazioni - Obbligo di esperire preventivamente tentativo di conciliazione - Previsione e disciplina nel regolamento di procedura adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Improporzionalità di ricorsi giurisdizionali fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione davanti ai Co.Re.Com. (o ad altri organismi non giurisdizionali) - Denunciato assoggettamento degli utenti ad una procedura defatigante, onerosa e complessa - Lesione dei diritti di azione e di difesa - Contrasto con il principio del giudice naturale - Negazione di fatto di garanzie costituzionali.

– Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11; Deliberazione dell'Autorità garante delle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS, artt. 3, 4 e 12.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 25 » 144

N. 511. Ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 luglio 2005.

Lavoro (rapporto di) - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro (nella specie: differenze retributive relative all'indennità di volo) - Prescrizione col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto - Irragionevole diversità di disciplina rispetto agli altri rapporti di lavoro caratterizzati da stabilità per i quali non è prevista sospensione del termine prescrizione in corso di rapporto.

– Codice della navigazione, art. 937.

– Costituzione, art. 3 » 146

N. 512. Ordinanza del Giudice di pace di Salerno del 9 marzo 2005.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguità immediata - Esecutività solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione, o in caso di proposizione del ricorso, sino all'udienza fissata per la decisione del ricorso stesso - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271.

– Costituzione, art. 24 » 148

N. 513. Ordinanza del Consiglio di Stato di Roma del 25 luglio 2005.

Elezioni - Elezioni al Parlamento europeo - Candidato eletto in più circoscrizioni - Diritto di opzione - Esercitabilità entro otto giorni dall'ultima proclamazione, anziché dalla comunicazione o notifica al candidato - Irragionevolezza e ingiustificata deroga al principio della notifica o comunicazione individuale per i provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dell'interessato sancito dalla legge sulla trasparenza amministrativa nonché alla disciplina vigente per altri tipi di elezioni - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

– Legge 24 gennaio 1979, n. 18, artt. 22 e 41.

– Costituzione, artt. 3, 51 e 97 » 150

N. 514. Ordinanza della Corte conti - Sez. giur.le per la Regione Calabria del 16 giugno 2005.

Previdenza e assistenza - Ratei di pensione e differenze arretrate dovuti dallo Stato - Prescrizione quinquennale - Esclusione dei ratei relativi alle pensioni privilegiate - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dei crediti dello Stato relativi a pensioni retributive e di quelli relativi a pensioni privilegiate aventi connotati «indennizzatori» - Incidenza sul principio di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

- Regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, sostituito dall' art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1985, n. 428.
- Costituzione, artt. 3 e 36, primo comma.....

Pag. 156

N. 515. Ordinanza della Corte conti - Sez. giur.le per la Regione Piemonte, dell'11 aprile 2005.

Previdenza e assistenza - Prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS indebitamente percepite - Recupero dell'indebito limitato ai tre quarti della somma indebitamente percepita - Estensione del beneficio a tutti i percettori di prestazioni pensionistiche a carico di tutti gli enti pubblici di previdenza - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7 e 8.
- Costituzione, art. 3

» 163

N. 516. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 2005) del 16 febbraio 2004.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della certezza nell'adempimento degli obblighi tributari.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione artt. 3 e 23

» 167

N. 517. Ordinanza del Tribunale di Gorizia del 4 luglio 2005.

Straniero - Espulsione amministrativa - Accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Immediata esecutività del provvedimento stesso - Convalida da parte del giudice di pace, ovvero, in alternativa, convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza, ovvero analoga tutela giurisdizionale incidente in modo diretto sull'intimazione del questore - Omessa previsione - Violazione di diritto fondamentale - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di inviolabilità personale - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di estensione agli stranieri presenti sul territorio della Repubblica dei principi fondamentali di uguaglianza di fronte alla legge e di pari dignità sociale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13 e 24

» 169

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 383

Sentenza 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dalle parti - Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Notificazione - Termini - Ricorso notificato tempestivamente all'Avvocatura generale dello Stato ma non al Presidente del Consiglio dei ministri - Tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica - Perfezionamento della notifica nei confronti del notificante - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 32, comma secondo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questioni proposte nei confronti della legge di conversione di un decreto-legge - Eccepita inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del decreto-legge - Reiezione.

– D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1, commi 1 e 3.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia garantendo l'assenza di oneri con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che le prevedono - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indeterminatezza della categoria «effetto economico indiretto» - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Censura proposta in termini ipotetici e generici - Inammissibilità della questione.

– Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera c).

– Costituzione, art. 119.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme in tema di poteri sostitutivi statali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata previsione di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia oltre i limiti consentiti dalle disposizioni statutarie - Titolo di legittimazione della competenza provinciale in materia di energia riferibile all'art. 117, comma terzo, Cost., ex art. 10 legge costituzionale n. 3 del 2001 - Conseguente applicabilità della disciplina del potere sostitutivo ex art. 120, comma secondo, Cost. - Inammissibilità della questione.

– D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 5.

– D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme concernenti il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti - Prevista adozione con fonte regolamentare - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle riserve di legge di cui agli artt. 95, comma terzo, e 97, commi primo e secondo - Mancata argomentazione circa l'incidenza della denunciata violazione sui poteri della ricorrente - Inammissibilità della questione.

– D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 2.

– Costituzione, artt. 95, comma terzo, e 97, commi primo e secondo.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Prevista esclusione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili da eventuali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione del principio di buona amministrazione e irrazionalità della disciplina - Mancata argomentazione circa l'incidenza della denunciata violazione sui poteri della ricorrente - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f).
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Delega per l'adozione di testi unici di riassetto delle vigenti disposizioni in materia di energia elettrica - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata genericità dei criteri della delega - Mancata argomentazione circa l'incidenza della denunciata violazione sui poteri della ricorrente - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 121.
- Costituzione, art. 76.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta abrogazione e sostituzione delle disposizioni censurate in senso soddisfacitivo delle pretese della ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti - Prevista adozione di un regolamento statale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta abrogazione e sostituzione delle disposizioni censurate in senso soddisfacitivo delle pretese della ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Previsti accordi di programma tra Stato e Regioni interessate per la definizione delle modalità di acquisizione del parere regionale nell'ambito di procedimenti autorizzativi di opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta previsione dell'intesa con le Regioni interessate per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti - Abrogazione implicita - Mancata applicazione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Riconducibilità della disciplina alla materia, di competenza concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica» - Riferibilità alla materia «governo del territorio» - Esclusione - Riconducibilità alle materie di competenza esclusiva dello Stato «sicurezza e ordine pubblico» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali» - Esclusione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290); legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere h) e m), e terzo.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione in concessione, secondo le disposizioni di legge, delle attività del settore energetico relative a distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché trasmissione e dispacciamento di energia elettrica - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lettera c).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione sia nazionale che locale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 7).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale residuale in materia di stoccaggio - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera b), punto 3).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione locale già in essere - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia elettrica - Competenze attribuite alle Regioni ordinarie in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica» - Forma più ampia di autonomia rispetto a quella riconosciuta alla Provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale e dalla relative norme di attuazione - Configurabilità.

- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Funzioni amministrative - Attribuzione, in sussidiarietà, allo Stato - Ammissibilità - Verifica delle ulteriori condizioni di legittimità, in particolare della previsione di strumenti di leale collaborazione - Necessità.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290); legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della competenza ad autorizzare l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga ai normali valori di emissioni nell'atmosfera e ai limiti di temperatura degli scarichi termici - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Riconducibilità dei poteri di deroga alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Inerenza del potere di deroga a quello di autorizzazione - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturali, nonché di approvare i piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti di trasporto - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Successiva abrogazione e sostituzione della disposizione censurata - Intervenuta applicazione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-ter, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturali, nonché di approvare i piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti di trasporto - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Incidenza del potere di emanazione degli indirizzi sul territorio e sui poteri regionali - Mancata previsione della intesa con la Conferenza unificata su detti indirizzi - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-ter, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Previsione che le Regioni (e le province autonome) disciplinino i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di propria competenza in conformità ai principi e ai termini stabiliti dalla legge statale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Giustificazione della chiamata in sussidiarietà in capo allo Stato dei poteri autorizzatori delle reti nazionali - Natura di principio fondamentale della previsione di un termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Previsione che le Regioni (e le province autonome) disciplinino i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di propria competenza in conformità ai principi e ai termini stabiliti dalla legge statale - Previsto esercizio di potere sostitutivo in caso di inerzia della Regione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata estensione del potere sostitutivo statale - Esplicito rinvio all'art. 120 Cost. - Conseguente operatività dei presupposti previsti per l'esercizio del potere sostitutivo - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 5.
- Costituzione, art. 120.

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Prevista applicazione, per la costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 7 del 2002 - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata natura di dettaglio dell'intera normativa, con lesione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 8.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia garantendo l'assenza di oneri con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che le prevedono - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indeterminatezza della categoria «effetto economico indiretto» - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Natura di principio fondamentale della disposizione censurata - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera c).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia - Esclusione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancata previsione di misure di riequilibrio territoriale stante l'incidenza che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono avere sul territorio - Denunciata violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio e delle competenze amministrative regionali in materia di energia - Imposizione al legislatore regionale di un divieto solo in considerazione della fonte rinnovabile di alimentazione degli impianti - Irragionevole compressione delle potestà regionali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo Stato - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettera g).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo Stato - Programmazione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalla articolazione territoriale delle reti energetiche di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettera h).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo Stato - Individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici al fine di garantire la sicurezza strategica, comprensiva degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico, sviluppo di tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalle predette attività - Mancata previsione dell'intesa con la Regione interessata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Compressione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Necessità dell'intesa forte con le Regioni e le Province interessate alla individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici - Insufficienza del richiamo alla disciplina della legge n. 443 del 2001 - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettera i).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato nel settore elettrico - Approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità della previsione di moduli collaborativi nella forma della intesa forte con la Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 3).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato nel settore elettrico - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione e per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di potenza termica superiore ai 300 MW «sentita la Conferenza unificata» - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle competenze amministrative attinenti a materie regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Inidoneità del mero parere della Conferenza unificata - Necessità dell'intesa con la Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 7).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di stoccaggio, violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione - Incidenza dei poteri chiamati in sussidiarietà su molteplici funzioni delle Regioni e province autonome interessate - Necessità dell'intesa con queste ultime - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera b), punto 3).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata esclusione delle Regioni e delle province autonome dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà - Incidenza degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas sui poteri regionali - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 24, lettera a), nella parte in cui sostituisce l'art. 1-ter, comma 2, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Attribuzione al Ministro di un potere di controllo a discrezionalità limitata - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 24, lettera a), nella parte in cui sostituisce l'art. 1-ter, comma 2, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata modifica dell'assetto delle competenze così come previste dalla precedente disciplina legislativa fondata sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative e con il principio di leale collaborazione - Disposto riordino dell'intero settore energetico - Introduzione, con le pronunce di illegittimità costituzionale contenute nella medesima sentenza, di adeguati strumenti di codeterminazione paritaria tra Stato e autonomie regionali - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26, nella parte in cui sostituisce l'art. 1-*sexies*, comma 1, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290)
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Previsto esercizio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente, del potere sostitutivo statale in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate nel termine prescritto - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata previsione dell'uso del potere sostitutivo in assenza dei presupposti che ne legittimano l'utilizzo, con declassamento dell'intesa da «forte» a «debole» - Lamentata attribuzione del potere sostitutivo al Governo nella sua collegialità - Violazione del principio di leale collaborazione - Incompatibilità con le garanzie costituzionali delle autonomie regionali e provinciali di un potere sostitutivo attribuito allo Stato in relazione a funzioni attratte in sussidiarietà e per lo svolgimento delle quali è richiesta l'intesa «in senso forte» - **Illegittimità costituzionale.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26, nella parte in cui introduce il comma 4-*bis* nell'art. 1-*sexies* del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Prevista applicazione della nuova disciplina ai procedimenti autorizzatori in corso - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza provinciale in materia di energia e di governo del territorio - Disciplina transitoria non irragionevole - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26, nella parte in cui introduce il comma 4-*ter* nell'art. 1-*sexies* del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione già in essere attraverso l'attribuzione unicamente al Ministro delle attività produttive di apportare modifiche o variazioni alle convenzioni - Lamentata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Norma transitoria volta a garantire certezza di rapporti giuridici già instaurati dai concessionari - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Attività liberamente demandate all'operatore - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale attraverso normativa statale di dettaglio - Violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio, nonché del principio di sussidiarietà - Qualificazione della individuazione delle attività soggette ad autorizzazione come principio fondamentale della materia - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di rilascio del permesso di ricerca e di concessione di idrocarburi - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Competenza riservata allo Stato d'intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato mancato richiamo nella disciplina di dettaglio dell'intesa con le Regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione - Questione sollevata sulla base di un'erronea interpretazione delle disposizioni censurate - Non fondatezza.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Determinazione della misura massima del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio che può essere stabilito, a seguito di specifici accordi tra la Regione, gli enti locali e i titolari di concessioni di coltivazioni in terraferma - Previsione che la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Impropria restrizione della discrezionalità legislativa regionale quanto agli effetti della mancata sottoscrizione degli accordi - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 84.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Delega al Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni in materia di energia - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia - Principi e criteri direttivi non eccedenti i limiti della potestà legislativa statale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 121.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 1-ter comma 2; 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, promossi con due ricorsi rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento, notificati il 27 dicembre 2003 e il 30 dicembre 2003, entrambi depositati in cancelleria il 2 gennaio 2004 ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro ricorsi 2004; dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 4, lettere c) e f); comma 7, lettere g), h) e i); comma 8, lettera a), punto 3 e punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 24, lettera a), il quale sostituisce l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introducendovi altresì i commi 4-bis e 4-ter; comma 33; comma 56; comma 57; comma 58; commi da 77 a 84; comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposi-

zioni vigenti in materia di energia), promossi con due ricorsi rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento, notificati l'11 novembre 2004 e il 15 novembre 2004, depositati in cancelleria il 17 novembre 2004 e il 18 novembre 2004 ed iscritti ai nn. 107 e 109 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell'ENEL S.p.a.

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Uditi gli avvocati Giuseppe de Vergottini per l'ENEL S.p.a., Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Gian-domenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Toscana, con ricorso notificato il 27 dicembre 2003, depositato il 2 gennaio 2004 e iscritto al n. 1 del registro ricorsi del 2004, ha impugnato l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-*sexies*, commi 1, 2 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Premette la ricorrente che l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto impugnato attribuisce al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, la competenza ad autorizzare l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, fino al 30 giugno 2005.

Sostiene la Regione che l'accentramento in capo allo Stato di tali competenze violerebbe l'art. 117 Cost., il quale riserva alla potestà legislativa concorrente la disciplina della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché l'art. 118 Cost., il quale imporrebbe che fosse la Regione ad allocare l'esercizio delle funzioni amministrative in tale materia.

Pertanto, aggiunge la ricorrente, anche qualora si dovesse ritenere che esigenze unitarie impongano un esercizio unitario delle funzioni in tale materia, la disposizione censurata sarebbe comunque incostituzionale, in quanto non prevede alcuna forma di intesa con le Regioni, così violando il principio di leale collaborazione individuato da questa Corte quale presupposto per l'attrazione in capo allo Stato di una funzione amministrativa insieme a quella legislativa nelle materie attribuite alla competenza regionale.

La ricorrente censura altresì l'art. 1-*sexies*, commi 1 e 2, in quanto attribuirebbero allo Stato la competenza a rilasciare le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti della rete nazionale di trasporto dell'energia, lasciando alle Regioni solo le funzioni concernenti gli impianti non rientranti nella rete nazionale. Tali previsioni non terrebbero conto delle nuove attribuzioni affidate alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di energia, il quale non esclude la competenza regionale per la rete nazionale. Inoltre, risulterebbero violate anche le competenze regionali nelle materie del «governo del territorio» e della «tutela della salute», anch'esse attribuite alla potestà legislativa concorrente.

Ancora, secondo la ricorrente, le disposizioni impugunate contrasterebbero con l'art. 118 Cost., perché nelle materie attribuite alla potestà concorrente l'allocazione delle funzioni amministrative, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dallo Stato, spetterebbe alle Regioni.

In ogni caso, anche ove si ravvisassero esigenze di esercizio unitario al livello statale delle funzioni amministrative, la mancata previsione di un'intesa con le Regioni renderebbe la norma incostituzionale. Non sarebbe infatti sufficiente la previsione dell'art. 1-*sexies*, comma 6, di acquisizione di un semplice parere, comunque contemplato non per tutti i procedimenti autorizzativi ma solo per quelli relativi alle opere inserite nel programma triennale di sviluppo che interessino il territorio di più Regioni.

L'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale prevede specificamente che con successivo d.P.R., su proposta del Ministro delle attività produttive, siano emanate norme sul procedimento e siano individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, nonché gli atti che sono sostituiti dall'autorizzazione medesima, violerebbe altresì l'art. 117, sesto comma, Cost. Esso, infatti, attribuirebbe ad un atto statale di natura regolamentare il compito di dettare norme in una materia che non rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, la Regione Toscana impugna il comma 8 dell'art. 1-*sexies*, il quale disciplina il procedimento preordinato alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, stabilendo che si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55. Tale disciplina, prevedendo il rilascio di un'autorizzazione unica di competenza del Ministero delle attività produttive, ponendo termini perentori per la definizione del procedimento e sospendendo le norme che disciplinano le modalità tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, inciderebbe sulla potestà legislativa regionale in materia di energia, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Essa, infatti, regolerebbe direttamente la materia attraverso norme di dettaglio, interferendo così illegittimamente sulla potestà legislativa regionale.

La normativa in questione, inoltre, inciderebbe anche sulla materia del «governo del territorio», per l'impatto delle opere sull'assetto urbanistico, vanificando la legislazione regionale in materia, anche in relazione alle funzioni attribuite ai comuni, i quali dovrebbero limitarsi ad esprimere un parere la cui mancanza non impedisce la conclusione del procedimento istruttorio entro il termine perentorio di 180 giorni.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito innanzitutto la inammissibilità delle censure rivolte contro le disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003 non modificate in sede di legge di conversione. Tali censure risulterebbero, infatti, tardive.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene le censure infondate.

Sostiene infatti la difesa erariale che costituirebbe principio fondamentale della materia quello enunciato nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il quale affida al Ministro dell'industria il compito di assicurare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, nonché la sicurezza del medesimo al fine di salvaguardare la continuità della fornitura e la sua economicità.

L'efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, all'ordine pubblico, e pertanto si tratterebbe di materia che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost. Essa atterrebbe, inoltre, alla competenza legislativa di cui alla lettera *m*) del medesimo secondo comma dell'art. 117, in quanto la continuità dell'erogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tra le prestazioni di carattere sociale rientrerebbe infatti, secondo questa prospettazione, anche la fornitura di energia elettrica, necessaria all'esercizio di servizi pubblici e a far fronte alle esigenze fondamentali di vita; pertanto, dovrebbe ritenersi indubbio che nel potere di determinazione spettante allo Stato sia compreso «non solo il potere, ma il dovere di assicurarne la prestazione quando, come nel caso in esame, si tratta di una prestazione da eseguirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

Spetterebbe dunque solo allo Stato la potestà legislativa per intervenire sul sistema elettrico nazionale, il cui equilibrio garantisce l'ordine pubblico e assicura i livelli essenziali. Inoltre, la competenza statale conseguirebbe alla struttura del sistema elettrico che si configura come un sistema a rete per la cui efficienza sarebbe necessario che ogni iniziativa sia in grado di incidere su tutto il territorio nazionale.

Per tali ragioni, la potestà legislativa regionale in materia potrebbe essere esercitata solo nei limiti dei principi fondamentali e «solo in quegli ambiti che non incidono sul sistema disarticolandolo». In definitiva, lo Stato, «esercitando la sua legislazione esclusiva», avrebbe previsto competenze e un procedimento in grado di consentire la realizzazione di «interessi unitari che sono alla base e giustificano quella sua legislazione».

Le disposizioni censurate sarebbero poi conformi, secondo la difesa erariale, anche all'art. 118 Cost., in quanto il solo organo «adeguato» a garantire l'esercizio delle funzioni e ad intervenire sull'intero sistema elettrico, evitando articolazioni regionali che ne comprometterebbero la funzionalità e la sicurezza, sarebbe l'organo a competenza nazionale. Ciò che verrebbe in gioco sarebbe l'interesse nazionale, il quale si imporrebbe necessariamente «quando si tratta di sistemi rivolti alla produzione di energia» alle medesime condizioni su tutto il territorio nazionale.

D'altra parte, prosegue l'Avvocatura, la leale collaborazione dovrebbe portare le autonomie costituzionali a non interferire nelle materie attribuite alla potestà esclusiva dello Stato; e in ogni caso, le norme censurate prevederebbero espressamente l'acquisizione del parere delle Regioni per le opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete.

3. — La Regione Toscana ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le proprie censure, richiama la sentenza n. 6 del 2004, nella quale questa Corte ha affermato la necessità che sia prevista un'intesa con le Regioni ai fini della legittima attrazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia di energia

contemplate nelle disposizioni legislative allora impugnate. L'art. 1 del decreto-legge n. 239 del 2003 non prevederebbe alcun meccanismo di tipo concertativo, nonostante incida su molteplici competenze regionali, di talché sarebbe confermata la sua illegittimità costituzionale.

Con specifico riguardo all'art. 1-sexies del decreto-legge impugnato, la Regione dà atto che esso sarebbe stato modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), avverso la quale la Regione riferisce di aver proposto autonoma impugnazione.

4. — Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale sostiene che l'art. 1 del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale consente alle centrali esistenti di superare i limiti di emissione in atmosfera, sarebbe giustificato dall'esigenza di assicurare un incremento della produzione di energia elettrica ove quella disponibile non fosse più sufficiente per fronteggiare il fabbisogno nazionale. Proprio la dimensione nazionale delle esigenze poste a base della norma escluderebbe un coinvolgimento delle Regioni, che non avrebbero la necessaria visione di insieme. Inoltre, vi sarebbe una evidente difficoltà ad individuare la Regione interessata e, d'altra parte, quella nel cui ambito territoriale si trovi la centrale avrebbe un interesse solo ambientale; ma la disciplina della tutela dell'ambiente, fa osservare l'Avvocatura, spetterebbe alla legislazione esclusiva dello Stato.

In sostanza, dunque, la competenza in materia non potrebbe essere che statale sia in forza della sussidiarietà, sia ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. L'intervento delle Regioni aggraverebbe il procedimento e non consentirebbe di fronteggiare l'urgenza della situazione.

Le censure rivolte contro l'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 239 del 2003 sarebbero da ritenere superate dalla previsione dell'intesa contenuta nella legge n. 239 del 2004.

5. — Con ricorso notificato il 30 dicembre 2003, depositato il 2 gennaio 2004 e iscritto al n. 2 del registro ricorsi del 2004, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità), nella parte in cui introduce nel decreto-legge n. 239 del 2003 gli artt. 1-ter, comma 2, e 1-sexies, commi da 1 a 6, per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in correlazione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché dell'art. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22 e dell'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), degli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost. e dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.

Premette la ricorrente che la legge n. 290 del 2003 interviene nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», materia nella quale la Provincia autonoma di Trento, oltre ad avere specifici poteri riconosciuti dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), avrebbe generale potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., che l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 rende applicabile ad essa in quanto preveda forme di autonomia più ampie rispetto a quelle previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

La legge impugnata inciderebbe altresì sull'assetto del territorio e sulla materia urbanistica che l'art. 8, n. 5, dello statuto speciale attribuisce alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma, così come le materie del paesaggio (art. 8, n. 6), dei lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), dell'assunzione diretta di servizi pubblici (art. 8, n. 19), dell'espropriazione per pubblica utilità (art. 8, n. 22).

Sostiene la ricorrente che l'applicabilità della normativa censurata alla Provincia di Trento dovrebbe desumersi sia dal fatto che non vi sarebbe nessuna salvaguardia espressa delle competenze provinciali, sia dal fatto che la Provincia farebbe valere non solo le attribuzioni ad essa derivanti dallo statuto, ma anche le prerogative stabilite dall'art. 117, terzo comma, Cost. per le Regioni ordinarie. Inoltre, il carattere delle opere e gli scopi di rilevanza nazionale perseguiti dal legislatore, indurrebbero a ritenere che le disposizioni censurate si applichino anche alla Provincia di Trento.

La ricorrente censura innanzitutto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 239 del 2003 quale convertito dalla legge n. 290 del 2003, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che esso non solo disciplinerebbe direttamente e compiutamente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia ma, ai commi 1 e 2, attribuirebbe tali funzioni direttamente alle amministrazioni statali anziché alle Regioni.

Tali disposizioni, infatti, disciplinano il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia, individuandone la competenza in capo alle amministrazioni statali.

Secondo la Provincia di Trento tale normativa ricadrebbe nell'ambito di una materia di potestà legislativa concorrente, cosicché lo Stato avrebbe dovuto limitarsi a dettare i principi fondamentali, lasciando alle Regioni la potestà legislativa su ogni rimanente profilo, nonché la potestà regolamentare di cui all'art. 117, sesto comma, Cost. Peraltro, secondo la ricorrente, affermare la competenza regionale non significherebbe certo negare carattere di unitarietà della rete di distribuzione dell'energia.

Anche laddove si dovesse ritenere giustificata la allocazione al livello statale delle funzioni amministrative in questione, ciò dovrebbe avvenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. e secondo i criteri affermati da questa Corte con la sentenza n. 303 del 2003.

Le disposizioni censurate, invece, non rispetterebbero tali criteri, dal momento che non prevedono alcun processo di concertazione tra Stato, Regioni e Province autonome. Infatti, gli accordi previsti dal comma 6 dell'art. 1-*sexies* avrebbero ad oggetto non le decisioni da assumere ma solo le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione di un parere della Regione relativamente ai procedimenti relativi alle sole opere inserite nei piani triennali di sviluppo. Le norme in questione sarebbero dunque illegittime nella parte in cui prevedono l'esercizio della competenza statale al di fuori di una procedura di intesa sia con la Conferenza Stato-Regioni «per i profili indivisibili», sia con le singole Regioni interessate per «i profili di conformazione e localizzazione territoriale che coinvolgono la singola specifica comunità».

Il comma 2, nella parte in cui prevede che le norme concernenti il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione siano emanate con d.P.R., violerebbe altresì l'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto lo Stato non potrebbe dettare norme regolamentari in materie di competenza legislativa concorrente.

Anche laddove si volesse ritenere che in virtù del principio di sussidiarietà sia possibile derogare al riparto costituzionale in materia di normazione secondaria, la disposizione sarebbe illegittima, in quanto non prevede che «i poteri così portati eccezionalmente al centro siano esercitati insieme alle Regioni mediante lo strumento dell'accordo o dell'intesa».

Lo stesso comma 2 violerebbe inoltre la riserva di legge posta dagli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., in quanto prevede che un atto di normazione secondaria non solo detti norme procedurali, ma anche individui le autorità competenti e stabilisca i provvedimenti sostitutivi delle autorizzazioni, in tal modo incidendo sia «nelle sfere di competenza e nelle attribuzioni degli organi», sia «nella delimitazione fondamentale del rapporto tra le pubbliche autorità e le libertà dei soggetti», campi che sarebbero riservati alla legge.

La Provincia di Trento censura specificamente anche il comma 5 dell'art. 1-*sexies*, il quale affida alle Regioni la disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle reti di «competenza regionale» in conformità ai principi e ai termini temporali indicati dalla norma, prevedendo che nel caso in cui le opere ricadano sul territorio di più Regioni, l'autorizzazione debba essere rilasciata d'intesa tra le Regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, è poi previsto che lo Stato eserciti il potere sostitutivo *ex* art. 120 Cost.

Illegittima sarebbe la limitazione della competenza autorizzatoria regionale alle reti di carattere non nazionale. Inoltre, la disposizione vincolerebbe le competenze regionali non solo ai principi posti dall'art. 1-*sexies* ma anche ai termini temporali da essa stabiliti e che non costituiscono principi.

Ad avviso della ricorrente sarebbe inoltre incostituzionale la previsione del potere sostitutivo statale, in quanto esso sarebbe esteso ben oltre le ipotesi tassative previste dall'art. 120 Cost. Peraltro, in relazione alla Provincia autonoma, le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo statale andrebbero individuate non nell'art. 120 Cost., ma nelle disposizioni statutarie, dal momento che «la previsione di un potere sostitutivo non realizza certo quelle più ampie condizioni di autonomia rispetto a quanto previsto dallo statuto speciale» così come disposto dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente impugna altresì l'art. 1-*ter*, comma 2, introdotto nel decreto-legge n. 239 del 2003 dalla legge di conversione n. 290 del 2003, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto».

In proposito, la Provincia autonoma osserva che «trattandosi di materia di potestà legislativa concorrente, eventuali funzioni amministrative statali potrebbero essere ritenute ammissibili soltanto nei termini e alle condizioni stabiliti» nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.

Quanto alla necessità e alla proporzionalità di tali poteri, in relazione agli indirizzi previsti dalla norma impugnata, la ricorrente ritiene difficilmente comprensibile la loro ragione rispetto al «programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni» già previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge in questione; in relazione, invece, all'approvazione dei progetti da parte dell'autorità nazionale, essa sarebbe palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà, dal momento che i progetti di sviluppo, di regola, dovrebbero investire tratte collocate all'interno delle singole Regioni e la coerenza di tali progetti al programma ben potrebbe essere verificata in sede regionale.

Anche volendo ritenere che la previsione di poteri statali sia ammissibile, ad avviso della Provincia di Trento, la norma sarebbe comunque incostituzionale per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto non prevede l'intesa con le Regioni o con le Regioni interessate, come invece stabilito dalla citata sentenza n. 303 del 2003.

6. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato.

Rileva innanzitutto la difesa erariale che nel momento in cui la Provincia autonoma invoca a fondamento delle proprie censure la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e della potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ritenuto ad essa applicabile in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, essa renderebbe «ininfluente ed inammissibile» ogni richiamo allo Statuto.

Inammissibili sarebbero inoltre le censure semplicemente enunciate ma non argomentate, di violazione delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione in materia urbanistica ed altre connesse.

Inammissibile sarebbe altresì la censura sollevata in relazione agli artt. 95 e 97 Cost., in quanto non atterrebbe alla lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente tutelata della Provincia autonoma.

Nel merito, l'Avvocatura, con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte in relazione al ricorso della Regione Toscana (n. 1 del 2004), ritiene che il ricorso sarebbe infondato.

Con specifico riguardo alla censura concernente il comma 8 dell'art. 1-*sexies*, la difesa erariale sostiene che sarebbe generica, oltre che in contraddizione con il richiamo all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la invocata limitazione dell'esercizio del potere sostitutivo statale previsto dalla disposizione impugnata alle sole ipotesi previste delle norme statutarie. Inoltre, l'art. 1-*sexies* ne limiterebbe la previsione alle medesime ipotesi previste dall'art. 120 Cost.

7. — La Provincia di Trento ha depositato una memoria nella quale dà conto delle modifiche apportate alla disciplina censurata dalla legge n. 239 del 2004, la quale ha provveduto al riordino complessivo e alla riforma del settore energetico.

Innanzitutto, l'art. 1, comma 24, della suddetta legge ha sostituito l'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, disponendo che il Ministro delle attività produttive (anziché «approvare») «verifica la conformità» dei piani di sviluppo agli indirizzi ministeriali. Si tratterebbe di una modifica in senso riduttivo del potere ministeriale, che tuttavia non eliminerebbe le ragioni di censura, sia in relazione «agli istituti sostanziali», sia al difetto di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione degli indirizzi e nella mancata attribuzione alle stesse della competenza alla verifica o, in subordine, nella mancata previsione dell'intesa regionale su tale verifica.

La Provincia dà atto di aver impugnato il nuovo art. 1-*ter* con separato ricorso.

Quanto all'art. 1-*sexies*, la Provincia rileva che anch'esso è stato modificato dalla legge n. 239 del 2004. In particolare, il nuovo comma 1 prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale siano soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata dalle autorità statali «previa intesa con la Regione o le Regioni interessate». La nuova disposizione accoglierebbe la prospettiva della ricorrente e sarebbe compatibile con i principi enunciati da questa Corte con le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003. Pertanto, la Provincia ritiene cessata la materia del contendere in relazione ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 1-*sexies*. Essa, tuttavia, dà atto di avere impugnato con distinto ricorso i nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter*, i quali prevedono un meccanismo di sostituzione dell'intesa Stato-Regioni per il caso in cui essa non venga raggiunta.

La ricorrente ritiene altresì cessata la materia del contendere in relazione alle censure concernenti il comma 2 dell'art. 1-*sexies* in quanto, a seguito delle modifiche della legge n. 239 del 2004, non è più previsto il potere ministeriale di emanare norme sul procedimento.

Al contrario, non inciderebbero sulle censure proposte le modifiche introdotte al comma 5, le quali si limitano a restringere il campo di applicazione della norma alle sole reti elettriche, anziché alle reti energetiche in generale.

Quanto al comma 6 dell'art. 1-*sexies*, la ricorrente rileva che la legge n. 239 del 2004 ha soppresso il parere cui la disposizione fa riferimento, prevedendo al contrario la necessità di un'intesa. Si dovrebbe dunque ritenere che il comma 6 sia rimasto privo di oggetto, ma poiché esso è stato espressamente modificato dalla stessa legge n. 239 del 2004, se ed in quanto la norma «continui ad avere un senso», la Provincia mantiene ferma la propria censura.

In ordine alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, la ricorrente osserva l'impossibilità di riconoscere il fatto che le competenze da essa fatte valere e ritenute incise dalle disposizioni impugnate abbiano un fondamento almeno in parte statutario (come sarebbe espressamente riconosciuto dalla clausola di salvaguardia contenuta nella legge n. 239 del 2004), ferma restando la generale potestà concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Quanto al merito, la Provincia di Trento ritiene che i tentativi della difesa erariale di ricondurre la disciplina censurata alle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost. si scontrino inevitabilmente con il dato testuale del terzo comma del medesimo articolo, il quale assegna alla potestà legislativa concorrente la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

Inaccettabile poi sarebbe la lettura dell'ordine pubblico data dall'Avvocatura, dal momento che una cosa sarebbero i problemi di ordine pubblico che la mancanza di energia può determinare, altra cosa sarebbe invece la disciplina del settore. Quanto ai livelli essenziali delle prestazioni, sostiene la Provincia autonoma, sarebbe da considerare riservata allo Stato solo la loro determinazione e non certo la loro gestione ed erogazione.

8. — Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale puntualizza le proprie argomentazioni.

Essa afferma di non contestare che si versi in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», ma ritiene che si debba verificare se «sull'attribuzione della potestà legislativa non incida la sussidiarietà» e a tale proposito sostiene che gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali debbano essere di competenza dello Stato, per garantire l'unitarietà dell'intervento, e che statale debba essere la legge che attribuisce tale competenza.

Le censure concernenti la approvazione dei piani di sviluppo sarebbero da ritenere superate dalle modifiche introdotte dalla legge n. 239 del 2004, così come quelle relative alla previsione dell'autorizzazione unica per il cui rilascio sarebbe oggi prevista la necessità dell'intesa. Allo stesso modo, dovrebbero essere considerati superati i rilievi mossi ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1-*sexies*.

Con riguardo al comma 5 di tale articolo, osserva l'Avvocatura che la determinazione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti costituirebbe un principio fondamentale in quanto volto ad assicurare la tempestività degli interventi e la loro efficacia. Inoltre, essa realizzerebbe un intervento statale giustificato in base al titolo di competenza esclusiva relativo alla «tutela della concorrenza» in quanto i ritardi nella esecuzione delle opere, provocati da ritardi nel rilascio delle autorizzazioni, pregiudicherebbero la posizione di parità tra produttori.

Infine, il potere sostitutivo previsto dalla norma sarebbe essenziale per salvaguardare le esigenze di tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ove questi possano essere messi in pericolo dalla inerzia delle Regioni. La correttezza dell'intervento sostitutivo dovrebbe poi essere valutata di volta in volta, in considerazione della situazione concreta.

9. — Con ricorso notificato l'11 novembre 2004, depositato il successivo 17 novembre e iscritto al n. 107 del registro ricorsi del 2004, la Regione Toscana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione a numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

La Regione ricorrente, dopo aver premesso una ricostruzione del quadro normativo (comunitario ed interno) previgente, e dopo aver richiamato le direttive comunitarie n. 2003/54/CE del 26 giugno 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/1992/CE) e n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE), osserva preliminarmente che le attività ricomprese nella nozione di energia configurano un complesso assetto di competenze legislative ed amministrative, in parte interferente con competenze statali di tipo c.d. «trasversale» (come la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», o la «tutela della concorrenza»), e in parte soggetto alla potestà legislativa concorrente (per quanto attiene alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», alla «tutela della salute», in relazione alla gestione degli impianti, e — in relazione al profilo della localizzazione delle infrastrutture — al «governo del territorio» ed alla «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali»).

Alcuni profili della materia sarebbero inoltre soggetti, secondo la ricorrente, alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

La Regione richiama quindi la sentenza di questa Corte n. 6 del 2004, in relazione all'affermazione, in essa contenuta, della necessaria previsione di meccanismi di cooperazione e di accordo fra Stato e Regioni, ogni qual volta l'allocazione a livello statale di funzioni amministrative, relative a materie od attività non di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia giustificata da esigenze unitarie, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Tanto premesso, la normativa impugnata presenterebbe alcuni profili di illegittimità costituzionale, che la Regione Toscana individua, in via generale, nell'assenza di adeguati meccanismi d'intesa, e nell'aggettivazione — e conseguente qualificazione — come «nazionale» dell'attività di distribuzione di energia (laddove la previgente legislazione statale e l'attuale disciplina comunitaria imprimerebbero alla distribuzione dell'energia e del gas una connotazione locale).

Questo ultimo rilievo, in particolare, comporterebbe che «la 'distribuzione locale' dell'energia» dovrebbe considerarsi rientrare nell'ambito della potestà legislativa residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Sulla base di tali premesse di ordine generale, la Regione ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004 violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

L'indicata disposizione stabilisce che «le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge».

Ad avviso della ricorrente, «la distribuzione locale è materia affidata alla potestà legislativa residuale delle Regioni»; dal che conseguirebbe la competenza esclusiva regionale nel disciplinare tale attività, anche sotto il profilo della individuazione della concessione come strumento di regolazione dell'accesso alla distribuzione di energia.

In secondo luogo, la ricorrente assume che l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004 violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione censurata prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono [...] l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono».

Ad avviso della ricorrente, l'ampiezza della nozione di «effetto economico indiretto», impedirebbe «ogni politica regionale nel settore energetico», con conseguente lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia.

Risulterebbe violato, altresì, l'art. 119 Cost., perché l'indeterminatezza della nozione di «effetto economico indiretto» «può diventare uno strumento per limitare anche l'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla citata norma costituzionale».

Come ulteriore censura, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., da parte dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono [...] l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni» e, in particolare, esclude gli «impianti alimentati da fonti rinnovabili» dalla previsione di «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale».

Questa esclusione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., sotto il profilo della violazione delle competenze regionali in materia di «governo del territorio», in quanto anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili potrebbero avere, ad avviso della ricorrente, una incidenza sul territorio tale da giustificare la necessità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

Essa, inoltre, secondo la Regione ricorrente, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, ove la disposizione in esame fosse considerata principio fondamentale della materia, si tratterebbe di un principio illogico ed irrazionale per disparità di trattamento, nonché lesivo del canone di buona amministrazione, sul presup-

posto della equivalenza, almeno potenziale, dell'impatto territoriale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili rispetto a quelli alimentati da fonti non rinnovabili, e dunque della ingiustificata esclusione generalizzata dei primi dalla disciplina prevista per i secondi.

La Regione Toscana prospetta poi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettere *g)* e *h)*, della legge n. 239 del 2004.

Questa disposizione prevede che «sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas», le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di «identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti», nonché in materia di «programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti».

Essa non prevede, tuttavia, che l'esercizio di dette competenze avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.

Questa mancata previsione comporterebbe, ad avviso della ricorrente, la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto le Regioni risulterebbero del tutto escluse «dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale», benché l'esercizio di tali funzioni incida incontestabilmente sulle competenze regionali in materia di energia, nonché di governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Ciò avrebbe dovuto comportare, secondo quanto chiarito da questa Corte con le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003, la necessità della previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente evidenzia che, in fattispecie del tutto analoghe, l'art. 1 in esame ha invece previsto tali forme di intesa: per il settore del gas, al successivo comma 8, lettera *b)*, punto 2, e per il settore degli oli minerali, al medesimo comma 8, lettera *c)*, punto 6.

La ricorrente impugna, inoltre, l'art. 1, comma 7, lettera *i)*, della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione prevede che «sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas», le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di «individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443» (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), «e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190» (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), «al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche».

L'esercizio di tali poteri statali non è accompagnato dalla previsione di un'intesa con le Regioni interessate.

Ad avviso della ricorrente, la classificazione delle infrastrutture come opere ultraregionali, l'individuazione delle opere strategiche, la loro localizzazione e l'approvazione dei relativi progetti ai sensi della legge n. 443 del 2001 e del d.lgs. n. 190 del 2002, dovrebbero invece essere disposte d'intesa con la Regione interessata, secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003.

La mancata previsione dell'intesa, pertanto, comporterebbe la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La Regione Toscana deduce ancora l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a)*, punto 3, della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di «approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico».

L'esercizio di tali poteri statali non è accompagnato dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale.

Ad avviso della ricorrente, la programmazione della rete nazionale e gli indirizzi di sviluppo della rete stessa inciderebbero sulle competenze regionali, a causa dell'interferenza con le attribuzioni della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché con quelle in materia di «governo del territorio», di «tutela della salute», di «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» e di «turismo», senza la previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ovvero con la Conferenza unificata, che invece si configurerebbe come necessaria, secondo quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

La mancata previsione dell'intesa, pertanto, comporterebbe la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La ricorrente prospetta anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7, della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di «definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali».

Questa disposizione è censurata dalla Regione ricorrente per il fatto che non distingue fra concessioni nazionali e concessioni locali, per il fatto che consente all'Amministrazione statale di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative non trattenute in capo allo Stato e che la legge regionale deve allocare e disciplinare, nonché per il fatto di disporre che i poteri statali da essa previsti siano esercitati con il semplice parere non vincolante della Conferenza unificata anziché sulla base di un'intesa «forte» con la Conferenza Stato-Regioni.

Sostiene la ricorrente che la «distribuzione locale dell'energia», non essendo contemplata fra le funzioni riservate allo Stato, né fra quelle di competenza legislativa concorrente, sarebbe materia riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, e in essa dovrebbe essere fatta rientrare anche la disciplina delle relative concessioni di distribuzione, di talché la previsione di poteri statali per la determinazione dei criteri di esercizio di funzioni amministrative non attratte dallo Stato in sussidiarietà ma spettanti alla potestà allocativa e regolativa delle Regioni, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. Analogo rilievo varrebbe poi per ciò che attiene alle concessioni e autorizzazioni relative alla «distribuzione nazionale dell'energia», affidata alla legislazione concorrente.

In subordine, per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere che il sistema costituzionale di riparto delle competenze consenta allo Stato di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative che devono essere disciplinate dalla legge regionale, ad avviso della ricorrente i relativi poteri statali dovrebbero almeno essere esercitati sulla base di un'intesa di tipo «forte» con la Conferenza Stato-Regioni, in ossequio al principio di leale collaborazione.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente evidenzia che, in fattispecie del tutto analoga, in materia di oli minerali, l'art. 1 in esame — al comma 8, lettera *c*), punto 5 — ha invece previsto l'intesa con la Conferenza unificata.

Come ulteriore censura, la Regione ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, il quale stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni relativi alle «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento».

Questa disposizione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto l'attività di stoccaggio di gas naturale in giacimento e l'allocatione delle relative funzioni amministrative, non potendo essere ricondotte alle materie di competenza legislativa statale, rientrerebbero nell'ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni.

In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione anche del principio di leale collaborazione, in quanto l'attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato delle funzioni contemplate dalla norma non sarebbe accompagnata dalla previsione di un'intesa con le Regioni, benché l'esercizio delle funzioni previste comporti «pesanti ricadute sul territorio regionale».

La ricorrente prospetta inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, con la previsione secondo la quale «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Questa previsione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto la programmazione della rete nazionale e gli indirizzi di sviluppo della rete stessa inciderebbero sulle competenze regionali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché con quelle in materia di «governo del territorio», senza la previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata, secondo quanto affermato dalle più volte richiamate sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

La Regione ricorrente deduce altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, il quale sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativamente al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

In particolare, la disposizione in esame è censurata nella parte in cui modifica l'assetto delle competenze introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), fondato sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto, sostituendolo con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti da autorizzare alla «rete nazionale di trasporto».

Secondo la ricorrente, infatti, per un verso la nozione di «rete nazionale di trasporto» sarebbe molto «elastica», per altro verso il criterio discrezionale fra competenze statali e competenze regionali, quanto al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica, verrebbe rimesso alla scelta dello Stato, dal momento che l'ambito della rete nazionale di trasporto è determinato, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999, con decreto del Ministro dell'industria, senza alcun coinvolgimento regionale.

La ricorrente censura poi specificamente la disposizione in esame anche nella parte in cui prevede il potere sostitutivo statale, di cui al nuovo comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, da esercitarsi — per l'ipotesi di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Secondo la Regione ricorrente, tale previsione non conterrebbe una adeguata definizione dei presupposti sostanziali e procedurali che legittimano e regolano l'esercizio di detto potere.

Essa, inoltre, non rispetterebbe comunque i presupposti ed i limiti fissati dall'art. 120 Cost., in quanto consentirebbe allo Stato di superare non soltanto l'inerzia, ma anche il motivato dissenso della Regione interessata. Ciò comporterebbe, peraltro, un declassamento dello strumento di raccordo, da intesa di tipo forte ad intesa di tipo debole, come tale non idonea a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione, anche nell'ipotesi in cui si riconduca il fondamento del potere sostitutivo al principio di sussidiarietà, considerata l'interferenza con ambiti materiali di competenza regionale.

La disciplina in esame, infine, non rispetterebbe il rapporto di proporzionalità fra i presupposti legittimanti l'esercizio del potere sostitutivo ed il contenuto e l'estensione del potere medesimo, per l'indeterminatezza dell'indicazione normativa dei presupposti e per la conseguente ampiezza dei fattori legittimanti l'attivazione dell'intervento in sostituzione (ogni ipotesi di mancata intesa).

Lo stesso comma 26 dell'art. 1 è oggetto di specifica censura — «per gli stessi motivi» — anche nella parte in cui stabilisce, introducendo il comma 4-ter del citato articolo 1-sexies, che le disposizioni del predetto art. 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

La Regione Toscana impugna anche l'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, il quale stabilisce che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333» (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni».

Questa disposizione, secondo la ricorrente, contrasterebbe con gli art. 117 e 118 Cost., in quanto, competendo alla potestà legislativa residuale delle Regioni la materia della distribuzione locale dell'energia, spetterebbe alle Regioni legiferare in merito alle concessioni di distribuzione in essere ed esercitare i poteri relativi ai rapporti in atto con le imprese di distribuzione, purché nel rispetto dell'affidamento del concessionario.

Il congelamento della situazione in atto comporterebbe, viceversa, la sostanziale vanificazione delle competenze regionali in materia di concessioni, previste dalla legge di riordino, almeno fino al 31 dicembre 2030.

In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la disciplina di tali poteri non contempla comunque la previsione di un'intesa con la Regione interessata.

La Regione Toscana deduce ancora l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004.

Le disposizioni censurate riguardano le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, introducendo una disciplina che individua le attività soggette a regime autorizzatorio, affermando la competenza delle Regioni nel rilascio delle autorizzazioni ed individuando i parametri alla stregua dei quali deve essere esercitato il potere autorizzatorio.

Secondo la ricorrente, questa disciplina contrasterebbe con gli art. 117 e 118 Cost., in quanto, non essendo ricomprese le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali nell'ambito delle nozioni di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», la loro disciplina competerebbe alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

La spettanza regionale della competenza legislativa in materia si giustificerebbe, secondo la ricorrente, oltre che per il dato testuale, anche in considerazione della maggiore capacità di tale livello di governo nel saper cogliere e gestire le esigenze correlate alle attività considerate e, al contrario, nella difficoltà di recepire tali istanze da parte dello Stato.

In via esemplificativa, la Regione evidenzia la ritenuta illogicità della previsione contenuta nell'art. 1, comma 56, lettera d), che include fra le attività soggette a regime autorizzatorio, «la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali».

Ad avviso della ricorrente, tale disposizione avrebbe «contenuto illogico», in quanto la percentuale individuata come soglia di determinazione delle attività soggette al regime autorizzatorio «nella sua assolutezza, non ha significato, perché andrebbe rapportata alle dimensioni dell'impianto. Le Regioni, che hanno conoscenza della realtà territoriale, potrebbero valutare l'incidenza della variazione e, quindi, se assoggettarla o meno ad autorizzazione».

In via subordinata, la ricorrente sostiene che l'esercizio della eventuale competenza statale, connessa all'ambito materiale «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», permetterebbe allo Stato l'emanazione dei soli principi fondamentali della materia, spettando invece alle Regioni la valutazione di quali attività sottoporre ad autorizzazione, in ragione delle peculiari situazioni territoriali.

Sempre in via subordinata, con specifico riferimento al comma 57, la Regione afferma l'illegittimità costituzionale dell'elenco delle disposizioni fatte salve (come limiti al potere autorizzatorio), nella parte in cui tale elenco non richiama anche il rispetto delle normative in materia di «governo del territorio»; in relazione, invece, al comma 58, l'affermazione della libera modificabilità degli oleodotti e dei relativi tracciati senza specificazioni né limiti, sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con le competenze regionali in materia di «energia» e di «governo del territorio».

La ricorrente prospetta altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004.

Le disposizioni censurate disciplinano il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi e stabiliscono, in particolare, che i provvedimenti adottati in base a tali disposizioni costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie; sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati; e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono l'effetto della variante.

Non si prevede, tuttavia, che tali provvedimenti vengano adottati in conformità ad una previa intesa con la Regione interessata.

La Regione ricorrente esclude che a tale disciplina procedimentale possa estendersi la generale previsione di cui all'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004, ritenendo pertanto che la disciplina in esame violerebbe gli art. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto lederebbe le competenze regionali in materia di «energia» e di «governo del territorio», nella parte in cui non prevede che la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma ed il permesso di ricerca siano rilasciati previa intesa con la Regione interessata.

La Regione Toscana censura, ancora, l'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, che disciplina il contributo compensativo per il mancato uso del territorio dovuto alla Regione e agli enti locali da parte dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma, stabilendo, in particolare, che «il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la Regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione».

Ad avviso della ricorrente, questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, pur investendo ambiti materiali di potestà legislativa concorrente, («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; «governo del territorio»), detterebbe una disciplina incompatibile con una legislazione di principi.

Inoltre, la Regione si troverebbe illegittimamente privata di strumenti giuridicamente efficaci, volti al perfezionamento del procedimento che presuppone la sottoscrizione di accordi relativi al contributo compensativo, a causa della ulteriore previsione secondo cui «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione».

La Regione ricorrente, infine, deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, che delega il Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni.

La disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 76 Cost., in quanto i principi e criteri direttivi indicati dalla norma di delega sarebbero eccessivamente generici, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto lo Stato potrebbe esercitare competenze legislative in materia di energia solo dettando principi fondamentali nella disciplina delle attività di produzione, trasporto e distribuzione nazionale. Di talché, l'esercizio della delega in questione potrebbe essere considerato costituzionalmente legittimo solo attraverso la redazione di testi unici meramente ricognitivi.

10. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto perché infondato.

In relazione alla censura relativa all'art. 1, comma 2, lettera *c*), della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale osserva che la disposizione censurata andrebbe letta in coordinamento con quella di cui al comma precedente, che fissa i principi fondamentali in materia di energia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Anche con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c*), l'Avvocatura dello Stato suggerisce una interpretazione sistematica, rimarcando, in particolare, che «quando si tratta di effetti economici, sono soprattutto quelli indiretti che vanno tenuti in considerazione, effetti che hanno una particolare incidenza negativa sulla struttura concorrenziale del mercato (lettera *a*) e sulla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea (lettera *b*)».

La difesa erariale, in relazione alla censura relativa all'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239 del 2004, osserva che essa colpisce tale disposizione solo nella parte in cui esclude le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; non essendo invece censurata la parte della disposizione che costituirebbe il presupposto applicativo dell'intera disciplina, vale a dire la previsione stessa di misure di compensazione di riequilibrio ambientale e territoriale, non potrebbe «pertanto essere messa in dubbio nemmeno la norma consequenziale, quella che esclude la compensazione per la presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili, che hanno un ridotto impatto ambientale. Viene a mancare, in questo caso, uno degli effetti richiesti dalla norma primaria».

Quanto alla censura relativa all'art. 1, comma 7, lettere *g*) e *h*), della legge n. 239 del 2004, l'Avvocatura erariale osserva che tali disposizioni attribuiscono allo Stato le funzioni relative alle attività di «identificazione» delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, e di «programmazione» di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale; nessuna di tali attività avrebbe riguardo alla «progettazione» delle reti energetiche, ma piuttosto solo ad una indicazione territoriale di massima circa la loro localizzazione sul territorio nazionale.

Così inteso l'ambito materiale delle funzioni disciplinate dalle disposizioni censurate, le stesse non sarebbero lesive degli interessi della Regione ricorrente, «se non quando, passando alla fase operativa, viene individuata la esatta collocazione territoriale».

La difesa erariale osserva poi — in relazione alla denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 239 del 2004 — che tale censura, incentrata sul richiamo ai principi espressi nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, non può ritenersi fondata in relazione alla norma impugnata, giacché quest'ultima disciplina l'attività di «individuazione» delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, laddove la citata pronuncia aveva riguardo alla disciplina della «realizzazione» di tali infrastrutture.

Una conferma di tale ricostruzione si ricaverebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, dal fatto che la sentenza n. 303 del 2003 sancisce la necessità dell'intesa fra lo Stato e la Regione interessata; l'uso del singolare implicherebbe un riferimento limitato all'attività di realizzazione (e, dunque, non anche di individuazione), giacché «la singola Regione può essere individuata solo quando si provvede alla realizzazione delle opere».

Infondata sarebbe anche la censura relativa all'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3), della legge n. 239 del 2004, incentrata sulla ritenuta necessità di un'intesa con le Regioni nell'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale: ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, non può essere condivisa la tesi secondo la quale «per far fronte ad interessi nazionali, che richiedono una visione globale dei problemi, ci si dovrebbe rimettere alla volontà concorrente di tutte le Regioni e le Province autonome».

Secondo l'Avvocatura dello Stato, sarebbe infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7, della legge n. 239 del 2004, in materia di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica e di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW. Il limite di potenza indicato dalla norma coinciderebbe con il criterio discrezionale che identifica la rete nazionale e, in ogni caso, la stessa norma attribuirebbe allo Stato unicamente «la definizione dei criteri generali, in conformità all'art. 117, terzo comma, Cost.».

La difesa erariale contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, sostenendo che la norma censurata «disciplina lo stoccaggio del gas naturale in giacimento, quindi proprio nella fase della produzione»: conseguentemente, non si tratterebbe di materia innominata, come tale rimessa alla potestà residuale delle Regioni, ma di una disciplina volta ad assicurare «che in tutto il territorio operino norme uniformi per prevenire incidenti provocati da fughe di gas» e che, come tale, potrebbe «di volta in volta rientrare nella tutela dell'ambiente, nella protezione civile, negli esplosivi e nella sicurezza». Secondo questa impostazione, le «determinazioni non possono che essere riservate allo Stato in quanto principi fondamentali che debbono operare in tutto il territorio».

Quanto alla censura relativa all'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004, avente un oggetto connesso alla disciplina della programmazione della rete nazionale ed allo sviluppo della stessa, l'Avvocatura dello Stato rinvia agli «argomenti svolti in contrario» a proposito di tali censure.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale osserva che la previsione del potere sostitutivo statale, per l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, troverebbe il suo fondamento nella tutela dell'unità economica, espressamente richiamata dall'art. 120 Cost.

Inoltre, la censura in esame non sarebbe condivisibile neppure nella parte in cui ritiene che «la disciplina del potere sarebbe indeterminata e, quindi, senza limiti. Sono richiamati i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione».

La difesa erariale osserva ancora, sul punto, che i presupposti legittimanti l'esercizio del potere sostitutivo non potevano che essere individuati «in forma generale», non potendosi accedere alla tesi della Regione ricorrente che condurrebbe, nell'ottica di una maggiore specificazione, ad una «elencazione».

Rimarrebbe comunque impregiudicata la tutela delle prerogative regionali di fronte ai singoli atti di esercizio del potere sostitutivo che fossero ritenuti concretamente lesivi di tali prerogative.

L'Avvocatura contesta inoltre la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, che disciplina le concessioni di distribuzione di energia già in essere, ed i poteri (statali) di modificarne e variarne le relative clausole.

Mentre la valutazione relativa alla perdurante validità delle concessioni già rilasciate, secondo l'Avvocatura dello Stato, non può che spettare allo Stato «essendo statale la nuova disciplina», la previsione di un potere di modifica delle condizioni del rapporto concessorio troverebbe il proprio fondamento nel fine di «garantire la parità di condizioni» e dunque nella «tutela della concorrenza».

L'Avvocatura dello Stato osserva poi — in relazione alla censura che investe i commi 56, 57 e 58 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 — per un verso che l'affermazione della Regione ricorrente, secondo la quale la disciplina in parola (relativa alle attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali) sarebbe estranea all'ambito materiale considerato dall'art. 117, terzo comma, Cost., non troverebbe alcun riscontro normativo; per altro verso, che la censura proposta in via subordinata, con la quale si fa valere il carattere eccessivamente dettagliato dei principi fissati dalla disciplina statale, sarebbe smentita dalla necessità di individuare in modo uniforme la soglia di rilevanza delle variazioni (della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali) da assoggettare ad autorizzazione, in quanto potenzialmente idonee a «squilibrare la rete nazionale alterando anche le condizioni concorrenziali del mercato».

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale eccepisce che tali censure si fonderebbero «su di un dubbio interpretativo della Regione», mirando il ricorso, «in tutta evidenza, ad una sentenza interpretativa».

Quanto alla censura che investe l'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, l'Avvocatura dello Stato afferma che la norma impugnata enuncerebbe «solo principi fondamentali in materia di legislazione concorrente, come tale riconosciuta anche dalla Regione» e che la fissazione di un limite massimo per il contributo compensativo troverebbe la sua ragione nella «tutela della concorrenza».

Infine, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione ricorrente con riferimento all'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, in quanto le finalità della delega — elencate ai punti da *a)* a *d)* — coinvolgerebbero «solo materie di legislazione statale esclusiva».

11. — Nel giudizio è intervenuta la S.p.a. ENEL, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improponibile, inammissibile e infondato.

12. — Con ricorso notificato il 15 novembre 2004, depositato il successivo 18 novembre e iscritto al n. 109 del registro ricorsi del 2004, anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 239 del 2004, per violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., in collegamento con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché dell'art. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22 e dell'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, delle relative norme di attuazione e, in particolare, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), del d.P.R. n. 235 del 1977 e del d.lgs. n. 266 del 1992, dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito nelle sentenze di questa Corte n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

In particolare, dopo aver premesso di avere in precedenza impugnato anche la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, la Provincia autonoma ricorrente precisa che il ricorso in esame è rivolto avverso quelle disposizioni della successiva legge di riordino del settore che, a suo avviso, presenterebbero profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli già denunciati con il precedente ricorso.

La Provincia dà conto del fatto che l'art. 1, comma 1, della legge impugnata salvaguarda espressamente la particolare autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; la ricorrente, tuttavia, ritiene che la semplice salvezza delle attribuzioni statutarie non assicurerebbe la pienezza delle proprie attribuzioni costituzionali, in quanto non garantirebbe il rispetto della potestà legislativa concorrente. Pertanto, dichiara di proporre ricorso non per contestare il principio del sistema elettrico nazionale, bensì per assicurare, nel funzionamento di tale sistema, il rispetto del ruolo costituzionale delle autonomie territoriali.

La Provincia di Trento impugna innanzitutto l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui ha introdotto il comma 4-*bis* all'interno dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Tale disposizione prevede un potere sostitutivo statale per l'ipotesi di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate, da esercitarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ad avviso della ricorrente, questa disciplina contrasterebbe, sotto vari profili, con l'art. 120 Cost., in quanto l'esercizio del potere sostitutivo, a causa dell'affidamento diretto al Presidente della Repubblica, sarebbe sottratto alla competenza collegiale del Governo, laddove sarebbe «invece pacifico che la collegialità della sede governativa costituisce garanzia indispensabile del rapporto Stato-Regioni».

Inoltre, essa introdurrebbe una nuova ipotesi di sostituzione, al di fuori di quelle indicate dal parametro costituzionale, il quale consentirebbe una integrazione legislativa solo in relazione agli aspetti procedurali dell'esercizio del potere e non anche con riferimento a profili sostanziali.

Secondo la ricorrente, «o lo Stato può ricorrere al potere sostitutivo in quanto ricorrano i presupposti dell'art. 120 — ed allora la previsione è inutile — o lo Stato può ricorrere al potere sostitutivo anche in assenza di tali presupposti, ed allora la previsione è illegittima».

Ancora, la disposizione censurata, nella individuazione dei presupposti, consente l'esercizio del potere sostitutivo a seguito della mera scadenza di un termine, senza richiedere che il mancato raggiungimento dell'intesa dipenda da un difetto di leale collaborazione da parte della Regione o che il diniego esplicito appaia ingiustificato.

Infine, oggetto del potere sostitutivo previsto dalla norma impugnata non sarebbe un atto appartenente alla competenza della Regione o della Provincia autonoma sostituita, bensì la stessa intesa con lo Stato sull'autorizza-

zione, cioè un atto di esercizio di autonomia, come tale non sostituibile da un atto statale, che trasformerebbe la struttura dell'intesa da bilaterale a unilaterale. Sotto questo profilo, deduce la ricorrente che il potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost. si dovrebbe riferire «ad atti finali di competenza propria regionale, e non certo ad atti di partecipazione a procedimenti statali».

La disciplina in esame, peraltro, contrasterebbe anche con tutti gli altri parametri sopra evocati, in quanto lo strumento di raccordo fra Stato e Regioni, imposto dallo spostamento verso il centro di attribuzioni amministrative in funzione di sussidiarietà, verrebbe trasformato da meccanismo di consenso necessario a meccanismo di consenso eventuale.

Come ulteriore censura, la Provincia autonoma ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui ha introdotto il comma 4-ter all'interno dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, ed ha in particolare previsto che le disposizioni del predetto articolo 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

Ad avviso della ricorrente, anche tale disposizione violerebbe i parametri invocati, in quanto l'indicata disciplina transitoria lederebbe la posizione costituzionale delle Regioni e delle Province autonome, impedendo l'esercizio delle funzioni loro spettanti rispetto ai procedimenti in corso ed alterando le regole sulla successione di leggi nel tempo, con una previsione che rimetterebbe all'arbitrio del soggetto che ha richiesto l'autorizzazione il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (riferite ai procedimenti in corso).

La Provincia di Trento prospetta infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, il quale, nel riformulare il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, ha mantenuto in capo al Ministro delle attività produttive il potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale, sostituendo al potere di «approvazione» quello di «verifica di conformità» dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi, senza la previsione di un'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata.

In proposito, la ricorrente, ribadisce testualmente i medesimi argomenti di censura già dedotti con riferimento all'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003.

13. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto perché infondato.

In particolare, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al potere sostitutivo statale nel procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. In ordine alla asserita sottrazione del potere in esame alla competenza collegiale del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, afferma che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 127 Cost. può riguardare solo la ritenuta lesione di sfere di attribuzioni della Regione o della Provincia ricorrente.

In ogni caso, secondo la difesa erariale, il riferimento al «Governo», contenuto nella norma censurata, quale titolare del potere di cui si controverte, escluderebbe, secondo l'esegesi dell'art. 92 Cost., la fondatezza del presupposto interpretativo su cui poggia la censura in esame, dal momento che tale disciplina escluderebbe l'esercizio di competenze da parte di singoli ministri, prevedendo piuttosto l'emanazione di atti di concerto fra ministri (che non costituiscono provvedimenti individuali).

Quanto al fatto che la censura in esame avrebbe riguardo alla ritenuta introduzione di una nuova ipotesi di potere sostitutivo, ad avviso della difesa erariale tale affermazione non sarebbe argomentata e, comunque, le materie cui dovrebbe essere ricondotta la fattispecie in esame sarebbero quelle della tutela dell'unità economica e quella della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In particolare, secondo l'Avvocatura dello Stato, il secondo dei richiamati titoli di legittimazione comporterebbe la riserva al legislatore statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la previsione del potere sostitutivo si giustificerebbe con l'esigenza di predisporre le «condizioni perché sia assicurata sempre ed a tutti l'energia sufficiente per far fronte ai bisogni quotidiani essenziali».

Quanto ai limiti di compatibilità strutturale della previsione del potere sostitutivo, che la Provincia autonoma ricorrente vorrebbe riferiti ai soli atti finali di competenza propria regionale e provinciale, ad avviso della difesa

erariale tale censura sarebbe priva di un fondamento letterale nell'art. 120 Cost. ed inoltre, sul piano sistematico, sarebbe smentita dal rilievo che l'invasività del potere sostitutivo sarebbe maggiore nel caso di atti di competenza propria regionale e provinciale, piuttosto che nel caso di intese.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, inoltre, la censura in esame non potrebbe avere riguardo alla previsione legislativa del potere sostitutivo, ma dovrebbe semmai dirigersi, nelle forme del conflitto di attribuzione, nei confronti di quelle applicazioni del potere stesso che, in concreto, risultassero lesive delle attribuzioni regionali e provinciali, in particolare sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione (in proposito, la difesa erariale richiama le sentenze di questa Corte n. 6 e n. 27 del 2004).

La difesa erariale contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 ed avente ad oggetto l'applicazione della disciplina ai procedimenti in corso.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe stata posta senza tentare una interpretazione adeguata della disposizione impugnata, che peraltro sarebbe suggerita dalla sua formulazione letterale; in particolare, la disciplina censurata si limiterebbe a fissare la competenza in merito all'assunzione della iniziativa tendente alla ripetizione — in conformità alla nuova disciplina — di una fase, già svolta, di un procedimento in corso. La prospettazione della Regione ricorrente si fonderebbe dunque su di una interpretazione dubbia.

Infine, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004. Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'eventuale perdita di rilievo del programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, per effetto dell'esercizio delle competenze previste dalla norma impugnata, sarebbe una conseguenza naturale della (legittima) previsione di un potere statale nel sistema di riparto delle attribuzioni, che non inciderebbe sui profili di legittimità costituzionale, ma che assumerebbe rilievo sul piano pratico.

La difesa erariale contesta comunque la premessa interpretativa secondo la quale la previsione censurata pregiudicherebbe la funzione ed il ruolo del citato programma triennale, dal momento che si tratterebbe di attività rilevanti su piani diversi («la coerenza degli interventi che si susseguono nel tempo», nel caso del programma triennale; gli indirizzi di sviluppo delle reti nazionali, nel caso dei poteri statali censurati, aventi carattere necessariamente unitario e, come tali, non riducibili alla «somma di indirizzi regionali, per il cui coordinamento mancherebbe anche una sede appropriata»).

L'Avvocatura dello Stato evidenzia poi come il potere previsto dalla norma in esame avrebbe riguardo alla «verifica di conformità dei piani agli indirizzi» e non alla loro «approvazione». Considerata la natura «tecnica» degli indirizzi, alla cui stregua andrebbe valutata la conformità ad essi dei piani, l'attività in parola, secondo la difesa erariale, non comporterebbe una «valutazione discrezionale degli interessi coinvolti», intesa come «determinazione di volontà del soggetto» agente, bensì un mero controllo di tipo tecnico, al quale «non può che provvedere l'autore degli indirizzi».

14. — Anche in questo giudizio è intervenuta la S.p.a. ENEL, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improponibile, inammissibile e infondato.

15. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione Toscana ha presentato due memorie, con le quali ha replicato alle argomentazioni della difesa erariale.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 1 del 2004, quanto alle censure relative all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, la Regione Toscana ribadisce che l'oggetto delle norme impugnate deve essere ricondotto alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rimessa alla potestà legislativa concorrente; conseguentemente, lo Stato potrebbe soltanto dettare principi fondamentali ma non disciplinare in dettaglio il procedimento autorizzatorio per l'esercizio di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300MW ed il potere di deroga rispetto ai limiti delle emissioni e degli scarichi termici, che invece le norme impugnate riconoscono in capo allo Stato.

Inoltre, ad avviso della Regione Toscana, le disposizioni in esame violerebbero altresì l'art. 118 della Costituzione, in quanto dalla competenza legislativa concorrente, nella materia considerata, dovrebbe discendere la competenza regionale ad allocare le relative funzioni amministrative, o quanto meno la necessità di rispettare le garanzie procedurali che la giurisprudenza costituzionale ha individuato per l'ipotesi di attrazione allo Stato di competenze amministrative per esigenze unitarie riconducibili al principio di sussidiarietà.

La Regione Toscana contesta l'argomentazione della difesa erariale secondo la quale le norme censurate troverebbero il proprio titolo di legittimazione nella materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», non foss'altro — secondo la ricorrente — per il fatto che esse introducono deroghe ai limiti previsti per scarichi ed emissioni e dunque non possono avere una finalità di tutela ambientale ma semmai un effetto opposto.

Nel richiamarsi alle sentenze n. 6 e n. 7 del 2004 di questa Corte, la Regione Toscana esclude che possano sussistere ulteriori titoli legittimanti la competenza statale.

Quanto alle censure relative all'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, la ricorrente conferma l'attualità dell'interesse al ricorso, in ragione della norma di diritto transitorio introdotta — come comma 4-*ter* dell'art. 1-*sexies* — dalla legge n. 239 del 2004, nonché del fatto che l'originaria formulazione delle disposizioni censurate continua a trovare applicazione «per tutti i procedimenti per i quali sia stata completata la procedura di VIA ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

La Regione insiste inoltre per la declaratoria di illegittimità costituzionale di quelle parti della disposizione non modificate (in particolare, i primi due commi dell'art. 1-*sexies*), per le ragioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, non superate dalla previsione dell'accordo di programma contenuta nel comma 6 (che non troverebbe applicazione per le «molteplici e rilevanti funzioni amministrative di cui al primo comma», ma solo per le «opere inserite nei piani triennali di sviluppo»).

Quanto alle censure mosse nei confronti del comma ottavo, ad avviso della Regione Toscana esse sarebbero state già esaminate nella sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2004.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 107 del 2004, la Regione Toscana insiste nelle proprie argomentazioni in punto di inquadramento materiale delle competenze legislative ed amministrative nel settore energetico, richiamandosi alle sentenze n. 6 e n. 7 del 2004 di questa Corte e replicando alle difese dell'Avvocatura dello Stato.

In particolare, secondo la ricorrente, dovrebbe escludersi che le competenze statali in materia di programmazione delle reti energetiche dichiarate di interesse nazionale, di articolazione territoriale delle stesse, di indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di verifica della conformità a tali indirizzi dei piani di sviluppo annualmente predisposti dai gestori delle reti, possano ritenersi incidenti unicamente su interessi di livello statale.

Sarebbero infatti implicate, senza dubbio, anche le competenze regionali in materia di governo del territorio, di grandi reti di trasporto e di distribuzione dell'energia, di tutela della salute, di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e di turismo.

Ne deriverebbe che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, e secondo quanto risulterebbe invece dalla lettura della sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte, il coinvolgimento regionale non dovrebbe risultare limitato alla sola progettazione delle opere, ma andrebbe esteso anche alla fase della individuazione e programmazione delle stesse (come, del resto, è stato previsto per il settore del gas e per quello degli oli minerali).

La Regione Toscana insiste nelle proprie censure relative alla disciplina della distribuzione locale dell'energia, che appartarrebbe alla competenza regionale residuale, come peraltro si ricaverebbe dal fatto che l'attività di distribuzione è distinta da quella di «trasmissione» dell'energia, essendo la prima rivolta al consumatore finale, e la seconda ai soggetti operanti sulla rete interconnessa ad alta tensione.

La Regione Toscana contesta poi l'eccezione della difesa erariale relativa alle censure proposte avverso la disciplina del procedimento autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, secondo la quale la Regione ricorrente non avrebbe indicato un meccanismo, alternativo all'esercizio del potere sostitutivo, tale da superare il mancato raggiungimento dell'intesa.

Ad avviso della Regione, il mancato raggiungimento dell'intesa, qualificata come di tipo «forte», impone la ricerca di soluzioni alternative comunque improntate al principio della leale collaborazione (secondo quanto indicato dalle sentenze n. 6 e n. 27 del 2004), e non già soluzioni unilaterali.

La Regione Toscana ribadisce inoltre le proprie censure con riferimento alla modalità di individuazione della normativa applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame (art. 1-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 239 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004) e alla ritenuta eccessiva genericità della nozione di «effetto economico indiretto», che illegittimamente comprimerebbe la potestà impositiva regionale nella materia in esame.

La ricorrente eccepisce, infine, l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di ENEL S.p.a, trattandosi di giudizio di legittimità costituzionale in via di azione e conformemente al consolidato orientamento di questa Corte.

16. — Anche la Provincia autonoma di Trento, nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha presentato due memorie, con le quali ha replicato alle argomentazioni della difesa erariale.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 2 del 2004, la Provincia di Trento osserva che dall'ultimo atto difensivo dell'Avvocatura dello Stato emergerebbe il riconoscimento del fatto che l'ambito materiale

implicato dalla disciplina in esame è quello della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e che il presupposto giustificativo delle competenze attribuite allo Stato dalla legge impugnata sarebbe da ravvisare unicamente nell'art. 118, primo comma, Cost.

La Provincia autonoma osserva, in proposito, che in relazione a tale profilo il ricorso — con riferimento all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge impugnato — contesta l'assenza dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Quanto al rapporto fra gli «indirizzi» ed il «programma», la Provincia di Trento replica alle argomentazioni della difesa erariale osservando che «gli atti amministrativi non rientrano a priori nella competenza statale», ma solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 118, primo comma, Cost., oltretutto secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza indicati da questa Corte nella sentenza n. 6 del 2004.

Sotto questo profilo, nella memoria si insiste sulla asserita irragionevolezza della disciplina censurata, che non definirebbe adeguatamente la funzione delle due figure programmatiche ed il rapporto tra di esse.

Quanto alla censura rivolta contro l'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge impugnato, la Provincia di Trento, in relazione alle deduzioni della difesa erariale, precisa che il ricorso «non ha contestato la necessaria esistenza di un termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio, ma solo il vincolo ai termini previsti dall'art. 1-sexies per il procedimento statale, in quanto quegli specifici termini concretano, indubbiamente, una norma di dettaglio».

Inoltre, si contesta nella memoria che la fissazione di detto termine possa giustificarsi invocando, come titolo di legittimazione statale, la «tutela della concorrenza», in quanto, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 6 del 2004, la disciplina impugnata «non è affatto caratterizzata dagli istituti e dalle procedure tipiche di questa particolare materia».

Anche in relazione alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato concernenti la disciplina del potere sostitutivo, che secondo la difesa erariale troverebbe titolo nella tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, la Provincia di Trento replica invocando l'applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 6 del 2004, nel senso della necessaria predeterminazione legislativa di tali livelli e, comunque, dell'avvenuto esercizio della potestà esclusiva statale quale presupposto dell'esercizio del potere sostitutivo, per l'ipotesi in cui il fondamento di quest'ultimo venga ricondotto ai predetti livelli essenziali.

Ad avviso della Provincia autonoma, l'interpretazione adeguatrice dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge impugnato proposta dall'Avvocatura dello Stato, si risolverebbe «in un rinvio ai casi in cui l'intervento sostitutivo statale è possibile in base all'art. 120 Cost.»; in tal modo, tuttavia, si eliminerebbe la lesività della disposizione, ma solo privando la stessa di un reale contenuto normativo.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 109 del 2004, la Provincia di Trento contesta innanzitutto l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa erariale, con riferimento alla censura concernente la competenza ministeriale — in luogo della competenza collegiale del Consiglio dei ministri — in materia di esercizio del potere sostitutivo, in quanto con tale censura la Provincia autonoma ricorrente non avrebbe denunciato una lesione della propria sfera di competenza.

Secondo la Provincia di Trento, l'eccezione non sarebbe da condividere, in quanto la competenza collegiale del Consiglio dei ministri, organo responsabile dell'indirizzo politico-amministrativo statale, costituirebbe «una garanzia per l'autonomia regionale e provinciale».

Nel merito della censura, la ricorrente afferma che un indice normativo della competenza collegiale del Governo, in materia di esercizio del potere sostitutivo, si ricaverebbe anche dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

In relazione ai titoli di legittimazione del potere sostitutivo in esame, individuati dall'Avvocatura dello Stato nella «tutela dell'unità economica» e nella «tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», la Provincia autonoma ribadisce le argomentazioni già esposte negli altri scritti difensivi, sottolineando altresì l'incompatibilità strutturale del potere sostitutivo con i procedimenti di intesa, rispetto ai quali lo strumento di tutela degli interessi statali sarebbe costituito non dalla sostituzione, ma dal «conflitto di attribuzioni contro l'ingiustificato rifiuto di intesa».

Altrettanto infondata sarebbe l'eccezione secondo la quale la previsione di un potere sostitutivo per l'ipotesi di un mero decorso del termine non potrebbe, di per sé, configurare una lesione del principio di leale collaborazione, ma una simile censura potrebbe essere rivolta solo contro i concreti atti di esercizio di detto potere.

L'eccezione sarebbe infondata in quanto è lo stesso art. 120 Cost. ad imporre alla legge la previsione di procedure collaborative.

Sempre in tema di potere sostitutivo, la Provincia di Trento replica alla difesa erariale che in ipotesi di mancato raggiungimento di un'intesa di tipo «forte», per «prassi applicative che non risultassero in concreto rispettose della doverosa leale collaborazione fra Stato e Regioni» (come richiesto dalla sentenza n. 6 del 2004), il meccanismo risolutivo non potrebbe essere costituito dalla trasformazione in intesa di tipo «debole», bensì nel conflitto di attribuzione, nel quale si chieda la valutazione della «correttezza costituzionale del comportamento degli enti interessati.

In relazione all'art. 1-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge n. 239 del 2003, introdotto dalla legge n. 239 del 2004, la Provincia di Trento contesta l'interpretazione adeguatrice proposta dalla difesa erariale, secondo la quale la norma si sarebbe limitata ad indicare il soggetto tenuto ad assumere l'iniziativa per dar corso al procedimento di intesa, in quanto in base a tale interpretazione un procedimento di intesa fra Stato e Regioni, configurato come necessario, verrebbe a dipendere dall'iniziativa del proponente, peraltro in assenza di meccanismi che sanzionino il mancato adempimento dell'obbligo in tal senso prefigurato.

In ogni caso, la difesa erariale non avrebbe replicato alla parte della censura rivolta alla norma che esclude dall'ambito di applicazione della disposizione «i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

Infine, in relazione alla censura relativa all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo introdotto dalla legge n. 239 del 2004, in replica alle argomentazioni della difesa erariale, la Provincia di Trento osserva che nel ricorso si contesta solo in via subordinata la mancanza di un'intesa sulla verifica della conformità dei piani agli indirizzi, mentre in via principale la doglianza è rivolta a rivendicare «la competenza diretta a compiere la verifica».

Nel merito, la ricorrente deduce che il presunto carattere meramente tecnico della verifica non imporrebbe certo l'esercizio unitario della competenza, ma ne escluderebbe al contrario la necessità, potendo i criteri tecnici essere applicati anche in sede locale.

L'interpretazione della difesa erariale, tendente a configurare in chiave «riduttiva» i poteri ministeriali, secondo la Provincia di Trento non sarebbe suffragata da elementi chiari ed idonei e, ove disattesa, determinerebbe la necessità, riconosciuta dalla stessa Avvocatura dello Stato, del coinvolgimento della Provincia autonoma, «che dovrebbe valere non solo per l'atto di verifica ma anche per la determinazione degli indirizzi, come richiesto nel ricorso».

17. — Anche l'Avvocatura dello Stato, in prossimità dell'udienza pubblica, ha presentato due memorie.

Nella prima, relativa ai ricorsi n. 1 e n. 107 del 2004, proposti dalla Regione Toscana, la difesa erariale rileva anzitutto che la Regione ricorrente, con legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ha proceduto alla disciplina del settore energetico, con disposizioni a suo avviso simmetriche rispetto a quelle statali impugnate con i predetti ricorsi.

Essendo stata tale legge regionale fatta oggetto, a sua volta, di impugnativa statale, la difesa erariale evidenzia l'opportunità di una trattazione congiunta dei ricorsi.

Sempre in via preliminare, l'Avvocatura dello Stato afferma che il ricorso proposto contro il decreto-legge n. 239 del 2003, come risultante dalla legge di conversione, sarebbe «superato nelle parti rivolte contro norme abrogate prima che trovassero attuazione».

Nel merito, la difesa erariale, dopo aver richiamato i principi posti a fondamento della sentenza di questa Corte n. 6 del 2004, pone in evidenza la circostanza che la disciplina di un «sistema a rete», quale quello energetico, considerata la necessaria unitarietà della rete elettrica nazionale, «non disarticolabile territorialmente», comporterebbe la conclusione che «la competenza, ai sensi dell'art. 118 Cost., non può essere che dello Stato nella cui legislazione esclusiva la materia viene a rientrare».

Nel merito delle singole censure, la difesa erariale espone ulteriori controdeduzioni ai motivi posti a fondamento dei ricorsi considerati.

In particolare, quanto alle censure relative all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, l'Avvocatura dello Stato ribadisce che il titolo della competenza statale sarebbe da ricondurre alla materia della tutela dell'ambiente.

Anche nei ricorsi n. 2 e n. 109 del 2004 l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria unitaria, deducendo in primo luogo che le rivendicazioni della Provincia di Trento non possono trovare fondamento né in base alle invocate disposizioni del titolo V della Costituzione, né facendo riferimento alla supposta maggiore autonomia consentita dalle norme statutarie (in particolare, dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale), ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Quanto al titolo di competenza riferibile alle previsioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello statuto, osserva l'Avvocatura dello Stato che tali disposizioni individuano una competenza regionale e non provinciale, sicché le censure fondate su di esse dovrebbero considerarsi inammissibili.

Inoltre, la difesa erariale afferma che la disciplina introdotta dalla legge n. 239 del 2004, «avendo previsto l'intesa con la Regione o le Regioni interessate», sarebbe da considerare migliorativa rispetto a quella precedente, per cui dovrebbe conseguentemente ritenersi che «la Provincia non intenda coltivare ulteriormente contestazioni sollevate col ricorso precedente».

Quanto alla censura relativa alla mancata previsione della competenza collegiale del Governo in tema di esercizio del potere sostitutivo, l'Avvocatura dello Stato deduce l'inammissibilità della questione, richiamandosi alla sentenza n. 236 del 2004 di questa Corte, per non essere state adottate le relative norme attuative e comunque perché la Provincia autonoma ricorrente «non denuncia alcuna lesione della sua sfera di competenza».

La questione sarebbe comunque infondata nel merito, potendosi ricavare una interpretazione adeguatrice della disciplina censurata, secondo la quale il potere sostitutivo potrebbe essere esercitato solo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 120 Cost.

Tale potere sostitutivo, poi, troverebbe fondamento nella tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato e nella tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Richiamandosi ancora una volta alle sentenze n. 6 e n. 27 del 2004, la difesa erariale esclude che i procedimenti di intesa possano risultare incompatibili con la previsione di un potere sostitutivo, osservando che eventuali prassi applicative, che non risultassero garanti delle prerogative delle Regioni per difetto di leale collaborazione, potrebbero essere censurate nella forma del «conflitto di attribuzione contro il singolo atto».

18. — Ha infine depositato due memorie, relative, rispettivamente, al ricorso n. 107 del 2004 e al ricorso n. 109 del 2004, la S.p.a. ENEL, la quale ha concluso per l'infondatezza di entrambi i ricorsi, preliminarmente argomentando circa la propria legittimazione ad intervenire del giudizio.

Ad avviso della società interveniente, tale giudizio, ancorché proposto in via d'azione, «sembra andare ben oltre gli ambiti delle incertezze definitorie circa i confini fra competenze legislative regionali e statali», implicando invece la partecipazione della predetta società, la quale, in qualità di concessionario dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in base al d.m. 13 ottobre 2003 (Conferma della concessione ad ENEL Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita ad ENEL S.p.a. con d.m. 28 dicembre 1995, e adeguamento della relativa convenzione), «assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate», ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999.

La legittimazione ad intervenire nel giudizio si fonderebbe, inoltre, sulla necessità di assicurare «una esauriente acquisizione di elementi oggettivi di giudizio», anche in relazione alla necessità di garantire il rispetto dei principi comunitari recepiti dalla legislazione impugnata.

Consequentemente, ad avviso della società interveniente, un eventuale accoglimento del ricorso lederebbe il proprio diritto di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), nonché il proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.), ove essa non avesse potuto interloquire sulle questioni dedotte.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento, con distinti ricorsi, hanno impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nonché numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

Le prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella asserita violazione dei seguenti parametri costituzionali, integrati — in relazione alle doglianze della Provincia autonoma di Trento — dal riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in combinato disposto con il regime di autonomia speciale delineato dagli artt. 8 e 16 dello statuto di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al d.P.R. 26 marzo 1977,

n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonché al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); in particolare, sono invocati:

a) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sarebbe lesa la sfera di competenza regionale in materie affidate alla competenza legislativa concorrente.

Questo gruppo di questioni investe le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003:

l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-sexies, commi 1, 2 e 8 (Regione Toscana); l'art. 1-ter, comma 2, e l'art. 1-sexies, commi da 1 a 6 (Provincia di Trento);

investe inoltre le seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004:

l'art. 1, comma 4, lettere c) e f); l'art. 1, comma 7, lettere g), h) e i); l'art. 1, comma 8, lettera a), punti 3 e 7 (Regione Toscana); l'art. 1, comma 24, lettera a) (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1, comma 26 (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1, commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 121 (Regione Toscana);

b) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto sarebbe violata la competenza legislativa residuale delle Regioni:

in materia di «distribuzione locale dell'energia», in relazione alle seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004: l'art. 1, comma 2, lettera c); l'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7; l'art. 1, comma 33 (Regione Toscana);

in materia di «stoccaggio di gas naturale in giacimento», in relazione all'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

in materia di «lavorazione e stoccaggio di oli minerali», in relazione all'art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

c) l'art. 118 Cost., sotto il profilo della insussistenza delle esigenze unitarie che possono giustificare l'avocazione, da parte dello Stato, di funzioni amministrative.

Questa tipologia di censure investe le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003:

l'art. 1, commi 1 e 3 e l'art. 1-sexies, commi 1 e 2 (Regione Toscana); l'art. 1-ter, comma 2 e l'art. 1-sexies, commi da 1 a 6 (Provincia di Trento);

investe inoltre le seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004:

l'art. 1, comma 4, lettere c) e f); l'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, e lettera b), punto 3 (Regione Toscana); l'art. 1, comma 24, lettera a) e l'art. 1, comma 26 (Provincia di Trento); l'art. 1, commi 33 e 84 (Regione Toscana);

d) il combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al fatto che l'intervento del legislatore statale nella allocazione di funzioni amministrative presso organi dello Stato sarebbe avvenuto al di fuori dell'ambito delle materie di propria competenza esclusiva, in assenza dei presupposti indicati dalla sentenza n. 303 del 2003 (specificati nella sentenza n. 6 del 2004) e, comunque, senza la previsione di strumenti di collaborazione regionale adeguati (e, particolarmente, di forme di intesa in senso «forte») rispetto all'esercizio in concreto delle suddette funzioni amministrative.

Tali questioni investono le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003:

l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-sexies, commi 1 e 2 (Regione Toscana); l'art. 1-ter, comma 2, e l'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4 e 6 (Provincia di Trento);

investono inoltre le seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004:

l'art. 1, comma 7, lettere g), h) e i); l'art. 1, comma 8, lettera a), punti 3 e 7; l'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3 (Regione Toscana); l'art. 1, comma 24, lettera a), (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1, comma 26 (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1, commi 33, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

e) l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto l'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, avrebbe previsto un potere sostanzialmente regolamentare nell'ambito di materie non di competenza legislativa esclusiva statale (Regione Toscana e Provincia di Trento);

f) l'art. 119 Cost., sotto il profilo della asserita lesione, da parte dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004, dell'autonomia finanziaria delle Regioni (Regione Toscana);

g) l'art. 120 Cost., in relazione alla previsione di un potere sostitutivo statale in affermato contrasto con i presupposti costituzionali per l'attribuzione e l'esercizio di un simile potere.

Tali questioni investono l'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003 (Provincia di Trento), e l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana e Provincia di Trento);

h) lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e alcune disposizioni di attuazione dello stesso, sotto il profilo della lesione «autonomia», id est non riferita alla applicazione della maggiore autonomia riconosciuta dalle disposizioni del Titolo V della Costituzione, delle competenze statutarie della Provincia di Trento, da parte dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, in relazione al regime dei poteri sostitutivi statali applicabile nella Provincia autonoma;

i) gli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo della asserita lesione delle riserve di legge in materia di attribuzioni degli organi della pubblica amministrazione e di delimitazione del rapporto tra autorità pubbliche e libertà dei soggetti, in relazione alle previsioni contenute nell'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003 (Provincia di Trento);

j) gli artt. 3 e 97 Cost., in relazione alla affermata violazione del canone di buona amministrazione — anche con riferimento alla ritenuta illogicità ed irrazionalità della disciplina censurata — da parte dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

k) l'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccessiva genericità dei principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana).

2. — Considerata l'identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

3. — Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 24 maggio 2005 e allegata alla presente sentenza, in conformità al costante orientamento di questa Corte, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da ENEL S.p.a. nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 107 e n. 109 del 2004.

4. — Il ricorso della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2004 risulta notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso la Presidenza del Consiglio oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a motivo della documentata impossibilità del destinatario a ricevere l'atto nei termini (24 dicembre 2003), per la chiusura dell'Ufficio protocollo della Presidenza del Consiglio, mentre risulta notificato nei termini presso l'Avvocatura dello Stato. Sebbene questa Corte, con la sentenza n. 295 del 1993, abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso in un caso in parte analogo (ma allora la tardività della notifica era da imputare all'ufficiale giudiziario e non al destinatario), il ricorso deve essere considerato ammissibile in forza dell'orientamento della più recente giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002, nonché ordinanza n. 97 del 2004), che ha affermato il principio di scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante — e che coincide con il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario — rispetto al momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto.

5. — Parimenti ammissibili devono essere considerate le specifiche censure formulate dalla Regione Toscana nel ricorso n. 1 del 2004 avverso l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003. Non può essere accolta, infatti, l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione in quanto effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti legge successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento (cfr. sentenze n. 62 del 2005, n. 287 del 2004, n. 25 del 1996, n. 192 del 1970 e n. 113 del 1967).

6. — Deve invece essere dichiarata inammissibile la censura di cui al precedente par. 1, sub f), concernente l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004, formulata dalla Regione Toscana nel ricorso n. 107 del 2004. La ricorrente, infatti, si limita a prospettare — in termini ipotetici e comunque troppo generici — la viola-

zione dell'art. 119 Cost., in quanto l'indeterminatezza della nozione di «effetto economico indiretto» contemplata nella disposizione impugnata potrebbe «diventare uno strumento per limitare l'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla norma costituzionale».

7. — Anche la censura di cui al precedente par. 1, *sub h*), formulata dalla Provincia di Trento e concernente l'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, in relazione al regime dei poteri sostitutivi statali applicabile nella Provincia autonoma, deve essere dichiarata inammissibile. Nel ricorso si sostiene che, con riguardo alla Provincia autonoma, «le clausole giustificatrici di un eventuale potere sostitutivo statale andrebbero ricercate non nell'art. 120, secondo comma, Cost., ma nelle specifiche disposizioni statutarie», dal momento che la previsione di un tale potere non realizzerebbe «quelle più ampie condizioni di autonomia» in relazione alle quali la legge cost. n. 3 del 2001 consente l'applicazione delle proprie norme anche alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Una simile prospettazione non può essere condivisa. Tali enti, infatti, non possono rivendicare — come fa invece la ricorrente — forme e condizioni di autonomia riconosciute dal titolo V della Costituzione in base all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e, contestualmente, affermare altresì la perdurante vigenza, nella stessa materia, del particolare regime individuato nello statuto e nelle relative norme di attuazione allo scopo di delimitare o ridurre i poteri statali previsti dalla disciplina costituzionale ordinaria della quale si sostiene l'applicabilità. Ciò non appare possibile soprattutto a causa della assoluta specialità della norma contenuta nel citato art. 10, che rende estensibile alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni della legge cost. n. 3 del 2001 che riconoscano forme di autonomia più ampie, sulla base di una valutazione necessariamente complessiva e pertanto comprensiva sia dei nuovi poteri che dei relativi limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo titolo V.

Proprio in relazione al potere sostitutivo, peraltro, questa Corte ha già affermato che esso «fa [...] sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della “clausola di favore”, nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti» (*cfr.* sentenza n. 236 del 2004).

8. — Deve essere altresì esclusa l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di cui al precedente par. 1, *sub i*), sollevate dalla Provincia di Trento e concernenti l'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost. Come questa Corte ha costantemente affermato, le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 «soltanto se esso si risolve in una esclusione o limitazione dei poteri regionali [...], senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale» (così, da ultimo, la sentenza n. 50 del 2005, ma *cfr.* anche le sentenze n. 287, n. 286, n. 280, e n. 196 del 2004, n. 303 del 2003). Nel caso di specie, la ricorrente si limita a rilevare che la disposizione censurata violerebbe le riserve di legge contemplate negli artt. 95 e 97 Cost., in ragione della «incidenza» che l'emanazione dell'atto di normazione secondaria ivi previsto (per la disciplina di norme procedurali e l'individuazione sia delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione unica sia degli atti sostituiti da tale autorizzazione) determinerebbe «nelle sfere di competenza e nelle attribuzioni degli organi», nonché «nella delimitazione fondamentale del rapporto tra le pubbliche autorità e le libertà dei soggetti». Nella prospettazione della censura manca dunque qualunque riferimento argomentativo al fatto che dalla invocata violazione delle riserve di legge indicate possa derivare una compressione dei poteri della ricorrente e ciò impedisce senz'altro di affrontare il merito della questione.

9. — Per le medesime ragioni devono essere dichiarate inammissibili le censure di cui al precedente par. 1, *sub j*) e *sub k*), formulate dalla Regione Toscana e concernenti l'art. 1, comma 4, lettera *f*), e l'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, in relazione alla asserita violazione — rispettivamente — degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo del contrasto con il canone di buona amministrazione anche con riferimento alla ritenuta illogicità ed irrazionalità della disciplina prevista nella prima disposizione, e dell'art. 76 Cost., per la genericità dei principi e criteri direttivi della delega legislativa contenuta nella seconda disposizione. Anche in questi casi, infatti, la ricorrente non argomenta in alcun modo circa la connessione tra tali vizi e la asserita compressione dei propri poteri.

10. — Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sollevate, da entrambe le ricorrenti, avverso l'art. 1-*sexies*, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, e dell'art. 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, infatti, il testo originario dei commi da 1 a 4 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, è stato abrogato e sostituito ad opera dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 (a sua volta oggetto di specifiche censure, che peraltro concernono profili diversi delle nuove disposizioni del suddetto art. 1-*sexies* rispetto alle ragioni di doglianza qui considerate: *cfr.*, *infra*, paragrafi 29, 30 e 31), il quale, per la parte che qui rileva, individua le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione nel Ministero delle attività produttive, che provvede di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, indicando inoltre il contenuto dell'autorizzazione, disciplinando il procedimento per il suo rilascio e fissando il termine entro il quale esso deve essere concluso.

L'introduzione della necessità dell'intesa con la Regione ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, nonché la soppressione del rinvio ad un atto regolamentare statale per la disciplina del procedimento e l'individuazione delle autorità competenti, sono tali da far venire meno le originarie ragioni di doglianza prospettate dalle ricorrenti in relazione alle disposizioni dell'art. 1-*sexies*, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290 del 2003.

Poiché la formulazione originaria delle disposizioni impugnate non è attualmente più in vigore, considerata la mancanza di atti applicativi nel periodo della loro vigenza, viene meno la necessità di una pronuncia di questa Corte.

11. — Similmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento avverso l'art. 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

La disposizione, nel suo testo originario, prevedeva che lo Stato e le Regioni interessate stipulassero accordi di programma «con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali».

La successiva legge n. 239 del 2004, all'art. 1, comma 27, si è limitata ad introdurre una modifica non rilevante ai fini del presente giudizio, sopprimendo il riferimento al «trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali» e così lasciando il comma 6 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003 formalmente in vigore. Tuttavia, in ragione del fatto che la previsione del «parere regionale» per l'autorizzazione delle opere indicate dalla disposizione in esame è da considerare implicitamente abrogata dalla più generale previsione dell'«intesa con la Regione o le Regioni interessate» — di cui al già citato nuovo comma 1 dello stesso art. 1-*sexies* — per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, si deve ritenere che la disposizione censurata sia rimasta priva di qualunque contenuto normativo.

Anche in questo caso, pertanto, in assenza di una qualche applicazione *medio tempore* della norma impugnata, occorre prendere atto del venir meno della necessità di una pronuncia di questa Corte.

12. — Prima di trattare il merito delle altre questioni sollevate dalle ricorrenti, si pone in via logicamente preliminare il problema di quali siano gli ambiti materiali individuati dal titolo V della Costituzione a cui possano essere ricondotte le disposizioni impugnate.

Non vi è dubbio che esse siano agevolmente riconducibili, almeno nella loro grande maggioranza, alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost; ciò è riconosciuto dallo stesso legislatore nazionale, che nell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito nella legge n. 290 del 2003, prevede anche alcuni poteri regionali relativi ai procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale, nonché, soprattutto, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 239 del 2004, che qualifica espressamente come «principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge» (seppur poi riferendosi anche all'incidenza in alcuni ambiti di materie di competenza esclusiva statale).

D'altra parte, la prevalente riferibilità alla suddetta materia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. è confermata anche da quanto questa Corte ha espressamente affermato nella sentenza n. 6 del 2004, in relazione al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55, il cui oggetto appare riconducibile al medesimo ambito materiale cui afferisce la disciplina legislativa in esame, in quanto concernente la disciplina del procedimento amministrativo di modifica e ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione di energia elettrica, ed al quale, non a caso, espressamente rinvia l'art. 1-*sexies*, comma 8, del decreto-legge n. 239 del 2003.

Priva di fondamento deve ritenersi la pretesa delle ricorrenti di utilizzare come autonomo parametro del giudizio sulla legislazione in oggetto la competenza regionale o provinciale in tema di «governo del territorio» o di «urbanistica». Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disciplina del governo del territorio deve essere considerata «ben più ampia» dei profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia, in quanto «comprensiva, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» e riconducibile, in definitiva, all'«insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio» (*cfr.* sentenze n. 196 del 2004, n. 362, n. 331, n. 307 e n. 303 del 2003). La competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio» ha dunque un ambito oggettivo assai esteso, ma non può arrivare a comprendere tutta la disciplina concernente la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o l'esercizio delle attività che, per loro natura, producono un inevitabile impatto sul territorio.

L'ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al «governo del territorio» e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati.

Non può, altresì, essere condivisa la tesi dell'Avvocatura generale dello Stato, specialmente nelle memorie precedenti alla sentenza n. 6 del 2004, volta a rivendicare in materia una esclusiva competenza legislativa dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost., in quanto l'efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe alla «sicurezza ed all'ordine pubblico», nonché sulla base dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in quanto la continuità dell'erogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Come già chiarito nella citata sentenza n. 6 del 2004, relativa proprio alla produzione e distribuzione dell'energia, la materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost. riguarda, per ormai costante giurisprudenza di questa Corte, solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico (*cfr.* sentenze n. 407 del 2002, n. 6, n. 162, n. 428 del 2004 e n. 95 del 2005) e non certo la sicurezza tecnica o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, mentre eventuali turbative dell'ordine pubblico in conseguenza di gravi disfunzioni del settore energetico potrebbero semmai legittimare l'esercizio da parte del Governo dei poteri di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.

Del pari, improprio è il riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., poiché il potere di prede-terminare eventualmente — sulla base di apposite disposizioni di legge — i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», mentre esso non è utilizzabile «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali» (*cfr.*, da ultimo, la sentenza n. 285 del 2005).

13. — Le considerazioni appena svolte consentono di affrontare, prima delle altre, le questioni sollevate dalla Regione Toscana con riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 239 del 2004, in relazione alla asserita violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. (*cfr.* par. 1, *sub b*). La tesi della ricorrente è che il legislatore statale avrebbe illegittimamente disciplinato alcuni ambiti materiali che sarebbero da considerare estranei alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost; si tratterebbe, in particolare, della «distribuzione locale di energia», dello «stoccaggio del gas naturale in giacimento» e della «lavorazione e stoccaggio di oli minerali», che costituirebbero autonome materie affidate alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.

Tali questioni non sono fondate.

La tesi sostenuta nel ricorso, infatti, non può essere condivisa per due diversi ordini di motivi: in primo luogo, l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal legislatore statale nell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che era esplicitamente comprensiva di «qualunque fonte di energia». Su questa premessa, la legge n. 239 del

2004, riordinando l'intero settore energetico e determinandone i principi fondamentali, si riferisce espressamente nell'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, anche alle attività relative agli oli minerali ed al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell'energia elettrica.

In secondo luogo, la «distribuzione locale dell'energia» è nozione utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini gestionali della rete di distribuzione nazionale (*cfr.* il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79: «Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»; si veda, altresì, il d.m. 25 giugno 1999 «Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale»); per di più essa è determinata nella sua consistenza dagli organi e attraverso le procedure operanti a livello nazionale e comunque sottoposta alla legislazione nazionale e ad una normativa tecnica unitaria. Si tratta quindi di una nozione rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma che non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.

14. — Deve a questo punto essere affrontato il problema relativo alla possibilità per la Provincia autonoma di Trento di rivendicare i poteri legislativi ed amministrativi nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» che il titolo V della Costituzione riconosce alle Regioni ad autonomia ordinaria, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Provincia autonoma di Trento, nel ricorso n. 2 del 2004, impugna alcune disposizioni della legge n. 290 del 2003, adducendo la violazione della «generale potestà legislativa concorrente, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost. (che l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 rende applicabile anche ad essa in quanto, come in questo caso, ne risultino forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione)», nonché dell'autonomia amministrativa riconosciuta sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost e dei principi affermati nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003 in relazione all'allocatione di funzioni amministrative in capo allo Stato.

Analogamente la Provincia di Trento argomenta nel ricorso n. 109 del 2004, in riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 239 del 2004, — e ciò malgrado che l'art. 1, comma 1, di questa legge faccia espressamente «salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano», — aggiungendo che esse «provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione». In realtà, a tale formula di salvaguardia non può che essere data una interpretazione conforme al sistema costituzionale, dovendosi ritenere che le competenze statutarie delle Regioni speciali e delle Province autonome restino ferme solo per le parti in cui dal titolo V della Costituzione non possano essere ricavate forme e condizioni più ampie di autonomia.

Nel caso di specie, le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute in tale materia alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. Non vi sono dubbi, pertanto, che la Provincia di Trento possa, sulla base dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria (*cfr.* sentenza n. 8 del 2004), e quindi anche una potestà amministrativa più ampia — in quanto fondata sui principi dell'art. 118 Cost. — rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, quale integrato dal d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e dal d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).

15. — Il problema fondamentale che ricorre nel presente giudizio attiene alla relazione intercorrente fra le disposizioni impugnate ed i modelli di rapporto fra Stato e Regioni configurabili in base al titolo V della Costituzione, nella conseguita consapevolezza — come visto al par. 12 — che la disciplina legislativa oggetto di censura è riferibile prevalentemente alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

Le norme legislative oggetto del presente giudizio sembrano essere il frutto, per ciò che riguarda il decreto-legge n. 239 del 2003 e la relativa legge di conversione n. 290 del 2003, di un intervento normativo originato da alcune urgenti necessità di sviluppo del sistema elettrico nazionale e di recupero di potenza, con una considerazione solo parziale del ruolo delle Regioni in materia, peraltro accresciuta nella fase della conversione in legge dell'originario decreto legge. La legge n. 239 del 2004 si configura, invece, come una legge di generale riordino dell'intero settore energetico, necessaria anche per dare attuazione allo stesso art. 117, terzo comma, Cost. in un

settore in precedenza largamente di competenza statale (*cfr.*, ad esempio, l'art. 29 del d.lgs. n. 112 del 1998) e con il quale si intersecano anche alcuni profili inerenti a materie di sicura competenza esclusiva statale (ciò è reso evidente altresì dalle numerose disposizioni della legge n. 239 del 2004 non impugnate dalle ricorrenti).

In tutte queste norme, per l'area appartenente alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente, il legislatore statale dispone la «chiamata in sussidiarietà» di una buona parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l'attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

D'altra parte, ciò emerge espressamente anche dallo stesso art. 1, comma 1, della legge n. 239 del 2004, il quale afferma che «gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge».

Questa Corte, nella sentenza n. 6 del 2004, ha preso atto che in un segmento di questa materia si è già di recente intervenuti tramite il decreto-legge n. 7 del 2002, convertito in legge dalla legge n. 55 del 2002, in termini giustificabili dal punto di vista costituzionale solo per una allocazione in capo ad organi dello Stato di alcune funzioni amministrative relative alla ridefinizione in modo unitario ed a livello nazionale dei «procedimenti di modifica o di ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative».

In quella occasione la valutazione da parte di questa Corte della effettiva sussistenza dei presupposti che giustificassero la chiamata in sussidiarietà dell'amministrazione statale fu positiva, sulla base del riconoscimento della preminente esigenza di evitare il pericolo di interruzione della fornitura dell'energia elettrica a livello nazionale, attraverso una accentuata semplificazione del procedimento necessario per «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici» ed opere connesse.

Esigenze analoghe sono sicuramente individuabili anche per le impuginate disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito nella legge n. 290 del 2003 (si veda, in particolare, l'art. 1-*sexies*, nella parte in cui si riferisce alla riforma e semplificazione del procedimento di «autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti, dei gasdotti, facenti parti delle reti nazionali di trasporto dell'energia»).

Quanto alla legge n. 239 del 2004, il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.

Se dunque non sembrano esservi problemi al fine di giustificare in linea generale disposizioni legislative come quelle in esame dal punto di vista della ragionevolezza della chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, resta invece da verificare analiticamente se sussistano le altre condizioni che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato come necessarie perché possa essere costituzionalmente ammissibile un meccanismo istituzionale del genere, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali.

In particolare, come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 6 del 2004, è necessario che la legislazione «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali». Infatti, nella perdurante assenza di ogni innovazione nei procedimenti legislativi statali diretta ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni, la legislazione statale che preveda e disciplini il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potestà legislativa regionale «può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003).

Ciò tanto più in riferimento ad una legislazione come quella oggetto del presente scrutinio, che spesso si riferisce alla dimensione «nazionale» (unilateralmente definita) di fenomeni od attrezzature, da cui sembra che spesso

si vogliano escludere le Regioni, malgrado l'esplicito riferimento alla stessa dimensione «nazionale» che è contenuto nella denominazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, emerge come naturale organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). D'altra parte, ad essa fa già riferimento la stessa legge n. 239 del 2004, allorché prevede in questa materia alcune forme di collaborazione di Regioni ed enti locali con lo Stato (limitandosi ai commi 7 ed 8 dell'art. 1 di questa legge, *cfr.*, nel comma 7, le lettere *o*) e *p*); nel comma 8, la lettera *a*), punti 4 e 7, la lettera *b*), punti 2 e 4, la lettera *c*), punti 5 e 6).

16. — Sulla base delle premesse fin qui esposte, le rimanenti censure prospettate dalle ricorrenti possono essere esaminate nel merito, con riferimento alle singole disposizioni impugnate.

17 — La Regione Toscana impugna i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, nella parte in cui attribuiscono al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, la competenza ad autorizzare, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria, sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici. Queste disposizioni, sul presupposto della loro riconducibilità alla materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, attribuendo il potere di deroga dei limiti di emissione in atmosfera e degli scarichi termici allo Stato, priverebbero le Regioni della potestà di esercitare le proprie competenze legislative in materia.

Sarebbe altresì violato l'art. 118 Cost., sotto due profili: innanzitutto perché, trattandosi di materia rientrante nella competenza legislativa concorrente, spetterebbe alla Regione allocare l'esercizio delle funzioni amministrative, mentre le disposizioni impugnate operano esse stesse tale allocazione direttamente in capo all'amministrazione centrale. In secondo luogo, anche ove si ritenessero sussistenti esigenze unitarie tali da consentire l'attribuzione delle funzioni in capo allo Stato, non sarebbe prevista alcuna forma di intesa, in violazione del principio di leale collaborazione.

Le questioni non sono fondate.

I previsti poteri di deroga temporanei ineriscono, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, alla materia della «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., con la conseguenza che la loro previsione e la loro disciplina spettano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, senza che ricorra la necessità di quegli specifici meccanismi di collaborazione con le Regioni che questa Corte ha ritenuto indispensabili nelle ipotesi della «chiamata in sussidiarietà» cui si è fatto riferimento nel precedente par. 15. Quanto poi alla concreta allocazione in capo ad organi statali dei poteri di deroga contemplati dalle norme impugnate, va osservato che i citati poteri risultano indissolubilmente connessi con il potere principale attribuito al Ministro di autorizzare «l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW» per le finalità di «garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale». Anche sulla base di quanto già rilevato nella sentenza n. 6 del 2004, risulta pertanto non implausibile l'attribuzione di tali poteri ad organi statali ad opera delle norme impugnate. Starà poi al normale ed opportuno coordinamento fra le diverse istituzioni che sono chiamate ad operare nei medesimi settori, pur nella diversità delle rispettive competenze, la creazione di idonei strumenti di reciproca informazione, in questo caso fra Ministero e Regione interessata.

18. — La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290 del 2003, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto». La ricorrente lamenta che la riserva allo Stato delle funzioni previste dalla disposizione censurata e, comunque, la mancata previsione di un'intesa con le Regioni o la Regione interessata violerebbero i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'art. 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, dal momento che sarebbe necessario il rispetto quanto meno delle condizioni previste nella sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione in esame è stata abrogata e sostituita ad opera dell'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004, cosicché il testo attualmente vigente dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003 dispone che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Al di là del carattere satisfattivo o meno della sopravvenienza normativa rispetto alle pretese della ricorrente (la nuova disposizione è stata specificamente impugnata sia dalla Provincia di Trento, sia dalla Regione Toscana: *cfr.*, *infra*, par. 28), appare determinante in questa sede il fatto che l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel suo testo originario, risulta aver avuto una qualche concreta applicazione nel periodo della sua vigenza, di talché questa Corte è chiamata a pronunciarsi sul merito delle censure prospettate.

Le questioni sono in parte fondate.

Sulla base di quanto argomentato ai paragrafi 12 e 15, non è dubbio che la disposizione impugnata intervenga nell'ambito della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma che, al tempo stesso, la «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale. Peraltro, la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata. Al contrario, l'attività di approvazione dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, nel contesto della disposizione in esame, deve essere ritenuta necessariamente finalizzata a verificare la conformità dei suddetti piani agli indirizzi in materia, e dunque — risolvendosi sostanzialmente nell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione congiunta tra Stato ed autonomie di quegli indirizzi — può ritenersene giustificata l'attribuzione al solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione in legge operata dalla legge n. 290 del 2003, limitatamente alla mancata previsione che l'emanazione da parte del Ministro per le attività produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

19. — La Provincia di Trento impugna il comma 5 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290 del 2003, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più Regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate». Secondo la ricorrente, tale previsione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, e con l'art. 118 Cost., in quanto limiterebbe la competenza a disciplinare il potere autorizzatorio regionale alle reti di carattere non nazionale ed inoltre in quanto vincolerebbe le competenze regionali anche ai limiti temporali previsti dalla normativa statale e cioè a previsioni normative che non costituiscono principi fondamentali.

La disposizione in questione ha subito una parziale modifica ad opera dell'art. 1, comma 27, della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito il riferimento alle «reti energetiche» con il più limitato riferimento alle «reti elettriche», ma tale modifica non è in grado di assumere alcun rilievo in ordine alla sostanza delle censure formulate nel ricorso.

Entrambi i profili di censura non sono fondati.

Quanto alla limitazione delle competenze regionali sui procedimenti autorizzatori alle reti di carattere non nazionale, valgono le considerazioni svolte nel precedente par. 15, dal momento che la «chiamata in sussidiarietà» in capo allo Stato dei poteri autorizzatori concernenti le reti nazionali è giustificata dalla sussistenza delle esigenze unitarie già evidenziate.

Quanto al secondo profilo, la previsione di un termine entro cui il procedimento deve concludersi può senz'altro qualificarsi come principio fondamentale della legislazione in materia, essendo espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio (*cfr.* sentenza n. 336 del 2005).

20. — La Provincia di Trento impugna l'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003 anche specificamente nella parte in cui prevede che «in caso di inerzia o mancata definizione dell'intesa» (che deve inter-

venire fra le diverse Regioni interessate ad adottare le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle reti di competenza regionale allorché le relative opere ricadono nel territorio di più Regioni), «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione». In tal modo, secondo la ricorrente, si estenderebbe il potere sostitutivo statale al di là delle ipotesi previste dalla norma costituzionale.

La questione non è fondata.

Occorre considerare, anzitutto, che il secondo comma dell'art. 120 Cost. individua una serie di situazioni che legittimano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo per garantire taluni interessi essenziali, situazioni entro le quali potrebbe essere ricondotta — nell'ambito di specifici contesti definiti in via legislativa — la situazione di mancato conseguimento dell'intesa fra le Regioni cui si riferisce il comma 5 dell'art. 1-sexies. La disposizione censurata non pone un obbligo generalizzato di esercizio del potere governativo e proprio attraverso l'esplicito rinvio all'art. 120 Cost. non configura una autonoma e diversa fattispecie di potere sostitutivo. L'esercizio in concreto di tale potere dovrà dunque fondarsi su una specifica verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali contemplati nella norma costituzionale, nonché sul rispetto delle condizioni procedurali previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

21. — La Regione Toscana impugna specificamente il comma 8 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale prevede che «per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55», per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione censurata, secondo quanto affermato dalla ricorrente, detterebbe una disciplina puntuale e dettagliata dell'intera materia, così interferendo sulla potestà legislativa regionale. Essa, inoltre, violerebbe la competenza della Regione in materia di «governo del territorio», dal momento che, nonostante che la costruzione di impianti di potenza superiore a 300 MW interferisca sull'assetto del territorio, non sarebbe salvaguardata la legislazione regionale in materia.

Tali questioni non sono fondate, per le ragioni illustrate nel precedente par. 15, nonché in relazione a quanto già deciso da questa Corte con la sentenza n. 6 del 2004.

22. — La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004 il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'omogeneità delle modalità di fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e dei criteri di formazione delle tariffe e dei prezzi conseguenti, stabilisce che essi garantiscono — tra l'altro — «l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono». La disposizione contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto la nozione di «effetto economico indiretto» sarebbe così ampia e vaga da impedire ogni politica regionale nel settore energetico; tale previsione, quindi, bloccherebbe o limiterebbe fortemente l'esercizio delle competenze legislative ed amministrative della Regione in materia di energia.

Le questioni non sono fondate.

Sul piano della potestà legislativa, la disposizione censurata (peraltro riferita sia allo Stato che alle Regioni) si configura senz'altro come un principio fondamentale di per sé non irragionevole, né tale da limitare in modo eccessivo i poteri del legislatore regionale.

Se dunque lo Stato ha legittimamente posto un principio fondamentale della materia, l'asserita illegittima limitazione dei poteri amministrativi della Regione potrebbe derivare soltanto da un illegittimo esercizio in concreto delle competenze amministrative spettanti agli organi dello Stato; quest'ultima evenienza, tuttavia, rappresenta un rischio al momento solo eventuale, e, nell'ipotesi che si concretizzasse in termini ritenuti contrastanti con le disposizioni costituzionali in tema di autonomia regionale, non mancherebbero alle Regioni interessate idonee forme di tutela, anche in sede giurisdizionale.

23. — La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, stabilisce che possano essere previste «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». La ricorrente asserisce che l'ultima parte di tale disposizione lederebbe le competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost. in materia di «governo del territorio», in quanto anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili potrebbero avere sul territorio una incidenza tale da giustificare la necessità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

La censura è fondata.

La disposizione in questione si risolve, infatti, nella imposizione al legislatore regionale di un divieto di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale (che, in caso di loro concentrazione sul territorio, può anche essere considerevole) solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Tale previsione eccede il potere statale di determinare soltanto i principi fondamentali della materia, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., determinando una irragionevole compressione della potestà regionale di apprezzamento dell'impatto che tali opere possono avere sul proprio territorio, in quanto individua puntualmente ed in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

24. — La Regione Toscana impugna le lettere *g*) e *h*) dell'art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004, che, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative spettanti allo Stato (il quale vi provvede «anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas»), indica la competenza in tema di «identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e in tema di «programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti».

Tali disposizioni, secondo la prospettazione della ricorrente, violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, dal momento che escluderebbero «del tutto le Regioni dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale», benché l'esercizio di tali funzioni incida sulle competenze regionali in materia di energia, nonché di governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Ciò avrebbe dovuto comportare, secondo quanto chiarito da questa Corte con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004, la necessità della previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata. D'altra parte, come si fa osservare nel ricorso, disposizioni di questo tipo sarebbero invece previste nella stessa legge n. 239 del 2004 all'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 2, in relazione alla rete nazionale dei gasdotti, e all'art. 1, comma 8, lettera *c*), punto 6, in relazione alla rete nazionale degli oleodotti.

La censura è fondata, in relazione alla mancata previsione di adeguate forme di leale collaborazione.

Se, come visto al par. 15, appare in generale giustificabile una chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei fondamentali poteri amministrativi nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» che esigono una unitaria visione a livello nazionale ed un loro efficace coordinamento con gli altri connessi poteri in materie di esclusiva competenza legislativa dello Stato (come quelli, ad esempio, previsti dallo stesso art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004 e che non sono stati oggetto di impugnazione), appare peraltro costituzionalmente necessario che l'esercizio dei poteri che determinano le linee generali di sviluppo dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche nazionali, nonché la loro programmazione, venga ricondotto a moduli collaborativi con il sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettere *g*) e *h*), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non stabilisce che i poteri statali ivi previsti siano esercitati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

25. — La Regione Toscana impugna anche la lettera *i*) dell'art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004, che prevede la competenza dello Stato in tema di «individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche».

Ad avviso della ricorrente sarebbero violati gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, per la mancata previsione dell'intesa con le Regioni interessate che, invece, dovrebbe essere considerata necessaria secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 303 del 2003.

La questione è fondata.

La disposizione impugnata si limita ad un generico richiamo alla disciplina contenuta nella legge n. 443 del 2001 e nel d.lgs. n. 190 del 2002, indicando peraltro finalità solo in parte coincidenti con quelle contenute nell'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 443 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). Tale richiamo, nei termini in cui è formulato, non consente di ritenere che la previsione in questione salvaguardi l'indispensabile ruolo spettante alle autonomie regionali nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici necessari per garantire il soddisfacimento delle esigenze del settore energetico e, in particolare, che assicuri che anche tale individuazione sia effettuata d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, così come espressamente dispone il citato comma 1, dell'art. 1, della legge n. 443 del 2001 già scrutinato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003. La predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le finalità indicate dalla disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, di talché, come già sottolineato nel par. 15, è condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale dell'attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione amministrativa, la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici ivi contemplata avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.

26. — La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, il quale, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative di competenza dello Stato in particolare nel settore elettrico, gli attribuisce il potere di approvare gli «indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico». Tale disposizione confliggerebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, perché, stante la connessione e l'incidenza di questi poteri con molteplici materie di competenza legislativa concorrente, sarebbe stato necessario, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, prevedere che il loro esercizio avvenisse d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.

La ricorrente censura altresì l'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7, il quale attribuisce allo Stato il compito di definire i «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali». Tale disposizione, nella parte in cui si riferisce alla distribuzione nazionale dell'energia, prevedendo criteri statali per l'esercizio di funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., i quali non consentirebbero allo Stato «di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative che la legge regionale dovrebbe allocare e disciplinare». In ogni caso, l'illegittimità della disposizione impugnata conseguirebbe alla violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata previsione di un'intesa «forte» con la Conferenza Stato-Regioni.

Le questioni sono in parte fondate.

Sulla base di quanto in precedenza argomentato ai paragrafi 12 e 15, non vi è dubbio che le disposizioni impugnate ineriscano alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi di determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica debba essere accompagnata dalla previsione di idonei moduli collaborativi nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata, rappresentativa dell'intera pluralità degli enti regionali e locali. Analogamente si deve ritenere per i poteri statali concernenti la determinazione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi centrali di produzione, per i quali non può essere ritenuto sufficiente il semplice parere della Conferenza unificata previsto dalla norma impugnata.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che i poteri statali ivi contemplati siano esercitati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Deve inoltre essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7, della legge n. 239 del 2004 nella parte in cui prevede che la Conferenza unificata sia solo sentita e non debba, invece, essere coinvolta nella forma dell'intesa sui «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW».

27. — La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, il quale prevede che lo Stato assuma le «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento». La disposizione censurata violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto l'attrazione in sussidiarietà di questa funzione in capo allo Stato non sarebbe accompagnata dalla previsione di un'intesa con le Regioni, benché l'esercizio delle funzioni previste comporti «pesanti ricadute sul territorio regionale».

La questione è fondata.

Sulla base di quanto in precedenza argomentato ai paragrafi 12 e 15, non vi è dubbio che si opera nell'ambito della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di più connesso con una molteplicità di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela della salute e di governo del territorio, deve essere accompagnato dalla previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che il potere statale ivi contemplato sia esercitato previa intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.

28. — La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento impugnano entrambe l'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004, che, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, quale modificato dalla legge di conversione n. 290 del 2003, ha mantenuto al Ministro delle attività produttive l'emanazione degli «indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale», disponendo inoltre che il Ministro «verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Secondo la nuova formulazione, mentre è rimasto invariato il potere del Ministro di emanare gli indirizzi di sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas, l'originario compito di approvazione dei piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti risulta sostituito con quello di semplice verifica della conformità di tali piani con gli indirizzi elaborati dal Ministero.

Queste disposizioni, ad avviso delle ricorrenti, violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, dal momento che, ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali, non sarebbe prevista la necessità di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza unificata, oppure con la Regione interessata. La sola Provincia di Trento lamenta anche che la previsione dei poteri statali in questione violerebbe i principi di sussidiarietà e proporzionalità, per l'insussistenza delle esigenze unitarie che possono giustificare l'avocazione di funzioni amministrative da parte dello Stato.

Le questioni sono in parte fondate.

Come si è già chiarito nel par. 18 a proposito della formulazione originaria dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, sulla base di quanto argomentato ai paragrafi 12 e 15, non è dubbio che la disposizione impugnata intervenga nell'ambito della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma che, al tempo stesso, la «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale. Peraltro, la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica, nonché la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata. Al contrario, la mera attività di verifica della conformità dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, in conformità agli indirizzi in materia, può essere esercitata dal solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore, trattandosi dell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione — congiunta tra Stato ed autonomie — di quegli indirizzi cui i suddetti piani debbono conformarsi.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2, dell'art. 1-ter, del decreto-legge n. 239 del 2003, non prevede che lo Stato emani gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

29. — La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento impugnano, sotto diversi profili, l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito i commi da 1 a 4 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 290 del 2003, introducendovi altresì i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

La Regione Toscana censura, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, il nuovo comma 1 dell'art. 1-sexies, poiché modificherebbe l'assetto delle competenze introdotto dal d.lgs. n. 112 del 1998, fondato sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto, sostituendolo con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla «rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica», così rimettendo alla discrezionalità del Ministro — cui l'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 affida l'individuazione dell'ambito di tale rete — la determinazione del confine fra la competenza regionale e quella statale, senza che sia previsto alcun coinvolgimento delle Regioni in questa fase.

La questione non è fondata.

Proprio l'adozione della legge n. 239 del 2004 ha provveduto a riordinare l'intero settore energetico ed al suo interno il settore elettrico, ivi compresi gli atti che determinano i confini delle diverse reti di interesse nazionale: in questo ambito, in particolare, rilevano le previsioni di cui all'art. 1, comma 7, lettere *g*), *h*), e *i*), nonché, con specifico riguardo al settore elettrico, le previsioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, disposizioni queste che, sulla base di quanto deciso in questa stessa pronuncia (*cf.* i paragrafi 24, 25 e 26), contemplano tutte la presenza di adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato e il sistema delle autonomie regionali.

30. — La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento impugnano l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 anche nella parte in cui introduce il comma 4-bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, disponendo che in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio». Questa disposizione, secondo la Regione Toscana, contrasterebbe con l'art. 120 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto prevederebbe e disciplinerebbe una ipotesi di potere sostitutivo statale al di fuori dei presupposti costituzionali. Tale potere, inoltre, ad avviso della Provincia di Trento, non sarebbe attribuito al Governo nella sua collegialità e comunque — secondo entrambe le ricorrenti — sarebbe inadeguatamente definito da una semplice legge ordinaria. Ancora, le ricorrenti sostengono che i presupposti per il suo esercizio sarebbero individuati non solo nella paralisi procedimentale imputabile ad inerzia della Regione ma anche in ogni tipo di dissenso, anche pienamente motivato, con un conseguente declassamento dei rapporti fra Regioni e Stato dal livello delle intese in senso forte a quello delle intese in senso debole, come tali non idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. Infine, fa osservare la Provincia di Trento, oggetto della sostituzione sarebbe un atto di autonomia politica, come tale non sostituibile da un atto statale, con la conseguenza che una predeterminazione del genere farebbe venir meno la spinta a ricercare effettivamente l'intesa.

La censura è fondata.

Anche volendosi superare in via di interpretazione sistematica il rilievo fondato sulla apparente elusione della competenza esclusiva del Governo, nella sua collegialità, in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, il secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere applicato ad ipotesi, come quella prevista dalla disciplina impugnata, nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato.

Nell'attuale situazione, infatti, come questa Corte ha più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (*cf.*, da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiarietà» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali

non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale.

L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-*bis* nell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003.

31. — La Provincia autonoma di Trento impugna infine l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, anche nella parte in cui introduce nell'art. 1-*sexies*, del decreto-legge n. 239 del 2003, il comma 4-*ter*, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1-*sexies* «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione». Questa disposizione violerebbe le competenze legislative e amministrative della ricorrente in materia di energia, in quanto, prevedendo che il soggetto che ha richiesto la autorizzazione possa chiedere di concludere il procedimento autorizzatorio secondo la normativa previgente, impedirebbe l'esercizio delle nuove funzioni spettanti a Regioni e Province autonome relativamente ad alcune procedure in corso ed altererebbe le regole sulla successione delle leggi nel tempo.

La censura non è fondata.

La disposizione impugnata contiene una normale disciplina transitoria, che regola in modo non irragionevole i procedimenti già iniziati sotto il regime giuridico precedente, salvo quelli che ormai si trovano in una fase particolarmente avanzata, evidentemente al fine di estendere il regime generale di semplificazione dei procedimenti autorizzatori introdotto dalle nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, che la stessa ricorrente riconosce conformi, nel testo attuale, alle proprie attribuzioni costituzionali.

32. — La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, il quale prevede che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», aggiungendo che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni». La ricorrente lamenta la lesione degli artt. 117 e 118 Cost., asserendo che la disposizione impugnata limiterebbe i poteri regionali relativi ai rapporti in atto con le imprese di distribuzione, attribuendo unicamente al Ministro il potere di apportare modifiche alle relative convenzioni. Pertanto, «il congelamento delle concessioni in essere», insieme con la riserva di poteri al Ministro, determinerebbe di fatto «l'annullamento delle potestà regionali sino al 2030». In subordine, anche ammettendosi la legittimità costituzionale della «chiamata in sussidiarietà» di questo potere, secondo la ricorrente sarebbe violato il principio di leale collaborazione, non essendo prevista alcuna forma di intesa con la Regione interessata.

Le questioni non sono fondate.

Le doglianze della Regione, espresse in termini estremamente sintetici, si rivolgono alla contestazione di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale, norma che non risulta di per sé irragionevole. Infatti, a prescindere dal fatto che le concessioni di distribuzione di energia elettrica cui si riferisce la disposizione censurata sono relative ad ambiti territoriali largamente eccedenti quelli delle singole Regioni, la norma in questione mira semplicemente a garantire la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia. Le eventuali modifiche alle clausole delle convenzioni esistenti sono oggetto soltanto di un potere di «proposta» da parte del Ministro e di un potere consultivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovendo pertanto incontrare, per divenire effettive, il necessario consenso delle parti titolari del rapporto. Non v'è dunque alcuna ragione di ritenere che tali poteri debbano necessariamente essere esercitati previa intesa con la Regione interessata.

33. — La Regione Toscana impugna i commi 56, 57 e 58 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004, che disciplinano le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali. In particolare, il comma 56 individua le attività soggette ad autorizzazione di competenza delle Regioni, indicandole nella installazione ed esercizio di nuovi impianti, nella dismissione di stabilimenti, nella variazione della capacità complessiva di lavorazione, nonché nella variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio. Il comma 57 indica i parametri alla stregua dei quali va esercitato il potere autorizzatorio, mentre il comma 58 espressamente esclude la necessità di autorizzazione per le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali che non incidano sulla capacità complessiva di lavorazione o non determinino una variazione della capacità di stoccaggio superiore a quella indicata nel comma 56, lettera *d*).

Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. sotto diversi profili.

La Regione, ammettendo che la disciplina intervenga in una materia di competenza concorrente, lamenta che allo Stato spetterebbe determinare i soli principi fondamentali, fra i quali non rientrerebbe la delimitazione delle attività da sottoporre ad autorizzazione, operata senza lasciare alle amministrazioni regionali alcun margine di valutazione. L'invasività delle norme censurate si desumerebbe anche dal contenuto illogico di talune disposizioni, ed in particolare dalla previsione che individua l'entità della variazione della capacità complessiva di stoccaggio dello stabilimento oltre la quale si richiede come necessario il rilascio dell'autorizzazione. Sarebbero invece le Regioni, in quanto dotate di una maggiore conoscenza delle peculiari situazioni territoriali, i soggetti competenti a valutare l'incidenza della variazione e la conseguente necessità dell'autorizzazione.

In termini più specifici, con riferimento al comma 57, la ricorrente censura il mancato richiamo al rispetto delle disposizioni in materia di governo del territorio e, con riferimento al comma 58, la circostanza che siano previste come attività libere tutte le modifiche degli oleodotti senza specificazioni né limiti, così consentendo, ad esempio, anche la modifica del relativo tracciato.

Tali questioni non sono fondate.

L'individuazione delle attività soggette ad autorizzazione costituisce senz'altro una disciplina qualificabile come principio fondamentale della materia, dal momento che attraverso di essa viene stabilito quando si renda necessaria la sottoposizione al peculiare regime amministrativo relativo agli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali: tale scelta, come è evidente, dipende anche da variabili e parametri tendenzialmente insensibili alla specificità territoriale, in quanto legati alla obiettiva rilevanza — non frazionabile geograficamente — di tali attività rispetto agli interessi pubblici che ne impediscono uno svolgimento liberalizzato. In quest'ottica, la stessa soglia quantitativa, individuata in relazione alla complessiva capacità di stoccaggio, non appare irragionevole rispetto al bilanciamento fra i diversi interessi in gioco.

Quanto alle specifiche censure concernenti le previsioni di cui ai commi 57 e 58, occorre prendere atto della ineludibilità dell'evidente impatto sul territorio di molte delle scelte che caratterizzano il settore delle politiche riconducibili alla materia dell'energia (che, una volta completati i relativi procedimenti, per quanto si è rilevato nel precedente par. 15, sicuramente si impongono rispetto agli atti di gestione del territorio). Tali conseguenze, tuttavia, debbono ritenersi adeguatamente bilanciate dal doveroso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali all'interno dei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche; nello specifico settore delle disposizioni qui censurate, si può richiamare, in proposito, quanto prevede la stessa legge n. 239 del 2004, all'art. 1, comma 8, lettera *c*), punti 5 e 6, in relazione all'individuazione «di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali», nonché all'individuazione «della rete nazionale di oleodotti».

34. — La Regione Toscana impugna i commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83, dell'art. 1, della legge n. 239 del 2004, che prevedono il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi. Tali disposizioni, in particolare, stabiliscono che i suddetti provvedimenti costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono l'effetto della variante; prevedono, altresì, che il rilascio del permesso e della concessione avvenga in seguito a un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fissano, inoltre, i termini entro cui deve concludersi l'attività istruttoria.

La ricorrente sostiene che sarebbero violati gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, dal momento che il mancato richiamo dell'intesa con le Regioni interessate, pur prevista dall'art. 1, comma 7, lettera *n*), della stessa legge n. 239 del 2004, per l'adozione delle «determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria» relative alla terraferma, determinerebbe la lesione delle proprie competenze in materia di energia e di governo del territorio.

La censura non è fondata.

La stessa ricorrente rileva che le disposizioni impugnate non escludono espressamente l'applicabilità di quanto previsto all'art. 1, comma 7, lettera *n*), della legge n. 239 del 2004, ed in particolare la necessità dell'intesa della Regione interessata. Tuttavia, la Regione Toscana sostiene che il mancato richiamo dell'intesa potrebbe essere interpretato come espressione della volontà del legislatore di disciplinare il settore in modo diverso. In particolare, la norma non chiarirebbe le modalità con cui dovrebbe essere acquisita l'intesa, e non chiarirebbe se l'intesa debba essere acquisita in sede di conferenza di servizi, né quali siano le conseguenze del suo mancato raggiungimento.

L'interpretazione prospettata dalla ricorrente appare peraltro errata, poiché essa condurrebbe anche a negare irragionevolmente lo stesso potere ministeriale di autorizzazione in questo specifico settore. D'altra parte, per quanto concerne il rapporto tra intesa e richiamo delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, ed in particolare alla conferenza di servizi, occorre osservare che lo stesso art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 — come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 — stabilisce che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sia rilasciata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con la Regione interessata, e dispone che il relativo procedimento si svolga «nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241». Analoga previsione è contenuta anche nell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito nella legge n. 55 del 2002. Pertanto, i commi impugnati devono essere interpretati come semplicemente specificativi delle caratteristiche della fase istruttoria e degli effetti della autorizzazione — che resta peraltro disciplinata dall'art. 1, comma 7, lettera *n*), della stessa legge n. 239 del 2004, il quale prevede la necessità dell'intesa con le Regioni interessate — con la conseguente assenza delle lamentate lesioni delle competenze regionali.

35. — La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, il quale prevede che la misura massima del «contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio», che può essere stabilito «a seguito di specifici accordi tra la Regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione», non possa «eccedere il valore complessivo del quindici per cento di quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione»; inoltre prevede che «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione».

La ricorrente ritiene che queste disposizioni violino gli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che inciderebbero, con disposizioni di dettaglio, in materia sia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», sia di «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, così impedendo alla legge regionale di disciplinare il contributo compensativo e gli effetti della mancata sottoscrizione degli accordi. Tale sottoscrizione, infatti, sarebbe rimessa alla buona volontà dei titolari delle concessioni, senza che la Regione disponga di strumenti efficaci per addivenire a detta sottoscrizione.

La censura è solo parzialmente fondata.

La determinazione dell'ammontare massimo del contributo compensativo può essere agevolmente ricondotta ad una normativa di principio, necessaria anche al fine di garantire sull'intero territorio nazionale una relativa uniformità dei costi per le imprese di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.

Al contrario, la determinazione nella legge statale delle conseguenze della mancata sottoscrizione degli accordi e, in particolare, l'esclusione che quest'ultima possa fondare la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio dell'inizio della coltivazione, restringe impropriamente la discrezionalità legislativa regionale attraverso la previsione di una normativa che non può in alcun modo essere qualificata come principio fondamentale.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, limitatamente all'ultimo periodo.

36. — La Regione Toscana impugna infine l'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Questa disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto lo Stato potrebbe esercitare competenze legislative in materia di energia solo dettando principi fondamentali, ovvero mediante la redazione di testi unici meramente ricognitivi.

La questione non è fondata.

I principi e criteri direttivi della delega legislativa contenuta nella disposizione impugnata non appaiono di per sé contrastanti con i limiti posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale nell'ambito delle materie attribuite alla potestà concorrente: al di là del fatto che il rispetto delle disposizioni costituzionali non deve essere necessariamente espresso, nella lettera b) del comma 121 si afferma esplicitamente la necessità del «rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali» (facendosi così anche intendere il necessario rispetto della normativa precedentemente vigente). Al tempo stesso, i criteri direttivi contenuti nel comma 121, attengono non solo al settore energetico, ma anche a materie di sicura competenza esclusiva dello Stato (cfr., in particolare, le lettere a e b).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica*), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*), limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003;

11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione»;

12) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 119 Cost., con il ricorso n. 107 del 2004;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 8 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 76 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1, dell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

(Ordinanza letta all'udienza del 24 maggio 2005)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale.

Che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte non è ammesso l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo

P. Q. M.

Dichiara inammissibili gli interventi spiegati nei giudizi da ENEL S.p.a.

Piero Alberto CAPOTOSTI, *Presidente*

N. 384

Sentenza 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato di talune funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro e delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Delibera della giunta della Regione Toscana di autorizzazione al ricorso - Formulazione generica delle censure nei confronti di disposizioni di legge attinenti a materie diverse - Inammissibilità del ricorso.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, artt. 1, comma 2, lettera d), e 8.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Delegazione legislativa - Conferimento di delega al governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia di legislazione concorrente - Possibilità da accertare caso per caso.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Riferibilità delle funzioni di vigilanza e ispettive alla materia «tutela del lavoro», indipendentemente dall'oggetto della vigilanza e delle ispezioni - Attinenza della vigilanza alla disciplina su cui essa si esercita.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, artt. 1, comma 2, lettera d), e 8.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro - Ricorso delle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Dedotta violazione delle competenze regionali in materia di «tutela del lavoro» - Lamentato mancato trasferimento alle Regioni di strutture e personale impiegati in sede locale nella vigilanza - Individuazione dell'oggetto della delega - Inerenza delle funzioni riservate allo Stato alla materia, di competenza concorrente, «tutela del lavoro» - Non spettanza allo Stato dell'allocazione di funzioni amministrative in tale materia - Esigenza di non interruzione dello svolgimento di dette funzioni sino alla loro regolamentazione da parte delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera d).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Inerenza delle funzioni alla materia «tutela del lavoro» - Lamentata riserva allo Stato di funzioni già esercitate dalla Provincia - Non spettanza allo Stato dell'allocazione di funzioni amministrative in materia concorrente - Estensione alle Province autonome, ex art. 10, legge costituzionale n. 3 del 2001, del titolo di legittimazione ad esercitare funzioni già esercitate per delega statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera d).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ricorso delle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» e violazione di competenze regolamentari e amministrative delle Regioni - Vigilanza relativa a materie rientranti nella competenza esclusiva statale - Inerenza della disciplina delle ispezioni alle materie soggette a vigilanza - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ricorso della Regione Marche - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» e violazione di competenze regolamentari e amministrative delle Regioni - Funzioni ispettive risolvendosi nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica a tutela del lavoratore, di competenza esclusiva dello Stato - Razionalizzazione degli interventi ispettivi degli organi di vigilanza - Riferimento agli organi dell'amministrazione statale o di enti nazionali - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 2, lettere a), f) e g).
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata prevista riorganizzazione di funzioni già esercitate dalla Provincia - Funzioni ispettive risolvendosi nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica a tutela del lavoratore, di competenza esclusiva dello Stato - Razionalizzazione degli interventi ispettivi degli organi di vigilanza - Riferimento agli organi dell'amministrazione statale o di enti nazionali - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 2, lettere f) e g).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del potere di assumere e coordinare le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza in materia di rapporti di lavoro - Assegnazione alle strutture periferiche del Ministero del lavoro delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Non riconducibilità della vigilanza e delle funzioni ispettive alla materia «tutela del lavoro» - Inerenza delle stesse a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del potere di assumere e coordinare le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza in materia di rapporti di lavoro - Assegnazione alle strutture periferiche del Ministero del lavoro delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Non riconducibilità della vigilanza e delle funzioni ispettive alla materia «tutela del lavoro» - Inerenza delle stesse a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Previdenza e assistenza sociale - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale - Previsione che le funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sociale siano svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà - Funzioni inerenti a materie di competenza statale e da esercitare mediante personale e strutture statali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 6, comma 3, primo periodo.
- Costituzione, art. 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporto di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Previsione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione di un'attività di coordinamento a livello regionale ad opera delle direzioni regionali del lavoro e delle commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione del coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza da parte delle direzioni provinciali del lavoro - Attribuzione alla Commissione centrale della definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto all'illegittimità dei censurati artt. 1 e 6 - Esclusione della illegittimità costituzionale di tali norme - Attinenza delle funzioni di vigilanza a materie di competenza esclusiva dello Stato, riferimento della direzione e del coordinamento ad amministrazioni statali, connessione tra previdenza e assistenza obbligatoria - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, commi 1, 2, 4 e 5, e 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporto di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Previsione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione di un'attività di coordinamento a livello regionale ad opera delle direzioni regionali del lavoro e delle commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione del coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza da parte delle direzioni provinciali del lavoro - Attribuzione alla Commissione centrale della definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata illegittimità derivata rispetto all'illegittimità dei censurati artt. 1 e 6 - Esclusione della illegittimità costituzionale di tali norme - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, commi 1, 2, 4 e 5, e 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 23) e 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Affidamento a strutture statali (direzione generale, direzioni regionali e direzioni provinciali) di compiti di coordinamento della vigilanza - Prevista regolamentazione con legge statale della istituenda Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza - Prevista composizione delle Commissioni regionali con criteri analoghi a quelli della Commissione centrale - Attribuzione alla Commissione centrale della definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Attinenza delle funzioni di vigilanza a materie di competenza esclusiva dello Stato, riferimento della direzione e del coordinamento ad amministrazioni statali, connessione tra previdenza e assistenza obbligatoria - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 2, 3, commi 1, 3 e 4, commi 1, 2, 4 e 5, e 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 23) e 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Previsione fra i membri della Commissione centrale di coordinamento del Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale in materia sanitaria ed eccesso di delega - Inerenza della disposizione all'organizzazione della sanità - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Previsione fra i membri delle Commissioni regionali di coordinamento dei Coordinatori regionali delle aziende sanitarie locali - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale in materia sanitaria ed eccesso di delega - Ineranza della disposizione all'organizzazione della sanità - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 4, comma 3.

– Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Compiti del personale ispettivo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alla dedotta illegittimità dell'art. 6, comma 1 - Lamentata applicazione della disposizione ad ispettori non statali - Esclusione della illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 - Riferibilità della disposizione al solo personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali di cui all'art. 6, comma 3, e a quello di altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - Non fondatezza della questione.

– D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 7.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Compiti del personale ispettivo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata illegittimità derivata rispetto alla dedotta illegittimità dell'art. 6, comma 1 - In via graduata, lamentata applicazione ad ispettori non statali - Esclusione della illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 - Riferibilità della disposizione al solo personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali di cui all'art. 6, comma 3, e a quello di altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - Non fondatezza della questione.

– D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 7.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione dell'organizzazione, da parte delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, di attività di prevenzione e promozione, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa lavorativa e previdenziale - Previsione dello svolgimento di tali attività anche da parte degli enti previdenziali - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale e provinciale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Ineranza della disciplina a materie di competenza esclusiva dello Stato e previsto svolgimento delle attività da parte di personale statale o degli enti previdenziali - Non fondatezza delle questioni.

– D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8, commi 1, 2 e 5.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione che la direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongano a enti, datori di lavoro e ad associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, mediante stipula di apposita convenzione - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Lamentata incidenza nella materia «formazione professionale», di competenza esclusiva regionale e provinciale - Normativa inerente a competenze esclusive sia dello Stato che della Regione - Mancata previsione che lo schema di convenzione sia approvato sentita la Conferenza permanente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8, comma 3.

– Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione alla direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministero del lavoro, di fornire i criteri volti ad uniformare l'azione dei soggetti abilitati alla certificazione di rapporti di lavoro - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale in materia di tutela del lavoro - Violazione del principio di sussidiarietà - Ineranza della certificazione dei rapporti di lavoro alle materie dell'ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali - Non fondatezza delle questioni.

– D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8, comma 4.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione nell'ambito della struttura del Ministero del lavoro di una banca telematica per la raccolta delle informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati - Previsione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per la definizione delle modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione della partecipazione delle Regioni e delle province all'adozione del decreto - Inerenza della banca dati alla materia, di competenza concorrente, della tutela e sicurezza del lavoro - Necessità che il decreto sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente - *Illegittimità costituzionale in parte qua.*

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione di funzioni amministrative particolari alle direzioni regionali del lavoro - Previsione dell'adozione con decreto del Ministro del lavoro di un modello unificato dei verbali di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro, del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà - Riconducibilità delle funzioni a materie di competenza esclusiva dello Stato - Finalità probatoria dei verbali di accertamento degli illeciti - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione ad un funzionario della direzione provinciale del lavoro di competenza in materia di conciliazione amministrativa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Inerenza della conciliazione a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione ad un funzionario della direzione provinciale del lavoro di competenza in materia di conciliazione amministrativa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Inerenza della conciliazione a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 670, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzioni di funzioni amministrative (diffida e tentativo di conciliazione) alle direzioni provinciali del lavoro a tutela dei crediti patrimoniali dei lavoratori - Previsione di una funzione amministrativa del Direttore della direzione provinciale del lavoro - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Inerenza della disciplina a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 12.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 670, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione dell'esecutività delle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro - Violazione del principio di sussidiarietà - Non riferibilità della vigilanza in via esclusiva alla materia tutela del lavoro - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 14, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione, per le violazioni di carattere penale rilevate dal personale ispettivo, dell'adozione di apposita prescrizione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Non riferibilità in via esclusiva della vigilanza alla materia tutela del lavoro - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, comma 1, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ordinanze delle direzioni provinciali - Prevista impugnabilità con ricorso avanti alle direzioni regionali del lavoro - Relativa disciplina - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Dedotta violazione del principio di sussidiarietà - Esclusione della illegittimità costituzionale del previsto mantenimento di funzioni di vigilanza in capo allo Stato - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 16, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione presso la direzione regionale del lavoro del Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Regolazione delle funzioni decisorie di detto Comitato sui ricorsi avverso atti di accertamento e ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro, nonché avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza e violazione del principio di sussidiarietà - Esclusione della illegittimità costituzionale del previsto mantenimento di funzioni di vigilanza in capo allo Stato - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 17, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Formazione del personale ispettivo statale e parastatale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Violazione della sfera di competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale - Esclusione della illegittimità costituzionale del previsto mantenimento di funzioni di vigilanza in capo allo Stato - Esclusione dall'ambito della competenza regionale in materia di istruzione e formazione delle attività formative predisposte dal datore di lavoro per i dipendenti - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 18.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Normativa dettata dal decreto legislativo n. 124 del 2004 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione di disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione - Clausola di salvezza delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, nn. 23) e 29), 9, nn. 4) e 5), 10 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Diritto di interpello - Previsione della facoltà per le associazioni professionali di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici di inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro, che provvedono a inoltrarli per via telematica alla Direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Clausola di salvaguardia delle competenze provinciali - Interpello riferito ad attribuzioni dello Stato - Attinenza delle modalità di trasmissione dell'interpello all'organizzazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro - Diffida ai datori di lavoro alla regolarizzazione di inosservanze sanabili da cui derivino sanzioni amministrative - Previsione dell'estinzione del procedimento sanzionatorio in caso di pagamento dell'importo delle sanzioni, in misura pari al minimo stabilito dalla legge o al quarto per quelle stabilite in misura fissa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro mediante l'adozione di una disciplina dettagliata - Violazione del principio di sussidiarietà - Inerenza della disciplina alle attribuzioni dello Stato - Interpretazione escludente restrizioni alle funzioni già svolte dalla Provincia - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 13.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione di funzioni amministrative particolari alle direzioni regionali del lavoro - Previsione dell'adozione con decreto del Ministro del lavoro di un modello unificato dei verbali di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Previsione, per le violazioni di carattere penale rilevate dal personale ispettivo, dell'adozione di apposita prescrizione - Ordinanze delle direzioni provinciali - Prevista impugnabilità con ricorso avanti alle direzioni regionali del lavoro - Relativa disciplina - Istituzione presso la direzione regionale del lavoro del Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Regolazione delle funzioni decisorie di detto Comitato sui ricorsi avverso atti di accertamento e ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro, nonché avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Mancata allegazione di specifiche ragioni di illegittimità - Inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 10, commi 3 e 4, 15, comma 1, prima parte, 16, commi 1 e 2, e 17, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Formazione del personale ispettivo statale e parastatale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Questione proposta in via cautelativa, per l'ipotesi della ritenuta applicabilità della disposizione al personale della Provincia - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 18.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Decreto legislativo n. 124 del 2004 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Adozione senza preventiva consultazione della Conferenza permanente - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
- D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera *d*), prima parte, e 8, commi 1, 2, lettere *a*), *f*), *g*), e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) — reg. ric. n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del 2003 — e degli artt. 1, comma 1; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4; 5,

commi 1, 2 e 3; 6, commi 1 e 3; 7; 8; 9; 10, commi 1, 3 e 4; 11; 12; 13; 14, comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2; e 18 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) — reg. ric. n. 68 e n. 69 del 2004 — promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Basilicata (reg. ric. n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del 2003), nonché della Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 68 del 2004) e della Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 69 del 2004), notificati rispettivamente il 23, 26 e 28 aprile 2003 e il 9 e 12 luglio 2004, depositati in cancelleria il 30 aprile, il 2 e 7 maggio 2003 e il 15 luglio 2004 ed iscritti ai n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del registro ricorsi 2003 ed ai n. 68 e n. 69 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con cinque distinti ricorsi, le Regioni Marche (n. 41 del 2003), Toscana (n. 42 del 2003), Emilia-Romagna (n. 43 del 2003) e Basilicata (n. 45 del 2003), nonché la Provincia autonoma di Trento (n. 44 del 2003) hanno proposto molteplici questioni di legittimità costituzionale di diverse norme della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), tra le quali alcune riguardanti l'art. 1, comma 2, lettera *d*) — concernente il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro — l'art. 8, comma 1 (ric. n. 41, n. 42, n. 43 e n. 45) e comma 2, lettere *a*) (ric. n. 41), *f*) (ric. n. 41 e n. 44) e *g*) (ric. n. 41, n. 42 e n. 44) — che, rispettivamente, conferiscono al Governo la delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro e dettano i relativi principi e criteri direttivi — nonché l'art. 8, comma 3 (ric. n. 42), che prevede la procedura di approvazione dei decreti legislativi.

Le Regioni ascrivono le dette funzioni alla «tutela e sicurezza del lavoro», in ragione del loro carattere strumentale rispetto a tale materia di competenza concorrente, assumendo, in particolare, che il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, riguardando la predetta materia, dovrebbe essere regolato dalla legislazione regionale (e ciò vale anche per l'esercizio delle funzioni amministrative) ed argomentando poi nel senso che le funzioni ispettive di cui all'art. 8 rientrano a loro volta in tale ambito materiale. Di qui il contrasto con le competenze legislative, regolamentari e amministrative regionali e la conseguente violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Con riferimento a quest'ultimo parametro, viene altresì censurato l'anzidetto comma 3 dell'art. 8, per l'assenza di ogni coinvolgimento regionale in sede di approvazione dei relativi decreti legislativi (è previsto il solo parere delle competenti Commissioni parlamentari).

La Provincia autonoma di Trento, infine, premesso che le funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro sono attualmente già esercitate da essa, osserva che la funzione di vigilanza si esaurisce o comunque rientra nella tutela del lavoro. La contestazione riguardante il mantenimento allo Stato delle funzioni di vigilanza si estende nei confronti dell'art. 8, comma 1, della legge n. 30 del 2003, che prevede il riassetto della disciplina vigente in tema di ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro; più in particolare, avverso le lettere *f*) e *g*) del comma 2 del medesimo art. 8, contenenti deleghe per l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in vista dell'esercizio unitario della funzione ispettiva, nonché l'obbligo, da parte delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, di attenersi alle direttive emanate dalla stessa direzione generale del Ministero. Anche qui si tratta, secondo la Provincia di Trento, di funzioni che sono già esercitate in sede provinciale, senza che la connessione tra la vigilanza e la previdenza sociale possa attrarre anche la prima nell'orbita della competenza statale.

1.2.— Nei giudizi come sopra introdotti si è costituito, con atti di contenuto analogo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di non fondatezza e sottolineando, in particolare, la genericità della censura concernente l'art. 8.

In relazione alla specifica impugnazione di tale norma, l'Avvocatura dello Stato ha osservato che è vero che la disposizione della legge delega parla genericamente di funzioni ispettive e di vigilanza in materia di lavoro,

ma già il comma 2 dell'art. 8, alla lettera *a*), specifica che il sistema delle ispezioni dev'essere improntato «alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali...», materie tutte chiaramente afferenti alle competenze esclusive statali. Sul punto, poi, sarebbe ancora più esplicito il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, attuativo delle impugnate norme di delega, il cui art. 1, rubricato significativamente «vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», circoscrive con chiarezza l'intervento normativo alle sole materie di esclusiva competenza statale. Di conseguenza, sul punto nessuna lesione deriverebbe alle Regioni dalle disposizioni impugnate.

1.3. — Con provvedimento del 28 settembre 2004 la trattazione delle questioni in argomento è stata separata da quella avente ad oggetto tutte le altre norme della legge delega; le questioni concernenti queste ultime, unitamente alle censure sul decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono state decise con la sentenza n. 50 del 2005.

2.1. — Con ricorso notificato il 9 luglio 2004 e depositato il successivo 15 luglio (n. 68 del 2004) la Regione Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi da 1 a 3; 6, commi 1 e 3; 7; 8; 10, commi 1, 3, e 4; 11, commi 1, 4, 5 e 6; 12; 14, comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2; e 18 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003 n. 30).

Secondo la ricorrente la vigilanza sul lavoro rientra nella materia «tutela del lavoro», non già per il carattere strumentale che ogni disciplina sanzionatoria assume rispetto alla materia di base, bensì per le caratteristiche della materia *de qua*; il senso della «tutela del lavoro» è di affidare alle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali statali, la disciplina e l'allocazione di tutte le funzioni amministrative di vigilanza sul rispetto della normativa volta a tutelare il lavoratore, di qualsiasi tipo essa sia, amministrativa regionale, amministrativa statale (ad esempio, previdenziale), civilistica o proveniente dalla contrattazione collettiva, comprendendo «per propria essenza» tutta l'attività pubblicistica funzionale alla difesa della regolarità, stabilità e sicurezza del lavoro, e dunque anche quella volta a garantire il rispetto delle norme civilistiche.

Prima di motivare le singole questioni, la Regione premette che il decreto legislativo n. 124 del 2004 conferma in pieno i timori da essa espressi con il ricorso n. 43 del 2003, disciplinando la materia della vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale senza alcun riconoscimento della competenza legislativa regionale e senza alcuna considerazione del principio di sussidiarietà, dettando una normativa direttamente operativa e dettagliata in materia concorrente, allocando altresì direttamente le funzioni amministrative in materia di competenza regionale (salva la determinazione dei principi fondamentali) ed individuando nello Stato l'ente competente all'esercizio della vigilanza, senza che sussista alcuna esigenza unitaria.

L'impugnato decreto legislativo contraddice la spettanza alla Regione della potestà legislativa in materia di tutela del lavoro, salvi soltanto i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, in quanto esso disciplina l'attività di vigilanza come funzione statale, caratterizzata da un impianto accentrato, fondato sulla competenza di organi statali centrali nonché sulla competenza amministrativa ed operativa di organi statali periferici. Inoltre, sul presupposto del carattere statale delle relative funzioni e competenze, il decreto legislativo ne regola nel dettaglio lo svolgimento.

2.2. — Passando quindi al merito delle singole censure, la Regione ricorrente rileva che le norme centrali del decreto sono l'art. 1, comma 1, primo periodo e l'art. 6, comma 1, dettati in materia di vigilanza e di personale ispettivo.

In particolare, l'art. 1, comma 1, contiene, come la norma delegante, un richiamo alle competenze regionali che la ricorrente ritiene del tutto formale, dato che in nessun altro punto il decreto si preoccupa di tener conto di quelle competenze.

Le disposizioni confermano la competenza amministrativa del Ministero del lavoro, dimostrando che lo Stato non si è limitato ad intervenire nella materia della vigilanza sul lavoro solo con la determinazione di principi fondamentali, lasciando alle Regioni spazio per la disciplina di dettaglio e consentendo loro l'esercizio della potestà di allocazione delle funzioni amministrative ad esse assegnata dall'art. 118, secondo comma, della Costituzione.

Né ricorrerebbero, d'altra parte, quelle effettive esigenze di esercizio unitario che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, consentono, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, l'assunzione a livello statale

di funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, in quanto esse implicano che l'alterazione delle competenze legislative possa avvenire solo assegnando funzioni ad organi statali centrali, perché la stessa competenza degli organi statali periferici smentirebbe l'esistenza di un'esigenza di esercizio unitario.

La ricorrente è del parere che, dopo l'introduzione della competenza legislativa delle Regioni in materia di tutela del lavoro, la legislazione statale avrebbe dovuto prevedere il trasferimento degli uffici stessi a favore delle Regioni o, in ipotesi, degli enti indicati dalle Regioni come titolari della competenza amministrativa in materia. Anche se la Costituzione attribuisce direttamente alle Regioni il potere di assegnare le funzioni amministrative (e nulla impedisce alle Regioni di istituire autonomamente propri uffici per esercitare una funzione amministrativa in una materia regionale), tuttavia una razionale riorganizzazione dell'amministrazione pubblica presuppone che nelle materie regionali gli uffici statali periferici siano trasferiti agli enti indicati dalle leggi regionali come titolari della relativa funzione, dovendosi ritenere giustificata l'attrazione di funzioni amministrative allo Stato soltanto in casi particolari, fra i quali certamente non rientra l'ordinaria attività di vigilanza sul lavoro.

Quanto, in particolare, alla «vigilanza in materia... dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», cui si riferisce l'impugnato art. 1, la ricorrente ribadisce la propria ottica circa l'estensione della materia «tutela del lavoro», che comprenderebbe tutta l'attività pubblicistica funzionale alla difesa della regolarità, stabilità e sicurezza del lavoro, e dunque anche quella volta a garantire il rispetto delle norme civilistiche.

Allo Stato spetta infatti determinare i livelli essenziali e disciplinare le eventuali sanzioni civili e penali, mentre l'attività amministrativa di vigilanza è oggetto di potestà concorrente (con possibilità, per lo Stato, di attivare il potere sostitutivo, in base all'art. 120 della Costituzione, ove ne ricorrano i presupposti). D'altra parte, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non sarebbe di per sé una «materia», ma un compito statale che attiene di regola a materie regionali, come in campo sanitario, assistenziale o scolastico, sicché non esiste un'autonoma vigilanza riguardante la «determinazione dei livelli essenziali», ma una funzione di vigilanza relativa alla tutela del lavoro.

L'art. 6, comma 3, analogamente, presuppone che le funzioni ispettive afferenti la previdenza sociale siano svolte dagli organi periferici statali e dagli organi periferici degli enti previdenziali.

Benché in questo caso la materia «vigilata» appartenga alla competenza statale, ad avviso della ricorrente la norma viola comunque l'art. 118, primo comma, della Costituzione, perché il principio di sussidiarietà di cui alla disposizione costituzionale opera anche in relazione alle materie statali (come già sostenuto nel ricorso contro la legge di delega). Per le medesime ragioni sopra esposte, la connessione esistente tra lavoro e previdenza dovrebbe risolversi, sul piano amministrativo, attraverso l'unificazione delle funzioni in capo alle strutture degli enti autonomi, restando allo Stato e agli enti parastatali le funzioni unitarie. Se, infatti, esistono, nelle materie di competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, settori (quali la difesa o la pubblica sicurezza) in cui per evidenti ragioni lo Stato deve conservare un apparato direttamente e territorialmente operativo, le stesse ragioni non esistono affatto per il settore della vigilanza sulla previdenza sociale, nel quale sono invece evidenti le relazioni di accessorialità all'organizzazione generale della vigilanza in materia di tutela di lavoro, che compete alle Regioni.

2.3 — Quanto agli artt. 2, 3, commi da 1 a 4, 4, 5, commi da 1 a 3, premette la ricorrente che gli artt. 2, 3, 4 e 5 assegnano funzioni di coordinamento a strutture statali di vario tipo. L'illegittimità di queste norme risulta collegata a quella degli artt. 1 e 6, poiché esse disciplinano il coordinamento delle funzioni oggetto degli articoli predetti.

2.3.1. — In particolare, l'art. 2 prevede l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive. Tenuto conto delle altre norme del decreto, tale disposizione prevede un'attività di coordinamento e direzione dell'attività di vigilanza svolta dagli organi periferici dello Stato e degli enti previdenziali, sicché la sua illegittimità sarebbe conseguente a quella delle norme che mantengono le funzioni di quegli organi. Peraltro, poiché richiama genericamente i «soggetti che effettuano vigilanza», l'art. 2 potrebbe essere riferito anche ad organi regionali o degli enti autonomi, ove fossero accolte le censure di cui sopra: in questo caso, esso sarebbe illegittimo perché, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, non è più ammesso un potere amministrativo statale di indirizzo e coordinamento. In subordine, ove si ravvisassero esigenze di coordinamento fondate sul principio di sussidiarietà, l'art. 2 sarebbe in ogni caso illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, perché non si prevede l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per l'esercizio della funzione di coordinamento.

2.3.2. — Quanto all'art. 3, che prevede e regola il funzionamento di un altro organo, ossia la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, la Regione Emilia-Romagna rileva che il comma 1 risulta

illegittimo per le ragioni esposte in relazione all'art. 2 (cioè per illegittimità «derivata», se il coordinamento riguarda organi statali, o per illegittimità del potere di coordinamento o, in subordine, della mancata previsione di un'intesa, se esso riguarda organi regionali); a loro volta, i commi 2 e 3 sono legati al comma 1, in quanto norme «strumentali».

In relazione all'art. 3, comma 4, la gestione della «banca dati» può effettivamente considerarsi una funzione unitaria in materia regionale, ma il comma 4, prima parte, risulta illegittimo perché non prevede l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione. Invece il comma 4, seconda parte (che prevede il «modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti»), sarebbe illegittimo per le ragioni esposte in relazione all'art. 2.

Viene poi eccepito un particolare profilo di illegittimità dell'art. 3, comma 2, nella parte in cui prevede fra i membri della Commissione il Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali. Si tratta di una figura inedita all'interno del nostro ordinamento giuridico, che dovrebbe svolgere una funzione di coordinamento in materia regionale (tutela della salute). La legge delega, tuttavia, non attribuiva al Governo il potere di creare un tale organo in una materia (quella sanitaria) che, oltretutto, non è oggetto della disciplina in questione. L'art. 3, comma 2, dunque, prevede un organo statale con funzioni di coordinamento di enti pararegionali, con conseguente violazione degli artt. 76 e 117, terzo comma, della Costituzione.

2.3.3. — Specifiche censure vengono poi rivolte contro l'art. 4 del decreto n. 124, che prevede un'attività di coordinamento a livello regionale, ad opera delle direzioni regionali del lavoro (comma 1) e delle commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza (comma 2). Esso sarebbe affetto da illegittimità «derivata» se il coordinamento concerne organi statali o parastatali; se esso riguarda organi non statali, l'illegittimità sarebbe ancora più evidente che nel caso degli artt. 2 e 3, perché qui manca addirittura il carattere unitario della funzione. Nelle materie regionali spetta alla legge regionale sia allocare le funzioni di concreta vigilanza sia allocare le funzioni di coordinamento. In subordine, l'art. 4, commi 1 e 2, sarebbe illegittimo per mancata previsione di un'intesa con la Regione interessata, mentre l'illegittimità del comma 2 comporta quella dei commi 3 e 4, che riguardano la composizione della commissione regionale di coordinamento.

Anche la previsione, nel comma 3, del Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali, sarebbe illegittima per i medesimi motivi esposti a proposito del Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali, ed inoltre per ragioni corrispondenti a quelle appena esposte sul generale coordinamento regionale.

Il comma 5 prevede un'attività informativa della Commissione regionale, funzionale all'esercizio del potere di direttiva del Ministro del lavoro: per l'illegittimità di questa norma la ricorrente rinvia a quanto detto in relazione all'art. 2, commi 2 e 3.

2.3.4. — Il ricorso passa a questo punto alle censure relative all'art. 5, il quale si occupa del Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza.

Il comma 1 di tale norma violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, per le stesse ragioni esposte in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, ulteriormente aggravate dal carattere provinciale del coordinamento. Quanto ai commi 2 e 3, che affidano funzioni amministrative nella materia della tutela del lavoro ai CLES (Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso), — previsti dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266, organi locali da ritenersi statali in virtù della loro composizione e dei poteri di nomina affidati al prefetto — gli stessi violerebbero gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

2.4. — In riferimento all'art. 7, che indica i vari compiti del personale ispettivo, il ricorso ne sostiene l'illegittimità in quanto norma collegata con l'art. 6, comma 1; d'altra parte, se pure si giustificasse una funzione statale in materia regionale, sarebbe necessaria un'intesa con la Regione, ma questo schema non è praticabile per la minuta e frequente attività ispettiva.

2.5. — Viene poi censurato anche l'art. 8 del decreto n. 124, il quale disciplina le attività di prevenzione e promozione.

Tale norma regola nei primi due commi attività che rientrerebbero nella materia «tutela del lavoro» e, assegnando funzioni amministrative ad organi statali periferici, andrebbe a violare gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, mentre il comma 3 sembra attenere più alla formazione che alla tutela del lavoro, così da ricadere in una materia di potestà regionale piena, con conseguente violazione anche dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Anche l'art. 8, comma 4, che disciplina l'attività dei soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro, rientrerebbe nella materia «tutela del lavoro» e, attribuendo funzioni amministrative ad organi statali periferici, violerebbe gli anzidetti parametri costituzionali, senza che possa apparire giustificato il potere ministeriale di direttiva, non essendo più ammessa la funzione di indirizzo e

coordinamento; né, d'altra parte, è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni nell'elaborazione di tali direttive ministeriali. Il comma 5 dell'art. 8 affida le attività previste dai primi tre commi agli enti previdenziali, così ricadendo nell'ambito delle censure già prospettate.

2.6. — In relazione all'art. 10 del decreto impugnato, che si occupa di razionalizzazione e coordinamento dell'attività ispettiva istituendo, fra l'altro, una banca dati telematica nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la ricorrente non contesta l'esistenza di una banca dati centrale, ma sostiene che, qualora risultasse fondata la questione relativa alla competenza regionale in tema di vigilanza, la banca dati dovrebbe essere considerata accessibile anche dalle Regioni (anzi, sarebbe paradossale che l'ente costituzionalmente competente in materia di tutela del lavoro non possa accedere alla banca dati centrale). Illegittimo sarebbe pure, per violazione del principio di leale collaborazione, l'ultimo periodo del comma 1, in quanto non prevede un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale che regola la banca dati, pur incidendo questa su una materia di competenza regionale.

Ugualmente illegittimi sarebbero i commi 3 e 4 dell'art. 10, il primo dei quali attribuisce funzioni amministrative particolari alle direzioni regionali del lavoro, mentre il comma 4 stabilisce l'adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, modello adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'illegittimità di queste norme sarebbe collegata a quella delle norme attributive delle funzioni di vigilanza e, comunque, deriverebbe dalla mancanza di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, cioè dalla violazione del principio di leale collaborazione.

2.7. — L'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6, attribuisce competenze in materia di conciliazione amministrativa ad un funzionario della direzione provinciale del lavoro. L'illegittimità di dette norme sarebbe «derivata», nel senso che essa consegue a quella delle norme che mantengono agli organi statali periferici la competenza in materia di vigilanza, né si potrebbe affermare la spettanza allo Stato della competenza a svolgere la conciliazione amministrativa anche nel caso in cui la vigilanza fosse attribuita alle Regioni; sul punto, la ricorrente richiama quanto sostenuto nel ricorso n. 43 del 2003 a proposito dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003 (che prevede il «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime»), osservando che la disciplina propria della conciliazione amministrativa, considerata in se stessa e nella sua concreta gestione, non partecipa del carattere giurisdizionale e fa parte della materia regionale «tutela del lavoro».

2.8. — L'art. 12, commi 1, 2, primo periodo, 3 e 4, che assegna funzioni amministrative (diffida e tentativo di conciliazione) alle direzioni provinciali del lavoro a tutela dei crediti patrimoniali dei lavoratori, viene censurato in quanto assegna ad un organo statale periferico una funzione amministrativa regolandola nel dettaglio, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

2.9. — La norma dell'art. 14, che riguarda l'esecutività delle disposizioni impartite dal personale ispettivo, è ritenuta illegittima, quanto alla prima frase del comma 2, per ragioni conseguenti a quelle relative alle norme che mantengono la competenza sulla vigilanza al personale statale. Qualora il «personale ispettivo» non fosse statale, detta norma sarebbe illegittima in quanto assegna ad un organo statale periferico la competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia regionale.

2.10. — Analoghe censure vengono rivolte contro l'art. 15, comma 1, primo periodo, in materia di prescrizione obbligatoria da parte del personale ispettivo, ritenuto illegittimo perché presuppone e conferma la competenza degli organi statali periferici sulla vigilanza in materia di lavoro.

2.11. — I commi 1 e 2 dell'art. 16 prevedono, rispettivamente, la possibilità di un ricorso amministrativo avanti alle direzioni regionali del lavoro contro le ordinanze delle direzioni provinciali e la procedura relativa, ed anche in questo caso l'illegittimità conseguirebbe a quella delle norme attributive delle funzioni di vigilanza alle direzioni provinciali.

2.12. — Analoghe censure vengono rivolte nel ricorso contro i commi 1 e 2 dell'art. 17, che istituisce il Comitato regionale per i rapporti di lavoro e ne regola le funzioni decisorie sui ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi; tali norme sarebbero illegittime perché mantengono e assegnano funzioni amministrative ad organi statali periferici nella materia della tutela del lavoro, di competenza regionale.

2.13. — L'art. 18, che si occupa della formazione del personale ispettivo, statale e parastatale, sarebbe affetto da illegittimità «derivata» dall'illegittimità delle norme che mantengono la competenza degli organi periferici

statali. La prima parte della norma potrebbe anche essere riferita a personale ispettivo regionale, ma essa sarebbe pur sempre illegittima perché interviene in materia di competenza regionale piena (formazione professionale), in violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

3.1. — Con ricorso notificato il 12 luglio 2004 e depositato il successivo 15 luglio (n. 69 del 2004) la Provincia autonoma di Trento ha sollevato — in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al principio di leale collaborazione, all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, agli artt. 8, n. 23) e n. 29), 9 n. 4) e n. 5), 10 e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed a diverse norme di attuazione dello statuto — questione di legittimità costituzionale delle medesime norme impugnate con il ricorso della Regione Emilia-Romagna (ad eccezione del comma 3 dell'art. 6), estendendo però le censure anche agli artt. 9, 13 ed all'art. 11 del citato decreto legislativo n. 124 del 2004.

Oltre a premettere considerazioni di carattere generale analoghe a quelle del ricorso n. 68 del 2004, la ricorrente rivendica una competenza propria in tema di funzioni ispettive relative alla previdenza sociale e al lavoro (già conferite a titolo di delega), fondata sull'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Provincia ricorrente premette di essere dotata, in conformità allo statuto speciale ed alle relative norme di attuazione, di potestà legislativa primaria in materia di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento al lavoro (art. 8, n. 23) e di formazione professionale (art. 8, n. 29), nonché di potestà legislativa concorrente in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori (art. 9, n. 4) e di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento (art. 9, n. 5); precisa, inoltre, di essere dotata anche di potestà legislativa integrativa nella materia del collocamento e dell'avviamento al lavoro (art. 10, comma 1). Nelle medesime materie la Provincia è titolare anche delle funzioni amministrative, in base agli artt. 10 e 16 dello statuto.

Le disposizioni statutarie sono state attuate, in particolare, con il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle Province di Trento e di Bolzano (art. 3, primo comma), delegando alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative dello Stato decentrate a livello locale, relative alla vigilanza e tutela del lavoro, che già non spettassero alle province a titolo proprio (art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 ed art. 3, primo comma, n. 12, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), nonché l'esercizio delle funzioni svolte dall'Ispettorato del lavoro quanto alla vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla previdenza ed alle assicurazioni sociali (art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980, ed art. 3, primo comma, n. 11, del d.P.R. n. 474 del 1975).

Conseguentemente, l'art. 4 del d.P.R. n. 197 del 1980 ha trasferito alle Province di Trento e di Bolzano gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede nei rispettivi territori e soppresso l'Ispettorato regionale del lavoro.

Nella materia del lavoro, poi, in base all'art. 9-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, è stato delegato alle medesime Province autonome «l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori». Già prima del 2001, dunque, le Province autonome avevano una vasta serie di competenze amministrative nella materia della tutela del lavoro, conferite con delega (che, peraltro, aveva chiaro e riconosciuto carattere organico). Coerentemente con il titolo della attribuzione, invece, il potere legislativo aveva carattere limitato.

Tuttavia, il riparto di competenze è stato innovato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale ha conferito alle Regioni ordinarie potestà legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, sicché per tale profilo il nuovo assetto è applicabile anche alla Provincia autonoma ricorrente in quanto stabilisce un grado maggiore di autonomia, secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge costituzionale ora citata.

Anche se, con specifico riferimento alle competenze provinciali, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo impugnato contiene una clausola di salvaguardia: essa si riferisce, a parere della ricorrente, alle sole competenze derivanti dallo statuto e dalle relative norme d'attuazione, ovverosia alla delega di competenze prevista dalle citate norme d'attuazione, senza estendersi alle nuove competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attribuite alle Province autonome al pari delle Regioni ordinarie.

In sostanza l'effetto del decreto legislativo n. 124 del 2004 sarebbe quello di mantenere la situazione attuale nella quale la Provincia esercita le funzioni amministrative di vigilanza sul lavoro per delega conferita dallo Stato. Il conservare la situazione attuale risulta, tuttavia, costituzionalmente illegittimo in quanto, anche se non sono stabiliti termini precisi entro i quali il legislatore statale ordinario debba dare attuazione alle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 3 del 2001, è pacifico però che esso non può legiferare in contraddizione con le

nuove regole, cosa che, invece, avviene con le norme censurate. In sostanza, il decreto legislativo n. 124 del 2004 disconosce e contraddice il mutato carattere delle funzioni provinciali, funzioni che spettano oggi alla Provincia a titolo di competenza propria e non delegata.

3.2. — Il ricorso passa quindi ad illustrare la censura dell'art. 1, comma 1, negli stessi termini di cui al precedente atto introduttivo, ribadendo altresì l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 2 e 3; 7; 8, commi da 1 a 5; 10, comma 3; 12; 14; comma 2, 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2. La ricorrente si dice poi «ben consapevole» che nel proprio ambito le funzioni di vigilanza continuerebbero ad essere da essa svolte sulla base della delega disposta con le norme di attuazione: ma il tenore delle norme sopra ricordate indica che anche dopo la riforma costituzionale lo Stato intende conservare la titolarità della funzione ed i relativi poteri.

Quanto all'art. 5, commi 2 e 3, che attribuisce funzioni amministrative ai CLES, la ricorrente precisa di aver impugnato dinanzi alla Corte le norme del decreto-legge n. 210 del 2002 con ricorso n. 9 del 2003.

3.3. — La Provincia di Trento insiste quindi su alcuni specifici profili di illegittimità delle rimanenti disposizioni impuginate.

Gli artt. 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4, seconda parte; 4; 5, comma 1 e 10, comma 4 assegnano funzioni di coordinamento a strutture statali di vario tipo. La legittimità di queste norme risulta collegata a quella degli artt. 1 e 6: se queste disposizioni sono illegittime, anche le norme che disciplinano il coordinamento delle funzioni oggetto degli artt. 1 e 6 risultano affette da illegittimità «derivata». Tali norme, non menzionando espressamente gli organi statali come destinatari del coordinamento, potrebbero essere riferite anche ad organi regionali e provinciali dotati di competenza propria in materia di vigilanza (qualora la Corte accogliesse le censure di cui sopra); in questo caso essi sarebbero illegittimi perché, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, non è più ammesso un potere amministrativo statale di indirizzo e coordinamento.

In subordine, ove si ravvisassero esigenze di coordinamento fondate sul principio di sussidiarietà, le norme sopra citate sarebbero in ogni caso illegittime per violazione del principio di leale collaborazione, perché non si prevede l'intesa della Conferenza Stato-Regioni (negli artt. 2 e 3) o della singola Regione o Provincia (negli artt. 4 e 5) per l'esercizio della funzione di coordinamento. Poiché, inoltre, gli artt. 4 e 5 prevedono un coordinamento regionale e provinciale, se esso riguarda organi non statali l'illegittimità è ancora più evidente che nel caso degli artt. 2 e 3, perché qui manca addirittura il carattere unitario della funzione.

Quanto all'art. 3, comma 4, prima parte, esso risulta illegittimo perché non prevede l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione.

Infine, un particolare profilo di illegittimità (analogo a quello sopra prospettato) riguarda l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 3. Essi, infatti, prevedono fra i membri della commissione centrale e delle commissioni regionali di coordinamento, rispettivamente, il Coordinatore nazionale ed il Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali. Si tratta di figure inedite per il nostro ordinamento giuridico, che dovrebbero svolgere una funzione di coordinamento in materia provinciale (tutela della salute). La legge delega, tuttavia, non attribuiva al Governo il potere di creare tali organi, in materia (quella sanitaria) che oltretutto non è oggetto della disciplina in questione. L'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 3, dunque, prevedono al di fuori della delega organi statali con funzioni di coordinamento di enti paraprovinciali, con conseguente violazione degli artt. 76, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

3.4. — La Provincia ricorrente impugna, inoltre, anche l'art. 9 del decreto n. 124, in materia di diritto di interpello.

Questa disposizione risulta illegittima sotto diversi profili. In primo luogo, poiché nella Provincia di Trento le funzioni degli organi statali periferici sono esercitate dalla Provincia, essa potrebbe essere intesa nel senso di attribuire alla Provincia il compito di inoltrare i quesiti al Ministero: ma, dato il mutamento del titolo costituzionale di competenza della Provincia in materia di tutela del lavoro, non tocca alla legge statale di definire i compiti della Provincia stessa, ovvero di assegnarle un ruolo meramente ausiliario allo svolgimento di una funzione ministeriale. Inoltre, l'art. 9 presuppone che esistano «normative di competenza del Ministero del lavoro», mentre in questa materia lo Stato può solo dettare, con legge, principi; la norma, infine, imponendo l'inoltro esclusivamente in via telematica, risulta di estremo dettaglio e lesiva dell'autonomia organizzativa della Provincia.

3.5. — Si censura, poi, l'art. 10, comma 1, del decreto, ove viene regolata, tra l'altro, la banca dati telematica che raccoglie le informazioni sui datori di lavoro ispezionati. La Provincia ritiene che alla banca dati dovrebbero poter accedere tutte le amministrazioni che svolgono la vigilanza e non solo quelle che la svolgono ai sensi del decreto in argomento. Data la finalità della banca dati, poi, l'inaccessibilità della medesima da parte della Provin-

cia risulterebbe irragionevole e lesiva delle sue competenze in materia di vigilanza. Appare poi illegittimo l'ultimo periodo del comma 1, in quanto non prevede un'intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale che regola la banca dati, pur incidendo questa su una materia di competenza regionale.

3.6. — L'art. 11, commi 1 e 6, è censurato con gli stessi argomenti utilizzati nel ricorso n. 68.

Gli artt. 7, 11, 12, 13 e 14 appaiono poi illegittimi alla ricorrente anzitutto in quanto pretendono di applicarsi direttamente alla medesima, in violazione dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Inoltre l'art. 7, lettere *e*) e *f*); l'art. 11, commi 2, 4, 5 e 6; l'art. 12, commi 2 e 3; l'art. 13, commi 2 e 3, e l'art. 14, comma 2, risultano eccessivamente di dettaglio, mentre l'art. 11, comma 3, e l'art. 12, comma 2, ultimo periodo, apportano una grave ed irragionevole deroga ad un fondamentale principio di tutela del lavoratore (art. 2113 cod. civ.), con conseguente pregiudizio del ruolo costituzionale della Provincia nella materia della tutela del lavoro.

3.7. — L'art. 18 è censurato nell'ottica già espressa; peraltro la ricorrente, utilizzando (sia pure in regime di delega) il proprio personale, ritiene che la disposizione possa essere intesa come non riferentesi ad essa, considerando sia la propria potestà primaria in materia di formazione professionale che la garanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. L'impugnazione ha carattere cautelativo, per l'ipotesi in cui si ritenga la disposizione applicabile anche alla formazione del personale provinciale.

3.8. — In conclusione, la ricorrente impugna l'intero provvedimento legislativo per mancata sottoposizione del relativo schema alla Conferenza Stato-Regioni; a suo dire, infatti, un conto è che il Parlamento disattenda l'impegno preso dal Governo in sede di Conferenza, un altro è che il Governo ometta totalmente di coinvolgere le Regioni al momento di adottare un decreto legislativo in materia di competenza regionale, poiché la consultazione necessaria della Conferenza, espressamente prevista dal decreto legislativo n. 281 del 1997, costituisce attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione, che risulterebbe in questo caso vulnerato.

4. — In tutti i giudizi ora menzionati, sia quelli rivolti contro la legge delega n. 30 del 2003 sia quelli rivolti contro il d.lgs. n. 124 del 2004, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto la non fondatezza di tutte le questioni, osservando in particolare come l'organizzazione dell'attività amministrativa volta a contrastare il lavoro sommerso e irregolare, cui ha specifico riguardo l'art. 1 dell'impugnato decreto legislativo, esuli dai compiti di «tutela e sicurezza del lavoro» considerati nell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, riferiti alle modalità amministrative e materiali di svolgimento del lavoro, alle misure antinfortunistiche ed agli aspetti della sanità e sicurezza del luogo di lavoro.

Inoltre la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli artt. 4, 36, 37 e 38 della Costituzione, dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'ordinamento civile [lettera *l*)], della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale [lettera *m*)], o della previdenza sociale [lettera *o*)].

La relativa disciplina è dunque attribuita alla potestà esclusiva dello Stato, né potrebbe essere altrimenti per l'evidenza dell'imprescindibile esigenza unitaria (a salvaguardia della *par condicio* degli operatori economici nell'esercizio dell'impresa, oltre che a tutela dei diritti dei lavoratori).

In particolare, l'azione di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, espressione con la quale viene indicato il complesso delle misure di diversa natura, anche fiscale e previdenziale, incidenti sul piano generale dell'economia nel quadro di un suo rilancio [con riflessi anche sulla tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione], non può che svolgersi al livello di governo superiore, perché ne sia assicurata l'efficacia.

Il contesto in cui le relative previsioni si inseriscono riguarda la politica generale del Governo, che esclude la configurabilità di ogni differenziazione di valutazioni di eventuali interessi ed esigenze locali.

In ogni caso l'Avvocatura osserva che una competenza concorrente della Regione, nei limiti in cui possa configurarsi, è rispettata ove le siano lasciati adeguati spazi di autonomia. Nella specie va esclusa qualsiasi illegittima compressione di tale autonomia, il che renderebbe anche ragione dell'inattendibilità delle censure riferite all'art. 118 della Costituzione.

L'inesistenza di un apparato regionale idoneo, dimostrata dalla stessa pretesa della Regione (non sorretta da alcun obbligo costituzionale) di vedersi trasferire organi statali, di per sé giustificherebbe, comunque, per un'esigenza di continuità istituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, l'affidamento di funzioni agli organi statali.

Inattendibile sarebbe l'assunto, che non trova riscontro nell'assetto costituzionale delle rispettive competenze, secondo il quale ogni qual volta lo Stato decidesse di affidare ad un suo organo periferico una funzione amministrativa, ciò sarebbe significativo dell'assenza di esigenze unitarie idonee a legittimare l'allocazione di tali funzioni in capo allo stesso Stato e della violazione, quindi, dell'art. 118 della Costituzione.

Una funzione amministrativa, legittimamente attribuita allo Stato in base ai principi di cui all'art. 118 della Costituzione, ben può essere svolta da organi periferici di questo, ramificati sull'intero territorio, secondo un'azione coordinata ed omogenea a salvaguardia di interessi unitari.

Il decreto legislativo prevede inoltre che lo Stato, al fine di razionalizzare gli interventi sull'intero territorio, disponga di una banca dati telematica la cui gestione trova fondamento anche nell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Legittimamente è prevista la competenza dell'amministrazione statale per la definizione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti.

Inammissibile, ancor prima che infondata, è la denuncia di eccesso di delega riferita alla previsione di un coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali, che non tocca le prerogative regionali.

Non sarebbe, infine, invocato in modo pertinente il principio di leale collaborazione. La materia in discorso, che non si identifica con quella della tutela e sicurezza del lavoro, rientra nella competenza statale. Né le ricorrenti hanno mai segnalato la ritenuta necessità di un loro coinvolgimento in qualsivoglia forma nel procedimento preordinato all'emanazione del decreto impugnato.

Quanto alla Provincia autonoma, nulla è cambiato in ordine alle funzioni già esercitate dalla stessa e nessuna incidenza sulla configurazione delle funzioni delegate che interessi la Provincia medesima e sulla potestà di organizzazione di questa si ha nella specie, perché il decreto delegato non dispone di uffici provinciali ma prevede la costituzione di un organo aggiuntivo deputato all'esercizio di funzioni statali.

Considerato in diritto

1. — Come risulta dalla esposizione in fatto, dopo che numerose questioni relative a disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sono state decise con la sentenza n. 50 del 2005, devono essere ora scrutinate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e l'art. 8 della suindicata legge, nonché alcune norme del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), emesso in esecuzione della delega di cui al citato art. 8.

Le disposizioni della legge n. 30 del 2003, oggetto della disposta separazione dalle altre, sono censurate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Basilicata nonché dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento agli artt. 76, 117, 118 della Costituzione, in quanto si assume che esse contengano norme, in materia di competenza legislativa ripartita, e cioè concernenti la tutela e la sicurezza del lavoro, non costituenti principi fondamentali, ma prima ancora perché lo strumento della delega non può essere usato per determinare questi ultimi.

Il decreto legislativo n. 124 del 2004 è impugnato soltanto dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 3, sono stati censurati anche per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

La Provincia autonoma di Trento evoca anche norme del proprio statuto e di attuazione del medesimo, nonché la clausola c.d. di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e si duole anche del fatto che il decreto legislativo sia stato adottato senza il parere della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome.

2. — Deve essere disposta la riunione dei ricorsi per quanto riguarda le censure contro le suindicate norme della legge di delega n. 30 del 2003, nonché dei ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento contro il decreto delegato n. 124 del 2004, in quanto propongono questioni simili o strettamente connesse, tali comunque da esigere la loro trattazione unitaria.

In via preliminare, deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso della Regione Toscana per genericità della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso, ribadendo quanto già detto

con la sentenza n. 50 del 2005 riguardo all'impugnazione concernente le altre disposizioni della stessa legge n. 30 del 2003. Si osserva infatti a tal proposito che il rilievo della inammissibilità è logicamente prioritario rispetto a quello della intervenuta cessazione della materia del contendere, asserita dalla Regione.

3. — In via generale deve essere affermata anche in questo caso, confermando quanto già osservato con la sentenza n. 50 del 2005, l'infondatezza della censura riguardante l'illegittimità dello strumento della delega per la determinazione di principi fondamentali. Infatti principi e criteri direttivi, concernenti i limiti della delega legislativa, e principi fondamentali di una materia svolgono funzioni diverse come diverse sono le loro caratteristiche. Non è pertanto lo strumento della delegazione ad essere illegittimo ma possono esserlo in concreto i modi in cui essa viene disposta e attuata (cfr. sentenze n. 359 del 1993, n. 280 del 2004, n. 50 e n. 270 del 2005).

4. — Prima di procedere alla disamina delle singole censure, occorre prendere in esame la tesi di fondo sostenuta da tutte le ricorrenti per affermare l'illegittimità costituzionale delle suindicate disposizioni della legge di delegazione, nonché soltanto dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento l'illegittimità di disposizioni del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Il comma 2, lettera d), prima parte, dell'art. 1 della legge n. 30 del 2003 enuncia tra i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro».

L'art. 8 della stessa legge, intitolato «Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro», è così formulato:

«1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;

b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;

c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del lavoro;

d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;

e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;

f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;

g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.

6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

Le ricorrenti sostengono che la vigilanza è un'attività avente caratteristiche proprie rispetto all'oggetto su cui si esercita, tali da non essere da questo connotata in modo determinante. Secondo le ricorrenti la vigilanza sul lavoro e le ispezioni — che della vigilanza costituiscono una modalità di esercizio — rientrano comunque nella materia «tutela del lavoro» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quale che sia lo specifico oggetto su cui vertono. Solo dopo che siano stati accertati irregolarità o anche inadempimenti, potranno insorgere problemi riguardanti la competenza legislativa e la allocazione delle funzioni amministrative relative ai provvedimenti conseguenti agli esiti delle attività di vigilanza. Le sanzioni prettamente civilistiche, quali la nullità o l'annullabilità di un negozio, o quelle penali, rientreranno nella sfera di competenza statale, mentre tutto ciò che si esaurisce sul piano esclusivamente amministrativo farà parte delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e delle Province autonome. Le norme impugnate della legge di delegazione e quelle del decreto delegato che riguardano organi amministrativi e la loro attività sarebbero illegittime per violazione delle suindicate attribuzioni; in particolare sarebbero dotate di un alto tasso di illegittimità quelle norme che regolano l'attività di vigilanza e le ispezioni in sede locale ad opera di amministrazioni statali locali. Costituirebbe un profilo di illegittimità di tutta la normativa impugnata il non aver disposto il trasferimento alle Regioni delle strutture materiali e del personale impiegati in sede locale nella vigilanza.

5. — La tesi non può essere accolta.

È principio ripetutamente affermato da questa Corte che la regolamentazione delle sanzioni spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile (v., per tutte, sentenze n. 60 del 1993, n. 28 del 1996, n. 361 del 2003 e n. 12 del 2004).

La regolamentazione delle sanzioni è finalizzata al rispetto di una normativa dalla quale, ai fini del riparto di competenza legislativa, riceve la propria connotazione.

La vigilanza, a sua volta, spesso è la fonte dell'individuazione di fattispecie sanzionabili o comunque di carenze che richiedono interventi anche non sanzionatori diretti comunque ad assicurare il rispetto di una determinata disciplina; anch'essa dunque è strumentale rispetto a quest'ultima. Ne discende che non è possibile determinare la competenza a regolare un'attività di vigilanza indipendentemente dalla individuazione della materia cui essa si riferisce.

D'altro canto, questa Corte ha già affermato che «quale che sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro» — sul quale non si è quindi pronunciata — è indubitabile che, mentre vi rientra certamente la disciplina del collocamento ed in genere dei servizi per l'impiego, altrettanto certamente non vi è compresa la normazione dei rapporti intersoggettivi tra datore di lavoro e lavoratore, che fa parte invece dell'ordinamento civile (v. sentenza n. 50 del 2005, paragrafi 4, 5 e 6 del *Considerato in diritto*, nonché sentenze n. 359 del 2003 e n. 234 del 2005).

Va aggiunto che la «previdenza sociale», espressamente inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost., è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Va sottolineato, infine, che la legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — Legge di semplificazione 2001) all'art. 3, recante la rubrica Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro, contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi «per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;

c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;

d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carat-

tere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;

e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;

l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;

m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori».

Le indicate disposizioni della legge n. 229 del 2003, anche se la delega non ha avuto attuazione, valgono come ulteriore criterio di identificazione e delimitazione delle deleghe oggetto del presente scrutinio di legittimità costituzionale; queste certamente non si riferiscono alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Sulla base delle considerazioni esposte possono essere risolte le questioni concernenti le disposizioni della legge n. 30 del 2003.

L'art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, va interpretato nel contesto normativo in cui è inserito. Letteralmente esso è formulato come contenente un principio o criterio direttivo della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo; delega, come già ritenuto con la citata sentenza n. 50, concernente la disciplina di materie rientranti nella «tutela e sicurezza» del lavoro. L'espressione «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro», nonostante la sua formulazione letterale, deve essere letta come riferentesi alla materia oggetto della delega e quindi a materia rientrante nella tutela del lavoro. Non si spiegherebbe altrimenti la collocazione della disposizione all'interno di un articolo che riguarda la delega in materia di collocamento ed in genere di servizi per l'impiego, quando poi l'art. 8 contiene la delega alla riforma e razionalizzazione delle ispezioni in materia di lavoro.

Tutto ciò premesso, le censure concernenti l'art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, non sono fondate nei sensi e nei limiti che si vanno a precisare.

L'allocazione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente non spetta allo Stato. Tuttavia, come questa Corte ha già affermato e ribadito (v. sentenze n. 13 del 2004 e n. 50 del 2005), vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono essere interrotti se non a costo di incidere su posizioni soggettive ed interessi rilevanti. Tali considerazioni comportano che le funzioni dello Stato continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina, così come ritenuto con la sentenza n. 50 del 2005 riguardo alla disposizione sub e) del medesimo comma e numero dell'art. 1. Si deve soggiungere che in quelle Regioni e Province autonome in cui ciò è già avvenuto — come nel caso della Provincia di Trento — anche se per effetto di deleghe statali, la disposizione ha la valenza di indicare il nuovo titolo di legittimazione spettante alle Regioni e Province autonome loro attribuito con le modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 3 del 2001, esteso a queste ultime ed alle Regioni a statuto speciale in forza della norma di maggior favore di cui all'art. 10 della citata legge.

6. — I criteri sopra esposti riguardo alla natura dell'attività di vigilanza, e quindi riguardo alla individuazione della legittimazione a legiferare in materia e a organizzare ed esercitare le correlative funzioni amministrative, consentono di risolvere anche le questioni sollevate riguardo all'art. 8.

Le deleghe di cui al comma 1 di tale disposizione hanno ad oggetto il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro nonché la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.

Ora, se le ispezioni sono una modalità di esercizio della vigilanza e se questa è connotata dal suo oggetto, si deve concludere che la disposizione concerne materie di competenza esclusiva dello Stato.

Si aggiunge a quanto detto che la conciliazione delle controversie individuali di lavoro rientra nella materia della giurisdizione e delle norme processuali (*cfr.* sentenza n. 50 del 2005).

I principi e criteri direttivi, fatti oggetto di censure specifiche ritualmente introdotte, sono quelli indicati al comma 2, lettere *a)*, *f)* e *g)*, in quanto il comma 3 è stato impugnato dalla sola Regione Toscana il cui ricorso è inammissibile.

La prima disposizione stabilisce che il sistema delle ispezioni sia improntato «alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina».

La seconda disposizione prevede la «riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro, con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro».

Nella lettera *a)* si individuano, come principi e criteri direttivi del riassetto del sistema ispettivo, la finalità di improntarlo «alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Tale obiettivo, conclude la disposizione, va perseguito «anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori».

Le funzioni ispettive qui previste si concretizzano nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica, che è dettata, con carattere per lo più inderogabile, a tutela del lavoratore.

Ne deriva l'attinenza di tali funzioni alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *l)* e *o)*, Cost., nonché, con riguardo all'esigenza unitaria implicita nelle finalità anzidette, alla lettera *m)* dello stesso comma.

Sotto la lettera *g)*, infine, sono indicati come principi e criteri direttivi la «razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera *f)*».

Una volta fatta la precisazione che l'espressione «razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza...» va intesa come riferentesi agli organi di vigilanza facenti parte dell'amministrazione statale o di enti nazionali, quali quelli previdenziali, risulta chiaro che funzioni e strutture sono omogenee. Se è aderente al dettato costituzionale che le funzioni di vigilanza e quindi quelle ispettive aventi ad oggetto la previdenza sociale, la materia del lavoro (settore dell'ordinamento civile), nonché inerenti sia pure in misura ridotta all'ordinamento processualpenalistico siano in linea generale funzioni statali, si sottrae a sospetti di illegittimità costituzionale la normativa relativa alle strutture che devono svolgere siffatte funzioni.

7. — Tutto ciò che si è considerato rispetto alle censurate disposizioni di delega si riflette anche sulle impugnazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento contro il decreto legislativo n. 124 del 2004, adottato in attuazione della delega di cui all'art. 8 della legge n. 30 del 2003. Esso deve essere interpretato tenendo conto del contenuto della norma di delegazione, così come determinato alla stregua dei rilievi esposti; contenuto cui sono estranee, secondo quanto si è detto, le materie del collocamento e dei servizi per l'impiego nonché della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. — Limitando per il momento lo scrutinio alle sole censure mosse dalla Regione Emilia-Romagna, si rileva l'infondatezza di tutte quelle che sostengono l'illegittimità di disposizioni del decreto delegato conseguente all'ille-

gittimità delle norme di delegazione. E cioè, in primo luogo, le censure di cui al primo motivo del ricorso n. 68 del 2004, aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, primo periodo e l'art. 6, comma 1, che la ricorrente definisce le norme centrali del decreto; censure che si basano sull'assunto, già ritenuto non fondato, che la vigilanza e le ispezioni rientrino sempre nella materia, di competenza ripartita, della tutela e sicurezza del lavoro.

La prima delle disposizioni censurate stabilisce che «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni ed alle Province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale».

L'art. 6, comma 1, è così formulato: «le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro».

La ricorrente, dopo aver svolto la tesi principale di cui si è detto, alla quale è ispirata tutta l'impugnazione, sostiene che in questo caso neppure può essere invocato il principio di sussidiarietà c.d. ascendente, perché non esistono esigenze unitarie e comunque non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.

La censura non sono fondate.

A quanto già osservato si deve soltanto aggiungere che, vertendo la vigilanza su materie di competenza esclusiva statale, non vengono in considerazione il principio di sussidiarietà e le modalità della sua attuazione, cui accenna la ricorrente.

9. — D'altra parte, tale principio non può essere utilmente invocato all'inverso a favore delle Regioni con riguardo alle disposizioni dell'art. 6, comma 3, primo periodo, il quale stabilisce che «le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi».

Con il secondo motivo del ricorso — che si riferisce alla suddetta disposizione — si sostiene che «nonostante che, in questo caso, la materia vigilata appartenga alla competenza statale, ad avviso della ricorrente Regione la norma viola in ogni caso l'art. 118, primo comma, della Costituzione. Infatti, il principio di sussidiarietà di cui alla disposizione costituzionale opera anche in relazione alle materie statali (come già affermato nel ricorso contro la legge delega). Per ragioni corrispondenti a quelle esposte, la connessione esistente tra lavoro e previdenza dovrebbe risolversi, sul piano amministrativo, con l'unificazione delle funzioni in capo alle strutture degli enti autonomi, restando allo Stato e agli enti parastatali le funzioni "unitarie".

Il profilo di censura non è fondato.

Una volta accertato che si tratta di funzioni di vigilanza su materie di competenza statale da esercitare mediante personale e strutture statali già esistenti, non si comprendono le ragioni — né nel ricorso esse sono specificamente indicate — che dovrebbero rendere necessario il coinvolgimento delle Regioni.

La ricorrente non espone quali potrebbero essere le peculiarità locali tali da rendere necessarie funzioni non unitarie in materia di lavoro (intesa nel senso che si è detto) e di previdenza sociale.

10. — Le censure proposte con il terzo motivo del ricorso della Regione Emilia-Romagna contro gli artt. 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi da 1 a 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma Cost., nonché, per un particolare profilo, all'art. 76 Cost. sono in gran parte infondate, risultando fondato solo tale ultimo particolare profilo.

Le norme censurate sono le seguenti:

«art. 2. (Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive).

1. — Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: "Direzione generale".

2. — La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro,

che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, ai sensi del comma 1, un'attività di direzione e coordinamento.

3. — La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attività di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza.

art. 3. (Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza).

1. — Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché le priorità degli interventi ispettivi.

2. — La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

3. — Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

4. — Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento.

5. — Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

art. 4. (Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza).

1. — Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.

2. — Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

3. — La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro è composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore

regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

4. — Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri.

5. — La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

art. 5. (Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza).

1. — La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.

2. — Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il Questore.

3. — Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.».

La ricorrente anzitutto denuncia la illegittimità delle norme in quanto «derivata» da quella relativa agli artt. 1 e 6.

Poiché le censure contro questi ultimi sono risultate non fondate, siffatto profilo di illegittimità non sussiste.

La ricorrente censura, poi, specificamente: *a)* l'affidamento a strutture statali, quali la direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le direzioni regionali e quella provinciale, di compiti di coordinamento della vigilanza: se il coordinamento e la direzione si riferissero anche ad organi non statali, le disposizioni sarebbero illegittime; *b)* il fatto che l'istituenda Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza relativamente alle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare sia regolata con legge statale, la quale prevede che essa sia composta da rappresentanti di amministrazioni statali nominati da un organo dello Stato; *c)* l'attribuzione alla Commissione del compito di definire sia le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'art. 10, comma 1, sia le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria; *d)* la circostanza che anche le Commissioni regionali di coordinamento siano composte con criteri analoghi a quelli della Commissione centrale; *e)* l'inserimento nell'ambito della Commissione centrale del coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali e nell'ambito di quelle regionali del coordinatore regionale delle medesime, figure — queste dei coordinatori — non previste dall'organizzazione sanitaria e la cui istituzione, non compresa nella delega, costituisce intromissione nelle attribuzioni regionali in materia di sanità; *f)* l'affidamento, da parte dell'art. 5, del coordinamento provin-

ziale dell'attività di vigilanza alle direzioni provinciali del lavoro (le quali, tra l'altro, hanno il compito di coordinare le attività dei CLES), con conseguente attribuzione di funzioni amministrative ad organi statali in materia di tutela del lavoro.

Le censure sub *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* sono infondate per le considerazioni che seguono. E', invece, fondata la censura sub *e)*.

Si è già detto infatti, e va ribadito, che la vigilanza regolata dalla normativa impugnata attiene anzitutto alle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale, ma deve essere rilevato che le attività concernenti l'emersione del lavoro sommerso ed il contrasto al lavoro irregolare, come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 234 del 2005, rientrano in larga prevalenza in via diretta nell'ordinamento civile e si riflettono in via mediata negli ordinamenti tributario e previdenziale, tutti di competenza esclusiva dello Stato.

L'attribuzione ad organi statali della definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della banca dati nonché delle «linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza», nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'art. 2, compie attività «di direzione e coordinamento» è in rapporto di dipendenza con l'attribuzione, in larga e determinante prevalenza, allo Stato delle materie su cui verte la vigilanza. Occorre anche osservare che le amministrazioni su cui si esercita la direzione ed il coordinamento sono quelle statali.

Per quanto concerne l'inclusione dell'assistenza obbligatoria tra le materie oggetto della vigilanza, va messo in evidenza lo stretto intreccio della medesima con la previdenza sotto i profili contributivo e gestionale, tale da rendere irragionevole la separazione della vigilanza su una materia da quella sull'altra. Ma si deve anche considerare che l'assistenza è attività nella quale vengono in particolare rilievo i diritti sociali cui possono riferirsi i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale, livelli essenziali indicati espressamente sia nella norma di delegazione (art. 8, comma 2, lettera *a)*), sia nell'art. 1 del decreto n. 124 del 2004.

Rientra, quindi, nel sistema di cui all'art. 117 Cost. che la vigilanza sull'osservanza dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sia attribuita allo Stato.

11. — Fondata è, invece, la censura concernente l'inclusione nella Commissione centrale e in quelle regionali, rispettivamente del Coordinatore nazionale e di quelli regionali delle aziende sanitarie locali.

Le disposizioni in questione, infatti, prevedenti organi prima non esistenti, attengono soprattutto all'organizzazione della sanità, materia estranea alla delega e di competenza legislativa concorrente. Esse, quindi, comportano un'illegittima intrusione nella sfera di competenza regionale.

12. — Con il quarto motivo del ricorso la Regione impugna l'art. 7 del decreto (inserito nel Capo II — Competenza delle direzioni del lavoro) che reca la rubrica Vigilanza ed è così formulato:

«1. — Il personale ispettivo ha compiti di: *a)* vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico di volta in volta utilizzato; *b)* vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro; *c)* fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8; *d)* vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente; *e)* effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *f)* compiere le funzioni che ad esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

La ricorrente sostiene l'illegittimità di tali disposizioni anzitutto come conseguenza di quella dell'art. 6, comma 1, e poiché, come si è detto, questa norma non è viziata, il profilo di censura non è fondato.

In via gradata, la ricorrente osserva che, «se poi l'articolo 7 venisse riferito a ispettori non statali (a seguito della eventuale declaratoria di illegittimità delle disposizioni sulla competenza statale), esso sarebbe illegittimo in quanto recante norme di dettaglio».

Anche tali critiche non sono fondate.

Le norme si riferiscono a personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali specificamente indicati al comma 3 dell'art. 6 dello stesso decreto, nonché a quello degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, cui pure si riferisce il citato comma 3.

Esse quindi vanno lette nel senso che il personale ispettivo è quello di enti che comunque svolgono compiti di previdenza obbligatoria, materia di esclusiva competenza statale.

13. — L'art. 8 del decreto, recante la rubrica PREVENZIONE E PROMOZIONE, è censurato con il quinto motivo del ricorso, e il suo tenore è il seguente:

«1. — Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. — Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.

3. — La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività d'informazione e aggiornamento, da svolgersi a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. — La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti ad uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. — Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale».

La ricorrente sostiene che i primi tre commi ed il quinto attengono alla tutela e sicurezza del lavoro ed il terzo anche alla formazione professionale, materie nelle quali le Regioni hanno competenza concorrente o residuale. Viene perciò denunciata la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. In subordine, la ricorrente censura il comma 3 dell'art. 8, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nella definizione dello schema di convenzione.

Il comma 4 viene censurato in quanto prevede, in materia di competenza ripartita, lo svolgimento di funzioni amministrative da parte di organi statali.

Le censure contro i primi due commi e contro il quarto ed il quinto sono infondate, quelle contro il terzo sono fondate nei limiti e per le considerazioni che seguono.

Le disposizioni dei primi due commi e del quinto prevedono attività dirette a promuovere l'osservanza delle norme in materia di lavoro e di previdenza, di competenza esclusiva dello Stato, con l'utilizzazione di personale statale o di enti cui è affidata la previdenza obbligatoria, al quale sono devoluti compiti di consulenza a favore delle imprese e dei datori di lavoro in genere, anche mediante «indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa».

Il comma 3, pur sempre per le finalità di cui ai primi due commi ed in relazione agli stessi complessi normativi, prevede attività di aggiornamento e informazione da svolgere a cura e spese di enti, datori di lavoro e associazioni mediante la stipula di apposita convenzione.

Si tratta quindi di un'attività riguardante le stesse materie di competenza statale di cui si è detto, ma che per i mezzi di cui stabilisce l'utilizzazione rientra anche nella formazione e che viene perciò a trovarsi all'incrocio di un concorso di competenze.

Tali rilievi inducono a ritenere illegittima la mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni.

Ad ovviare a siffatta carenza e ad assicurare la realizzazione del principio di leale collaborazione occorre prevedere che il decreto del Ministro che definisce lo schema di convenzione sia adottato sentita la Conferenza permanente Stato, Regioni, Province autonome (v., da ultimo, sentenze n. 272, n. 279, n. 285 e n. 324 del 2005).

Non fondate sono le censure relative al comma 4, il quale concerne direttive del Ministro del lavoro volte ad uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro. Come già è stato ritenuto con la sentenza n. 50 del 2005, la certificazione dei rapporti di lavoro rientra nelle materie dell'ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali, riguardo alle quali sussistono ragioni di uniformità tali da giustificare la regolamentazione da parte dello Stato anche di funzioni amministrative.

14. — Dell'art. 10 del decreto n. 124 del 2004 la Regione Emilia-Romagna censura, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., l'ultima parte del comma 1 e i commi 3 e 4.

La prima parte del comma 1 stabilisce l'istituzione, come sezione riservata della borsa continua del lavoro di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 276 del 2003, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, di «una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo». La disposizione prosegue stabilendo che alla banca dati hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del decreto stesso.

L'ultimo periodo — oggetto di censura — stabilisce che «con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003».

La Regione ricorrente, pur ammettendo la legittimità della previsione di una banca dati centrale, si duole che il decreto del Ministro sia adottato senza alcuna forma di partecipazione regionale e del fatto che la disposizione non preveda l'accesso delle Regioni alla banca dati.

Le censure sono fondate.

Occorre premettere che con la sentenza n. 50 del 2005 sono state dichiarate non fondate le censure relative alla istituzione della borsa continua del lavoro, sul rilievo che gli artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 276 del 2003 assicurano forme adeguate di coinvolgimento regionale alla gestione e utilizzazione della borsa continua del lavoro.

La norma censurata prevede che la banca dati riguardi tra l'altro «informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro», materia che, come è stato già rilevato (*cfr.* anche la sentenza n. 50 del 2005), rientra nella «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza ripartita.

Dai rilievi esposti emerge quindi l'illegittimità di una normativa concernente un settore (banca dati) di una più ampia struttura (borsa continua del lavoro) che, in difformità dalle regole di quest'ultima, esclude le Regioni. Costatazione di illegittimità che viene rafforzata dal rilievo che si tratta di una disciplina concernente un'attività rientrante in materia di competenza concorrente.

Poiché per la borsa continua il legislatore ha previsto forme d'intesa, per ovviare alla carenza denunciata dalla ricorrente la disposizione specificamente censurata dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 10 deve essere dichiarata illegittima, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome.

Non fondate sono invece le censure che la ricorrente rivolge ai commi 3 e 4 dello stesso art. 10.

Essi, infatti, prevedono la costituzione di gruppi d'intervento d'intesa con le direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il comando del nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato del lavoro per «contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie», nonché l'adozione, con decreto del Ministro, di un modello unificato di verbale per l'accertamento degli illeciti.

Posto che, da un lato, si tratta di attività rientranti in larga prevalenza in materie di competenza esclusiva statale e dall'altro i verbali sono destinati a costituire fonti di prova anche a fini sanzionatori e quindi a incidere sull'applicazione di norme processuali, si deve concludere che la regolamentazione ad opera dello Stato non contrasta con i parametri costituzionali evocati.

15. — La ricorrente censura il comma 1, l'ultima parte del comma 4, ed i commi 5 e 6 dell'art. 11 del decreto n. 124 del 2004, recante la rubrica CONCILIAZIONE MONOCRATICA.

Si tratta di disposizioni che attengono ad un istituto, quale la conciliazione, che rientra nell'ordinamento civile ma attiene anche alla giurisdizione ed all'applicazione di norme processuali, tutte di esclusiva competenza statale e tali da comportare la disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò è reso palese anche dal comma 3, non impugnato, il quale stabilisce che «in caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2113 cod. civ.».

16. — L'art. 12 del decreto, intitolato *DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI*, disciplina le attività da compiere e l'eventuale conciliazione qualora dall'attività ispettiva emergano inadempienze degli obblighi nascenti per i datori dal contratto di lavoro e conseguenti diritti dei lavoratori.

Le censure che la ricorrente muove a tali disposizioni sono infondate per le stesse ragioni affermate riguardo al precedente articolo e cioè che si tratta di materie di competenza esclusiva statale.

17. — L'art. 14, comma 2, prima frase, è censurato dalla Regione perché prevede l'esecutività delle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale.

La ricorrente ne fa derivare l'illegittimità dalla propria tesi di fondo secondo la quale la vigilanza attiene comunque alla tutela del lavoro, sicché illegittima è la stessa esistenza di organi statali con competenze locali. Dal già operato rilievo della non accoglibilità della suindicata tesi deriva l'infondatezza della questione.

18. — Per le stesse ragioni è infondata la questione avente ad oggetto l'art. 15, comma 1, primo periodo, che prevede l'accertamento di illeciti penali in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte di personale ispettivo statale.

19. — Infondate sono anche le questioni concernenti gli artt. 16, commi 1 e 2, e 17, commi 1 e 2, aventi ad oggetto la disciplina dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Anche in questo caso la Regione vorrebbe far derivare la illegittimità delle disposizioni dalla tesi affermata — ma non accolta — della illegittimità del mantenimento di competenze in capo a personale statale locale.

20. — L'art. 18 delinea i contenuti dei processi di formazione permanente destinati al personale ispettivo, lasciando alla direzione generale il compito di definire programmi di formazione e di aggiornamento. La Regione si duole di tale previsione sotto il duplice profilo dell'illegittimità costituzionale conseguente al mantenimento di competenze ad organi periferici statali (riguardo al quale valgono le considerazioni di cui sopra) e perché essa intervenga in materia di competenza regionale esclusiva. Anche tale ultima censura va respinta: sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale non concerne le attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il personale dipendente (v. sentenze n. 31 e n. 50 del 2005, punto 14 del *Considerato in diritto*).

21. — Occorre ora svolgere alcune considerazioni sulle censure proposte dalla Provincia autonoma di Trento.

Si premette che questa prende atto che il comma 2 dell'art. 1 del decreto n. 124 del 2004 contiene la clausola di salvaguardia secondo la quale «sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione». Tuttavia la Provincia sostiene che la clausola opera con riguardo soltanto alle competenze derivanti dallo statuto e dalle norme di attuazione, ma non anche rispetto alle nuove competenze che, attribuite alle Regioni ordinarie dal nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, vanno estese a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ora, da quanto detto risulta l'inammissibilità delle censure fondate sulle norme dello statuto e su quelle di attuazione del medesimo, dal momento che tutte le competenze riconosciute alle Province autonome da tali norme sono fatte salve.

In secondo luogo, la fondatezza delle censure prospettate mediante il richiamo al citato art. 10 è da collegare all'esito dell'esame delle censure della Regione, dal momento che la Provincia — se si escludono alcune disposizioni da essa sola censurate che saranno scrutinate in seguito — nulla aggiunge alle argomentazioni dedotte dalla Regione Emilia-Romagna.

Ne consegue che sono infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Provincia con riguardo alle stesse norme censurate dalla Regione e che sono state ritenute infondate sulla base delle considerazioni esposte.

22. — Soltanto la Provincia autonoma ha impugnato l'art. 9 del decreto n. 124 del 2004, il quale reca la rubrica *DIRITTO DI INTERPELLO* ed è così formulato:

«1. — Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle direzioni Provinciali del lavoro, che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale».

Secondo la ricorrente Provincia la disposizione viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, Cost., nonché l'autonomia organizzativa della Provincia, in primo luogo «poiché in Provincia di Trento le funzioni degli organi statali periferici sono esercitate dalla Provincia», sicché «essa potrebbe essere intesa nel senso di attribuire alla Provincia il compito di inoltrare i quesiti al Ministro, ma dato il mutamento del titolo costituzionale di competenza della Provincia nella materia «tutela del lavoro», non tocca alla legge statale di definire i compiti della Provincia e tantomeno di assegnare ad essa un compito meramente ausiliario allo svolgimento di una funzione ministeriale».

Inoltre, l'art. 9 presuppone che esistano normative di competenza del Ministero del lavoro, mentre in questa materia lo Stato può solo dettare con legge principi fondamentali.

Infine, secondo la ricorrente, «la norma che impone l'inoltro esclusivamente in via telematica risulta di estremo dettaglio e lesiva dell'autonomia organizzativa della Provincia e irragionevolmente restrittiva».

Nessuno dei profili di censura può essere accolto.

La clausola di salvaguardia, come riconosce la ricorrente, esclude interpretazioni ed applicazioni della normativa che siano restrittive delle funzioni da essa già svolte.

La normativa cui si riferisce l'interpello rientra nelle attribuzioni dello Stato e non nella materia «tutela del lavoro», sicché, non risultando accresciute per questa via le attribuzioni delle Regioni ordinarie, non lo sono neppure quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Infine, se si ha riguardo alla parte che riceve i quesiti, la prescrizione della loro trasmissione per via telematica attiene anche all'organizzazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali quali sono quelli previdenziali; ma, in ogni caso, se si considera quanto siano divenute rilevanti ai fini organizzativi le modalità della comunicazione, la norma non può essere definita di dettaglio.

23. — Anche l'art. 13 è impugnato esclusivamente dalla Provincia autonoma, sia perché esso si porrebbe, nel suo complesso, in contrasto con l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, per la sua pretesa applicabilità nel territorio della Provincia stessa, sia perché, in particolare, i commi 2, 3 e 4 violerebbero gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto contenenti norme di dettaglio nella materia della tutela del lavoro, «con conseguente pregiudizio del ruolo costituzionale della Provincia».

Tale disposizione, secondo uno schema già descritto dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, prevede la riduzione delle sanzioni amministrative se il datore di lavoro provvede a sanare entro il prescritto termine la situazione di inosservanza della normativa, rilevata dagli ispettori. Questo potere di diffida, esteso agli ispettori degli enti previdenziali per le materie di loro competenza, si traduce nell'esercizio di un'intimazione ad adempiere del tutto strumentale alle funzioni accertative. Ne consegue che, anche in questo caso, valgono le osservazioni dianzi svolte in merito sia alla ricomprensione della relativa disciplina nelle attribuzioni dello Stato e non nella materia «tutela del lavoro», sia alla necessità di attribuire comunque alla normativa di cui si tratta (in applicazione della citata clausola di salvaguardia) un significato che sia tale da escludere restrizioni rispetto alle funzioni già svolte dalla Provincia.

24. — Nell'epigrafe del ricorso la Provincia dichiara di voler censurare anche l'art. 10, commi 3 e 4 e gli artt. 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2, del decreto n. 124 del 2004, ma non adduce alcuna specifica ragione di illegittimità.

Le questioni sono pertanto inammissibili.

25. — La censura relativa alla previsione di cui all'art. 18 del decreto sopra illustrata, espressamente proposta «a titolo cautelativo» dalla ricorrente Provincia, va respinta, dovendosi escludere la riferibilità della norma al personale della Provincia stessa, per le ragioni già illustrate.

26. — Infine deve ritenersi infondata la questione, sollevata dalla Provincia, concernente l'intero decreto che sarebbe illegittimo per essere stato emesso senza che sia stata sentita la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome.

Infatti, in linea di principio il mancato parere della Conferenza non determina l'illegittimità costituzionale del decreto (*cfr.* sentenza n. 196 del 2004) e in concreto, come si è detto, il decreto in larga prevalenza attiene a materie di competenza statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che definisce lo schema di convenzione sia adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Basilicata, Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed all'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettere a), f) e g), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettere f) e g), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5) del d.P.R. n. 670 del 1972, ed all'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 124 del 2004 nel suo complesso, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate — in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del d.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 — dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 2004 sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del d.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 2004, sollevate, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 385

Sentenza 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (tutela del) - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di minori adottati o in affidamento preadottivo nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia - Limitazione alla madre adottiva, con esclusione del padre adottivo - Ingiustificata disparità di trattamento tra figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti - Violazione del principio di tutela della famiglia e del minore - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 70 e 72.
- Costituzione, artt. 3, 29, comma secondo, 30, comma primo, e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 17 maggio 2004 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Giarba Cesare contro Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 - 1^a serie speciale - dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17 maggio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare — in alternativa alla madre — dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia.

Il Tribunale premette in fatto di essere stato adito da un libero professionista il quale, essendo affidatario di un minore, unitamente alla moglie, in forza di provvedimento di affidamento preadottivo emesso dal Tribunale di Milano, aveva chiesto all'Ente di previdenza dei Periti industriali, cui era iscritto, di beneficiare dell'indennità di maternità per i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in alternativa alla madre, anch'ella libera professionista, vedendo respinta la propria istanza sul rilievo che il diritto a detta indennità era previsto dall'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 a favore delle sole libere professioniste.

Il giudice *a quo* evidenzia preliminarmente le numerose pronunce con cui questa Corte ha esteso al padre lavoratore l'applicabilità di norme a protezione della maternità e del minore (in particolare, la sentenza n. 1 del 1987 che ha riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria e ai riposi giornalieri, la n. 341 del 1991 relativa al diritto all'astensione nei primi tre mesi dall'ingresso del bambino nella famiglia per il padre lavoratore affidatario

di un minore, la n. 179 del 1993 e la n. 104 del 2003, che hanno rispettivamente esteso in via generale al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita e, in caso di adozione e affidamento, nel primo anno dall'ingresso del minore in famiglia), sottolineando come l'evoluzione degli istituti sia stata recepita dal legislatore con il d.lgs. n. 151 del 2001, che ha coordinato e razionalizzato la disciplina della tutela della maternità e paternità dei figli naturali, adottivi e in affidamento.

Il rimettente rileva, in particolare, che l'art. 31 del menzionato decreto legislativo, che riconosce al padre lavoratore il diritto al congedo di maternità *ex* artt. 26, primo comma, e 27 e il congedo di paternità *ex* art. 28, è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, mentre analogo diritto non viene riconosciuto ai padri liberi professionisti: al riguardo, infatti, il combinato disposto degli artt. 70 e 72 fa espresso riferimento alle sole professioniste, non consentendo, così, un'interpretazione estensiva, tale da ricomprendere anche i liberi professionisti di sesso maschile.

Secondo il giudice *a quo*, l'inequivocabile lettera di tali norme pone, pertanto, seri dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione: le disposizioni censurate, avendo riservato alla sola madre il diritto all'indennità, si scontrano con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi in relazione all'interesse del marito a partecipare alla fase più delicata dell'inserimento del minore in famiglia.

Il rimettente richiama, a tal proposito, la sentenza n. 341 del 1991, con cui la Corte ha evidenziato l'importanza del ruolo e della presenza dell'affidatario che «potrebbe a volte essere in grado, in relazione alle variabili peculiarità delle situazioni concrete, di meglio seguire e assistere il minore in questa particolare fase del suo sviluppo» e conclude affermando che il diritto della madre libera professionista a percepire l'indennità per i primi tre mesi dall'ingresso del minore in famiglia non può che essere riconosciuto anche al padre libero professionista: in caso contrario, verrebbero violati i principi di cui agli artt. 29, secondo comma (uguaglianza fra i coniugi anche in relazione ai compiti di cui all'art. 30, primo comma), 31 (tutela della famiglia e del minore come compito fondamentale dell'ordinamento) e 3 della Costituzione, anche per l'ingiustificata disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti che si determinerebbe.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi sono stati né costituzione di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare — in alternativa alla madre — dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia.

Ad avviso del rimettente, le norme impugnate, riservando alla sola madre il diritto a percepire l'indennità, determinano un'ingiustificata disparità di trattamento fra i coniugi, in relazione all'interesse del marito a partecipare in egual misura rispetto alla moglie alla prima e più delicata fase dell'inserimento del minore in famiglia, nonché una disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti (per i quali il diritto è, viceversa, contemplato), non giustificata dalle differenze sussistenti fra le due categorie.

2. — La questione è fondata.

3. — Il d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta l'esito di un'evoluzione legislativa che ha modificato profondamente la disciplina della tutela della maternità, estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adottivi i diritti in precedenza spettanti alla sola madre, a protezione del preminente interesse della prole.

In particolare, il riconoscimento in capo ai genitori adottivi o affidatari dei medesimi diritti già attribuiti ai genitori biologici è passato attraverso alcune tappe, riconducibili: alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), i cui artt. 6 e 7 hanno rispettivamente esteso alla lavoratrice madre adottiva o affidataria il diritto all'astensione obbligatoria *post partum* e all'astensione facoltativa di cui agli artt. 4, lettera c), e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, la possibilità di usufruire dell'astensione facoltativa; alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una

famiglia), che all'art. 80 ha ammesso l'applicabilità degli artt. 6 e 7 summenzionati alle ipotesi di affidamento provvisorio; alla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), che all'art. 39-*quater* ha esteso i diritti di cui ai citati artt. 6 e 7 ai genitori adottivi e a quelli che hanno un minore in affidamento preadottivo; alle leggi 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome) e 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), che hanno riconosciuto alle lavoratrici autonome ed alle libere professioniste l'indennità di maternità anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.

4. — A tale evoluzione ha fornito un contributo sostanziale la giurisprudenza di questa Corte, chiamata più volte a decidere in merito alla legittimità costituzionale di norme a tutela della genitorialità. In particolare debbono essere ricordate le seguenti pronunce di accoglimento: la sentenza n. 1 del 1987, che ha esteso al padre lavoratore il diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l'assistenza della madre sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; la sentenza n. 332 del 1988, che ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto all'astensione facoltativa per il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia, nell'ipotesi di affidamento provvisorio, e il diritto all'astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo; la sentenza n. 341 del 1991, che ha riconosciuto al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto all'astensione obbligatoria in caso di affidamento provvisorio; la sentenza n. 179 del 1993, che ha esteso, in via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita; infine, la sentenza n. 104 del 2003, che ha riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino.

5. — Tale evoluzione è espressa dal d.lgs. n. 151 del 2001 che, nel provvedere alla ricognizione organica della materia, pone su un piano di parità ed uguaglianza i genitori che svolgono attività lavorativa e sancisce definitivamente l'equiparazione dei genitori adottivi o affidatari a quelli biologici.

La tutela offerta dalla normativa in esame non è, peraltro, completa.

Per il caso di adozione o affidamento, l'art. 31 stabilisce che il congedo di maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma, nonché il congedo di paternità di cui all'art. 28 spettano, a determinate condizioni, anche al padre lavoratore.

Le espressioni «lavoratore» e «lavoratrice» che compaiono in tale norma devono essere interpretate alla luce del disposto dell'art. 2, comma 1, lettera e), secondo cui «per «lavoratrice» o «lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti [...] di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative»: la lettera della legge è, pertanto, esplicita nell'escludere che in detta nozione possano essere fatti rientrare coloro che esercitano una libera professione, con la conseguenza che agli stessi l'art. 31 non può essere applicato.

Alle madri libere professioniste è dedicato il Capo XII del d.lgs. n. 151 del 2001: in particolare, l'art. 70, primo comma, riconosce «alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza [...] un'indennità di maternità [...]», che l'art. 72, primo comma, estende, poi, all'ipotesi di adozione o affidamento. Anche in questo caso, la lettera della legge è di chiara interpretazione e, nel fare esclusivo riferimento alle libere professioniste, esclude in linea di principio i padri liberi professionisti dal godimento del detto beneficio.

6. — Pertanto, il d.lgs. n. 151 del 2001 ha testualmente riconosciuto il diritto all'indennità al padre adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente, escludendo, viceversa, coloro che esercitino una libera professione, i quali non hanno, perciò, la facoltà di avvalersi del congedo, e dell'indennità, in alternativa alla madre.

Tale discriminazione rappresenta un *vulnus* sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore.

Come si evince dalla *ratio* sottesa agli interventi normativi sopra ricordati nonché dalla lettura delle motivazioni dei precedenti di questa Corte, gli istituti nati a salvaguardia della maternità, in particolare i congedi ed i riposi giornalieri, non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino «che va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità» (sentenza n. 179 del 1993).

Ciò è tanto più vero nell'ipotesi di affidamento e di adozione, ove l'astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela della salute della madre ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino, «creando le condizioni di una più intensa presenza della coppia, i cui componenti sono entrambi affidatari, e come tali entrambi protagonisti, nell'esercizio dei loro doveri e diritti, della buona riuscita del delicato compito» loro attribuito (sentenza n. 341 del 1991).

Pertanto, se il fine precipuo dell'istituto, in caso di adozione e affidamento, è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere l'eventuale diritto del padre all'indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Occorre garantire un'effettiva parità di trattamento fra i genitori — nel preminente interesse del minore — che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un'organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell'indennità di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre. In caso contrario, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione verrebbe negata ai coniugi «la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere» alle sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva all'accordo dei genitori, «in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio» (sentenza n. 179 del 1993).

La violazione del principio di uguaglianza appare ancor più evidente se si considera che il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgano un'attività di lavoro dipendente: il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre), e non consente a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione che l'ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva.

Appare discriminatoria l'assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni.

Nel rispetto dei principi sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adequata tutela.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 386

Sentenza 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste - Intervento in giudizio dell'Autorità portuale di Trieste - Ammissibilità - Fondamento.

- Delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004.

Porti - Autorità portuale - Nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata illegittimità derivata del provvedimento ministeriale per illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, già impugnato in via principale, recante modifiche alle procedure di nomina del Presidente dell'Autorità portuale - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Assunta inapplicabilità del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nella Regione ricorrente, per avvenuto esercizio della potestà legislativa regionale in materia (legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17) - Impugnazione di provvedimento meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Inammissibilità del ricorso.

- Delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004, di nomina, senza previa intesa con la Regione, del Presidente della Autorità portuale di Trieste, promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 10 settembre 2004, depositato in cancelleria il 16 settembre 2004 ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 2004.

Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di intervento dell'Autorità Portuale di Trieste.

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Uditi gli Avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Beniamino Caravita di Toritto per l'Autorità Portuale di Trieste nonché l'Avvocato dello Stato Francesco Clemente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso per conflitto di attribuzioni notificato il 10 settembre 2004, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste e, conseguentemente, di annullare il decreto in data 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004, per violazione della legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione; degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Premette la ricorrente che la proposizione del conflitto segue a quella di un ricorso per impugnativa, in via principale, dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), il quale consente, a certe condizioni, di prescindere dall'intesa con la Regione, richiesta dall'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale; ricorso del quale ricapitola le ragioni essenziali addotte a sostegno della ritenuta illegittimità.

Ricordato che, in base a quanto stabilito dall'art. 70, ultimo comma, dello statuto speciale, è stato costituito, con legge del 19 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste), l'Ente Autonomo del porto di Trieste, quale ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, la ricorrente osserva che l'art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, nella sua originaria formulazione, attribuiva un ruolo di codeterminazione alla Regione nella nomina del Presidente dell'Autorità portuale e coinvolgeva nella relativa procedura le Province, i Comuni e le Camere di commercio territorialmente competenti. Sennonché l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 ha inserito un ulteriore capoverso, in base al quale, esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.

Sarebbero stati così palesemente ristretti e sminuiti gli spazi di intervento della Regione, e per giunta in un assetto costituzionale che, a seguito della riforma del Titolo V, ha visto l'espansione delle competenze di tale ente.

In realtà la disposizione censurata, pur avendo carattere generale ed astratto, si inserisce — sostiene la Regione — in modo specifico nel quadro della vicenda che, da oltre un anno, impedisce la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, vicenda della quale la ricorrente ripercorre i tratti essenziali nei termini che seguono.

Alla richiesta di designazione della terna di esperti tra i quali effettuare la scelta del candidato da officiare nell'incarico — richiesta avanzata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 22 aprile 2003 — la Provincia e il Comune di Trieste, quello di Muggia e la locale Camera di commercio rispondevano indicando un unico nominativo.

Malgrado la plateale violazione della legge insita, a giudizio dell'esponente, in questa unilaterale designazione, il Ministro, in data 4 luglio 2003, comunicava alla Regione di concordare con la volontà espressa dagli enti locali, dichiarandosi in attesa di conoscere le sue determinazioni.

Con nota del successivo 8 luglio, la Regione esplicitava e motivava il proprio dissenso, di guisa che il Ministro, sia pure attraverso l'uso dell'impropria formula «designazione del candidato», sollecitava gli enti locali a procedere ad una nuova indicazione.

Peraltro, ancora una volta, questi reiteravano la medesima designazione.

Avuta notizia di ciò, il Presidente della Regione, con nota del 7 agosto, chiedeva al Ministro di attivare, entro il termine di scadenza dell'organo uscente, «la procedura di nomina prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 84 del 1994».

Il capo di gabinetto del Ministro rispondeva che il riferimento alla «terna», contenuto nella norma innanzi citata, non doveva ritenersi funzionale all'esplicazione di una possibilità di scelta, tra più candidati, degli organi competenti alla nomina, ma determinato piuttosto dalla appartenenza degli enti proponenti a tre «tipi» diversi, di modo che la terna stessa ben poteva consistere nell'indicazione di un unico candidato.

Consequentemente, il 17 settembre successivo il Ministro riproponeva per la nomina il nominativo designato da Provincia, Comuni e Camera di commercio interessati.

La Regione, con nota di due giorni dopo, ribadiva la propria valutazione negativa, sottolineando la mancanza nel candidato designato dei requisiti di legge, e segnatamente di quella «massima e comprovata qualificazione professionale nel settore dell'economia dei trasporti e portuali» richiesta dalla legge. Confermava, peraltro, il proprio intendimento di giungere, entro i termini di scadenza previsti dalla legge, alla nomina.

A tanto non seguiva alcuna risposta. Inopinatamente, il 10 ottobre successivo il Ministro, senza consultare la Regione, procedeva alla nomina di un Commissario dell'Autorità portuale di Trieste, con decorrenza dal 14 ottobre 2003, giorno successivo alla scadenza del mandato del Presidente in carica (e, pertanto, senza utilizzare il termine di ordinaria *prorogatio*, consentita dalla normativa vigente).

Nel frattempo la Regione elaborava una nuova disciplina del settore che, approvata, diventava la legge 24 maggio 2004 n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali): con essa la competenza a procedere alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste viene attribuita al Presidente della Regione, sia pure d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a seguito di designazione, da parte della Provincia e del Comune di Trieste, di quello di Muggia e della locale Camera di commercio, di «tre nominativi di esperti [...] nei settori dell'economia dei trasporti e portuale», e di altri «tre soggetti», qualora, con atto motivato, il Presidente della Regione solleciti l'indicazione di un'ulteriore terna. Al medesimo Presidente della Regione, ferma la necessità dell'intesa con il Ministro, viene altresì riconosciuto il potere di revocare il Presidente dell'Autorità portuale, di sciogliere il comitato portuale e di procedere ad eventuali nomine commissariali.

Con tale normativa la Regione, in attuazione del nuovo riparto di competenze sancito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, viene in sostanza ad invertire i ruoli assegnati dalla legge n. 84 del 1994 al Presidente della Regione e al Ministro, conferendo al primo la responsabilità del procedimento e il compito finale della nomina; al secondo la funzione di dare la propria intesa, a salvaguardia degli interessi generali del sistema portuale.

Orbene — prosegue l'esponente — a soli due giorni di distanza dalla pubblicazione della legge regionale n. 17 del 2004, il Governo adottava il decreto-legge n. 136 del 2004, in base al quale, come si è detto, esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata. E ciò benché il 27 maggio 2004 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, venuta a conoscenza delle intenzioni del Governo, l'avesse invitato a desistere, contestualmente sollecitando un incontro che consentisse di arrivare ad una soluzione condivisa della questione.

Venendo, quindi, alle vicende successive al decreto-legge n. 136 del 2004, la Regione ricorrente deduce che — dopo aver proceduto alla nomina del Commissario, a decorrere dal 14 ottobre 2003 — il Ministro, in attuazione del menzionato art. 6, richiedeva al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, il quale, in data 3 giugno 2004, deliberava nel senso di consentire al Ministro di procedere, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, alla nomina a Presidente dell'Autorità portuale di Trieste del soggetto in relazione al quale la Regione aveva espresso il suo motivato dissenso: e ciò «considerata la necessità di evitare l'ulteriore prosecuzione della gestione commissariale [...] e [...] altresì l'univocità della designazione da parte degli enti esponenziali degli interessi maggiormente coinvolti nella nomina».

La Regione contestava, in un telegramma inviato al Presidente del Consiglio e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mancato rispetto delle procedure previste per il raggiungimento dell'intesa nonché la violazione dell'art. 44 del suo statuto, che fa obbligo di convocare innanzi al Consiglio dei ministri il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia quando debbano essere trattate questioni che riguardano in modo particolare la Regione stessa: rilievi rimasti, in pratica, senza riscontro in un contesto in cui i rapporti con l'autorità governativa giungevano a livelli di tensione tali che, per ottenere copia della deliberazione assunta dal Consiglio, la Regione era costretta ad attivare il procedimento di accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

E infatti, malgrado tali rimozioni, il 15 luglio del 2004 il Ministro nominava il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

Peraltro, il decreto-legge n. 136 del 2004 veniva convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse): l'art. 6, modificato, diventava l'art. 8, comma 1-*bis* della legge n. 84 del 1994, in base al quale, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati», segnatamente prevedendosi che solo laddove l'esponente della Regione non provveda alla predetta indicazione, il Ministro possa chiedere al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Tuttavia — espone la ricorrente — all'operatività della nuova normativa, notevolmente migliorativa rispetto a quella contenuta nel decreto, è stata sottratta proprio la vicenda relativa al porto di Trieste, perché, con l'art. 1, comma 2, della legge di conversione, sono stati «fatti salvi gli effetti degli atti compiuti» in base al modificato art. 6 del decreto, «fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

Posto, allora, che l'unico provvedimento di tal tipo adottato dal Ministro è la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, deve dedursene — argomenta la ricorrente — che lo Stato ha emanato il decreto-legge n. 136 del 2004 al solo fine di superare il dissenso della Regione sul nome del soggetto poi officiato della carica.

In ordine alla questione del diritto applicabile *in parte qua*, la ricorrente sostiene che, in base al principio di specialità, la nomina debba ora essere regolata dalla legge regionale.

Peraltro, anche in caso di ritenuta, perdurante vigenza della legislazione statale, gli atti impugnati sarebbero, a suo avviso, ugualmente illegittimi, arbitrari e lesivi delle competenze regionali, in quanto affetti, in via derivata, dai medesimi vizi denunciati nel ricorso proposto contro l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 (R.R. n. 79 del 2004), e cioè:

1) violazione dell'art. 117, comma terzo, e dell'art. 118 della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'eventuale ripristino nella Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza ministeriale alla nomina;

2) violazione dei medesimi parametri nonché del principio di leale collaborazione, in relazione alla possibilità che si proceda alla nomina senza intesa della Regione;

3) in subordine, rispetto al punto 2, violazione delle norme e dei principi costituzionali evocati, in relazione alla previsione che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di una delle parti nonché, in via ulteriormente gradata, in relazione alla previsione «che il semplice passaggio di trenta giorni consenta la sostituzione del Governo all'intesa».

Ma, oltre alla «illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004», i provvedimenti contro i quali si appunta il conflitto sarebbero affetti da autonomi profili di illegittimità:

a) per violazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, stante l'omessa designazione della terna di candidati e il mancato esperimento del tentativo di accordo diretto con la Regione;

b) per violazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, in relazione alla decorrenza del termine;

c) per violazione dell'art. 44 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, in base al quale il Presidente della Regione deve essere invitato a intervenire alle sedute del Consiglio dei ministri, per essere sentito, tutte le volte in cui debbano essere trattate questioni che riguardano in modo particolare la Regione;

d) per violazione del principio di leale collaborazione;

e) per investitura dell'unico candidato sul quale la Regione aveva espressamente dissentito;

f) per inapplicabilità nella Regione Friuli-Venezia Giulia del decreto-legge n. 136 del 2004, in forza della legge regionale n. 17 del 2004, entrata in vigore prima del citato decreto-legge.

Con riguardo al primo profilo, rileva la ricorrente che l'art. 8, comma 1-*bis*, della legge n. 84 del 1994, nella formulazione risultante dall'art. 6 del decreto-legge, prima delle modifiche apportate in sede di conversione, prevedeva la sottoposizione della questione al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora, «esperite le procedure di cui al comma 1», non venisse raggiunta entro trenta giorni l'intesa con la regione interessata.

Ad avviso della Regione, le procedure di cui al comma 1 prevedono che Ministro e Regione raggiungano l'intesa scrutinando l'idoneità non già di un solo nominativo, ma di una terna di esperti, senza che possa sensatamente ritenersi che il riferimento alla «terna» sia semplicemente collegato alla appartenenza degli enti proponenti a tre tipi diversi; essendo evidente che sia la lettera della norma sia la sua trasparente *ratio* impongono di considerare la terna funzionale all'esplicazione di una possibilità di scelta, tra più candidati, degli organi competenti alla nomina, in modo che essi abbiano un sufficiente margine di trattativa.

Del resto, l'interpretazione che esclude che la terna possa ridursi alla indicazione di un solo candidato è stata condivisa dal T.A.R. del Lazio nella sentenza n. 4891 del 2003, relativa proprio all'Autorità portuale di Trieste, ove è stata altresì sottolineata la necessità che essa sia composta da tecnici «consensualmente individuati dai diversi livelli di governo», al di fuori di logiche di schieramento, e che la nomina dell'organo di vertice avvenga d'intesa con la Regione.

Peraltro, anche a voler ritenere legittimo che la prima indicazione della terna sia costituita da una designazione unica, sarebbe comunque inaccettabile che gli enti locali, sollecitati dal Ministro a procedere ad una nuova formulazione, ribadiscano la precedente scelta, già rifiutata; non a caso «le procedure di cui al comma 1»,

preliminari all'attivazione dell'intervento del Consiglio dei ministri, prevedono anche il tentativo di accordo diretto tra Regione e Ministro, «qualora non pervenga nei termini alcuna designazione», e cioè una designazione conforme alla legge.

Sotto il secondo profilo (violazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, in relazione alla decorrenza del termine), la Regione rileva che la norma statale censurata è entrata in vigore il 29 maggio 2004, laddove il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro a procedere alla nomina il 3 giugno successivo, quasi che il termine di trenta giorni, introdotto *ex novo* dal decreto-legge n. 136 del 2004, fosse già cominciato a decorrere prima che l'atto normativo acquistasse giuridica esistenza nel nostro ordinamento.

Quanto alla violazione dell'art. 44 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, osserva la Regione che l'incontestabile inerenza della delibera impugnata a un suo interesse, differenziato e particolarmente rilevante, impone di ravvisare nell'omessa convocazione del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio dei ministri, nel corso della quale venne adottata la delibera relativa alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, una palese disapplicazione della norma statutaria innanzi richiamata nonché del principio di leale collaborazione, con conseguente, ulteriore illegittimità sia della delibera del 3 giugno 2004, sia del d.m. del successivo 15 luglio.

Con particolare riguardo, poi, al principio di leale collaborazione, rileva la Regione che, mentre essa si sarebbe in ogni modo prodigata per addivenire ad un accordo col Ministro, questi avrebbe tenuto un comportamento ispirato a intendimenti di segno opposto, per non aver sollevato obiezioni di sorta alla proposizione di una candidatura unica, né replicato alle argomentate obiezioni della Regione in ordine alla competenza della persona designata, né, ancora, ipotizzato una candidatura alternativa; per avere, inoltre, effettuato direttamente la nomina, prima del Commissario, e poi del Presidente, senza più tentare alcuna trattativa; per averla, infine, costretta ad attivare addirittura il diritto di accesso per avere copia degli atti ora impugnati.

Posto, poi, che il livello minimo del potere regionale di dare o negare l'intesa dovrebbe ritenersi costituito almeno dal potere di escludere le candidature ritenute non idonee alla copertura dell'ufficio, costituirebbe un autonomo profilo di illegittimità dell'atto impugnato la circostanza che, con esso, il Ministro abbia officiato della carica il solo candidato sul quale la Regione aveva espressamente dissentito.

Infine il provvedimento di nomina dell'Autorità portuale di Trieste, emanato in base all'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, sarebbe illegittimo a causa dell'inapplicabilità di tale norma nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto questa, con la citata legge regionale n. 17 del 2004, entrata in vigore prima del decreto d'urgenza, ha esercitato la potestà legislativa attribuitale dalla Costituzione in materia di porti, salvaguardando i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, e segnatamente dalla legge n. 84 del 1994, ma assumendo su di sé, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, la responsabilità del procedimento e il potere di nomina, da effettuarsi pur sempre d'intesa con il competente Ministro.

Tale disciplina — autonoma e speciale — avrebbe a suo avviso determinato la cessazione dell'applicazione, *in parte qua* e, nell'ambito del territorio del Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994.

Pertanto la delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004 e il decreto ministeriale del 15 luglio successivo, sarebbero stati assunti in carenza di potere per inapplicabilità delle disposizioni legislative statali sulle quali essi si fondano, con conseguente violazione degli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente conferma del decreto ministeriale di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste del 15 luglio 2004 e della pregressa delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004.

In ordine ai motivi di censura volti a far valere l'illegittimità derivata degli atti impugnati, in conseguenza di quella dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, nonché per inapplicabilità della relativa disciplina nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia (in conseguenza dell'emanazione della legge regionale n. 17 del 2004), osserva la difesa erariale che, da un lato, sono pendenti innanzi alla Corte sia il giudizio per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma statale, proposto dalla stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, sia quello per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri; dall'altro, che il contestato disposto dell'art. 6 è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 186 del 2004.

Ricorda quindi che, a seguito di tale vicenda normativa, l'art. 8, comma 1-*bis* della legge n. 84 del 1994 prevede ora che, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali, e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta

regionale non provveda all'indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata».

Con specifica disposizione transitoria, contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, è stata poi fatta salva la validità e l'efficacia degli atti posti in essere fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Conseguentemente — conclude l'Avvocatura — rimane confermata la legittimità della procedura di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

Quanto alla censura relativa alla indicazione di un solo candidato, da parte degli enti locali chiamati a designare la terna di esperti entro la quale operare la scelta del nominando Presidente, rileva l'Avvocatura che l'art. 8 della legge n. 84 del 1994 si limita a richiedere la designazione di un candidato da parte di ciascuno dei componenti della terna, liberi peraltro questi di indicare la medesima persona.

3. — Nel giudizio è intervenuta anche l'Autorità portuale di Trieste che, riservata «ad ulteriori atti una più ampia prospettazione delle proprie argomentazioni», ha chiesto dichiararsi l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. — Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia ribadisce l'illegittimità derivata della nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, avvalorata, piuttosto che smentita, dal fatto che l'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, ha salvato gli effetti degli atti compiuti in forza dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, «fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

Nel ribadire inoltre l'illegittimità del decreto di nomina sotto il profilo della mancata designazione, da parte degli enti locali, della terna di esperti e della riproposizione del medesimo candidato già rifiutato in precedenza, segnala la deducente che l'illegittimità, *in parte qua*, del decreto di nomina è stata sostenuta anche dal giudice penale, nel decreto di archiviazione del procedimento intentato contro tutti coloro che avevano provveduto alla designazione del candidato, ed inoltre dal T.A.R. Lazio, nella sentenza n. 4891 del 2003.

5. — Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato — eccepita l'inammissibilità della censura relativa alla «illegittimità derivata dal decreto-legge» — osserva che le altre riguardano esclusivamente profili privi di tono costituzionale; profili, comunque, infondati.

Quanto alla pretesa necessità che siano indicati tre nominativi (e non già uno comune), deduce che la contraria tesi porterebbe all'assurdo di ritenere viziata una procedura di designazione solo perché, parallelamente, un altro ente ne adotterebbe una di identico contenuto.

Quanto alla inosservanza del termine di trenta giorni introdotto dal decreto-legge, osserva che tale termine non poteva che riferirsi — questa essendo la *ratio* del ricorso alla decretazione d'urgenza — al momento in cui si era accertata l'impossibilità del raggiungimento dell'intesa.

Quanto all'inapplicabilità, infine, della disciplina statale nella Regione, ribadisce l'Avvocatura che, legiferando in materia, la Regione aveva violato l'art. 117, comma terzo, Cost.

6. — L'Autorità portuale di Trieste sottolinea l'ammissibilità del suo intervento richiamando la giurisprudenza di questa Corte sulla possibilità che partecipino al conflitto soggetti diversi dalle parti originarie, rispetto ai quali l'esito del conflitto stesso sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo».

Peraltro, secondo la deducente, il proposto conflitto sarebbe esso stesso inammissibile, non essendo l'atto che ne è oggetto immediatamente lesivo della competenza assunta come propria della Regione: i motivi sui quali esso si fonda si risolverebbero, infatti, interamente in una censura di incostituzionalità delle norme di legge, alle quali il decreto di nomina impugnato ha dato attuazione.

Sotto altro, concorrente profilo sostiene l'interveniente che il disposto dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione, nel far salvi gli effetti degli atti adottati sulla base dell'art. 6 del decreto-legge, nella versione originaria, avrebbe prodotto «la legificazione dei decreti di nomina adottati sulla base del decreto legge», donde un ulteriore profilo di inammissibilità del conflitto.

In ogni caso, alla vicenda *de qua* sarebbe pienamente applicabile non già la legge regionale n. 17 del 2004, ma l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, come del resto avrebbe mostrato di ritenere la stessa ricorrente chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste». In particolare la norma statale si presterebbe a disciplinare la fattispecie in quanto norma competente in materia; in quanto disposizione volta ad enunciare un principio fondamentale; in quanto, infine, disposizione successiva alla legge regionale; mentre, rispetto

alle modifiche introdotte dalla legge di conversione, la norma del decreto-legge, nella sua originaria versione, sarebbe applicabile in considerazione dell'operatività *ex nunc* di tali modifiche e dell'espressa salvezza degli effetti del decreto-legge.

La deducente sostiene la piena legittimità della indicazione di un solo nominativo, da parte degli enti chiamati a indicare la terna, essendo la previsione normativa meramente funzionale alla possibilità, che si vuole garantire ai diversi soggetti coinvolti nella procedura, di esprimere (eventualmente) ognuno un candidato diverso.

Del resto la piena compatibilità con i principi di buona amministrazione, di leale collaborazione e di lealtà della proposizione di un unico candidato sarebbe convalidata dalla diffusione della prassi della designazione unica, seguita in numerose procedure di nomina di Presidente di Autorità portuale, procedure dettagliatamente indicate e in ordine alle quali la Corte viene sollecitata ad assumere informazioni.

Peraltro, una simile irregolarità procedurale, quand'anche esistente — e al pari di quella relativa al mancato decorso del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, nel momento in cui la questione era stata sottoposta al Consiglio dei ministri — avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in sede di impugnativa dell'atto amministrativo, non involgendo all'evidenza censure di rango costituzionale.

Quanto poi alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, sostiene l'interveniente che sarebbe stata la Regione a violarlo, con la provocatoria iniziativa di approvazione della legge regionale n. 17 del 2004, e ciò benché l'autorità governativa avesse atteso l'esito delle elezioni del 2003 per concordare il nome del Presidente dell'Autorità portuale col nuovo organo regionale.

Absolutamente pretestuosa, e smentita dalla sua ventennale esperienza nel settore, sarebbe altresì l'asserita mancanza, nel Presidente nominato, dei necessari requisiti professionali.

Né, infine, sussisterebbe la lamentata violazione dell'art. 44 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia perché, a prescindere dai profili di inammissibilità della censura per mancata indicazione delle norme di attuazione asseritamente violate, non sarebbe ravvisabile nella fattispecie la condizione dell'interesse differenziato della Regione rispetto alla questione trattata nella seduta del Consiglio dei ministri, alla quale il suo Presidente non venne invitato a partecipare. Peraltro, non sussisterebbe alcuna incidenza della questione stessa sull'indirizzo politico della Regione, e quindi alcuna necessità della sua partecipazione alla seduta del Consiglio dei ministri; senza dire che la nomina del Presidente dell'Autorità portuale ricadrebbe nella materia «organizzazione degli enti pubblici nazionali», che l'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost. attribuisce in via esclusiva allo Stato.

Considerato in diritto

1. — Preliminarmente, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento spiegato nel presente giudizio dall'Autorità portuale di Trieste: essendo questa, pacificamente, parte di giudizi pendenti davanti al T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, aventi ad oggetto la legittimità del provvedimento di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, trova applicazione il principio, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo il quale il potere di intervento non può essere precluso quando «l'esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo» (sentenze n. 225 e n. 76 del 2001; sentenza n. 154 del 2004).

2. — Il ricorso è inammissibile.

2.1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia solleva conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato chiedendo a questa Corte di dichiarare «che non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste» e, conseguentemente, di annullare il decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri.

La Regione — ricordato che il Ministro, a seguito della mancata intesa prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) aveva proceduto, con decreto 10 ottobre 2003, alla nomina del Commissario dell'Autorità portuale di Trieste — ravvisa la menomazione delle sue attribuzioni nel decreto 15 luglio 2004 con il quale il Ministro — a ciò autorizzato, previo interpello delle competenti Commissioni parlamentari, dalla delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri — ha proceduto alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

Di tale decreto la Regione deduce l'illegittimità *a)* perché esso si fonda su una norma viziata da illegittimità costituzionale, e cioè sull'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione); *b)* perché il procedimento, dal quale è scaturito il

decreto ministeriale, non è neanche conforme a quello prescritto dalla norma viziata di incostituzionalità, e ciò sotto più profili; infine, *c)* per l'inapplicabilità, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, in quanto nella Regione vigerebbe, in materia, soltanto la citata legge regionale n. 17 del 2004.

2.2. — La parti danno concordemente atto che le questioni prospettate *sub a)* e *c)* sono oggetto di ricorsi proposti in via principale sia dallo Stato (n. 78 del 2004) avverso l'art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 17 del 2004, sia dalla Regione (n. 79 e 92 del 2004) avverso l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 e la legge di conversione n. 186 del 2004; tanto che la Regione ricorrente dichiaratamente riproduce, a fondamento di dette questioni, le medesime argomentazioni svolte negli scritti difensivi relativi ai citati giudizi.

Per incidens va detto che, con sentenza n. 378 del 2005, questa Corte ha deciso tali questioni dichiarando l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 17 del 2004, sia dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 e dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione n. 186 del 2004.

2.3. — La circostanza che un conflitto di attribuzioni sia sollevato nei confronti di un provvedimento amministrativo contestualmente al ricorso proposto in via principale avverso un atto avente forza di legge non è, di per sé, ostativa all'esame nel merito del conflitto, purché il soggetto che lo solleva lamenti che la menomazione delle sue attribuzioni è autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma censurata di incostituzionalità (sentenza n. 206 del 1975; sentenza n. 245 del 1985), dovendosi escludere che il conflitto di attribuzione costituisca sede idonea per lamentare l'illegittimità costituzionale di leggi delle quali il provvedimento amministrativo costituisce applicazione (sentenza n. 472 del 1995).

È appena il caso di rilevare che, altrimenti ritenendo, il ricorso per conflitto di attribuzioni si risolverebbe, da un lato, in strumento attraverso il quale si eluderebbero i termini perentori previsti dall'art. 127 Cost. per promuovere in via principale le questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali o statali e, dall'altro lato, in mezzo utilizzabile per sottrarre al giudice *a quo* il potere-dovere di sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'atto avente forza di legge, sul quale si fonda il provvedimento davanti ad esso giudice impugnato.

2.4. — Nel caso di specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia assume, come primo motivo di ricorso, che la lamentata menomazione delle sue attribuzioni sarebbe effetto della «illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004», e cioè individua, quale causa della illegittimità del provvedimento da annullare e della menomazione delle sue attribuzioni, il contenuto della disposizione di cui al decreto-legge; contenuto incostituzionale, a suo avviso, non solo per il potere che tale disposizione attribuisce al Ministro ma anche, e soprattutto, per le modalità di esercizio di tale potere da essa consentite.

La Regione, peraltro, contesta anche, esplicitamente, la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste assumendo «l'inapplicabilità del decreto-legge n. 136 del 2004 nella Regione Friuli-Venezia Giulia»: ma non solo tale contestazione è dedotta anche come un profilo del primo motivo; non solo tale profilo è oggetto del giudizio in via principale proposto dallo Stato avverso la legge regionale; non solo esso è prospettato dalla Regione in via graduata rispetto al primo motivo, ma, soprattutto, esso è incompatibile con il *petitum* del ricorso per conflitto.

Dovendosi, infatti, interpretare tale ricorso — quale atto di parte — per cogliere il contenuto sostanziale della domanda proposta a questa Corte, non può prescindersi dal rilevare che la Regione — chiedendo dichiararsi che «non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste» — individua inequivocabilmente la menomazione delle sue attribuzioni non già nella circostanza che lo Stato si sarebbe appropriato di un potere che, viceversa, spetterebbe alla Regione, ma esclusivamente nella circostanza che lo Stato avrebbe esercitato malamente tale potere in danno della Regione, e cioè «senza previa intesa» con essa.

È evidente, allora, che poiché — sia oggettivamente, sia *ex ore* della Regione — tali modalità di esercizio del potere di nomina, lesive delle attribuzioni regionali, sono prescritte dalla norma censurata di illegittimità costituzionale, in via principale, a questa — e non già, autonomamente, al provvedimento di nomina — è imputabile, come effetto derivato dalla sua illegittimità costituzionale, la lamentata menomazione delle attribuzioni regionali: donde l'inammissibilità del conflitto in quanto sollevato nei confronti di provvedimento meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il decreto 15 luglio 2004 di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e della deliberazione 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO
(Ordinanza letta all'udienza del 7 giugno 2005)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rilevato che, pur dovendosi ribadire in linea di principio che nei giudizi per conflitto di attribuzioni davanti a questa Corte possono assumere la qualità di parte soltanto i soggetti legittimati a promuovere il conflitto ovvero a resistervi, non può escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, che sarebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esito del conflitto e salvaguardate dall'esito opposto.

che, conseguentemente, questa Corte, anche recentemente (sent. n. 154 del 2004), ha ritenuto ammissibile l'intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione era oggetto del conflitto, sarebbero stati incisi, senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall'esito del giudizio per conflitto.

che analoga situazione si riscontra nel presente giudizio per conflitto, se non altro perché il provvedimento di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste è oggetto di giudizio davanti al T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, nel quale giudizio l'Autorità portuale di Trieste è parte;

P. Q. M.

Dichiara ammissibile l'intervento dell'Autorità portuale di Trieste nel giudizio per conflitto di attribuzioni n. 21 del 2004, promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro il Presidente del Consiglio dei ministri.

Piero Alberto CAPOTOSTI, *Presidente*

N. 387

Sentenza 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge della Regione Veneto n. 2 del 2003 - Questione sollevata dallo Stato in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera a), Cost. - Lamentata mancata esplicitazione delle argomentazioni a sostegno della censura - Eccezioni inammissibilità - Reiezione.

- Legge della Regione Veneto del 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).

Trattati e convenzioni internazionali - Norme della Regione Veneto a favore dei veneti nel mondo - Interventi in caso di calamità naturali o di particolari eventi sociali, economici o politici - Potere della Giunta regionale di stipulare con il Governo estero interessato accordi che prevedano prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini veneti - Denunciata esorbitanza dal potere delle Regioni di concludere intese con enti territoriali interni ad altri Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera - Questione sollevata in mancanza di normativa statale per l'attuazione dell'art. 117, comma nono, Cost. e sulla base dell'asserito carattere autoapplicativo, in senso marcatamente restrittivo, di tale disposizione costituzionale - Sopravvenuta disciplina, con legge n. 131 del 2003, della materia delle intese e degli accordi stipulabili dalle Regioni con Stati esteri e con enti substatali stranieri - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera a), e nono.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 marzo 2003, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *a*) e nono comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro).

Secondo il ricorrente, nel contesto di una legge concernente un segmento dell'insieme «cittadini italiani emigrati», individuato dall'essere tali cittadini nati nel Veneto o dall'essere stati residenti nella Regione per almeno tre anni, la disposizione impugnata attribuisce alla Giunta regionale il potere di stipulare accordi con governi esteri al fine di provvedere all'erogazione di prestazioni di tipo socio-sanitario a loro favore.

Tale disposizione, ad avviso del Governo, non considera i limiti posti dall'art. 117, secondo comma, lettera *a*) e nono comma, della Costituzione, i quali prevedono che le Regioni possono stipulare intese solo con enti territoriali interni ad altro Stato e non con Stati esteri e solo nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Sempre secondo il ricorrente, il nono comma dell'art. 117 Cost. non si limita ad enunciare principi, ma reca in sé regole compiute ed operanti poiché l'attribuzione delle competenze a stipulare intese ed accordi riconosciuta alle Regioni dovrà essere circoscritta da norme statali interposte; la disposizione costituzionale deve essere letta unitamente al secondo comma, lettera *a*) cui sono connesse le successive lettere *b*) e *i*), che riservano allo Stato tutto quanto attiene alla politica estera, ai requisiti e ai diritti di cittadinanza, ai flussi migratori, anche di connazionali; in tale contesto le competenze esercitabili dalle Regioni fuori dal loro ambito territoriale e, *a fortiori*, fuori del territorio nazionale, costituiscono quindi solo dei «ritagli» di un potere che resta riservato allo Stato e, trattandosi di norme derogatorie, sono di stretta interpretazione.

Dopo aver richiamato il disegno di legge di attuazione della riforma del Titolo V all'epoca in discussione al Parlamento (il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), l'Avvocatura dichiara quindi espressamente che non vengono sottoposti a scrutinio di legittimità costituzionale né l'art. 6, lettera *b*) né l'art. 9, comma 2, della citata legge della Regione Veneto, essendo la prima delle due disposizioni interpretabile come meramente programmatica, e la seconda in quanto si confida su modalità applicative rispettose delle attribuzioni ed attività dello Stato.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo alla Corte il rigetto del ricorso del Governo.

Nella memoria, la Regione osserva che già prima della riforma introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 la politica estera era da considerare di stretta spettanza statale, come affermato dalla giurisprudenza della Corte. Tuttavia, ai sensi del nono comma dell'art. 117 Cost., la Regione, nelle materie di sua competenza, sempre secondo la resistente può concludere sia intese con enti territoriali interni ad altro Stato, sia accordi con Stati esteri, come prevede la disposizione censurata che non riguarda direttamente la materia della politica estera, ma si limita ad attribuire una facoltà alla Giunta regionale, la quale non può agire in assenza di una qualunque disciplina regolatrice dei «casi» e delle «forme» che la disposizione censurata postula, implicitamente, come propri dello Stato.

Il ricorso essendo fondato su di una erronea interpretazione della disposizione censurata, secondo la Regione deve essere respinto.

3. — Con successiva memoria la Regione Veneto ha ribadito e precisato le difese già esposte in sede di costituzione in giudizio.

In particolare la Regione eccepisce l'inammissibilità del ricorso, essendo il richiamo formulato dal Governo all'art. 117, secondo comma, lettera *a*) Cost. sfornito di argomentazioni, il che ne determinerebbe l'inammissibilità.

Quanto alla indicazione dell'art. 117, nono comma, Cost., rilevato che erroneamente il ricorso assume che una intesa possa essere conclusa solo con «enti territoriali interni ad altro Stato», la Regione resistente osserva che una tale facoltà di concludere accordi con altri Stati non era esclusa neppure dal previgente art. 117 Cost., tanto che la Corte, con la sentenza n. 13 del 2003, ha annullato una lettera di intenti della stessa Regione Veneto con la Repubblica Argentina ma solo per l'assenza di un preventivo assenso del Governo e non perché tale accordo fosse precluso dal dettato costituzionale.

Infine la Regione osserva che, come affermato dalla Corte con la sentenza n. 242 del 2003 in relazione ad una fattispecie identica, non può richiedersi che sia necessario attendere una legge statale ordinaria di attuazione dell'art. 117, nono comma, Cost., per stabilire a chi, nell'ambito delle istituzioni della Regione, spetti la competenza per tali stipulazioni.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica del 30 novembre 2004 le parti hanno depositato altre memorie, con le quali hanno ribadito ed illustrato ulteriormente le proprie difese.

In particolare l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver affermato che il ricorso venne depositato prima della entrata in vigore della legge n. 131 del 2003, richiama il contenuto dell'art. 6 della legge citata per confermare che gli accordi che le Regioni possono stipulare con «altri Stati» devono rientrare nelle tipologie previste e non possono porsi in contrasto con la politica estera dello Stato.

Secondo il Governo gli accordi previsti dalla disposizione impugnata, nella parte in cui possono essere stipulati anche in caso di «particolari eventi sociali, economici o politici», non possono essere considerati di natura «tecnico amministrativa»: ciò determinerebbe la violazione delle norme costituzionali citate.

La Regione Veneto, invece, sostiene che la disposizione impugnata, mera norma attributiva di competenza, non prevede concreto esercizio di potere estero col quale si sia inteso contestare la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

Secondo la Regione, allo Stato resta in ogni caso la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione qualora si determini in concreto una violazione delle sue competenze.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro), per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera a) e nono comma della Costituzione.

La norma censurata prevede che «la Giunta regionale, nel caso si verifichino all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ivi residenti, sentita la competente commissione consiliare».

I soggetti beneficiari delle prestazioni sono individuati, secondo l'art. 1, comma 1, della legge regionale citata, nei cittadini italiani emigrati nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in un comune veneto ed abbiano maturato una residenza all'estero di almeno cinque anni.

Secondo il ricorrente, la Regione con la disposizione impugnata ha attribuito alla Giunta regionale il potere di stipulare accordi con Governi stranieri senza rispettare i limiti posti dall'art. 117, secondo comma, lettera a) e nono comma, Cost., i quali prevedono che le intese possano essere concluse solo con enti territoriali interni ad altro Stato e non con Stati esteri ed esclusivamente nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, che al momento del deposito del ricorso non erano state ancora emanate.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Veneto in relazione al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) Cost., che, indicato nel ricorso, non sarebbe sorretto da specifiche argomentazioni. Dall'atto introduttivo del giudizio invero è ricavabile che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione censurata violerebbe i limiti generali posti dalla Costituzione alla potestà legislativa regionale in materia di rapporti con Stati ed enti territoriali esteri, non solamente in ordine al mancato rispetto del nono comma dell'art. 117 Cost., ma anche in relazione al limite generale della «politica estera» di cui al secondo comma, lettera a) Cost.

3. — La questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri non è fondata.

Dopo la proposizione del presente ricorso, è entrata in vigore la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che disciplina, tra le altre, la materia delle intese e degli accordi che le Regioni possono stipulare, ai sensi del nono comma dell'art. 117, con Stati esteri ed enti substatuali stranieri.

L'art. 6 della legge n. 131 del 2003 era stato impugnato davanti alla Corte dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna; la questione è stata decisa dalla Corte — successivamente alla proposizione del presente ricorso — con la sentenza n. 238 del 2004.

Le ragioni per le quali la Corte ha ritenuto non fondata la questione sono tali da dirimere ogni dubbio riguardo alla legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto qui impugnata.

La Corte, nel rigettare la questione sollevata, ha affermato che le nuove disposizioni costituzionali non si discostano dalle linee fondamentali già enunciate in passato: riserva allo Stato della competenza sulla politica estera; ammissione di un'attività internazionale delle Regioni; subordinazione di questa alla possibilità effettiva di un controllo statale sulle iniziative regionali, al fine di evitare contrasti con le linee della politica estera nazionale.

La novità che discende dal mutato quadro costituzionale è essenzialmente il riconoscimento di un «potere estero» delle Regioni, cioè della potestà, nell'ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali (art. 117, nono comma, Cost.). Tale potere estero deve peraltro essere coordinato con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera, donde la spettanza allo Stato di determinare i casi e disciplinare le forme di questa attività regionale, così da salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella politica estera nazionale. Le Regioni, nell'esercizio della potestà loro riconosciuta, non operano dunque come «delegate» dello Stato, bensì come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con gli Stati esteri, ma sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento apprestato dai poteri dello Stato.

In realtà il nuovo art. 117 Cost. demanda allo Stato il compito di stabilire le «norme di procedura» che le Regioni debbono rispettare nel provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, e di disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); nonché il compito di disciplinare i «casi» e le «forme» della conclusione di accordi delle Regioni con Stati e di intese con enti territoriali esteri (nono comma). Le disposizioni dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003 sono dettate in attuazione di questi compiti.

Il Governo può legittimamente opporsi alla conclusione di un accordo da parte di una Regione, contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 117, nono comma, della Costituzione, solo quando ritenga che esso pregiudichi gli indirizzi e gli interessi attinenti alla politica estera dello Stato; sul piano procedurale le Regioni godono della garanzia derivante dalla competenza del massimo organo del Governo, il Consiglio dei ministri, a decidere in via definitiva, mentre l'eventuale uso arbitrario di tale potere resta pur sempre suscettibile di sindacato nella sede dell'eventuale conflitto di attribuzione.

Orbene, visto che la impugnazione dello Stato qui esaminata si fonda proprio sulla mancanza — in allora — di una disciplina statale di dettaglio (successivamente emanata) e sul carattere autoapplicativo (in senso marcatamente restrittivo) del nono comma dell'art. 117 Cost., la sopravvenuta emanazione della legge statale per l'esercizio del potere estero regionale riconosciuto direttamente dalla Costituzione fa venir meno i dubbi di legittimità sollevati col ricorso del Governo.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2 (Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) e nono comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 388

Sentenza 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questioni proposte dallo Stato nei confronti di legge regionale - Sopravvenuta abrogazione della norma interposta e di quella contenente il principio fondamentale asseritamente violato - Entrata in vigore della disposizione abrogatrice successivamente alla proposizione del ricorso - Incidenza sul giudizio - Esclusione.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 9, 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo, 118; d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 97.

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Ricorso dello Stato - Dedotta violazione degli artt. 9 e 118 Cost. - Mancata contestazione del fatto che la Regione abbia legiferato sui tratturi - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 9 e 118.

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della formazione di un piano comunale dei tratturi e della regolamentazione delle aree tratturali di interesse archeologico da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza archeologica - Parere vincolante delle Soprintendenze in ordine al contenuto del piano - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 2, commi 2 e 8.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s).

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della possibilità per la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, di autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse nelle aree tratturali indicate e definite di interesse archeologico - Previsione della sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e in materia di ordinamento penale - Natura vincolante di tutti i pareri delle Soprintendenze previsti dalla legge regionale - Carattere aggiuntivo della sanatoria ed effetto sostitutivo solo rispetto al prezzo - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 3, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere l) e s).

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della possibilità che i tronchi tratturali possano essere alienati a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della legge - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, ovvero lesione della competenza legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali - Applicabilità della disposizione a beni privi della caratteristica di tratturo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4, comma 1, lettera b).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo; d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, art. 2; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 8; 3, commi 2 e 3; 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 26 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 5 marzo 2004 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Paparella per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 febbraio 2004 e depositato il 5 marzo 2004, ha impugnato gli artt. 2, commi 2 e 8; 3, commi 2 e 3, ed infine 4, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), in relazione agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere *s*) e *l*), e terzo comma, e 118 Cost., nonché all'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283 (Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico). Il ricorrente premette che la conservazione e la tutela dei tratturi rivestono notevolissima importanza storico-culturale, in quanto essi costituiscono la preziosa testimonianza di percorsi formati in epoca protostorica in relazione a forme di produzione economica e di conseguente assetto sociale basate sulla pastorizia e perdurati nel tempo così da rappresentare un frammento di preistoria conservatosi pressoché intatto nel tempo ed arricchitosi delle ulteriori stratificazioni storiche, tanto da renderlo il più imponente monumento della storia economica e sociale dei territori dell'Appennino abruzzese-molisano e delle Pianure apule.

I tratturi sono stati dichiarati di interesse archeologico, sulla base della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (poi decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983. In quanto beni archeologici, le aree tratturali costituiscono beni demaniali, ai sensi degli artt. 822 e 824 codice civile e sono inalienabili per effetto del disposto dell'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283.

Sotto un primo profilo, rileva il ricorrente, la disciplina dei tratturi, in quanto qualificati come beni archeologici e soggetti alla tutela propria dei beni culturali, rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., sicché la legge impugnata sarebbe invasiva di tale competenza.

In particolare, l'art. 2 della medesima prevede che sul piano comunale dei tratturi, da redigersi obbligatoriamente al fine di regolare (con disposizioni aventi valenza urbanistica e carattere di variante rispetto allo strumento urbanistico vigente) l'utilizzazione delle aree tratturali, la Soprintendenza archeologica, competente per territorio e preposta alla tutela del vincolo archeologico insistente sulle medesime aree, sia chiamata ad esprimere un mero parere in merito alla loro utilizzazione (commi 2 e 8). Quest'ultima — argomenta il ricorrente — potrebbe spingersi fino alla sottrazione di parte delle stesse aree al regime di tutela loro imposto e alla successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non meglio precisati, a parte la destinazione a strade.

Ne consegue che, sempre secondo il ricorrente, la norma delinea un piano comunale dei tratturi il quale può prevedere la destinazione «a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico» di aree tratturali anche non contigue a centri abitati o già manomesse dall'intervento dell'uomo, in cui il potere autorizzatorio della Soprintendenza viene ridotto a mero potere consultivo. Inoltre, il piano può prevedere anche la vendita a privati di tali beni demaniali, riconoscendo in tal caso alla Soprintendenza la sola possibilità di esprimere un parere. Così disponendo, la norma si pone in contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in quanto può determinare una utilizzazione delle aree tratturali in deroga al regime di tutela loro imposto ed una conseguente, successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non precisati. Infine, l'esercizio della tutela è prerogativa dello Stato e può essere oggetto di intesa e coordinamento con le Regioni solo entro i limiti fissati dalla legge statale, che nel caso è stata violata, in contrasto anche con l'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 3, comma 2, dispone che la «Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse» nelle aree tratturali indicate all'art. 2, comma 2, lettera *a*), e definite «di interesse archeologico», in tal modo violando gli artt. 9, 117, secondo comma, lettera *s*), e 118 della Costituzione.

Infatti, l'assetto vigente in materia di tutela di beni archeologici è di diretta derivazione costituzionale, ed esso prevede che la Soprintendenza archeologica abbia un potere di approvazione dei progetti «delle opere di qualunque genere» da eseguire in area vincolata e non rientranti nei casi sottoposti ad autorizzazione del Ministero (artt. 21 e 23 del citato d.lgs. n. 490 del 1999).

Il predetto assetto di tutela comporta, inoltre, che le aree tratturali siano sottoposte, in quanto zone di interesse archeologico, anche a vincolo paesaggistico *ope legis*, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera *m*), del più volte richiamato testo unico. Pure tale vincolo impone l'obbligo di acquisire una preventiva autorizzazione per la manutenzione del bene vincolato, ai sensi dell'art. 151 t.u. e secondo la procedura ivi indicata.

L'art. 3, comma 3, consente poi la sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica.

In base alla normativa vigente la sottoposizione dell'area tratturale anche al vincolo paesaggistico *ex art.* 146, comma 1, lettera *m*), impone l'applicazione dell'art. 151 del t.u. e, dunque, il rilascio dell'autorizzazione sottoposta a successivo controllo di legittimità da parte della competente Soprintendenza. Inoltre, la sanatoria di abusi edilizi comporta il venir meno delle sanzioni collegate all'abuso e, dunque, coinvolge anche la materia penale, di esclusiva competenza statale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *s*) e *l*), della Costituzione.

Infine l'art. 4, comma 1, lettera *b*), prevede la possibilità che i tronchi tratturali possano essere alienati «a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge», in contrasto con l'art. 2 del d.P.R. n. 283 del 2000, da ritenere norma interposta, che dispone l'inalienabilità dei beni archeologici, consentendone solo il trasferimento da uno ad altro soggetto titolare di demanio.

Il ricorrente conclude affermando che, se le norme impugnate fossero interpretate come norme di valorizzazione, rientranti cioè in materia di competenza concorrente, dovrebbero ritenersi, in ogni caso, illegittime in quanto in contrasto con l'art. 97 del t.u., secondo il quale gli interventi di valorizzazione dei beni culturali sono comunque soggetti alle disposizioni di tutela, e tale norma è da considerare principio fondamentale.

2. — Si è costituita la Regione Puglia, osservando anzitutto che il comma 2 dell'art. 2 della legge censurata prevede il contenuto (da individuare e perimetrare) di ciascun piano comunale, in assonanza con le categorie dei tratturi previste dall'art. 1 della precedente legge della Regione Puglia 15 febbraio 1985, n. 5 e fa espresso riferimento ai «tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati»; ai «tronchi armentizi» che, privi delle caratteristiche appena indicate, possono tuttavia corrispondere a esigenze pubbliche; ai «tronchi armentizi» che hanno subito permanenti alterazioni anche di natura edilizia. Quindi, secondo la Regione, la riproduzione delle categorie di tratturi già indicate dalla legge regionale precedente peccerebbe per eccesso e non certo per difetto o per sviamento.

Infatti, il piano comunale dei tratturi avrebbe potuto essere limitato, nel suo contenuto, alla rilevazione dei tratturi veri e propri o a questi riconvertibili, essendo estraneo a questo contenuto ciò che tratturo più non è (parzialmente o totalmente). Viceversa la legge regionale impugnata mostra attenzione alla più completa ricostruzione del contesto storico-sociale precedente e, per quanto sia possibile, alla sua conservazione e alla sua riutilizzazione funzionale.

Questa ricostruzione appare tanto più significativa in quanto essa opera come variante al Piano regolatore generale del Comune ed a modificazione e integrazione del Piano territoriale tematico dell'ambiente della Regione Puglia.

Osserva la Regione che il comma 7 dell'art. 2, recita: «Il verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi, con i vincolanti pareri della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio, costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale». Tuttavia il parere di un organo della pubblica amministrazione è vincolante perché questa è obbligata a tenere il comportamento previsto nel parere oppure (a salvaguardia della discrezionalità nell'*an*) a non tenere alcun comportamento. Ne consegue che l'attività di tutela in titolarità dello Stato, e cioè «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere, i beni culturali e ambientali» (art. 148 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 112), è assai più ed assai meglio assicurata dal parere vincolante di due organi dello Stato piuttosto che dall'esercizio del potere autorizzatorio.

Inoltre l'art. 2, comma 8, prevede il potere di alienare o di non alienare (i tratturi che, pur segnando un percorso ideale, non siano morfologicamente, *in toto* o in gran parte, idonei ad identificarlo), il quale, per il tramite del parere vincolante della Soprintendenza archeologica, resta in capo allo Stato.

Quanto poi alla possibilità, prevista dall'impugnato art. 3, comma 2, che la Giunta regionale autorizzi un ente pubblico a edificare, in deroga al comma 1 dell'art. 3, opere pubbliche o di pubblico interesse, la Regione rileva che l'autorizzazione regionale, secondo il comma 2, è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza archeologica, in difetto del quale la Giunta regionale non potrebbe legittimamente deliberare alcunché. Ne consegue che non può dirsi violato il potere di «approvazione» delle opere che spetta, per il tramite della Soprintendenza archeologica, allo Stato.

La Regione ritiene inoltre che la censura relativa al comma 3 dell'art. 3, scaturirebbe da una incompleta lettura del testo normativo. Infatti, il comma 3 andrebbe letto congiuntamente al comma 4. Mentre il comma 3 prevede che, fermi restando tutti gli altri vincoli territoriali, la regolarizzazione di costruzioni già esistenti debba avvenire «secondo la normativa vigente» e con l'aggiunta di ulteriori e scrupolose prescrizioni (fra le quali, la richiesta di parere della Soprintendenza archeologica), il comma successivo aggiunge che: «Le opere non regolabilizzabili sono sottoposte alla specifica disciplina di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 [...] e successive modifiche e integrazioni». Non si vede quindi, come la normativa statale e i previsti poteri di tutela possano essere stati ignorati o pretermessi.

Infine, con riguardo all'art. 4, comma 1, lettera *b*), impugnato per contrasto con il disposto dell'art. 2 del d.P.R. n. 283 del 2000, la Regione osserva che la censura è motivata con l'argomento secondo cui la norma appena citata dispone che «i tronchi tratturali possano essere alienati a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ma l'art. 4 è intitolato «Aree tratturali prive di interesse archeologico», con riferimento alle sopravvenienze previste all'art. 2, comma 2, lettere *b*) e *c*) della legge impugnata. Ciò permette di escludere che i cosiddetti tratturi previsti dall'art. 4 siano ricompresi nel disposto dell'art. 2 del d.P.R. n. 283 del 2000. Inoltre il primo comma dell'art. 4 prevede la subordinazione della alienazione delle «aree tratturali prive di interesse archeologico» alla autorizzazione della Giunta regionale ed alla sdemanializzazione di un bene che appartiene al demanio pubblico della Regione. E ciò escluderebbe ulteriormente la possibilità di richiamare *in subiecta materia* le disposizioni del d.P.R. n. 283 del 2000.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli articoli 9, 117, secondo comma, lettere *s*) e *l*), e terzo comma, e 118 della Costituzione nonché all'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, all'articolo 97 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), gli articoli 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, 4, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi).

Il ricorrente premette che i tratturi sono beni di interesse archeologico ai sensi delle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, poi trasfuse nel d.lgs. n. 490 del 1999, giusta decreti ministeriali del 15 giugno 1976, del 20 marzo 1980 e del 22 dicembre 1983; che sono beni demaniali e come tali inalienabili; che la tutela dei beni culturali rientra nella sfera di competenza dello Stato. Il ricorrente sostiene che le norme censurate della legge regionale suindicata ledono le competenze statali in quanto stabiliscono una disciplina dei tratturi la quale non ne garantisce la conservazione, limitando gli interventi degli organi statali ed in particolare della Soprintendenza ad una funzione meramente consultiva.

2. — In via preliminare deve ritenersi non influente l'abrogazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 283 del 2000 e dell'art. 97 del d.lgs. n. 490 del 1999, invocati rispettivamente come norma interposta e come disposizione determinante un principio fondamentale, in quanto la norma abrogatrice — art. 184 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — è entrata in vigore nel maggio 2004 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso.

3. — Prima di procedere all'esame delle censure è necessaria una sintetica ricognizione delle norme che, in materia di tratturi, si sono susseguite nel tempo.

Limitandosi alla normativa meno risalente, vanno ricordate le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 (Passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale), con le quali fu data una sistemazione organica alla materia, ed in particolare gli artt. da 3 a 7 e 9, contenenti previsioni di sclassificazione, di alienazione e di legittimazione di possessi abusivi.

Va altresì menzionato il regolamento di esecuzione del suindicato provvedimento legislativo, emanato con regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, il quale contiene l'espressione «demanio armentizio»; demanio nel quale rientrano i tratturi.

Con l'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio.

Non è controverso che il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative abbia comportato anche il trasferimento dello stesso demanio armentizio.

Infatti, mentre lo Stato non ha più legiferato in materia, sono state emanate leggi regionali ed in particolare, per limitarsi soltanto a quelle della Regione Puglia, le leggi 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti), e 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale), che non hanno dato luogo a contenzioso tra Stato e Regione, ed infine la legge oggetto del presente scrutinio.

L'art. 1 della legge regionale n. 67 del 1980 stabilisce che «i tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione».

A sua volta l'art. 1 della legge regionale n. 29 del 2003 prescrive che «i tratturi in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono conservati al demanio armentizio regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e costituiscono «il Parco dei tratturi della Puglia».

Sulla base di siffatti dati normativi, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri si riferisce alla competenza dello Stato riguardo alla tutela dei beni culturali evocando il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., ma non contesta in radice la legittimazione della Regione Puglia a stabilire la disciplina dei tratturi, quanto piuttosto si duole del modo in cui la Regione ha esercitato i propri poteri. In particolare, il ricorrente censura anzitutto la disposizione principale che disciplina la formazione del piano dei tratturi.

L'art. 2 della legge regionale n. 29 del 2003 al comma 1, non impugnato, stabilisce che «è fatto obbligo ai comuni nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al d.m. 23 dicembre 1983, entro e non oltre il 31 dicembre 2006».

Il comma 2, specificamente censurato dal ricorrente, determina il contenuto del piano nel modo seguente: «Il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare: a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono alla stessa essere reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale [...]; b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria; c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni anche di natura edilizia».

Oggetto di censura è anche il comma 8, il quale è così formulato: «Il parere definitivo della Soprintendenza archeologica è espresso anche ai fini dell'art. 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo».

Il ricorrente assume che la normativa «si pone in contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto può determinare una utilizzazione delle aree tratturali in deroga al regime di tutela loro imposto ed una conseguente successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non precisati». Il ricorrente prosegue osservando che «l'esercizio della tutela è prerogativa dello Stato e può essere oggetto di intesa e coordinamento con le regioni solo entro i limiti fissati dalla legge statale, che nel caso è stata violata con l'effetto che la disposizione risulta in contrasto anche con l'art. 118, terzo comma, Cost.».

L'art. 3 della legge, del quale sono oggetto di censure i commi 2 e 3 — dopo aver previsto al comma 1 che i tronchi tratturali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sottoposti a vincoli di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione — così prosegue:

«2. — La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse in deroga al comma 1.

3. — Fermi restando tutti gli altri vincoli territoriali, sono regolarizzabili secondo la vigente normativa le costruzioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle seguenti condizioni:

a) parere della Soprintendenza archeologica per le sole opere eseguite successivamente al vincolo storico introdotto con d.m. 23 dicembre 1983;

b) acquisto del suolo pertinenziale, nella misura strettamente necessaria alla costruzione, al prezzo di cui all'art. 4».

Infine, dell'art. 4 viene censurato il comma 1, lettera b), il quale prevede l'alienabilità dei tratturi di cui alla lettera b) e lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le disposizioni suindicate vengono censurate perché consentono la realizzazione di opere in zone di interesse archeologico e sottoposte a vincolo paesaggistico senza le prescritte autorizzazioni, mediante il solo parere della Soprintendenza e inoltre perché prevedono la regolarizzazione di opere edilizie abusive, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)*, Cost., «potendo la sanatoria comportare il venir meno delle sanzioni penali collegate all'abuso».

Infine, secondo il ricorrente, la previsione dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, viola l'art. 2 del d.P.R. n. 283 del 2000, da considerare norma interposta.

Tutto ciò, conclude il ricorrente, sul presupposto che la normativa attenga alla tutela dei beni culturali in questione, ma se si volesse far riferimento alla materia di competenza ripartita della valorizzazione dei detti beni, le disposizioni sarebbero egualmente illegittime perché in contrasto con il principio fondamentale fissato nell'art. 97 del t.u. n. 490 del 1999, secondo il quale le norme sulla valorizzazione dei beni culturali devono essere in armonia con quelle sulla loro tutela.

4. — Le censure sono tutte non fondate.

L'oggetto dello scrutinio affidato a questa Corte è limitato alle singole norme specificamente censurate e alle ragioni delle censure e cioè ai parametri costituzionali evocati e più particolarmente ai profili fatti valere rispetto ai quali si assume che contrastino le disposizioni della legge regionale.

Nel caso in esame, il ricorrente evoca il secondo comma, lettera *s)*, dell'art. 117 Cost., ma non solo non contesta la competenza legislativa in materia della Regione, ma neppure ha impugnato il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale in scrutinio, il quale stabilisce che i tronchi tratturali di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione.

Se dunque ciò di cui il ricorrente si duole non è il fatto in sé che la Regione abbia legiferato sui tratturi e sulla loro valorizzazione quali testimonianze del passato (del resto si tratta in ordine di tempo della terza legge della Regione Puglia), resta anzitutto privo di fondamento il richiamo agli artt. 9 e 118 Cost.

5. — Vanno quindi esaminate le censure relative al contenuto specifico delle disposizioni: ritiene la Corte che la piana, sistematica e corretta lettura di queste escluda il contrasto con i parametri evocati sotto i profili fatti valere.

Per quanto concerne le disposizioni censurate dell'art. 2, si rileva che il piano dei tratturi, proposto dal comune, viene discusso in una Conferenza di servizi nel cui ambito non soltanto la Soprintendenza archeologica ma anche quella per i beni architettonici e per il paesaggio esprimono parere vincolante. Alle Soprintendenze spetta quindi un potere che va molto al di là di una funzione meramente consultiva, in quanto i loro pareri non possono essere disattesi. Gli atti degli organi statali, ancorché assumano la forma del parere, svolgono una funzione determinante il contenuto del Piano dei tratturi. Se, letteralmente, il vincolo derivante dai pareri delle Soprintendenze concerne solo i percorsi tratturali da ricomprendere sotto le lettere *b)* e *c)*, è evidente che, essendo prevista una tripartizione, la mancata inclusione di un tratturo sotto le suindicate lettere *b)* e *c)* ne comporta inevitabilmente la ricomprensione tra quelli indicati *sub a)*.

Spetta quindi alle Soprintendenze esprimersi in modo vincolante per gli altri enti sulla individuazione e perimetrazione dei tratturi che conservano l'originaria consistenza o possono in questa essere reintegrati. Quelli da ricomprendere sotto la lettera *a)* sono pertanto i tratturi che, per le loro caratteristiche, hanno natura di beni culturali e riguardo ai quali devono essere utilizzati gli opportuni strumenti di tutela. Il fatto che la legge indichi tra i tratturi da includere tra quelli *sub a)* non soltanto i tratturi che conservano l'originaria consistenza, ma anche quelli che possono alla stessa «essere reintegrati» comporta che i tratturi da includere sotto le lettere *b)* e *c)* sono beni che hanno subito nel corso dei tempi trasformazioni irreversibili tali da escluderne la reintegrazione nella originaria consistenza.

Il Piano dei tratturi, nella cui formazione lo Stato, mediante il giudizio vincolante dei suoi organi a ciò deputati per la loro competenza, ha una parte decisiva, costituisce la base dell'ulteriore disciplina dei tratturi, distinti nel modo che si è detto.

La previsione della costruzione di opere pubbliche e di pubblico interesse da parte di enti pubblici, disciplinata dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003, per quanto riguarda i tronchi tratturali inclusi *sub a)* del comma 2 dell'art. 2, va messa in relazione con quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo, nella parte in cui attribuisce alla Regione la valorizzazione dei detti beni anche mediante forme di gestione indiretta; disposizione questa non impugnata.

Ma ciò che più conta è che la costruzione delle suindicate opere è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza, alla quale perciò spetta il potere di impedirla qualora ne possa venir compromessa la consistenza originaria del tratturo.

A conclusioni simili si deve pervenire riguardo alla regolarizzazione delle opere già esistenti ma successive alla imposizione del vincolo di cui al comma 3 dell'art. 3.

È vero che in questo caso il parere della Soprintendenza non è definito né vincolante né favorevole, ma la lettura corretta della disposizione nel contesto della complessa normativa in cui è inserita e nella quale i pareri finora esaminati sono tutti da considerare «vincolanti» (il termine «favorevole» assume lo stesso significato) comporta che anche per la regolarizzazione delle opere già edificate, come per quelle da costruire, il parere della Soprintendenza deve ritenersi vincolante. Sarebbe illogico ritenere che la Soprintendenza sia competente a giudicare se una nuova opera sia compatibile con la natura del bene da tutelare e non lo sia invece — dovendosi limitare in ipotesi a manifestare una mera opinione riguardo ad una costruzione già esistente — quando anche da questa possa derivare una compromissione della peculiare natura del bene. Si deve ribadire, con riguardo alla disposizione in esame, il principio secondo il quale, tra diverse, possibili interpretazioni è necessario scegliere quella che non dà luogo a contrasti con principi costituzionali.

A quanto detto si aggiunga che il comma 3 in esame si apre con l'espressione «fermi restando tutti gli altri vincoli territoriali», e condiziona inoltre espressamente la regolarizzazione alla conformità «alla vigente normativa». Ciò significa che le particolarità della disposizione, con l'espressa previsione del parere della Soprintendenza, da intendere vincolante, si aggiungono alla disciplina generale sulle sanatorie (come dimostra il rinvio finale alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, di cui al comma 4 dello stesso articolo) e la sostituiscono soltanto per quanto concerne il prezzo (v. art. 3, comma 3, lettera b, e art. 4). E tanto esclude in radice la lamentata interferenza con «la materia penale», prospettata dal ricorrente evocando l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Non fondata, infine, è anche la censura che si appunta sul comma 1, lettera b), dell'art. 4 della stessa legge regionale che disciplina l'alienazione all'utilizzatore possessore di tronchi tratturali inclusi sotto le lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 2.

Si è visto, infatti, che si tratta di tronchi dei quali, con il parere vincolante delle Soprintendenze, è stata già accertata la perdita irreversibile della originaria consistenza, cioè della loro caratteristica di tratturo e, come tale, di bene di interesse archeologico, e per i quali l'alienazione è subordinata alla sdemanializzazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 8; 3, commi 2 e 3; 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), sollevate, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere s) e l), terzo comma, e 118 della Costituzione nonché agli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 (Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico) e 97 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 389

Ordinanza 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Contenuto - Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o al più tardi alla stessa udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Mancata previsione a pena di nullità - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata sulla base di un erroneo e apodittico presupposto interpretativo - Insussistenza di un vincolo per il legislatore a conformare in modo uguale procedimenti differenti - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. civ., artt. 619, 163, n. 7, 164, comma primo, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163, numero 7, 164, comma primo, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 12 settembre 2002 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Solaris One S.r.l. contro ETRO S.p.A. ed altra, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione di Solaris One S.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 12 settembre 2002, il Tribunale di Venezia, in sede di decisione di un'opposizione di terzo all'esecuzione, ha sollevato — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo di tale procedimento debba contenere, a pena di nullità, l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto ovvero, al più tardi, alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; dell'art. 163, numero 7, cod. proc. civ. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione *ex* art. 619 cod. proc. civ., debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto ovvero, al più tardi, alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione *ex* art. 619 cod. proc. civ. sia nullo qualora manchi l'avvertimento all'opposto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, o comunque avvenuta successivamente a detta udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di opposizione di terzo *ex* art. 619 cod. proc. civ., l'opposto, a pena di decadenza, debba proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero — al più tardi — alla stessa udienza;

che il giudizio, nel corso del quale le questioni sono state sollevate, è iniziato con ricorso per opposizione di terzo all'esecuzione, proposto il 4 marzo 1998 dalla S.r.l. Solaris One, avanti al pretore di Venezia, sez. dist. di Mestre, con riferimento al pignoramento di alcuni capi di abbigliamento, asseritamente di proprietà dell'opponente, eseguito dalla creditrice Etro S.p.A. a carico della debitrice S.r.l. Calle Legrenzi, cedente di un'azienda commerciale avente ad oggetto la vendita al minuto di quegli articoli;

che l'adito pretore sospendeva *inaudita altera parte* l'esecuzione, fissando avanti a sé l'udienza di comparizione per il giorno 31 marzo 1998, e che in quella sede si costituiva soltanto la creditrice opposta la quale, contestata la titolarità in capo all'opponente dei beni pignorati, chiedeva la revoca della sospensione dell'esecuzione e nel merito il suo rigetto;

che, autorizzato lo scambio di scritti illustrativi, la creditrice opposta nella propria memoria chiedeva rigettarsi l'opposizione;

che il pretore, all'esito dell'espletamento di un'ulteriore udienza, confermato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, rimetteva le parti avanti al Tribunale di Venezia, competente per valore sul merito della controversia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 619 cod. proc. civ.;

che, riassunto il giudizio dall'opponente Solaris One S.r.l., si costituiva la sola creditrice Etro, la quale, oltre a ribadire le difese già proposte nella precedente fase processuale, svolgeva domanda riconvenzionale per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedendo che l'opponente Solaris One, in veste di obbligata in solido, quale cessionaria dell'azienda, con la debitrice eseguita (cedente) fosse condannata a corrisponderle la somma, oggetto del precetto, dovutale e sollecitando l'emissione di ordinanza anticipatoria *ex art. 186-bis e/o ex art. 186-ter* cod. proc. civ.;

che l'opponente Solaris, richiamandosi alla norma di cui all'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., dichiarava di non accettare il contraddittorio sulla riconvenzionale, assumendone la tardività, atteso che neppure all'udienza di prima comparizione nell'ambito del giudizio di cognizione ordinaria instaurato con il ricorso *ex art. 619* cod. proc. civ. e tenutasi innanzi al pretore il 31 marzo 1998, alcuna domanda riconvenzionale era stata dispiegata;

che, rigettate le istanze *ex artt. 186-bis e 186-ter* e trattenuta la causa in decisione, il Tribunale sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale relativamente alle medesime norme e con riferimento allo stesso parametro, ora, rispettivamente, censurate ed evocate;

che, con ordinanza del 6 marzo 2002, n. 46, questa Corte dichiarava manifestamente inammissibile la questione, evidenziando che la domanda riconvenzionale era stata proposta dall'opposta per la sola ipotesi di accoglimento dell'opposizione *ex art. 619* cod. proc. civ., laddove il rimettente non si era pronunciato in ordine alla fondatezza del predetto mezzo, e non aveva quindi chiarito se sussistessero o meno le condizioni alle quali l'esame della riconvenzionale era stato espressamente subordinato; il che implicava difetto di motivazione sulla rilevanza della questione;

che, riattivata la causa davanti al giudice *a quo*, le parti, nel precisare le conclusioni, davano atto dell'avvenuto, integrale pagamento, da parte della debitrice Calle Legrenzi S.r.l., di quanto dovuto alla creditrice Etro S.p.A., insistendo, ciascuna di esse, per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma con statuizione sulle spese a sé favorevole;

che, dovendo decidere sul punto secondo i principi della soccombenza virtuale, il Tribunale ha riproposto la questione di legittimità costituzionale, rilevante nel giudizio *a quo* perché essa investe la ritualità della proposizione di una opposizione che il Tribunale ritiene fondata nel merito;

che, infatti, pur essendo stata la domanda riconvenzionale proposta, nella fase del giudizio conseguente alla riassunzione, prima dei venti giorni antecedenti l'udienza di comparizione indicata nella comparsa di riassunzione, essa sarebbe tuttavia tardiva (e, quindi, inammissibile) in relazione a quanto disposto dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ.;

che tale norma — rimasta immodificata a seguito della riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 ed al decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 — disciplina la fase processuale, che si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione, anteriormente alla riassunzione del processo davanti al tribunale competente per valore, come quella iniziale (art. 180 cod. proc. civ.) del giudizio di cognizione ordinaria, e non già come «momento meramente prodromico rispetto alla compiuta instaurazione» di questo;

che, conseguentemente, poiché la creditrice opposta non ha svolto la riconvenzionale nel momento in cui si è costituita davanti al giudice dell'esecuzione con la comparsa depositata il 28 marzo 1998, l'eccezione di tardività formulata dall'opponente dovrebbe ritenersi fondata;

che, peraltro, nei procedimenti che iniziano con ricorso, quali quello *ex art. 619* cod. proc. civ., non potrebbe trovare applicazione né il disposto del secondo comma dell'art. 167 cod. proc. civ., «stante l'assenza di uno specifico riferimento normativo», né quindi il disposto di cui all'art. 163, numero 7, cod. proc. civ.;

che, in effetti, il legislatore non ha previsto la necessità di formulare nel ricorso introduttivo *ex art. 619* cod. proc. civ. un avvertimento del genere, di quello disciplinato dall'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., cui consegue la decadenza della parte opposta dalla facoltà di proporre l'eventuale domanda riconvenzionale almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con il decreto steso in calce al ricorso *ex art. 619* o almeno all'udienza stessa, in quanto «di regola il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto è assai breve», non essendo necessario il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* cod. proc. civ.;

che, d'altra parte, anche qualora si ritenesse applicabile analogicamente al ricorso *ex art. 619* il combinato disposto degli artt. 163, numero 7, 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., non potrebbe giungersi ad estendere ad un caso non disciplinato dal legislatore la sanzione della nullità della citazione, comminata dall'art. 164, primo comma, per l'ipotesi di omissione dell'avvertimento di cui all'art. 163, numero 7, «poiché ciò costituirebbe violazione del principio di tassatività delle nullità dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c.»;

che, conseguentemente, in caso di ricorso *ex art. 619* non contenente, come nella fattispecie, il suddetto avvertimento, si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost., tra il procedimento così introdotto e quello di cognizione ordinaria proposto con citazione, tenuto conto del fatto che il giudizio di opposizione *ex art. 619* è configurato «come un procedimento di cognizione a rito ordinario, disciplinato in tutto e per tutto dagli artt. 180 e seguenti cod. proc. civ., ancorché introdotto con ricorso»;

che, peraltro, a differenza del rito del lavoro, ove l'operatività delle preclusioni senza alcun avvertimento non è stata ritenuta dal Giudice delle leggi lesiva dell'ordine costituzionale in considerazione della specialità della relativa disciplina (e a differenza, ancora, del rito divorzile), la disparità di trattamento sarebbe irragionevole con riferimento ai giudizi di opposizione del debitore o del terzo all'esecuzione, nei quali, ad una fase introdotta con ricorso, segue una fase di trattazione e istruzione concepita secondo lo schema dell'atto di citazione;

che del resto, a parere del Tribunale, un'ingiustificata disparità di trattamento fra il procedimento *ex art. 619* cod. proc. civ. e quello ordinario di cognizione sussisterebbe in ogni caso, perché o sarebbe avvantaggiata la parte opposta, potendo proporre la domanda riconvenzionale anche dopo l'udienza di prima comparizione *ex art. 180* tenutasi avanti al giudice dell'esecuzione, o lo sarebbe l'opponente, giacché la decadenza dalla proponibilità della riconvenzionale opererebbe a carico della controparte anche in mancanza dell'avvertimento, non comportando essa una nullità dell'atto introduttivo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o comunque manifestamente infondata, la sollevata questione, rilevando che sulla stessa la Corte si è già pronunciata con l'ordinanza n. 46 del 2002 e che il giudice *a quo* non ha addotto nuove e diverse argomentazioni, rispetto a quelle già a suo tempo prospettate;

che si è costituita l'opponente Solaris One S.r.l. osservando che il rimettente avrebbe inammissibilmente esteso il *petitum* alla disciplina ordinaria assunta quale *tertium comparationis*, avendo chiesto alla Corte una pronuncia additiva e manipolativa degli artt. 163, numero 7, 164, primo comma, 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., relativi all'ordinario processo di cognizione, nella parte in cui non estendono la propria disciplina anche al procedimento *ex art. 619* cod. proc. civ.;

che, inoltre, l'inserimento dell'invito a costituirsi, con l'avvertimento di cui all'art. 163, numero 7, cod. proc. civ., potrebbe rivelarsi del tutto inutile nel procedimento *ex art. 619* cod. proc. civ. «a fronte di un termine per la notifica [...] a ridosso dell'udienza», che è fissato dal giudice dell'esecuzione;

che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode della più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, salvo il limite della ragionevolezza, che nella fattispecie non appare superato, in considerazione dell'ontologica diversità tra processo di cognizione e procedimento di opposizione *ex art. 619* cod. proc. civ. nonché delle peculiarità proprie dell'intero processo esecutivo, la cui disciplina è stata improntata dal legislatore alla massima celerità, in vista della rapida riscossione del credito;

che il giudice *a quo* non si è limitato a chiedere la mera trasposizione, nel testo del ricorso *ex art. 619* cod. proc. civ., dell'avvertimento di cui all'art. 163, numero 7, cod. proc. civ., ma, prospettando come contenuto dell'intervento additivo della Corte l'inserimento dell'invito all'opposto a costituirsi, nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione «ovvero, al più tardi, all'udienza stessa», ha dimenticato che l'obbligo di proporre eventuali domande riconvenzionali nella propria comparsa di risposta è già sancito dall'art. 167 cod. proc. civ. e che l'avvertimento di cui all'art. 163 si riferisce esclusivamente al termine di costituzione da osservarsi dal convenuto nel giudizio di cognizione;

che la tardività della riconvenzionale è stata, infatti, da essa esponente eccepita con riferimento alla sua mancata proposizione nella comparsa di risposta davanti al pretore e non alla mancata costituzione di Etro venti giorni prima dell'udienza di comparizione, anche perché l'atto di riassunzione del processo è volto unicamente a consentire la prosecuzione del giudizio già pendente e non certo a dare inizio a un nuovo procedimento;

che, per le esposte considerazioni, l'interveniente Solaris One S.r.l. insiste affinché la Corte dichiari inammissibile o, comunque, manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Venezia.

Considerato che il Tribunale di Venezia dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli: *a)* 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, «l'invito all'opposto» a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; *b)* 163, numero 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l'invito e l'avvertimento in questione; *c)* 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso *ex art.* 619 cod. proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo; *d)* nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio di opposizione *ex art.* 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza;

che la questione è manifestamente infondata per l'apoditticità della premessa dalla quale muove il giudice rimettente, e cioè che — in forza dell'applicabilità «all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione fissata a norma [...] dell'art. 619» dell'art. 183 cod. proc. civ., sancita dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ. e dovendo tale udienza essere in tutto equiparata all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 del codice di procedura civile — sarebbero applicabili, a ritroso, sia il termine decadenziale di cui all'art. 167, secondo comma, per la proponibilità della domanda riconvenzionale sia, prima ancora, la norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.) secondo la quale il convenuto deve essere avvertito dall'attore in opposizione dell'esistenza di detto termine;

che tale impostazione è inaccettabile, anche a prescindere dalla manifesta erroneità delle conseguenze che se ne traggono, in quanto il rimettente sembra presupporre che sia coperto da garanzia costituzionale, quale modello tendenzialmente vincolante per il legislatore, il processo ordinario di cognizione, i cui singoli istituti dovrebbero essere rinvenibili anche nei procedimenti di cognizione diversamente articolati dalla legge;

che il giudice rimettente — sostenendo che il processo di cognizione, al quale dà luogo l'opposizione di terzo all'esecuzione, avrebbe inizio con la udienza *de qua* — omette totalmente di considerare la peculiarità di tale udienza, la quale si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, e pertanto del tutto a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione, da lui soltanto delibabile sia, ai fini della sospensione, sotto il profilo del *fumus boni juris*, sia al fine di verificare la propria o altrui competenza a deciderla nel merito;

che il rimettente, inoltre, omette totalmente di considerare che l'art. 185 disp. att. è norma rimasta inalterata dal 1942, sicché il rinvio all'art. 183 del codice non può — per le numerose modifiche da allora, ed in vario senso, apportate alla fase di trattazione — essere inteso altrimenti che come materiale-recettizio, e quindi al contenuto sostanziale di una norma che, all'epoca, prevedeva esclusivamente la facoltà di «modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate», e pertanto una facoltà necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione;

che, infine, la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale — peraltro, non inseribile, quale previsto dall'art. 166 cod. proc. civ., nel procedimento *de quo* — non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda — com'è evidente nella specie — la diversa disciplina manifestamente irragionevole.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, numero 7, 164, primo comma, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 390

Ordinanza 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il carico complessivo relativo a IVA, IRPEF ed IRAP per effetto dell'unificazione del sistema di riscossione dei tributi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Ordinanza carente di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57; d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, art. 43; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e art. 25, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), promosso con ordinanza dell'8 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta sul ricorso proposto dalla Ditta Cecere Ferdinando contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Caserta ed altra, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che con ordinanza dell'8 febbraio 2005, pronunciata nel corso di un processo tributario, intrapreso dalla ditta Cecere Ferdinando, per ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale emessa dalla ESABAN S.p.A. — Concessionario governativo del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Caserta — e notificata il 17 febbraio 2004 per la riscossione del complessivo carico di euro 30.641,99 a titolo di IRAP, IRPEF, Ritenuta alla fonte, Imposta sul valore aggiunto, interessi e sanzioni, richiesti — relativamente all'anno 1999, per conto dell'Agenzia delle Entrate di Caserta —, la Commissione tributaria provinciale di Caserta, Sezione 18, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per assertedo contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e, infine, 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione);

che, in punto di fatto, il giudice *a quo* — riferito che il ricorrente ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo risultante dalla modifica operata dall'art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), applicabile anche all'IVA, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcun termine decadenziale per la notifica al contribuente del ruolo ovvero della cartella esattoriale — osserva che l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a seguito della modifica apportata con d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, non prevede più alcun termine per effettuare la notifica della cartella di pagamento, con ciò non apprestando più alcuna tutela per il contribuente, che rimarrebbe esposto al debito fiscale per un periodo indefinito;

che, a giudizio del rimettente, anche l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato, con decorrenza dal 1° luglio 1999, dall'art. 6 del d.lgs. n. 46 del 1999), mentre stabilisce che la riscossione sia effettuata mediante ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro termini certi, non prevede invece alcun termine per la notifica al contribuente della cartella esattoriale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost;

che è intervenuto, con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha concluso per la declaratoria di manifesta inammissibilità o, comunque, di manifesta infondatezza della questione;

che, quanto alla inammissibilità, questa sarebbe manifesta in quanto il giudice *a quo*: *a*) non specificando il titolo della pretesa, non avrebbe compiutamente descritto la fattispecie *sub iudice*; *b*) non avrebbe fornito una congrua motivazione sulla rilevanza della questione; *c*) avrebbe censurato disposizioni varie e non ben determinate; *d*) operando un sintetico richiamo agli artt. 3 e 24 Cost., non avrebbe adeguatamente esplicitato i profili di illegittimità costituzionale; *e*) non avrebbe assolto al doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, non tenendo, ad esempio, in alcun conto quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non esiste copertura costituzionale per un diritto o interesse a che ogni attività impositiva sia esercitata a pena di decadenza entro un determinato arco di tempo e, più in generale, a che i termini previsti per il compimento delle attività dell'Amministrazione abbiano tutti carattere perentorio; *f*) avrebbe invocato una pronuncia additiva la quale, costituendo il frutto di una valutazione discrezionale, potrebbe conseguire esclusivamente da scelte del legislatore;

che, nel merito, l'Avvocatura osserva che, secondo il «diritto vivente», quale fissato dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza 12 novembre 2004, n. 21498, la notificazione della cartella esattoriale entro un termine certo è necessaria solo ove l'iscrizione a ruolo costituisca l'atto con cui, per la prima volta, la pretesa ad una maggiore imposta viene resa nota al contribuente, il quale, fino ad allora, ignorava la pretesa dell'amministrazione nei suoi confronti;

che, a tal fine, le Sezioni unite avrebbero distinto tra iscrizioni a ruolo conseguenti a «rettifica cartolare o formale» (oggi prevista dall'art. 36-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973) ed iscrizioni a ruolo scaturenti da «controllo formale» (nei casi previsti dall'art. 36-*bis*), affermando che, solo in relazione alle prime il contribuente avrebbe diritto alla notificazione della cartella esattoriale entro un termine perentorio, da identificarsi con quello generale di notificazione degli avvisi di accertamento stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre, per le seconde, sarebbe sufficiente che, entro il termine di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, intervengano la pubblicazione e l'esecutorietà dei ruoli e non anche la notificazione della cartella esattoriale;

che la difesa erariale, quanto alla questione implicitamente posta dal rimettente circa il diritto alla notifica della cartella in un termine perentorio, sottolinea infine che, con la sentenza sopra citata, le sezioni unite hanno individuato tale termine non nell'art. 25 cit. bensì nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e per il solo caso in cui l'iscrizione a ruolo manifesti una pretesa impositiva fondata su una rettifica di quanto dichiarato dal contribuente; ragion per cui, in tal caso, dovrebbe essere confermato l'insegnamento, precedente l'ordinanza della Corte costituzionale n. 107 del 2003, secondo cui il termine a suo tempo stabilito dall'art. 25 cit. non era perentorio,

come dimostrerebbe il nuovo testo dell'art. 25, risultante dalla modifica operata dall'art. 1, comma 417, lettera c), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), nel quale, con effetto innovativo, è stato inserito, «a pena di decadenza», il termine del dodicesimo mese successivo a quello di consegna della cartella.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Caserta dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), nella parte in cui non prevedono un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale;

che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, neppure specificando da che tipo di liquidazione o accertamento origina la pretesa tributaria, ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione;

che tali «omissioni, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l'incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione soggettiva fatta valere in giudizio» (v., *ex multis*, ordinanza n. 235 del 2003), impongono una dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione, non consentendo a questa Corte neanche di verificare se la rilevanza della questione nel giudizio *a quo* è incisa dalla sopravvenuta sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte e dall'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 82

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il terzo grado di parentela - Esclusione del diritto di prelazione a favore dello Stato (e della Provincia) e dell'obbligo di denuncia - Ricorso del Governo - Denunciata deroga al diritto di prelazione a favore dello Stato (e della Provincia) e all'obbligo di denuncia - Irrazionalità della disciplina in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale - Violazione del principio di tutela del patrimonio artistico e culturale - Irragionevolezza.

- Legge della Provincia di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4, art. 12, modificativo dell'art. 5-*quinquies* della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26; Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 59, 60, 61 e 62.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 9; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro tempore*, e, per quanto occorrere possa, della Regione Trentino-Alto Adige in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* (per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4, pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005 e recente «Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 settembre 2005 (si depositerà estratto del verbale e relazione del Ministro proponente).

Con la disposizione indicata la Provincia autonoma di Bolzano conferma nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (legge provinciale 12 giugno 1975 n. 26) l'esclusione dal diritto di prelazione, previsto dagli articoli 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo storico artistico, «nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti alla tutela storica artistica e facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà».

La disposizione si pone in contrasto con l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che dispone che la potestà delle province autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro competenza, in particolare all'art. 8, punti 3 (tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) e 8 (ordinamento delle minime unità culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini), sia svolta «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

Va ricordato al riguardo che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973 n. 690 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e patrimonio storico, artistico e popolare» prevede esplicitamente le modalità e i termini attraverso i quali lo Stato e le province autonome possono esercitare il diritto di prelazione, già previsti in generale dagli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939 n. 1089.

In definitiva risulta violato l'art. 9 della Costituzione nella parte in cui, per finalità di conservazione dell'unità aziendale dei masi chiusi (ma, non escluso, anche per ragioni meramente fiscali), si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione della prelazione a favore dello Stato (o della provincia autonoma) in occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che in materia costituisce connotato tipico e punto finale della stessa conservazione, tutela e fruizione, prevista dall'ordinamento nazionale in relazione a tali beni.

Appare per contro evidente che, allorché l'esercizio del diritto di prelazione possa incidere sulla continuità del «maso chiuso», tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo procedimento amministrativo e

nel successivo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e dall'obbligo di denuncia non appare giustificata (art 3, primo comma Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale. Di qui l'abuso da parte della provincia dello strumento legislativo e con esso la violazione del dovere di leale collaborazione nei confronti delle amministrazioni statali e regionali.

La formulazione inoltre dell'articolo della legge provinciale, nella parte in cui, derogando esplicitamente all'art. 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sembra distinguere i trasferimenti di proprietà dai casi di successione aziendale tra parenti fino al terzo grado, introduce dubbi sulla permanenza generalizzata dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria, rendendosi oltretutto estremamente difficile l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute.

Si ricorda che il Governo ha già impugnato per il medesimo motivo la disposizione di cui all'art. 14 della legge provinciale 27 luglio 2004 n. 4, che ha introdotto l'art. 5-*quinquies* della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4, con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la Provincia autonoma di Bolzano faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, addì 14 settembre 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

05C1007

N. 507

Ordinanza del 14 marzo 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 2005) emessa dal Giudice di pace di Gragnano nel procedimento civile vertente tra Inserra e Gori S.p.A.

Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Destinazione dei relativi proventi ad un fondo vincolato per la realizzazione e gestione degli impianti - Incidenza sul diritto inviolabile dell'individuo ad essere considerato soggetto di diritto - Discriminazione in danno dei cittadini che versano il tributo senza fruire del servizio di depurazione - Lesione del diritto alla salute - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Imposizione di una sorta di tassa *sine titulo* per finalità generica ed astratta.

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32, 41, (53) e 97.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5400 del ruolo generale affari civili dell'anno 2004 tra Inserra Antonio selettivamente domiciliato in Gragnano alla via Vittorio Veneto, n. 97 presso lo studio dell'avv. Carmela Sciotto dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti, attore; e G.O.R.I. S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* elett.te domiciliata in Sorrento alla via Fuorimura n. 20/b, presso lo studio degli avv. Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti, convenuta.

Letti gli atti di causa.

CONSIDERATO

Con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2004 il sig. Insera Antonio conveniva davanti a questo giudice G.O.R.I. S.p.A. al fine di accertare e dichiarare non dovuta la quota riferita alla depurazione di acque reflue.

In forza dell'art. 24 d.lgs. n. 258/2000 a partire dal 3 ottobre 2000, il canone di depurazione ha perso la propria natura tributaria e rappresenta il parziale corrispettivo di una prestazione complessa correlata all'approvvigionamento idrico, civilisticamente ricollegabile alla disciplina del contratto di somministrazione regolato dall'art. 1559 c.c., secondo cui «la somministrazione è il contratto con il quale una delle parti si obbliga, verso un prezzo ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose».

Nel contratto di somministrazione il rapporto sinallagmatico prevede necessariamente la corrispettività delle prestazioni ed in mancanza, il contratto, ai sensi dell'art. 1463 c.c., è nullo per impossibilità originaria o sopravvenuta dell'oggetto e, quindi, il somministrato ha diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto oltre al risarcimento del danno.

Se tanto è non rileva la mancata richiesta di restituzione delle somme da parte dell'attore in quanto in un contratto a prestazioni corrispettive le opposte prestazioni sono legate tra loro da un nesso di interdipendenza che esige la simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni avvinte dal rapporto sinallagmatico.

Peraltro, nei contratti con prestazioni corrispettive, il venir meno di una, legittima il rifiuto dell'altra, qualora tale rifiuto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime, mirando a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale tra le contrapposte obbligazioni (Cass. civ. sez. II 29 aprile 1982 n. 2708).

Va, infine, precisato e ribadito il principio secondo cui la ripetizione dell'indebito trae, comunque, conforto dai principi generali dell'ordinamento per cui da combinato disposto di cui all'art. 1463 c.c. e 2033, il soggetto che non è in grado di eseguire la prestazione dovuta non può richiedere la controprestazione (nel caso di specie invio fattura per la fornitura del servizio) e deve restituire quella che ha ricevuto sicchè, dalla suddetta data, esso ha assunto valore di corrispettivo di diritto privato; il canone di depurazione presuppone, in forza del vincolo sinallagmatico; lega le parti nel contratto di somministrazione, l'effettiva fruizione del servizio.

Tale principio di diritto privatistico, è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza tributaria, come chiaramente affermato dalla Commissione tributaria di Milano, sez. X, sent. n. 319/2001 che ha così statuito: «nessuno è tenuto al pagamento di un tributo quale corrispettivo di un servizio non reso e non ha rilievo sostenere che il corrispettivo sarebbe comunque dovuto per la raccolta dei fondi per attirare detto servizio in futuro».

La società convenuta fondava la propria resistenza in giudizio sul disposto dell'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994 meglio nota come legge Galli mai abrogata dai successivi interventi legislativi. Esso articolo statuisce: «la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

La convenuta, quindi, affermava che l'obbligazione è inderogabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un servizio corrispettivo, proprio in virtù della natura pubblicistica, come sottolineato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 96/2005 e scaturente peraltro dal fondamento legislativo.

In fatto non contesta l'assenza di qualsivoglia impianto di depurazione anche se in verità, piuttosto audacemente, la G.O.R.I. nella sua difesa sostiene, sia pure fuggevolmente, che l'esistenza della condotta fognaria e di una griglia di intercettazione costituirebbe di per sé un impianto di depurazione.

Rilevanza della questione

La questione è senza dubbio di sorta rilevante nella controversia sottoposta all'esame del giudicante, dal momento che il giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, che costituisce una vera e propria questione risolutiva nel merito.

Non manifesta infondatezza della questione

Il tenore dell'art. 14 legge n. 36/1994 (Legge Galli), peraltro non modificato in maniera rilevante ai fini che qui interessano dall'art. 28 legge 31 luglio 2003 n. 179, appare a questo giudice indubbiamente sospetto ai fini della legittimità costituzionale. Né appare dubitabile che tale norma sia decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia posto che, anche alla luce della completa disamina operata dalla Suprema Corte, la natura di tributo nel periodo interessato e la lettera della norma in questione non consentirebbe ai cittadini in alcun modo di sottrarsi ad esso, così come sostiene la G.O.R.I. S.p.A.

Tale considerazione evidenzia l'abnormità del dettato legislativo che impone un onere a carico dei cittadini, anche in situazioni come quella del Comune di Gragnano, nelle quali l'impianto di depurazione non esiste.

P. Q. M.

Ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1. legge n. 36/1994 per contrasto con le seguenti norme costituzionali:

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE.

La previsione del pagamento del canone di depurazione senza che ad esso sia sotteso il relativo servizio importa la trasgressione del diritto inviolabile alla qualificazione dell'individuo come soggetto di diritto, nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la propria personalità, visto che il cittadino, in quanto tale, è dotato di una fascia di doveri inalienabili irriducibili nei riguardi anche della pubblica amministrazione, oltre che dei soggetti privati. Difatti, il cittadino, contribuendo alla spesa pubblica, teoricamente finalizzata all'erogazione dei servizi alla collettività, senza fruire dei relativi servizi, offerti ad altri contribuenti suoi pari, si vede estromesso dalla tutela costituzionalmente riconosciutagli che, per l'appunto, preservando la posizione giuridica della persona umana, ne esclude la soggezione ad ogni forma di potere arbitrario e persecutorio e ne esalta la dignità di soggetto di diritto. Pertanto, l'art. 14 della legge n. 36/1994, deteriora le garanzie giuridiche immanenti nell'art. 2 Cost., visto che soppianta le irrinunciabili virtù connesse al proprio stato di cittadino e quindi, di soggetto di diritto, in favore del suddito vessato dai poteri autoritari, in quanto subordinato, come nel caso di specie, ad una imposizione iniqua, intesa ad attingere indebitamente risorse economiche. Oltretutto, la gravità delle violazioni denunciate, si acuisce alla luce del fatto che l'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994 è costituzionalmente illegittimo oltre che per le motivazioni di cui sopra, anche nella parte in cui non è stata nemmeno previsto dal legislatore la determinazione di un limite oltre il quale non sia possibile procedere alla riscossione del canone di depurazione in assenza del servizio. Difatti, così come è stato formulato, il precetto normativo vale a determinare la perpetua esposizione della persona, non più definibile «soggetto di diritto», ad un indebito prelievo, la cui cessazione è sostanzialmente rimessa alla mera discrezionalità dell'ente impositore.

Ciò si è per l'appunto verificato nel Comune di Gragnano e in tanti altri ancora, ove dopo dieci anni di riscossione del canone di depurazione, non si è ancora provveduto alla costituzione del depuratore e alla erogazione del relativo servizio.

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

L'applicazione dell'art. 14, legge n. 36/1994 determinerebbe una discriminazione dei cittadini che versano il tributo senza usufruire del servizio di depurazione ed inquinando, loro malgrado, l'ambiente rispetto a coloro che versano il tributo e si giovano invece del servizio.

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE.

La citata norma viola il disposto dell'art. 32 Cost. che sancisce il diritto alla salute dell'individuo. La sua formulazione incoraggia il lassismo degli enti locali a spese della salute dei cittadini e delle future generazioni danneggiate dall'inquinamento che ne scaturisce.

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE.

La Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme con criteri di imposizione assolutamente identici, ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva del cittadino, in un quadro informato a criteri di progressività, a tutela del principio di uguaglianza che, per l'appunto, impone un trattamento uguale per situazioni uguali, e non per quelle differenti. Per cui, la pubblica amministrazione non può pretendere alcuna prestazione impositiva senza alcun collegamento con la capacità di contribuzione di cui all'art. 53 Cost.

5) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il tenore dell'art. 14, legge n. 36/1994 consente alla pubblica amministrazione di imporre ai cittadini una sorta di tassa sine titolo la cui finalizzazione ad una futura esecuzione degli impianti appare generica ed astratta (tanto è vero che nel caso di specie il comune si fa scudo della norma senza nemmeno accennare all'intento di provvedere in futuro all'impianto di depurazione).

Sospende il presente procedimento;

Ordina l'immediata trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione della questione di legittimità, come sopra sollevata;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Gragnano l'8 marzo 2005

Il giudice di pace: SORIENTE

05C1049

N. 508

*Ordinanza del 9 giugno 2005 emessa dal Giudice di pace di Bari
sul ricorso proposto da Huamani Cardenas Wilber Renzo contro Prefettura di Bari*

Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività del decreto stesso, ancorché sottoposto a gravame od impugnativa - Adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 8, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio n. 403/9P *ex* art. 13 d.lgs. n. 286/1998 promosso da: Huamani Cardenas Wilber Renzo, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De Palma, ricorrente;

Contro Prefettura di Bari in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dal vice sovrintendente Polstato, Antonio Catacchio, resistente.

Sciogliendo la riserva che precede in merito alla sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 13, commi 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 271/2004, in relazione agli artt. 24 e 134 della Costituzione, nonché dell'art. 23 della legge n. 87/1953.

O S S E R V A

Si ravvisa una violazione al diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Carta costituzionale considerato che il terzo comma dell'art. 13, n. 2 prevede che: «l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato»: si concettizza una lesione del diritto di difesa atteso che l'opposizione, non prevedendo la possibilità di formulare istanza di sospensione, non è in grado di porre uno sbarramento agli effetti del provvedimento di cui si chiede, con l'impugnativa, il riesame al fine di accertarne la regolarità.

I tempi per la decisione, non sospendendo gli effetti del decreto di espulsione disposta dal prefetto, cui fa seguito l'ordine del questore di abbandono del territorio nazionale, verrebbero a vanificare, almeno per l'immediato, la *ratio* dell'impugnativa medesima.

Il ricorso *ex art.* 13, comma 8 d.lgs. n. 286/1998 offre una concreta possibilità all'istante che insorge contro il decreto di espulsione di vedersi riconosciuto il diritto di permanenza sul territorio nazionale qualora il provvedimento non superi la verifica di legittimità: la contestata, mancata previsione di sospensione della efficacia del decreto di espulsione verrà a determinare che l'esecuzione dello stesso preceda la pronuncia sul reclamo.

Il processo, peraltro, presunta l'ottemperanza al su menzionato ordine di lasciare il territorio, dovrà svolgersi in assenza del ricorrente che non ha materiale possibilità, se non eludendo l'ordine ridetto, di esservi presente. La sospensione, attesa la sua natura di tutela cautelare ed attesi, altresì, i nuovi tempi e i nuovi termini dell'iter procedimentale e decisionale in materia così come disciplinati e riformulati nella legge n. 271/2004 non appare incontrovertibile, né supervacanea.

La possibilità dell'impugnazione, in definitiva, per gli effetti che il suo esito può comportare in un ambito di assoluta priorità come quello della permanenza in un territorio, non prevedendo la possibilità della sospensione limita e comprime il diritto di difesa dell'opponente.

L'illustrata violazione di un diritto costituzionalmente garantito in linea con l'eccezione di incostituzionalità spiegata da parte ricorrente a questo giudice non appare, dunque, manifestamente infondata e poiché lo stesso non ritiene di poter definire il presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra;

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bari, addì 9 giugno 2005

Il giudice di pace: PALMIERI

05C1050

N. 509

*Ordinanza del 19 maggio 2005 emessa dal Tribunale di Alba
nel procedimento penale a carico di Araspi Aldo*

Processo penale - Udienza preliminare - Atti introduttivi - Avviso di fissazione dell'udienza contenente, a pena di nullità, l'indicazione all'imputato della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che l'imputato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.

- Codice di procedura penale, art. 419.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE

Pronunciando sulla questione di nullità e/o illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati con riferimento all'art 419 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 11, della Costituzione nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione di pena (esercitabile a pena di decadenza fino alla formulazione delle conclusioni a norma degli artt. 421 c.p.p. come previsto dagli artt. 439 e 446 c.p.p.);

Sentito il p.m.;

Tenuto conto di quanto recentemente affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 25 maggio 2004 n. 148, pronunciata con riferimento alla mancata sanzione a pena di nullità della inesatto, mancato o insufficiente avviso che l'imputato può chiedere riti alternativi previsto dall'art. 456, secondo comma c.p.p.) circa la pregnanza e natura personale della facoltà di scelta dei riti alternativi, il cui esercizio costituisce «una delle più incisive forme

di intervento dell'imputato cioè di partecipazione attiva alle vicende processuali», con la conseguenza che ogni menomazione della facoltà stessa si risolve in una violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo comma della Costituzione;

Considerato che la soluzione interpretativa suggerita dalla Corte costituzionale nel caso della pronuncia dianzi citata non possa essere adottata nel caso di specie, differendo le due ipotesi quanto a contesto normativa;

Infatti, nel caso del giudizio immediato, l'avviso della facoltà di chiedere riti alternativi è previsto quale contenuto del decreto di fissazione del giudizio stesso nell'art. 456, secondo comma c.p.p. benché non sanzionato espressamente a pena di nullità;

Al contrario, nel caso di specie, il legislatore non ha compreso detto avvertimento quale contenuto essenziale del decreto di fissazione della udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) di talché la sua omissione non può configurarsi quale nullità di ordine generale, come ipotizzato dalla difesa, presupponendo detta categoria l'inosservanza di una disposizione normativa espressa;

Il caso in questione attiene quindi ad una scelta legislativa in ordine alla quale pare configurarsi il dubbio di legittimità costituzionale, proprio in considerazione di quanto ribadito dalla Corte costituzionale circa la personalità della facoltà attribuita all'imputato in merito alla scelta dei riti alternativi, che in alcun modo può demandarsi alla volontà del difensore (peraltro proprio in forza di tale principio la richiesta dei riti non può essere formulata dal difensore se non in forza di procura speciale, 446 comma terzo c.p.p.; 438 comma terzo c.p.p.);

Né la circostanza che l'imputato, nel corso dell'udienza, sia assistito da un difensore può considerarsi di per sé esaustiva del diritto ad avere tempestiva informazione della facoltà di scegliere riti alternativi, apparendo evidente come tale soluzione sbiadisca il diritto a mera eventualità rimessa alla diligenza, alla preparazione ed alla discrezione del difensore medesimo;

Occorre considerare infatti che, non soltanto il legislatore non ha previsto (art. 421 c.p.p.) che il g.u.p. avverta l'imputato delle opzioni esercitabili entro il termine della discussione, ma nel corso dell'udienza preliminare la presenza personale dell'imputato è circostanza del tutto eventuale (ben potendo egli aver scelto di esercitare i suoi diritti restando assente dal processo);

Apparendo pertanto non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa alla mancata previsione dell'avvertimento della facoltà di scegliere riti alternativi nell'ambito dell'art. 419 c.p.p. in quanto potenzialmente lesiva del diritto di difesa sostanziale dell'imputato, quale tutelato dagli artt. 24 (diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento), 111 della Costituzione (diritto dell'imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa) e quindi integrante ingiustificata disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, art. 3 della Costituzione (con rif. agli artt. 456 c.p.p., 552 lett. f c.p.p.);

Ritenendo detta questione rilevante rispetto al presente processo, dal momento che l'eventuale declaratoria di nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, possibile solo ove fosse previsto quale contenuto essenziale l'avvertimento delle facoltà esercitabili ai sensi degli artt. 439 e 446 c.p.p., determinerebbe la regressione del procedimento alla fase nella quale detta violazione si sarebbe verificata (con conseguente restituzione degli atti al g.u.p. l'emissione di un decreto contenente l'avvertimento omesso);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dispone trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché valuti la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 419 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare contenga (a pena di nullità) l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere riti alternativi entro i termini indicati dagli artt. 439 e 446 c.p.p.;

Dispone sospensione del giudizio (con le conseguenze di cui all'art. 159 c.p. per quanto attiene alta prescrizione dei reati contestati).

Alba, addì 19 maggio 2005

Il giudice: POGGI

N. 510

*Ordinanza del 6 agosto 2005 emessa dal Giudice di pace di Capaccio
nel procedimento civile vertente tra D'Amore Antonietta e Telecom Italia S.p.A.*

Telecomunicazioni - Controversie fra utenti e organismi di telecomunicazioni - Obbligo di esperire preventivamente tentativo di conciliazione - Previsione e disciplina nel regolamento di procedura adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Improprietà di ricorsi giurisdizionali fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione davanti ai Co.Re.Com. (o ad altri organismi non giurisdizionali) - Denunciato assoggettamento degli utenti ad una procedura defatigante, onerosa e complessa - Lesione dei diritti di azione e di difesa - Contrasto con il principio del giudice naturale - Negazione di fatto di garanzie costituzionali.

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11; Deliberazione dell'Autorità garante delle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS, artt. 3, 4 e 12.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile iscritta al n. 2219/004 R.G., vertente tra D'Amore Antonietta, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Murino e dall'avvocato Clelia di Nardo, tutti elettivamente domiciliati presso il sig. Sepe Raffaele in Salerno, via L. Vinciprova n. 32, e Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Bocchini e Filippo Lattanti, elettivamente domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58, presso lo studio dell'avvocato Polverino, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11 legge n. 249/1997, nonché degli articoli 3, 4 e 12 della delibera Agcom, n. 182/02/CONS, in relazione agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione.

F A T T O

Concitazione del 5 giugno 2004, D'Amore Antonietta conveniva in giudizio la Telecom Italia S.p.A. chiedendone la condanna a restituirgli la somma di euro 48,56, oltre accessori, relativa al pagamento del canone di abbonamento.

Motivava assumendo la vessatorietà della voce siccome priva di qualsiasi servizio corrispondente.

Regolarmente costituitasi, la Telecom Italia S.p.A. eccependo, tra l'altro, la improprietà dell'azione a causa dell'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;

Argomentava che l'art. 1, comma 11, legge n. 249/1997, istitutivo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha attribuito alla stessa autorità il potere di disciplinare con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti e organi di telecomunicazione;

Stabilendo altresì che, per tali controversie, «individuate con provvedimenti della stessa Autorità» «non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione», il cui procedimento, giusto il successivo art. 12, deve ispirarsi «ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti».

In attuazione di tali articoli, l'Agcom, con delibera n. 182/02/CONS, ha adottato un regolamento *ad hoc* per la risoluzione delle controversie (che ha individuato di sua competenza), disponendo: con l'art. 3: «gli utenti ovvero gli organismi di telecomunicazione che lamentino la violazione di un diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o delle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità che intendono agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) competente per territorio».

Con il successivo art. 4 che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quanto non sia stato espletato il tentativo di conciliazione ...»

Ed infine, con l'art. 12, che l'utente ha «la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Corecom, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE»

Alternativa che (di certo in Campania) è diventata regola a causa del mancato funzionamento dei Co.Re. Com. regionali.

Osserva che la normativa richiamata: art. 1, comma 11, legge n. 249/1997, impone effettivamente all'utente, siccome obbligatorio, l'esperimento del tentativo di conciliazione.

E che di conseguenza, per dirimere la controversia in atti, è di evidente necessità decidere la questione di legittimità costituzionale che questa A.G. solleva.

Orbene sul presupposto di tutto quanto premesso appare evidente che la normativa rimessa alla valutazione della Corte comporta, in danno di chi invoca tutela, una violazione evidente degli artt. 3, 24 e 25 della Carta costituzionale.

Per il primo in quanto, diversamente che nei confronti di qualsiasi altro soggetto passivo, rende meno uguali i cittadini che intendono convenire in giudizio la Telecom obbligandoli ad un esperimento quante volte dilatorio e quanto altre evidentemente defaticante stante la localizzazione dei Co.Re.Com. nei soli capoluoghi di regione e stante la complessità della procedura rispetto alle attese dell'utenza.

Per il secondo, il terzo ed ancora per il primo in quanto al di là della violazione del principio secondo il quale «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» e «nessuno può essere distolto dal giudice naturale» operata dalla obbligatorietà del tentativo; il mancato funzionamento dei Co.Re.Com. aggiunge alle difficoltà appena rappresentate, l'aggravio dell'esborso di una somma di denaro, non più recuperabile, cui è subordinato l'accesso dinanzi agli organismi di cui all'art. 12 delibera n. 182/02/CONS.

Risolvendosi, l'obbligatorietà dell'esperimento, in una negazione di fatto dei richiamati diritti costituzionali.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, legge n. 249/1997, nonché degli artt. 3, 4 e 12 della delibera Agcom in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.

Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione, a cura della cancelleria, del fascicolo di causa alla Corte costituzionale.

Ordina altresì la notificazione del presente provvedimento, sempre a cura della cancelleria, alle parti in causa, alla presidenza del Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti della Camera di deputati e del Senato della Repubblica.

Capaccio, addì 6 agosto 2005

Il giudice di pace: ALTIERI

N. 511

*Ordinanza dell'11 luglio 2005 emessa dal Tribunale di Roma
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Parsi Alessia ed altri contro Alitalia S.p.A.*

Lavoro (rapporto di) - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro (nella specie: differenze retributive relative all'indennità di volo) - Prescrizione col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto - Irragionevole diversità di disciplina rispetto agli altri rapporti di lavoro caratterizzati da stabilità per i quali non è prevista sospensione del termine prescrizionale in corso di rapporto.

- Codice della navigazione, art. 937.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 202400 del R.G.A.C. dell'anno 2005, cui è riunita la causa n. 202404/2005 vertente tra Parsi Alessia, Baldazzi Paolo, Kubes Susannah, Santilli Stefania, Biasci Alessio, Vallese Valeria, Sorensen Claudia Regina, con l'avv. C. De Marchis e il dott. E. Morabito e Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., con gli avv. R. De Luca Tamajo, M. Marazza, C. Boursier Niutta e R. Trodella;

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 30 giugno 2005;

O S S E R V A

Con distinti ricorsi, depositati il 4 febbraio 2005 e successivamente riuniti, i signori in epigrafe, tutti assistenti di volo alle dipendenze della società Alitalia, hanno convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per sentir accertare l'illegittimità del sistema di computo dell'indennità di volo come applicato nel corso del rapporto (CCA Alitalia Tim per il periodo novembre 1996 - dicembre 1999 e CCA Alitalia per il periodo successivo), con conseguente declaratoria del loro diritto alle maggiorazioni retributive nella misura dovuta e con condanna della resistente al pagamento delle somme per ciascun ricorrente indicate in atti sulla base di analitico conteggio.

La resistente società Alitalia si è costituita in giudizio ed ha eccepito, pregiudizialmente, in entrambi i procedimenti, la parziale estinzione per prescrizione delle differenze richieste, comprese tra il 1997 e il 2004, prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 937 del codice della navigazione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione peraltro già sollevata da altro giudice di questo stesso tribunale con ordinanza del 22 giugno 2004 in causa Brunelleschi contro Alitalia; nel merito, la convenuta ha contestato le avverse domande, chiedendone l'integrale rigetto.

L'art. 937, primo comma, c.n. prevede che i diritti derivanti dal contratto di lavoro al personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto. Tale disposizione è chiaramente applicabile al caso di specie, stante il suo rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (l'indennità di volo in questione è periodica ed infrannuale), confermato dall'art. 1, secondo comma, c.n.

Va tuttavia osservato che, a differenza di quanto ormai tale ultima disposizione prevede, per effetto delle decisioni n. 63/1966 e n. 174/1972 della Corte costituzionale, l'art. 937 c.n. in esame non consente il decorso della prescrizione in corso di rapporto, quand'anche questo sia assistito dalla cd. stabilità reale, di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modifiche, norma ora applicabile, ricorrendone le previste condizioni, anche alle imprese di navigazione aerea, per effetto della sentenza n. 41/1991 del Giudice delle leggi.

Al tempo della sua entrata in vigore, l'art. 937 c.n. era inserito in un sistema nel quale, da un lato, i rapporti di lavoro aereo non erano garantiti da alcuna forma di stabilità, potendo essere risolti *ad nutum* (come, d'altronde, la generalità dei rapporti di lavoro tra privati); da un altro lato, il termine prescrizionale per i compensi periodici di lavoro decorreva anche in corso di rapporto *ex art.* 2948, n. 4, c.c., testo vigente prima dell'intervento sopra ricordato della Corte costituzionale. In tale contesto, la disposizione in esame anticipava per la generalità degli

arruolati aerei una forma di tutela poi ritenuta costituzionalmente necessaria per i soli lavoratori non garantiti nella «stabilità», ragionevolmente contemperando tale forma più avanzata di tutela con la previsione di un termine di prescrizione abbreviato (due anziché cinque anni), onde assicurare la più sollecita formazione della cd. certezza giuridica dei rapporti in un settore nel quale, come lo stesso Giudice delle leggi ha avuto occasione di affermare (*cf.* Corte cost. n. 98/1973), tale esigenza di certezza riveste una funzione particolarmente meritevole di tutela.

Nel nuovo quadro normativo determinato dai ricordati interventi della Corte costituzionale, la permanente non decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto, in rapporti ormai garantiti da stabilità reale (tali devono ritenersi, senza dubbio, anche in difetto di qualsiasi contestazione sul punto, i rapporti di lavoro tra gli odierni ricorrenti e la soc. Alitalia), e, quindi, non idonei a sorreggere la presunzione di oggettiva dissuasione e difficoltà del lavoratore di far valere il proprio diritto finché il rapporto perdura, appare priva di ragionevole giustificazione e quindi lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, assumendosi a *tertium comparationis* le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 18 S.L. e non aventi ad oggetto la navigazione aerea (o marittima, che insieme rappresentano eccezioni rispetto alla regola generale ormai vigente), per le quali il termine prescrizionale decorre in corso di rapporto ove assistito da stabilità reale.

Nel nuovo contesto normativo, naturalmente produttivo di rapporti di lavoro di lunga durata (virtualmente, fino al pensionamento), la non decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto confligge persino con l'originaria *ratio* della disposizione, che, come osservato da Corte cost. n. 98/1973, mirava a tutelare l'interesse delle imprese di navigazione aerea ad una rapida definizione dei rapporti di debito-credito, presumibilmente coniugandole con ragioni di tutela del diritto del lavoratore alla garanzia giurisdizionale, cui parevano ostare, più che la natura del rapporto (in effetti mai caratterizzato, nella prassi, nel settore aereo, a differenza di quanto avveniva, un tempo, in certi casi, per quello marittimo, per il quale vige regola analoga, da prolungati allontanamenti dal luogo di arruolamento), ragioni di timore riconducibili alla non stabilità del rapporto stesso.

L'attuale realtà delle imprese di navigazione aerea, caratterizzata dalla crescente brevità dei voli e dal frequente ritorno del lavoratore nello scalo di arruolamento, impedisce di ravvisare una ragionevole giustificazione della regola in serie difficoltà frapposte dalla natura del servizio alla concreta possibilità per il lavoratore di far valere nel corso del rapporto i propri diritti; mentre l'assoggettamento di alcuni dei detti rapporti a stabilità reale svuota il fondamento razionale del differimento del *dies a quo* della decorrenza della prescrizione.

Deve anche essere evidenziato che, in via generale, la regola di non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, ove non giustificata da circostanze idonee a far temere il verificarsi di fenomeni dissuasivi della tempestiva attivazione del diritto alla tutela giurisdizionale, appare anch'essa di dubbia coerenza coi principi fondanti di un evoluto consesso civile, alla stregua del valore della certezza delle situazioni giuridiche soggettive, che invece viene differita *sine die* anche per decenni, con effetti disfunzionali sul diritto alla prova e lesivi di ogni concreta possibilità di reciproco affidamento, oltre che possibile fonte per il datore di lavoro di gravi, ingiustificate e imprevedibili conseguenze sul piano patrimoniale, con negativi riflessi sulla corretta e sana gestione dell'impresa e con potenziale danno anche per tutti i lavoratori occupati.

Per le ragioni tutte esposte va, dunque, ravvisata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 937, primo comma, c.n., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decorrenza del termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo dalla data di cessazione o risoluzione del rapporto anche quando si tratti di rapporto di lavoro assistito dalla cd. stabilità reale.

La proposta questione appare anche rilevante nel presente giudizio. Al riguardo, si osserva, anzitutto, ai soli fini in esame e senza con ciò anticipare in alcun modo il giudizio di merito, che la domanda attrice, alla luce del complessivo tenore della disposizione contrattuale invocata in causa e di precedenti decisioni di questo stesso tribunale favorevoli ai lavoratori, non risulta palesemente infondata né pretestuosa, onde assume evidente rilievo l'eccezione di prescrizione dell'Alitalia e, quindi, il sollecitato esame di costituzionalità dell'art. 937 c.n., applicabile nella specie.

Orbene, non essendo stati documentati atti interruttivi della prescrizione prima della richiesta del tentativo di conciliazione, risalente al maggio 2003 per la Parsi e all'aprile 2004 per gli altri ricorrenti, all'eventuale illegittimità dell'art. 937 c.n. conseguirebbe la fondatezza (da escludere in base all'attuale assetto normativo) della suddetta eccezione di prescrizione per le differenze maturate prima del biennio anteriore all'interruzione, ovvero

prima del quinquennio, ove la Corte costituzionale, riconosciuta la fondatezza della questione qui sollevata e ravvisando, conseguentemente, una ulteriore disparità di trattamento tra lavoratori in punto di durata del termine prescrizione, ritenesse di estendere la declaratoria d'illegittimità all'intero primo comma del citato articolo.

Non sembra, infine, revocabile in dubbio che l'eventuale pronuncia di illegittimità della norma scrutinanda possa avere effetto anche nei confronti degli odierni ricorrenti quali parti del giudizio nel cui ambito la questione viene sollevata, parti che, inoltre, non sono titolari, sul punto, di alcuna situazione giuridica definitivamente esaurita e, quindi, non più modificabile. Con ciò risultando ulteriormente confermata la rilevanza della questione, atteso che deve, appunto, farsi applicazione nel caso di specie dell'art. 937 c.n. della cui legittimità si dubita.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, (codice della navigazione), nei termini sopra indicati, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Roma, addì 6 luglio 2005

Il Presidente: CORTESANI

05C1053

N. 512

*Ordinanza del 9 marzo 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2005)
emessa dal Giudice di pace di Salerno sul ricorso proposto da Teodorescu Laura Crina contro Prefetto di Salerno*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguitività immediata - Esecutività solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione, o in caso di proposizione del ricorso, sino all'udienza fissata per la decisione del ricorso stesso - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 23/05 R.G. Extracomunitari promosso con ricorso depositato il 20 febbraio 2005 da Teodorescu Laura Crina, nata a Iasi (Romania) il 9 febbraio 1977, rappresentata e difesa dagli avv. Sorrentino Eduardo e Alessandro Toso, tutti elettivamente domiciliati in Salerno al corso Garibaldi n. 143 presso lo studio dell'avv. Gargano, opponente; avverso il decreto di espulsione Cat A11Imm. n. 49/05 emesso dal Prefetto di Salerno in data 15 febbraio 2005 notificato dalla questura in pari data.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 7 marzo 2005.

Premesso in fatto

Con decreto emesso il 15 febbraio 2005 e notificato in pari data, il Prefetto di Salerno disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di Teodorescu Laura Crina, nata a Iasi (Romania) il 9 febbraio 1977, e ne disponeva l'accompagnamento presso il Centro di assistenza di Lecce, in quanto non aveva chiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002. Avverso tale provvedimento ricorreva l'istante chiedendo *in primis* la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, attesa la rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge n. 271/2004, con riferimento all'art. 24 Costituzione, nella parte in cui (art. 13, comma terzo) è prevista l'esecutorietà immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorché sottoposto a gravame o impugnativa, e nella parte in cui (art. 13, comma 8) non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di consiglio.

Si chiedeva ancora l'annullamento per violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; nullità per difetto assoluto di competenza; nullità per assoluta mancanza di motivazione e violazione dei principi in materia di prova; si eccepiva l'attivazione della procedura di avviamento al lavoro.

Il Prefetto e la Questura di Salerno depositavano memorie difensive, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 7 marzo 2005 compariva solo il difensore del ricorrente, il quale a verbale, come motivo aggiuntivo, eccepiva l'ulteriore nullità del provvedimento emesso dal prefetto, per non essere state correttamente indicate all'interno dello stesso le conseguenze penali connesse all'inottemperanza dell'ordine di espulsione, in quanto non tenevano conto della modifica legislativa apportata all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.

Il giudice si riservava per la decisione.

Osserva in diritto

La sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge n. 271/2004, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui (art. 13, comma terzo) è prevista l'esecutorietà immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorché sottoposto a gravame o impugnativa, e nella parte in cui (art. 13, comma 8) non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di consiglio, si appalesa rilevante e non manifestamente infondata.

Ed invero la previsione dell'immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia, restando esclusa la possibilità per il giudice di pace di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, non è affatto corrispondente agli indirizzi garantisti indicati dal giudice costituzionale per la tutela dei diritti e dello *status* dell'immigrato, espressi soprattutto nelle due recenti sentenze n. 222 e 223 del 15 luglio 2004.

Quanto su esposto assume rilievo anche alla luce del consequenziale ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il breve termine di giorni cinque previsto dall'art. 14, n. 5-bis, nonché della recente modifica delle conseguenze penali connesse all'inottemperanza del detto ordine, in seguito all'intervenuta riforma dell'art. 14, comma 5-ter, prima parte del d.lgs. n. 286/1998 ad opera dell'art. 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, inasprendo notevolmente quella originaria compresa tra i sei mesi e un anno, che di fatto lasciano il ricorrente soggetto ad ulteriori provvedimenti prima ancora che sull'atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale di legittimità, emessa nel termine massimo di ottanta giorni (sessanta giorni per il ricorso e venti giorni per la decisione).

P. Q. M.

Visto l'art. 24 e 134 della Costituzione, nonché l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge n. 271/2004, con riferimento all'art. 24 Costituzione, nella parte in cui (art. 13, terzo comma) è prevista l'esecutorietà immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorché sottoposto a gravame o impugnativa, e nella parte in cui (art. 13, ottavo comma) non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di consiglio.

Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione — a cura della cancelleria — del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione del presente provvedimento — sempre a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Salerno, addì 9 marzo 2005

Il giudice di pace: PEPE

05C1054

N. 513

Ordinanza del 25 luglio 2005 emessa dal Consiglio di Stato di Roma sul ricorso proposto da Bossi Umberto contro Ufficio elettorale per il Parlamento europeo (presso la Corte suprema di cassazione)

Elezioni - Elezioni al Parlamento europeo - Candidato eletto in più circoscrizioni - Diritto di opzione - Esercitabilità entro otto giorni dall'ultima proclamazione, anziché dalla comunicazione o notifica al candidato - Irragionevolezza e ingiustificata deroga al principio della notifica o comunicazione individuale per i provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dell'interessato sancito dalla legge sulla trasparenza amministrativa nonché alla disciplina vigente per altri tipi di elezioni - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 24 gennaio 1979, n. 18, artt. 22 e 41.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 9605/2004 proposto da Bossi Umberto, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Sandro De Nardi del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

Contro l'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo (presso la Corte suprema di cassazione), in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Salvini on. Matteo, non costituitosi, per la riforma della sentenza T.a.r. Lazio, sezione I, n. 9928 del 29 settembre 2004, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da Bossi on. Umberto;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista la memoria presentata dalla medesima a sostegno delle sue difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 il relatore consigliere Aniello Cerreto ed altresì gli avv. Manzi, Bertolissi e De Nardi nonché l'avv. dello Stato Fedeli;

Visto il dispositivo di decisione n. 297/2005;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — Con il ricorso in appello in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l'on. Umberto Bossi ha premesso di essersi candidato, nonostante le precarie condizioni di salute (universalmente note), alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia tenutesi il 12 e 13 giugno del 2004; che il successivo 6 luglio veniva proclamato eletto sia nella I circoscrizione (Italia nord occidentale) che nella II (Italia nord orientale); che non aveva personalmente ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in ordine a tali proclamazioni; che il seguente 15 luglio l'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la suprema Corte di cassazione, dopo avere constatato che esso esponente non aveva fatto pervenire entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 alcuna dichiarazione di opzione, aveva provveduto ad individuare mediante sorteggio la circoscrizione da assegnargli, identificata così nella II (Italia nord est), ed individuato l'eletto in surrogazione nella persona dell'on. Matteo Salvini; che, a fronte di tanto, l'esponente si era attivato, il successivo 16 luglio, per esercitare il diritto di opzione accordatogli dalla legge, scegliendo, invece, la I circoscrizione; che, tuttavia, con provvedimento del giorno 19 tale opzione era stata dichiarata irricevibile dal medesimo Ufficio elettorale, «stante la non modificabilità dell'atto già adottato da questo ufficio in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo», e sull'ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il 6 luglio 2004 erano state rese «con modalità che ne determinano la conoscibilità legale da parte degli interessati».

L'interessato, premesso tutto ciò, insorgeva presso il T.a.r. Lazio avverso i riferiti atti ed operazioni, compiuti dall'Ufficio elettorale nazionale, compresa la proclamazione degli eletti.

A fondamento del gravame veniva dedotto un articolato mezzo d'impugnativa così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979; difetto dei presupposti legali; violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. anche in rapporto al *tertium comparationis* evocato in ricorso; violazione del principio del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Con questo motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo la quale ai fini della decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte del candidato eletto in più circoscrizioni occorrerebbe la personale ricezione da parte sua dell'attestato di ciascuna proclamazione, avendosi a che fare con atti recettizi.

In via subordinata, per l'eventualità che non fosse reputata condivisibile l'interpretazione normativa proposta in ricorso, la parte ricorrente prospettava un'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979 in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Resisteva all'impugnativa l'Avvocatura generale dello Stato per l'amministrazione intimata, deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie e concludendo per il rigetto del gravame.

2. — Con la sentenza n. 9928/2004 il T.a.r. ha respinto il ricorso, osservando che la fattispecie è regolata da una precisa disposizione normativa, l'art. 41, comma primo, della legge n. 18 del 1979, il quale prevede quanto segue: «Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio».

Secondo il T.a.r., questa previsione, che concentra la regolamentazione dell'istituto intorno al quale è causa, esprime in modo univoco l'intento del legislatore di far decorrere il termine stabilito per l'esercizio del diritto di opzione, appunto, dal perfezionamento della «ultima proclamazione» in se stessa considerata (secondo un'impostazione che si ritrova nell'art. 6, comma 2, della legge, in tema di incompatibilità), e non già dal momento della notizia che l'interessato ne abbia acquisito. E la relativa intenzione legislativa si rivela con evidenza ancora maggiore se si considera che nel contesto della stessa fonte normativa esiste una distinta previsione (art. 22, ultimo comma) che pone a carico degli uffici elettorali circoscrizionali di inviare un attestato ai candidati proclamati eletti.

Precisa il T.a.r. che se il legislatore avesse voluto realmente ancorare il *dies a quo* di cui sopra alla ricezione del detto attestato, piuttosto che alla pura e semplice formalità della proclamazione degli eletti, è al primo evento, e non al secondo, che l'art. 41 avrebbe fatto riferimento.

Il T.a.r. ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 22 e 41 legge n. 18/1979 con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., tenuto conto della primaria esigenza di fissare in modo semplice e certo il termine per l'opzione al fine di costituire in modo sollecito l'organo elettivo comunitario anche in considerazione del contesto di pubblicità in cui si trova tipicamente immerso il procedimento elettorale.

3. — Avverso detta sentenza l'on. Bossi ha dedotto le seguenti doglianze:

il T.a.r. aveva svolto considerazioni del tutto teoriche ed astratte senza tener conto dell'irragionevolezza e dell'irrazionalità delle conseguenze verificatesi nel caso concreto;

gli artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979 erano stati interpretati dal T.a.r. in modo atomistico, con gravissimi riflessi anche su altri istituti della medesima legge ed in particolare sulla decorrenza del termine per eliminare le incompatibilità con la carica di parlamentare europeo di cui all'art. 6 della medesima legge;

il ragionamento del T.a.r. era erroneo in quanto sviluppato sull'esigenza «superiore» di garantire la sollecita costituzione dell'organo rappresentativo senza considerare la posizione soggettiva del candidato eletto in più circoscrizioni cui la legge affidava la scelta della circoscrizione in cui volesse essere eletto;

non si era tenuto conto che l'on. Bossi per fatto notorio era ricoverato in fin di vita in una clinica svizzera, per cui era prevedibile che non sarebbe stato esercitato il diritto di opzione;

per poter manifestare un'opzione il candidato deve essere messo innanzitutto nelle condizioni di conoscere legalmente di essere stato eletto in più circoscrizioni, per cui fino a che non gli venga comunicata l'ultima proclamazione non può scattare il termine perentorio per l'esercizio dell'opzione;

per prassi applicativa, per le elezioni nazionali viene sempre personalmente comunicata l'attestazione dell'avvenuta proclamazione e per le elezioni attuali altre cancellerie, diverse da quelle di Milano e Venezia, avevano provveduto a darne comunicazione agli eletti nello stesso giorno della proclamazione;

l'errore in cui era incorso l'on. Bossi doveva ritenersi scusabile atteso che la Corte di appello aveva testualmente precisato che la notifica per decorrenza termini decorreva dal 9 luglio 2004;

non era condivisibile la motivazione del T.a.r. in ordine alla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata, atteso che gli artt. 22 e 41, legge n. 1979, peccavano per omissione nella parte in cui non prevedevano che il termine perentorio di otto giorni per l'esercizio dell'opzione decorresse dalla data di notifica o comunicazione personale dell'ultima proclamazione. Invero, l'art. 41 contrasterebbe con l'art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza o irrazionalità in quanto ricollega il decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli eletti, per cui il termine viene stabilito a prescindere dall'effettiva conoscibilità del *dies a quo* della decorrenza, con conseguente inutilità del diritto di opzione, il quale a sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost;

volendosi rinvenire un *tertium comparationis* è sufficiente tener presente la prassi applicativa che si segue nelle elezioni nazionali, come sopra accennato;

risulta anche violato il principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.;

la pubblicità in genere del procedimento elettorale non poteva equipararsi alla pubblicità richiesta per precludere l'esercizio del diritto di opzione;

4. — Costituitosi in giudizio, l'Ufficio elettorale nazionale ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando, in particolare, che il termine di otto giorni per l'esercizio della facoltà di opzione del candidato eletto in più circoscrizioni, di cui all'art. 41, legge n. 18/1978, non incideva sul diritto di elettorato passivo e sul rispetto della volontà dell'elettore, in quanto la conseguenza non era la decadenza dalla carica, ma solo quella di essere eletto nella circoscrizione sorteggiata.

5. — Alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione ed al termine della camera di consiglio è stato letto dal presidente della sezione il dispositivo di decisione n. 297/2005.

6. — In via preliminare occorre affrontare d'ufficio la questione di giurisdizione, che implicitamente la sentenza appellata ha ritenuto appartenere al giudice amministrativo.

Al riguardo si osserva che la questione da risolvere attiene alla legittimità o meno del comportamento tenuto dall'Ufficio elettorale nazionale per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo in data 15 luglio 2004, di cui al relativo verbale in pari data, nella parte in cui ha proceduto con il sorteggio all'individuazione della circoscrizione per il candidato Umberto Bossi, che non aveva fatto pervenire dichiarazione di opzione per essere stato eletto in più circoscrizioni, e quindi, a seguito di sorteggio, ha proclamato eletto per la I Circoscrizione-Italia Nord occidentale il candidato Matteo Salvini, primo dei non eletti per la lista Lega Nord.

Trattasi perciò di ricorso avverso la proclamazione degli eletti per motivi inerenti ad operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 42, legge 24 gennaio 1979, n. 18, non venendo in rilievo un giudizio relativo a condizioni di eleggibilità e di compatibilità, che rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 44 della medesima legge (v. la sentenza T.a.r. Lazio, sez. I n. 2201 dell'8 ottobre 1999, che affronta specificamente la questione di giurisdizione per un caso analogo).

7. — Nel merito il Collegio ritiene che l'interpretazione fornita da T.a.r. in ordine agli artt. 22 e 41, legge n. 18/1979 sia corretta, nel senso che essi esprimono in modo univoco l'intento del legislatore di far decorrere dall'ultima proclamazione il termine di otto giorni per l'esercizio dell'opzione da parte del candidato che risulta eletto in più circoscrizioni alle elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia.

Invero, la fattispecie è regolata espressamente dall'art. 41, comma primo, della legge n. 18 del 1979, il quale stabilisce che: «Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio».

Né è consentito instaurare una correlazione tra l'art. 41, comma primo e l'art. 22, ultimo comma della menzionata legge, nel senso di far decorrere il termine di otto giorni dal ricevimento da parte del candidato dell'attestato individuale di proclamazione, in quanto ciò comporterebbe una modifica sostanziale dell'art. 41, comma primo, il quale da una parte non richiama l'art. 22 ultimo comma (che ha il fine del tutto diverso di permettere ad ogni eletto di documentare il proprio *status*), e dall'altra intende collegare chiaramente la decorrenza del termine all'ultima proclamazione intervenuta.

Per quanto detto, dunque, la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione spettante all'interessato è stata correttamente ancorata alle proclamazioni del 6 luglio 2004, il che ha imposto di prendere atto che il relativo periodo di tempo si era oggettivamente consumato senza che il diritto venisse esercitato.

8. — Le ulteriori doglianze dedotte dall'appellante sono prive di fondamento non potendosi attribuire rilevanza ad eventuali indicazioni fornite a un funzionario di cancelleria in ordine alla decorrenza dei termini dal 9 luglio 2004 oppure ad una prassi applicativa in base alla quale verrebbe immediatamente comunicata all'interessato l'attestazione dell'avvenuta proclamazione, trattandosi di evenienze rimesse all'iniziativa dei vari uffici e non imposte dalla relativa normativa.

Non si vede poi come l'Ufficio elettorale nazionale avrebbe potuto tener conto delle condizioni di salute dell'on. Bossi in mancanza di una comunicazione documentata in tal senso, documentazione che (in ragione della notorietà della circostanza) non è stata acquisita o depositata in giudizio, tanto più che l'interessato aveva regolarmente dichiarato, con nota depositata presso tale Ufficio il 17 luglio 2004, di optare per la I circoscrizione, sia pure con ritardo rispetto al termine prescritto.

9. — Residua l'esame dell'eccezione di costituzionalità degli artt. 22 e 41 legge n. 18/1979 in relazione agli art. 3, 51 e 97 Cost.

9.1. — Detta eccezione è senz'altro rilevante in quanto la decadenza dal diritto di opzione nella specie è scaturita proprio per effetto del menzionato art. 41 (considerato senza alcuna connessione con l'art. 22), nella parte in cui statuisce la decorrenza del relativo termine di otto giorni dall'ultima proclamazione.

9.2. — Per quanto concerne la sua non manifesta infondatezza occorre ripercorrere storicamente la disciplina normativa, sia per quanto concerne le elezioni dei deputati e dei senatori che dei consiglieri degli enti locali, al fine di enucleare il principio fondamentale in materia di opzione per i candidati eletti in più collegi o circoscrizioni oppure in più enti locali.

La prima disposizione che viene in rilievo è l'art. 110 del T.U. della legge elettorale approvata con regio decreto 26 giugno 1913, n. 821 (a sua volta identico all'art. 94 del T.U. 28 marzo 1895, n. 83), il quale prevedeva che il deputato eletto in più collegi doveva dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni successivi alla data in cui essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale dovesse essere il collegio di cui egli intendeva esercitare la rappresentanza, comminando in difetto l'estrazione a sorte del collegio da scegliere.

Identica disposizione era prevista anche nell'art. 8, legge 6 febbraio 1948 n. 29 (per la elezione del senato della Repubblica), che però stabiliva in cinque giorni dall'ultima convalida il termine per esercitare l'opzione per il candidato eletto senatore in più collegi.

Parimenti, l'art. 85, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (per l'elezione della Camera dei deputati), sanciva originariamente che il deputato eletto in più collegi doveva dichiarare il collegio prescelto alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni. Quest'ultima disposizione è stata poi modificata dall'art. 1, legge 30 luglio 1996, n. 338, con la previsione che il termine di otto giorni per l'esercizio dell'opzione da parte del deputato eletto in più circoscrizioni decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

Per quanto concerne le elezioni comunali, l'art. 52, del d.lgs. 7 gennaio 1946, n. 1, prevedeva che il candidato eletto contemporaneamente in due comuni dovesse optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione, rimanendo eletto nel comune ove avesse riportato più voti in mancanza di opzione. Tale disposizione è stata poi riprodotta nell'art. 50 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203 e negli artt. 78 e 80 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Nonostante lo specifico riferimento all'elezione, per la decorrenza del termine di otto giorni, la riportata disposizione venne interpretata nel senso che occorresse la piena efficacia delle elezioni, il che poteva avvenire solo con la convalida, anzi con ultima convalida (v. parere sez. I del Consiglio di Stato, n. 1614 del 16 novembre 1948).

Allorché poi si è proceduto alla unificazione delle disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale, il principio enunciato nel menzionato parere è stato espressamente recepito nell'art. 7, legge 23 aprile 1981, n. 154, prevedendosi che il candidato eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, due province, due comuni e due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dall'ultima deliberazione di convalida ed, in caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti. Disposizione poi riprodotta nell'art. 57 del d.lgs. n. 267.

9.3. — Ne discende che in linea di massima il nostro ordinamento tende a far decorrere il termine per l'esercizio dell'opzione in questione non dalla proclamazione degli eletti ma da un evento successivo ed in particolare dalla convalida (o dall'ultima convalida intervenuta), convalida che è effettuata dallo stesso organo eletto (v. art. 66 Cost.; art. 75, T.U. n. 570/1960 ed art. 41, d.lgs. n. 267/2000 per gli enti locali ed art. 17, legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, per i consigli regionali delle regioni a statuto normale), con conseguente convocazione alla prima riunione anche del candidato che deve effettuare l'opzione ed implicita consapevolezza di quanto avvenuto.

Costituiscono eccezione a tale regola l'art. 85, d.P.R. n. 361/1957, nel testo sostituito dall'art. 1, legge n. 398/1996 (per l'elezione dei deputati), e l'art. 41 legge n. 18/1979 (per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo).

9.4. — In questa sede non interessa l'art. 85, d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni e la sua corretta interpretazione (al riguardo sembra doversi tener conto anche dell'art. 3 del Regolamento della Camera, che in qualche modo riprende in considerazione la convalida dell'elezione nella circoscrizione di opzione) ma l'art. 41, legge n. 18/1979, il quale non potrebbe comunque essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine di otto giorni debba decorrere dalla convalida delle elezioni, atteso che una tale convalida non è prevista e non potrebbe essere prevista dall'ordinamento interno, trattandosi del Parlamento europeo (che è un'istituzione dell'Unione europea), il quale procede ad un'autonoma verifica della validità del mandato dei neoeletti in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976 e successive modificazioni, (approvato e reso esecutivo in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 150 e successive modificazioni) con esclusione delle contestazioni fondate sulle leggi elettorali nazionali, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo.

Per cui rimane confermato l'intento del legislatore di far decorrere il termine di otto giorni di cui all'art. 41, legge n. 18/1979 dalla proclamazione (che è anche la data di decorrenza del termine per la dichiarazione di scelta del membro del parlamento europeo eletto che si trovi in situazione di incompatibilità con gli incarichi previsti dall'art. 6, legge n. 18/1979, ma con un termine piuttosto ampio di trenta giorni), a prescindere da qualsiasi comunicazione da parte dell'Ufficio ed, in particolare, senza alcun collegamento con l'invio da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale dell'attestato ai rappresentanti proclamati eletti.

9.5. — In tal modo però, l'art. 41, primo comma, n. 18/1979, appare affetto da intrinseca irragionevolezza o irrazionalità, in violazione dell'art. 3 Cost., in quanto ricollega il decorso di un brevissimo termine perentorio alla

circostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere tempestivamente la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli eletti, per cui il termine viene stabilito a prescindere dall'effettiva conoscibilità del *dies a quo* della decorrenza, mediante apposita comunicazione, con conseguente sacrificio del diritto di opzione il quale a sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost.

Viene quindi a prodursi un effetto sfavorevole per il candidato eletto in più circoscrizioni (perdita della facoltà di opzione) senza una comunicazione personale, il che contraddice senza adeguata giustificazione il principio generale di cui dall'art. 21-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 14, legge 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui «il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata»; principio che doveva ritenersi già insito nell'ordinamento, come del resto è desumibile dall'art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sia pure con riferimento al termine di decorrenza del ricorso al T.a.r. per i soggetti direttamente contemplati nell'atto ritenuto lesivo (v. in precedenza artt. 1 e 2, r.d. 17 agosto 1907, n. 642).

Ne discende anche la sospetta violazione il principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., dal momento che solo assicurando in concreto l'esercizio del diritto di opzione, ad es. facendo decorrere il termine di opzione non dalla proclamazione ma dall'invio con sollecitudine da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale del menzionato attestato, potrebbe essere garantita una regolare composizione dell'organo elettivo.

Né la disposizione di cui all'art. 41, primo comma, legge n. 18/1979, può essere giustificata in funzione di una tempestiva costituzione dell'organo elettivo, atteso che l'art. 6 della stessa legge consente, a colui che si trova in situazione di incompatibilità, di optare per la scelta della carica nell'ampio termine di trenta giorni dalla proclamazione.

Parimenti, non sembra offrire adeguata giustificazione alla disposizione in esame il clima di pubblicità in cui si svolge il procedimento elettorale in questione, in quanto ciò non ha impedito di prevedere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei candidati eletti al Parlamento europeo per la decorrenza del termine di impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore, ai sensi dell'art. 42, legge n. 18/1979; pubblicazione che, nella specie, è intervenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2004, p. 54. 9.

10. — Ne consegue che della risoluzione dell'anzidetta questione di costituzionalità, rilevante e non manifestamente infondata, va investita la Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente procedimento.

Spese al definitivo.

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 22 e 41 della legge 21 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., come sollevata dall'appellante.

Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, con trasmissione di copia al presidente dell'ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 maggio 2005

Il Presidente: SANTORO

L'estensore: CERRETO

N. 514

*Ordinanza del 16 giugno 2005 emessa dalla Corte conti - Sez. giur.le per la Regione Calabria
sul ricorso proposto da Checco Antonia ed altri contro INPDAP*

Previdenza e assistenza - Ratei di pensione e differenze arretrate dovuti dallo Stato - Prescrizione quinquennale - Esclusione dei ratei relativi alle pensioni privilegiate - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dei crediti dello Stato relativi a pensioni retributive e di quelli relativi a pensioni privilegiate aventi connotati «indennizzatori» - Incidenza sul principio di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

- Regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1985, n. 428.
- Costituzione, artt. 3 e 36, primo comma.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 189/2005 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 9739 del registro di segreteria, su ricorso della sig.ra Checco Antonia ved. Cozzupoli nata il 1° gennaio 1949 a Motta San Giovanni, Cozzupoli Maria nata il 25 agosto 1969 e Copuzzoli Francesca nata il 4 ottobre 1973 tutte domiciliante in Reggio Calabria - Pellaro, via Fiumarella n. 23 ed elettivamente domiciliate in Catanzaro lido, via Formia n. 45 presso lo studio dell'avv. Lucrezia Ferrari.

Contro l'INPDAP di Catanzaro:

1) per il riconoscimento sulla pensione privilegiata di reversibilità alle sig.re Cozzupoli Maria e Francesca dell'indennità integrativa speciale - per il periodo dal 1° settembre 1984 al 31 luglio 1986 — e quota della tredicesima mensilità (inclusa IIS) per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 luglio 1986, il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi;

2) per il riconoscimento sulla pensione privilegiata di reversibilità alla sig.ra Checco Antonia (a partire dall'11 novembre 1979) delle differenze di indennità integrativa speciale ed i ratei della tredicesima mensilità (inclusa IIS) mai corrisposte — il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi;

3) per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di reversibilità con l'I.I.S. e la tredicesima mensilità alla sig.ra Checco Antonia.

Visti: il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e la legge 21 luglio 2000, n. 205 ed in particolare gli artt. 5 e 9;

Visto il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

All'udienza pubblica del 6 aprile 2005 sono presenti: il rappresentante dell'INPDAP e l'avv. Salvatore Barilla del Foro di Reggio Calabria delegato a rappresentare le ricorrenti solo in data odierna.

Considerato in fatto

A seguito del decesso del sig. Cozzupoli Pietro, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, avvenuto il 9 maggio 1976, veniva riconosciuta alla vedova sig.ra Antonia Checco dal Ministero delle finanze (erogata inizialmente dal Ministero del tesoro e poi dall'INPDAP) la pensione privilegiata di reversibilità iscrizione n. 04174478 in compartecipazione con le figlie.

A queste ultime (Cozzupoli Maria e Francesca) non sono state corrisposte le quote dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità dal 1° settembre 1984 al 31 luglio 1986.

Nel corso della corresponsione del trattamento pensionistico alle tre beneficiarie l'amministrazione, mentre sul principio dell'erogazione corrispondeva l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, in un secondo momento, a causa della contraddittorietà in diritto in ordine alla corresponsione della detta I.I.S. e della tredicesima, procedeva al recupero delle stesse con trattenute effettuate sulla pensione e sullo stipendio.

Le richieste di restituzione delle somme indebitamente attestate sulle pensioni, sullo stipendio con l'incameramento del credito maturato in favore delle ricorrenti, nonché l'adeguamento della pensione con la corresponsione di detta indennità integrativa e della tredicesima mensilità, venivano inoltrate e reiterate alla Direzione provinciale del tesoro (RC) ed all'INPDAP.

L'INPDAP, con memoria di costituzione, ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione sulla presunta mancata erogazione dei benefici richiesti richiamando l'art. 2 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dal terzo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Tale istituto ha sostenuto che stante il carattere di specialità della disposizione che prevede il suddetto termine quinquennale, essa deve trovare applicazione per tutte le «pensioni pubbliche» senza distinzione tra quelle di natura «normale» ovvero «privilegiata» ed anche sulle rate e differenze arretrate spettanti ai destinatari o ai loro aventi causa, decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

D I R I T T O

In generale le disposizioni che disciplinano il cumulo degli assegni accessori di pensione in costanza di rapporto di lavoro retribuito a carico dello Stato ed enti pubblici o a carico di terzi sono state oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale che ha avuto modo di pronunciarsi più volte.

Infatti, con sentenza n. 566 del 1989 il Giudice delle leggi si è pronunciato nel senso che la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo possa essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, solo ove sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura, sicché ha dichiarato incostituzionale l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092/1973 nella parte in cui non fissa il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata oltre il quale sia ammissibile la sospensione dell'indennità integrativa speciale, precisando, altresì, che la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa la riformulazione della norma.

Inoltre con la sentenza n. 204 del 1992, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge n. 843 del 1978 e dell'art. 15 del d.l. n. 663 del 1979, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale, ribadendo che tale determinazione e quella della relativa decorrenza spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione (il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa).

Con la sentenza n. 232 del 1992, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilità e con altra sentenza n. 494 del 1993 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 99 citato, nella parte in cui non prevede che, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo (sulla seconda pensione) l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con ordinanza n. 438 del 1998, sempre la Corte costituzionale, richiamando le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993, ha precisato che la disposizione sul cumulo dell'indennità contenuta nell'art. 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, è da ritenersi espunta dal sistema per abrogazione, anche a seguito di sostanziale trasfusione in altra norma colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Ancora con la sentenza n. 516 e con l'ordinanza n. 517, entrambe del 15 - 21 novembre 2000, ha ribadito che:

deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore — pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso;

spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni (*omissis*), con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione — anche per effetto del congelamento pensionistico — della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724;

la disposizione sul cumulo della indennità, contenuta nell'art. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (sostituito dall'art. 4 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081), è da ritenersi espunta dal sistema per abrogazione (ordinanza n. 438 del 1998), in base alla clausola abrogativa generale contenuta nell'art. 254 del t.u. 1092 del 1973, nonché a seguito di sostanziale trasfusione in altra norma (art. 99, commi secondo e quinto, dello stesso t.u.), contenente disciplina completa riguardo all'anzidetto cumulo, dichiarata poi costituzionalmente illegittima con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993;

l'art. 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non ha un contenuto autonomo e presuppone l'esistenza di un divieto di cumulo valido ed operante e non può riguardare ormai l'indennità integrativa speciale, per cui non ha un legame attuale con il preteso divieto di cumulo della stessa indennità;

un divieto di cumulo ormai caducato non può rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore, cui deve restare la discrezionalità della scelta tra diverse soluzioni possibili.

Il Giudice delle leggi ha sanzionato una situazione immanente di illegittimità costituzionale delle norme citate in premessa, determinandone la conseguente caducazione, mentre il legislatore non ha ritenuto di intervenire per fissare il limite minimo del trattamento economico complessivo oltre il quale la decurtazione possa diventare operante.

Ciò premesso, alla data attuale, dovrebbe essere ammesso, in linea di principio, l'inefficacia del divieto di cumulo, per il fatto che il legislatore non sia intervenuto, giacché, se così non fosse, si continuerebbero ad applicare delle disposizioni dichiarate incostituzionali ed espunte dall'ordinamento.

Dalle pronunce testé richiamate si evince che il Giudice delle leggi abbia inteso affermare, in modo esplicito che, anche in presenza di diversi trattamenti a titolo di pensione, il divieto di cumulo generalizzato sia incostituzionale ove non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo, rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralità di posizioni assicurative e della sua famiglia. limite che solo il legislatore è abilitato a stabilire.

Ciò posto, deve dedursi che il richiamo all'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori (dipendenti, contenuto nella sentenza n. 494 del 1993, debba essere inteso, alla luce delle successive pronunce, quale limite minimo che il legislatore non possa superare per non violare il precetto costituzionale che assicura un'esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralità di posizioni assicurative.

Per quanto riguarda la decorrenza del riconoscimento di detti emolumenti accessori, secondo l'art. 136 della Costituzione, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, e l'art. 30 della legge 1° marzo 1953, n. 87, precisa che le norme dichiarate incostituzionali non possano avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

L'interpretazione dei due testi normativi, dopo prolungati dibattiti, ha definitivamente chiarito che l'effetto integrativo della sentenza costituzionale non crea un nuovo diritto esercitabile dalla pubblicazione della stessa e che la disapplicazione della legge dichiarata incostituzionale possa avvenire, dopo la pubblicazione della decisione della Corte, in tutti i casi in cui, se la questione non fosse stata decisa, il giudice potrebbe sollevarla, e quindi anche nell'ambito di giudizi aventi riferimento a fatti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza, salvo che i rapporti nell'ambito dei quali è stata fatta applicazione della norma dichiarata incostituzionale non siano già esauriti e sottratti, quindi, agli effetti della pronuncia di incostituzionalità, iritendendosi per tali quelli incisi da fatti che li rendano intangibili, quali la formazione del giudicato ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevate.

In particolare, il vizio d'illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma, così come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale e, pertanto, non impedisce il decorso della prescrizione dal momento in cui (sotto ogni altro profilo) sussistano i presupposti per l'esercizio del medesimo diritto (Cass. sez. lav. 5 giugno 1998, n. 5577; 21 gennaio 1998, n. 536); ciò in quanto la Corte costituzionale ha una funzione giurisdizionale e non legislativa ed, anche con le pronunce cosiddette additive, propriamente non crea nuove norme, ma (in genere, in applicazione del principio d'uguaglianza) libera un contenuto presente *in nuce* nella norma impugnata.

Del resto è pacifico che la presenza di una norma contraria all'erogazione di un dato beneficio non impedisca l'esercizio del diritto che si presume costituzionalmente leso, salvo a dover investire, in via incidentale, la Corte costituzionale per lo scrutinio di legittimità, come è stato fatto in occasione delle numerose pronunce d'incostituzionalità sopra ricordate.

L'impossibilità di agire, cui la legge attribuisce rilevanza quale causa che osta al decorso del termine di prescrizione, è solo quella che deriva da impedimenti di ordine generale previsti dalla legge (Cass. 7 maggio 1996, n. 4235; 12 marzo 1994, n. 2429; 7 gennaio 1994, n. 94; Cs. St. VI, 23 giugno 1992, n. 495) e non anche da difficoltà materiali e di fatto (Cass. 3 febbraio 1988, n. 1047; 19 febbraio 1985, n. 1445).

Ciò premesso, mentre il diritto a pensione è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del t.u. n. 1092/1973, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione privilegiata ed i loro accessori sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale *ex* art. 2, regio decreto-legge n. 295/39, convertito nella legge n. 739/39 e sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge n. 428/1985, espressamente richiamato nell'art. 143 dello stesso t.u.

In relazione alla natura giuridica delle pensioni privilegiate dei militari di carriera occorre ricordare che l'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539 stabilisce che i benefici «spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio».

Altre norme di equiparazione giuridica dei benefici spettanti ad entrambi i trattamenti pensionistici sono indicate nelle leggi: n. 9/1980, n. 111/1984 e n. 13/1987.

L'unica differenziazione riguarda il relativo trattamento economico spettante il cui calcolo è previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che, all'art. 67, commisura il trattamento in relazione alla base pensionabile ed alla categoria di ascrivibilità dell'infermità o della lesione, mentre per le pensioni di guerra il *quantum* viene calcolato secondo le regole della legge n. 915/1978 e successive modificazioni.

La giurisprudenza (*cf.* Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 2002, n. 3223, T.a.r. Campania Napoli, sez. V 3 maggio 2002, n. 2510) ha inteso univoca la locuzione «vigenti disposizioni» adoperata dall'art. 1, legge n. 539 del 1950, in modo da non suscitare alcun dubbio sul fatto che tale rinvio si riferisca pure agli artt. 43 e 44 regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, come modificato dall'art. 2 r.d. legge n. 1284 del 1923, al fine di individuare i benefici spettanti agli invalidi di guerra da applicare «anche agli invalidi per servizio».

Inoltre il Consiglio di Stato (*cf.* sez. VI, 18 ottobre 2001, n. 5487) ha ritenuto che agli invalidi per causa di servizio siano estesi i benefici riconosciuti agli invalidi di guerra, in applicazione sempre del succitato art. 1, legge n. 539/1950, agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici del trattamento retributivo con cadenza temporale minore rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria del pubblico impiego.

Ancora questa Corte dei conti (*cf.* sez. I, 2 novembre 1999, n. 292/A) interpretando la disposizione di cui all'art. 1 già citato ha affermato che il legislatore abbia voluto non solo estendere i benefici che fossero già previsti da leggi vigenti all'atto dell'entrata in vigore della citata legge n. 539 del 1950, ai mutilati ed invalidi per servizio, bensì attuare «un'equiparazione» fra le due categorie; conseguentemente risulta agevole affermarsi anche la possibilità dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 2, legge n. 336 del 1970 agli invalidi per servizio.

Questo è il quadro normativo e giurisprudenziale sulla base del quale va affermata, di fatto, la parificazione tra la categoria dei pensionati privilegiati per servizio e quelli di guerra.

Il diritto soggettivo alla pensione privilegiata (derivante da fatto di guerra o di servizio) ha, senza dubbio, natura di «credito indennitario», la cui causa ha come presupposti oggettivi:

1) un fatto lecito, in quanto tale è la guerra o l'attività (civile pubblica o militare) alla quale l'invalido abbia dovuto prestare il proprio obbligo ovvero ne abbia dovuto sopportare le conseguenze (*cf.* Corte dei conti, sez. III, 14 luglio 1987, n. 112876 il caso di un ricorrente che all'età di dieci anni dovette assistere ai maltrattamenti inflitti alla madre e fu egli stesso, oggetto di gravi minacce da parte delle truppe marocchine di passaggio);

2) il riscontro da parte di un organo tecnico specifico (CML) di un'invalidità o una lesione, ascrivibile a categoria (A o B) *ex* legge n. 648/1950, derivante per nesso di causalità dalla prestazione necessitata di servizio ovvero da fatto di guerra.

in particolar modo, le pensioni privilegiate dei militari di carriera, a differenza di quelle normali, presentano la peculiarità di non postulare un precedente rapporto contributivo, ma di servizio e si sostanziano nell'attribuzione di un indennizzo (a vita o *una tantum*) che è commisurato alla gravità della menomazione dell'integrità fisica subita a causa dell'incarico prestato.

Infatti, la malattia valutata come causa di servizio inerisce ad una attività ordinariamente svolta a vantaggio della pubblica amministrazione e deve considerarsi come conseguenza, come già detto, di un'attività lecita.

Per cui quest'ultima deve essere riconosciuta come caratteristica peculiare delle pensioni per i militari di carriera (siano essi percentuisti, decimisti «se più conveniente» ovvero tabellari) in quanto le somme erogate dallo Stato a tale titolo non hanno natura reddituale di quiescenza, ma indennitaria.

La riprova di tale valenza è individuabile anche nell'art. 144 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 che ha previsto il recupero della metà dell'equo indennizzo, disposto a carico del dipendente, qualora abbia conseguito anche la pensione privilegiata.

Tale riduzione esprime il principio volto ad impedire che a causa di un medesimo fatto genetico (l'infermità contratta) l'interessato possa percepire più provvidenze.

Ne consegue che pur avendo l'equo indennizzo e la pensione privilegiata finalità differenti, essendo diretto a indennizzare il primo la perdita della integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa, la relativa indennità (menomazione dell'integrità fisica e la perdita della capacità lavorativa) abbia alla base un fatto lecito e cioè, come già riportato innanzi, l'adempimento di un dovere pubblico (in tempo di pace o di guerra) che debba essere giustamente ristorato a seguito del riconoscimento della causa di servizio da parte di un organo terzo rispetto all'amministrazione (Comitato di verifica per le pensioni privilegiate).

Il fondamento della natura indennitaria della pensione privilegiata va sostenuto anche con riferimento al diritto all'indennità riconosciuto dalla legge n. 210/1992, che ritiene applicabili le norme previste in materia di pensioni dei militari (cfr. Corte cost. n. 423/2000) che sorge per il sol fatto del danno irreversibile derivante da epatite post-trasfusionale, in una misura prefissata dalla legge che è anch'essa ricollegabile ad un fatto lecito.

Infatti anche la pensione privilegiata trova la sua *ratio* in un'invalidità permanente, derivata, per l'appunto, a causa di un fatto lecito cioè la prestazione del servizio pubblico o la guerra a favore dell'amministrazione.

Ciò conferma l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale o mai consolidato che vuole da una parte il diritto l'indennizzo riferibile ad una pretesa derivante da fatto lecito e, dall'altra, il diritto risarcimento del danno come correlato all'evento di un danno ingiusto, requisito giuridicamente «definito» della responsabilità.

Il contributo di Aristotele nel definire la netta distinzione tra queste due forme di giustizia in termini concettuali, ci impedisce di confonderle; cosicché si può spiegare come l'istituto del risarcimento resti separato da quello dell'indennizzo: l'indennità pensionistica può essere vista come una deroga imposta dal principio di uguaglianza della giustizia «correttiva»; essa può essere ricondotta alla nozione di ciò che è dovuto e segue ad un pregiudizio, reso lecito per legge, concretizzato allo scopo ritenuto «eticamente» prevalente.

La giustificazione della pensione privilegiata indennitaria è quindi sostanzialmente indipendente dall'ingiustizia che nel caso del diritto al risarcimento del danno, presuppone la privazione per il soggetto del *suum*.

È cosa inconferente che secondo la stessa giurisprudenza costituzionale si debba garantire il massimo della riparazione che l'amministrazione pubblica possa offrire al dipendente che, a causa del servizio, abbia subito una menomazione alla propria integrità fisica o capacità lavorativa.

Ferma la possibilità comunque dell'interessato di azionare l'ordinaria pretesa risarcitoria (*ex art. 2043 c.c.* in caso di danno illecito), il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, ha previsto una misura economica di sostegno aggiuntiva (con finalità di tutela sociale), in un caso di danno alla salute, il cui ottenimento dipende esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili, secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nell'*an* e nel *quantum* non subordinata all'esito di un'azione di risarcimento del danno, esito condizionato all'accertamento dell'entità e, soprattutto, alla non facile individuazione di un fatto illecito e del responsabile di questo.

La disciplina apprestata dal T.U. 1092/1973 quindi opera su un piano diverso da quello in cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento del danno (*ex art. 2043 cc.*) compreso il cosiddetto danno biologico.

Per quanto qui interessa, al fine di evidenziare la distanza che separa il diritto al risarcimento del danno, da quello alla pensione privilegiata indennizzatoria, basti rilevare che la responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile configurandolo, quanto alla sua entità, in relazione alle singole fattispecie concrete e valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto «all'indennità» pensionistica sorge per il sol fatto del danno irreversibile derivante da servizio civile o militare *ex legge n. 1092/1973*, da guerra *ex legge n. 915/1978*, ma anche da epatite post-trasfusionale *ex legge n. 210/1992*, in una misura prefissata dalla legge.

Necessariamente nella categoria pensionistica privilegiata indennitaria non tabellare, si deve tener conto della gravità della malattia o lesione contratta a causa del servizio prestato (tant'è vero che da essa dipende dalla diversa categoria di ascrizione) nonché dalla diversa retribuzione rapportata sia alla differente qualifica funzionale o grado (per i militari), sia alla relativa anzianità di servizio del dipendente.

Il periodo di servizio prestato rileva esclusivamente come fatto giuridico cui l'ordinamento riconduce determinati effetti prescindendo dalla sua durata. Detto servizio cioè ha rilievo solo in ordine all'*an* della retribuibilità della pensione privilegiata, ma non relativamente al *quantum* del servizio stesso, elemento quest'ultimo che non costituisce oggetto di valutazione ai fini del conferimento della pensione di privilegio, mentre esso è in ogni evenienza applicato in materia di trattamenti di pensione normale ordinaria.

È da sottolineare la differente normativa che il legislatore ha posto alla base della diversa «natura» del diritto alla pensione normale (di quiescenza) rispetto a quella privilegiata.

Che il trattamento normale di quiescenza non possa essere accomunato alla pensione privilegiata deriva soprattutto dal fatto che il primo è ricompreso, in modo sistematico, nell'ambito del Titolo III del T.U. 1092/1973, mentre il secondo nel Titolo IV e conseguentemente sono diversi i principi che regolano e disciplinano i due istituti.

Va inoltre ricordato, dal punto di vista fiscale, l'art. 6 del T.U. 917/1987 il quale prevede espressamente che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento i danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti» siano da assoggettare ad Irpef.

In effetti la legge prevede l'esclusione dall'Irpef solo per quei «redditi» e quelle «indennità» percepite a seguito di invalidità o morte conseguite in sostituzione di redditi, dovuti a titolo di risarcimento dei danni ristorati per fatto «illecito» (art. 2043 c.c.).

La pensione privilegiata (non di quiescenza) che presuppone, viceversa, come già sostenuto, un'invalidità permanente o la morte, determina l'erogazione di un'indennità ristoratrice per fatto «lecito» è quindi assoggettabile ad IRPEF, in quanto «reddito» (ma solo ai fini «fiscali») derivante da sostituzione di provento c.d. da «lavoro» (art. 46 ss. d.P.R. n. 917/1987).

Essa pertanto assume la connotazione di un indennizzo vitalizio (o una tantum) che compensa la riduzione o la perdita della capacità lavorativa subita dal militare (o del civile pubblico) a seguito della malattia o infortunio.

Infine alla luce delle considerazioni riportate dalla Corte costituzionale nella sentenza del 26 novembre 2002 n. 476 la quale, limitatamente all'ipotesi *ex art. 1* comma 3, legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non preveda che «l'indennità spetti “anche” agli operatori sanitari (la cui attività non è obbligatoria, ma volontaria, al pari dei militari di carriera), che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta » si può, *mutatis mutandi*, affermare che la pensione privilegiata (non di quiescenza) goduta da un militare già di carriera abbia natura indennitaria al pari di quella concessa ad un militare di leva.

Nel nostro sistema giuridico il risarcimento per fatto lecito è stato oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione (*cfr.* Sez. I 8 ottobre 1992 n. 10979) in materia di occupazione invertita, che ha individuato in n. 10 anni i termini di prescrizione equiparabile a quelli contemplati dagli artt. 934 e ss. c.c., costitutivi, in capo al privato, di un diritto personale di credito soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale in materia di risarcimento del danno da fatto illecito.

Per cui è evidente la disparità di trattamento tra coloro che ottengono il ristoro indennizzatorio da fatto lecito (la cui prescrizione estintiva del diritto di credito spira con il raggiungimento del decimo anno) e coloro che fruiscono di pensione privilegiata (che ha anch'essa a fondamento una funzione di indennizzo derivante da fatto lecito) che vedrebbero prescritti i loro diritti di credito derivanti dagli emolumenti accessori (13^a mensilità e I.I.S.), come nel caso in giudizio, in cinque anni in base all'art. 2, r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, espressamente richiamato nell'art. 143 dello stesso t.u. 1092/73.

È indubbio che rientrino tra gli emolumenti accessori del trattamento pensionistico privilegiato sia l'indennità integrativa speciale (almeno per le pensioni liquidate prima del conglobamento disposto con la legge n. 724 del 1994), sia la 13^a mensilità.

Per quanto attiene all'I.I.S. né può dedursi la non accessorietà, sia pure ai fini della prescrizione, per il fatto che l'articolo unico del D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, richiamato dall'art. 2 del citato r.d.l. n. 295/1939, non la contempli tra gli assegni soggetti a prescrizione estintiva, per l'ovvia considerazione che l'indennità in questione è stata istituita venti anni dopo, con la legge n. 324 del 1959.

Il legislatore richiamando il r.d.l. n. 295/1939 nell'ambito dell'art. 143 del t.u. 1092/1973 ha inteso sottoporre alla stessa disciplina tutti i trattamenti di pensione che trovano la loro genesi nello stesso testo unico, ma laddove si accomuni la pensione c.d. «normale» (con contenuto reddituale) con quella «privilegiata» (con contenuto indennizzatorio da fatto lecito), la norma determina, prevedendo un termine prescrizionale di cinque anni, una disparità di trattamento rispetto agli altri identici diritti per risarcimento per fatto lecito che si prescrivono in dieci anni (*cfr.* Cass. Sez. I, 8 ottobre 1992 n. 10979 già citata).

Per quanto sopra la presente controversia, ad avviso di questo giudice unico, non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata «d'ufficio» questione di legittimità costituzionale dal momento che

il ricorso, in relazione al provvedimento impugnato, se accolto, dovrà tener conto di un diverso *dies a quo* da cui partire per il calcolo della maturazione della prescrizione estintiva, a seconda che la disposizione normativa suindicata sia o meno dichiarata incostituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta, d'ufficio, la rilevanza della presente questione di legittimità costituzionale, laddove non sussiste neppure una «ragionevole giustificazione» della diversità di disciplina circa il termine prescrizione previsto per i ratei arretrati spettanti a fronte del riconoscimento di indennizzo scaturente da fatto lecito (dieci anni), rispetto agli omologhi arretrati derivanti da pensioni privilegiate dei militari di carriera (cinque anni).

Ordina, pertanto, la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione, in parte qua dell'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, sostituito dal terzo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in riferimento agli artt. 3, 36 primo comma della Costituzione, laddove con il termine «rate di pensione e... differenze arretrate..... dovuti dallo Stato che si prescrivono con il decorso di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» si accomunano «di fatto», relativamente alla maturazione della prescrizione estintiva, sia i ratei accessori arretrati delle pensioni con valenza «retributiva», sia quelli derivanti da pensioni privilegiate aventi connotati «indennizzatori».

Questi ultimi, al contrario, avendo carattere «reintegrativo della lesione derivante da fatto lecito», dovrebbero seguire la regola generale di tutti i diritti personali di credito soggetti alla normale prescrizione decennale.

Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così disposto in Catanzaro, il 6 aprile 2005

Il giudice: OLIVIERO

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente l'Ordinanza n. 216/2005 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 9739 del registro di Segreteria, su ricorso della sig.ra Checco Antonia ved. Cozzupoli nata il 1° gennaio 1949 a Motta San Giovanni, Cozzupoli Maria nata il 25 agosto 1969 e Cozzupoli Francesca nata il 4 ottobre 1973 tutte doiniciliate in Reggio Calabria - Pellaro via Fiumarella n. 23 ed elettivamente domiciliate in Catanzaro lido - Via Formia n. 45 presso lo studio dell'avv. Lucrezia Ferrari;

Contro l'INPDAP di Catanzaro:

1) per il riconoscimento sulla pensione privilegiata di reversibilità alle sig.re Cozzupoli Maria e Francesca dell'indennità integrativa speciale — per il periodo dal 1° settembre 1984 al 31 luglio 1986 — e quota della tredicesima mensilità (inclusa I.I.S.) per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 luglio 1986, il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi;

2) per il riconoscimento sulla pensione privilegiata di reversibilità alla sig.ra Checco Antonia (a partire dall'11 novembre 1979) delle differenze di indennità integrativa speciale ed i ratei della tredicesima mensilità (inclusa I.I.S.) mai corrisposte — il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi;

3) per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di reversibilità con l'I.I.S. e la tredicesima mensilità alla sig.ra Checco Antonia.

Alla camera di consiglio del giorno 6 luglio 2005 è rappresentata l'Amministrazione dell'INPDAP;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa,

Premesso che con l'ordinanza n. 189/2005 è stato indicato, per mero errore materiale, all'ultima riga n. 25 della pagina n. 18 il segno: «. (punto)» mentre è in realtà da intendersi il segno«, (virgola)».

Considerato di dover apportare, d'ufficio la dovuta correzione;

Visto l'art. 279 del c.p.c.

Ordina:

1. — L'ordinanza n. 189/2005, è corretta mediante la cancellazione del segno «(punto)», contenuta nell'ultima riga (n. 25) della pagina n. 18, con il segno «, (virgola)».

2. — L'annotazione, a cura della competente Segreteria, degli estremi della presente ordinanza di correzione sull'originale del provvedimento n. 189/2005.

Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Catanzaro, il giorno 6 luglio 2005.

Il giudice: OLIVIERO

05C1056

N. 515

*Ordinanza dell'11 aprile 2005 emessa dalla Corte conti - Sez. giur.le per la Regione Piemonte
sul ricorso proposto da Lanza Carla contro INPDAP*

Previdenza e assistenza - Prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS indebitamente percepite - Recupero dell'indebito limitato ai tre quarti della somma indebitamente percepita - Estensione del beneficio a tutti i percettori di prestazioni pensionistiche a carico di tutti gli enti pubblici di previdenza - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7 e 8.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 1 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430 e 431 cod. proc. civ., nonché l'art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 febbraio 2004, con l'assistenza del segretario d'udienza sig. Renzo Piasco, l'avv. Cristiana Bacino, delegata dall'avv. Roberto Carapelle per la ricorrente e la dott.ssa Sabina Fasciano, funzionario dell'I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) - sede di Torino, all'uopo delegata, in rappresentanza dell'amministrazione convenuta;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto in data 13 novembre 2003 al n. 16434/C del registro di segreteria, promosso dalla signora Lanza Carla, nata a Torino, in data 5 marzo 1935, residente, alla data di proposizione del ricorso, in Torino, via Tetti Gramaglia n. 19, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Torino, via San Pio V n. 20, presso l'avv. Roberto Carapelle che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo contro Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - INPDAP, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Ritenuto in fatto

L'INPDAP, con provvedimento in data 14 marzo 2003, prot. 1500/01, chiedeva alla signora Carla Lanza la restituzione dell'importo di € 4.600,31 relativo ad asserite indebite erogazioni pensionistiche effettuate alla ricorrente, già dipendente del Ministero dell'istruzione, assumendo che l'indebito risultasse dalla differenza tra il trattamento pensionistico provvisorio erogato a partire dal 10 settembre 1985 e quello definitivo, risultante dal decreto del Provveditorato agli studi di Torino dell'11 settembre 2000, n. 497.

L'ente previdenziale comunicava, inoltre, alla signora Lanza che a partire dal 1° marzo 2003 avrebbe trattenuto l'importo di € 164,30 dal suo assegno mensile.

La signora Lanza, ricevuta la predetta comunicazione, proponeva ricorso amministrativo eccependo la parziale illegittimità del provvedimento poiché non era stato considerato, da un lato, che i ratei maturati anteriormente al 26 aprile 1993 sarebbero risultati prescritti e, dall'altro, che sui ratei maturati successivamente al 1° gennaio 1996 avrebbe dovuto essere operato l'abbattimento del 25% previsto dalla legge n. 448 del 2001.

In mancanza di risposta da parte dell'ente previdenziale, la signora Lanza ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, che è stato notificato all'INPDAP in data 21 ottobre 2003 e depositato il successivo 13 novembre, al fine di ottenere l'annullamento parziale del provvedimento dell'INPDAP in data 14 marzo 2003 di recupero dell'indebito formatosi nel periodo 10 settembre 1985-28 febbraio 2003.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento dell'ente previdenziale è illegittimo perché l'azione per recuperare le somme versate alla ricorrente anteriormente al 26 aprile 1993 è prescritta ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. posto che l'INPDAP ha portato a conoscenza della signora Lanza l'esistenza dell'indebito solo in data 26 aprile 2003.

Rileva un altro profilo di illegittimità nella circostanza che l'ente previdenziale non avrebbe operato la riduzione del 25%, prevista dall'art. 38, commi 7 e 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sugli importi maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000. A questo proposito, asserisce che sebbene la norma citata sembri riferirsi alle sole prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, l'art. 38 andrebbe interpretato come riferito a tutte le prestazioni previdenziali, indipendentemente dall'ente erogatore, poiché in caso contrario la disposizione risulterebbe contraria alla Costituzione, ravvisandosi una ingiustificata disparità di trattamento fra i pensionati INPS e quelli di altri enti previdenziali.

Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso nei limiti dei motivi proposti.

Resiste al ricorso l'INPDAP che si è costituito in giudizio in data 27 gennaio 2004, depositando una memoria con la quale si è opposto all'accoglimento del ricorso eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione derivante dalla circostanza che il trattamento pensionistico era stato determinato dal Provveditorato agli studi di Torino e, pertanto, solo quest'ultimo sarebbe stato il legittimo contraddittore e, nel merito, contestando la fondatezza dei motivi addotti dalla ricorrente.

All'udienza del 28 gennaio 2004, l'avv. Cristiana Bacino, delegata dall'avv. Roberto Carapelle, difensore della ricorrente, ha insistito nella domanda e la dott.ssa Sabina Fasciano, per conto dell'ente previdenziale.

Il g.u., rilevata la possibile influenza sul giudizio che poteva presentare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, proposta dalla ricorrente, invitava le parti a depositare memoria illustrativa e fissava nuova udienza di discussione per il giorno 13 febbraio 2004.

Il 9 febbraio 2004, la ricorrente depositava memoria illustrativa, ribadendo l'illegittimità della norma sopra richiamata per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Il successivo 10 febbraio, l'INPDAP depositava memoria con la quale riteneva l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 38, comma 7 e 8, stante il diverso regime previdenziale del settore pubblico, rispetto a quello privato.

All'odierna pubblica udienza, dopo aver sentito le parti che hanno ribadito le loro osservazioni, la causa è stata trattenuta a riserva.

Considerato in diritto

Nell'odierno giudizio la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di recupero dell'indebito promosso dall'INPDAP deducendo due questioni, l'una attinente alla eventuale prescrizione del diritto dell'ente previdenziale riferita ai ratei maturati anteriormente al 26 aprile 1993 e l'altra relativa all'applicazione della riduzione di un quarto prevista dall'art. 38, comma 7, della legge n. 448 del 2001 sulle somme indebitamente percepite maturate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000.

Mentre per la decisione della prima questione non si pone alcuna questione di conformità alla Costituzione delle norme che debbono essere applicate, la decisione della seconda comporta una valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Detta norma, infatti, prevede al comma 7 che «Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31, euro» e al comma 8 che «Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non sifa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso».

Le norme in questione limitano il beneficio (irrecuperabilità totale o parziale delle somme indebitamente erogate) ai titolari di trattamenti pensionistici a carico INPS.

Sulla rilevanza della questione.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 commi 7 e 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, poiché se accolta comporterebbe l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, la quale contesta la legittimità del provvedimento di recupero emanato dall'ente previdenziale nella parte in cui non è stata applicata la riduzione pari ad un quarto delle somme incassate, prevista dal comma ottavo dell'art. 38 (seconda questione).

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

1) Gli artt. 2033 e seguenti del codice civile regolano il pagamento dell'indebito stabilendo che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha sempre diritto di ripetere ciò che ha pagato, salvo che si tratti di una prestazione che costituisce offesa al buon costume.

La buona fede del percipiente vale solo ad escludere che questi sia tenuto alla corresponsione degli interessi a far data dal giorno della prestazione, ma solo da quello della domanda di ripetizione.

2) Il recupero di somme indebitamente corrisposte su trattamenti pensionistici è oggetto di un vasto contenzioso, originato soprattutto dalla circostanza che, in numerosi casi, il trattamento pensionistico corrisposto al dipendente collocato in quiescenza non è definitivo ma, nel tempo, subisce mutamenti.

Infatti, al momento del collocamento in quiescenza viene corrisposto al neopensionato un trattamento pensionistico provvisorio che non è esattamente determinato, destinato a sopperire alle esigenze di vita del pensionato sino a quando non venga calcolato il trattamento definitivo.

3) La ripetizione da parte dell'ente previdenziale delle somme corrisposte in eccesso al pensionato a seguito della determinazione del trattamento pensionistico definitivo non è esplicitamente esclusa da alcuna norma, né per i pensionati i cui trattamenti economici dipendono dall'INPS né per quelli i cui trattamenti dipendono dall'INPDAP.

4) Al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli per i pensionati ai quali erano state corrisposte indebitamente somme da parte degli enti previdenziali e di contenere il conseguente contenzioso, il legislatore, con la legge finanziaria per l'anno 1997, ha introdotto una disposizione speciale, l'art. 1, commi 260 e 261 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale ha previsto che «nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche ... a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di

un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a Lire 16 milioni» (comma 260) e che qualora gli stessi soggetti «siano percettori di un reddito imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a Lire 16 milioni non sifa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso».

Con i citati commi 260 e 261, il legislatore ha inteso attribuire un beneficio a tutti i pensionati ai quali risultassero versate indebitamente somme di denaro anteriormente al 1° gennaio 1996, indipendentemente dalla gestione previdenziale alla quale appartenessero, con l'unico limite del collegamento con il reddito (del beneficiario) e dell'arco temporale nel quale era stato incassato l'importo.

5) L'art. 38, commi 7 e 8 della legge n. 448, la cui applicazione è invocata dalla ricorrente, limita il beneficio ai pensionati che godano di prestazioni previdenziali erogate dall'INPS.

I commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001 appaiono, conseguentemente, contrastanti con l'art. 3 della Costituzione posto che situazione uguali (pensionati pubblici e privati percettori di indebite erogazioni pensionistiche) vengono disciplinate in modo differente (pensionati INPS con esenzione, totale o parziale dal rimborso; pensionati INPDAP con obbligo di rimborso), senza che sussista alcuna valida ragione di differenziazione esplicitata dal legislatore.

Infatti, l'art. 38 della legge finanziaria per il 2001 contiene alcune norme, non omogenee, in materia previdenziale e non contiene alcuna disciplina analitica dei trattamenti pensionistici INPS, per cui non sembra esservi alcuna ragione che giustifichi la concessione del beneficio dell'irripetibilità, parziale o totale, delle somme indebitamente erogate nei confronti dei soli pensionati che fruiscono dei trattamenti erogati da tale ente.

Non è rinvenibile neppure alcuna norma che giustifichi la mancata concessione del beneficio ai pensionati dipendenti da altri enti pubblici di previdenza, quali, in particolare, l'INPDAP.

Inoltre, la formulazione delle norme della cui legittimità costituzionale si dubita appare identica alla formulazione dei commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 (riportata sopra), salvo che per un particolare: i destinatari. La finanziaria del 1997 si riferisce ai pensionati che fruiscono di trattamenti «a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria», mentre quella del 2002 si riferisce solo a quelli che percepiscono prestazioni «a carico dell'INPS».

La formulazione della norma sembra evidenziare che la limitazione contenuta nella legge finanziaria per il 2002 comporta un'ingiustificata disparità di trattamento per tutti i pensionati che godono delle prestazioni di tutti gli enti previdenziali pubblici, diversi dall'INPS.

Il legislatore ha introdotto una norma di «diritto singolare» che, in assenza di altri interventi normativi propri del sistema previdenziale gestito dall'INPS o di quello gestito dall'INPDAP, discrimina, senza alcuna ragione i pensionati «gestiti» da altri sistemi previdenziali. Tanto più che la norma introdotta nel 2001 si pone in continuità con le previsioni contenute nei commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 1997, rendendo, parzialmente o totalmente irripetibili, le prestazioni previdenziali percepite indebitamente nel periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 2000.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, commi secondo, terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi settimo e ottavo della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non dispone che la norma si applichi a tutti i pensionati che fruiscono di prestazioni pensionistiche a carico di tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dispone l'immediata trasmissione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni, sospendendo il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Il giudice unico: ASTEGIANO

N. 516

Ordinanza del 16 febbraio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli nel procedimento tributario vertente tra Biondi Bruno contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Napoli 4 ed altro.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della certezza nell'adempimento degli obblighi tributari.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione artt. 3 e 23.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 8865/03 (depositato il 23 giugno 2003 avverso cartella di pagamento n. 0712003 00026025 70 Irpef 1996, contro Agenzia Entrate - Ufficio Napoli 4, proposto dal ricorrente: Biondi Bruno, via dei Pini n. 15 - 80059 Torre Del Greco (Napoli), via N. Sauro 17 - 80100 Napoli).

L'avv. Biondi Bruno, nato ad Ercolano (Napoli) e residente in Torre del Greco (Napoli), al viale dei Pini n. 15, codice fiscale n. BND BRN 35H10H243S, elettivamente domiciliato in Portici (Napoli), via Libertà n. 67, presso lo studio dell'avv. Ciro Gaudino, con ricorso all'Agenzia delle Entrate di Napoli 4 ed al Servizio riscossione tributi per la Provincia di Napoli, in data 24 maggio 2003, depositato in data 23 giugno 2003 presso questa Commissione Tributaria Provinciale, che lo ha iscritto al n. 8865/03, ha chiesto l'annullamento della cartella esattoriale n. 071 2003 00026026025-70, emessa dal Concessionario del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Napoli - Commissione Governativa Esaban S.p.a., via Nazario Sauro n. 17, dell'importo complessivo di € 687,92, notificata in data 26 marzo 2003, per interessi e sanzioni pecuniarie conseguenti a tardivo versamento di acconti IRPEF e C.S.S.N. dell'anno 1996, riscontrato dal Centro di Servizio di Salerno in sede di controllo, ex art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione dei redditi mod. 760/1996, presentata nel 1997.

Il ricorrente ha posto a fondamento della richiesta il difetto di motivazione, violazione di legge ed intervenuta decadenza della cartella di pagamento, notificata in data 26 marzo 2003, e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 9, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha prorogato al 31 dicembre 2000 il termine di decadenza previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, soggiunge il ricorrente, qualora l'Ufficio avesse voluto considerare la cartella impugnata il frutto di un accertamento ordinario, anche in questo caso si dovrà concludere per la decadenza in quanto, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 «gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione».

Per quanto concerne il merito ha poi rilevato che i dati contenuti nella cartella non gli consentivano di trarre contezza dei conteggi effettuati dall'Ufficio.

Ha chiesto, infine, la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio, la discussione in pubblica udienza e la sospensione cautelare dell'esecutività della cartella.

Non si è costituito l'Ufficio.

La Commissione premette che all'udienza del 10 novembre 2003 è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare.

All'udienza odierna, presente il ricorrente, che si riporta, sostanzialmente, a quanto eccepito con il ricorso, richiama, al fine di pervenire alla decisione del caso, l'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente per le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999, che recita: «Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati per il visto di esecutività all'intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale a sua volta dispone che «gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione».

Richiama, inoltre, l'art. 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base al quale «il termine per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi e per l'esecutività dei relativi ruoli scade il 31 dicembre 2000».

In considerazione delle prescrizioni sopra riportate, quindi, il ricorso in esame potrebbe facilmente essere accolto qualora si assumesse, nella considerazione della recettività degli atti impositivi, cioè della relativa produzione degli effetti dopo la conoscenza avutane dal contribuente, che il termine di decadenza suddetto, riguardante l'esecutività dei ruoli, avesse implicitamente fatto riferimento anche all'obbligo di portarli a conoscenza del contribuente con la notifica.

Tale ipotizzata considerazione, però, non è stata condivisa dalla suprema Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 7662 del 19 luglio 1999 ha escluso che entro il termine fissato dal legislatore nell'art. 43 del d.P.R. 600/1973, debba essere effettuata anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale.

Questa commissione non ha motivi per non condividere quanto statuito dal supremo Collegio giudicante. Ma, ai fini del decidere sulla domanda di decadenza della cartella di pagamento impugnata, posta dal ricorrente, in quanto la cartella medesima è stata notificata oltre il termine quinquennale previsto, mediante rinvio all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 17, primo comma del d.P.R. n. 602 del 1973, rileva che l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, riguardante la notifica della cartella di pagamento, non fissa, nella versione novellata dall'art. 1 del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, alcun termine per tale notifica. Così, mentre dà modo di confermare la legittimità della cartella impugnata, pone in evidenza che l'accertamento formale, *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600/1973, può, a rigore, essere utilmente e legittimamente portato a conoscenza dell'interessato entro il termine prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del codice civile.

Emergono, pertanto, profili di lesione di principi costituzionali, in quanto la normativa richiamata, in particolare l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non prevedendo un termine di notifica, genera una ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente soggetto all'accertamento ordinario, *ex art. 43* del d.P.R. n. 600 del 1973, al quale entro il termine quinquennale deve tassativamente essere notificata la cartella esattoriale, ed il contribuente soggetto all'accertamento ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, al quale non è previsto che venga notificata la cartella stessa nel quinquennio né in altro termine, incidendo, pertanto, sull'art. 3 della Costituzione.

Cosicché, sia nel caso che i ruoli, resi esecutivi entro il termine decadenziale, non vengano comunicati tempestivamente al concessionario, sia nel caso che i medesimi ruoli non vengano comunicati, da questi, con altrettanta tempestività, al contribuente, come nel caso di specie, viene pretermesso anche il principio di certezza del diritto, che deve essere riconosciuto ad ogni contribuente.

Consegue, ancora, una disparità di garanzie, di cui risulta destinatario il contribuente sottoposto ai rilievi formali con l'accertamento previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, rispetto a tutti gli altri contribuenti, ai quali viene garantita la comunicazione degli accertamenti in rettifica entro i termini di cui all'art. 43 dello stesso d.P.R., fissati, secondo i casi in esso previsti, in quattro o cinque anni, a pena di decadenza.

Appaiono, pertanto, violati, con evidenza, il principio di uguaglianza (art. 3) della Costituzione, il principio della certezza nell'adempimento degli obblighi tributari (art. 23) per il fatto che nessun termine viene garantito al contribuente per la conoscenza della richiesta della prestazione patrimoniale tributaria.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente dopo la modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, in relazione agli artt. 3, 23, della Costituzione.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Napoli, addì 19 gennaio 2004

Il Presidente: MAFFEI

Il relatore: MAGGIO

N. 517

*Ordinanza del 4 luglio 2005 emessa dal Tribunale di Gorizia
nel procedimento penale a carico di Liu Xou E*

Straniero - Espulsione amministrativa - Accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Immediata esecutività del provvedimento stesso - Convalida da parte del giudice di pace, ovvero, in alternativa, convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza, ovvero analoga tutela giurisdizionale incidente in modo diretto sull'intimazione del questore - Omessa previsione - Violazione di diritto fondamentale - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di inviolabilità personale - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di estensione agli stranieri presenti sul territorio della Repubblica dei principi fondamentali di uguaglianza di fronte alla legge e di pari dignità sociale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*bis*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13 e 24.

IL TRIBUNALE

Nel giudizio direttissimo incardinato, a seguito dell'arresto eseguito addì 21 giugno 2005 d'iniziativa della Stazione Carabinieri di Grado (GO), ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinqüies* del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, nei confronti della cittadina straniera extracomunitana Liu Xou E (di nazionalità cinese) per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*quater*, decreto legislativo n. 286/1998, come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

A scioglimento della riserva presa all'udienza del 22 giugno 2005;

Rilevato che l'imputata ha richiesto, all'udienza del 22 giugno 2005 applicazione di pena *ex* artt. 444 ss. cc.p.p. sulla quale il p.m. ha espresso il proprio consenso;

Ritenuto che dall'esame degli atti del fascicolo non emergano, a fronte dell'istanza di patteggiamento elementi su cui fondare un eventuale proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;

Ritenuto che peraltro debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in rel. all'art. 14 comma 5-*bis* d.lgs. n. 286/1998 — come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede che il questore possa dare immediata esecuzione al decreto di espulsione intimando allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, senza necessità che sia previamente richiesta e concessa dal giudice di pace la convalida di un decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 — come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 (tale previsione essendo stata introdotta in conseguenza della Sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 della Corte costituzionale) o, in alternativa la convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs. n. 286/1998, ovvero senza che sia prevista analoga tutela giurisdizionale incidente in modo diretto sull'intimazione del questore, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

P R E M E S S A

1. — È pregiudiziale rispetto a ogni altro profilo la risoluzione del dubbio di costituzionalità, di cui in epigrafe.

La questione risulta altresì rilevante ai fini della decisione demandata a questo giudice sull'istanza di applicazione pena proposta dall'imputata, atteso che il reato per cui si procede ha quale elemento costitutivo la trasgressione dell'intimazione emessa dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 con cui all'imputata era stato ordinato (immediatamente dopo l'emanazione del decreto prefettizio di espulsione) di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Ed invero la norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs.

n. 286/1998 nel testo oggi vigente sanziona con la reclusione da uno a quattro anni condotta dello straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis* essendo altresì previsto dal successivo comma 5-*quiquies* che per tale reato si proceda con rito direttissimo nonché l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del fatto. Dall'esame degli atti del fascicolo processuale esibito ai fini di valutare la richiesta di patteggiamento risulta altresì che l'odierna imputata, essendo stata destinataria di un decreto di espulsione emanato in data 27 gennaio 2005 dal Prefetto di Cagliari ed essendo stato notificato, in pari data e contestualmente al decreto di espulsione, un ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni (motivato con il rilievo che «alla data odierna non è possibile dare esecuzione all'espulsione per accertata indisponibilità di vettori aerei») si tratteneva nel territorio dello Stato, venendo invero sorpresa dai Carabinieri della stazione di Grado all'interno di un appartamento di detta località in data 21 giugno 2005.

Da quanto precede emerge invero che il reato risulta integrato in tutti i suoi elementi, dovendosi solo aggiungere come, sulla base del prudente apprezzamento delle risultanze del fascicolo processuale operato da questo giudice in presenza di un'istanza di applicazione pena, la sola allegazione dell'imputata di non aver potuto ottemperare all'intimazione per mancanza del denaro necessario ad acquistare il biglietto aereo, non possa essere ritenuta idonea a supportare un immediato proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p. per mancanza dell'elemento costitutivo dell'assenza di giustificato motivo.

Ed infatti trattandosi, allo stato, appunto di mera allegazione proveniente dall'imputata, un compiuto apprezzamento della stessa (anche limitato alla presa d'atto di un'eventuale definitiva carenza di elementi decisivi a smentita della versione fornita dalla parte), avrebbe tutt'al più potuto fondare un proscioglimento nel merito in sede di giudizio abbreviato o all'esito del dibattimento, ciò, tenuto conto dei limiti delineati dalla S.C. in tema di proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p. a seguito di richiesta congiunta di applicazione della pena, nel senso che ai fini di tale proscioglimento «può rilevare non solo l'esistenza di prove positive dell'innocenza dell'imputato, ma anche la mancanza di prove di colpevolezza, quando dagli atti non risulti un quadro probatorio idoneo quantomeno a definire il fatto come reato» (v. tra le altre Cass. Sez. V, 11208 del 6 dicembre 1993, e Sez. II, 17 maggio 1991).

Ciò posto, ai fini di delineare compiutamente il profilo di incostituzionalità che si ritiene non manifestamente infondato nei termini sopra enucleati, sembra opportuno svolgere nei paragrafi successivi una breve disamina degli antefatti, giusta cui — in base alla normativa introdotta dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 ed alla prassi applicativa instauratasi a seguito di detta normativa — si è pervenuti per un verso all'attuale configurazione del reato per cui si procede, per l'altro la perdurante interpretazione favorevole a riconoscere il potere del questore di adottare *de plano* (vale a dire immediatamente dopo l'espulsione) l'intimazione ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*,» d.lgs. n. 286/1998, quale modalità esecutiva immediata dell'espulsione, anziché ricorrendo alla misura del accompagnamento alla frontiera con la conseguente instaurazione del previo giudizio di convalida in contraddittorio e con le garanzie della difesa, introdotto a seguito della pronuncia n. 222/2004 della Corte costituzionale.

Si deve anche rimarcare sin d'ora come detta interpretazione, per quanto ormai da mesi constatato sulla base di innumerevoli casi concreti trattati, sia praticamente pacifica nella prassi amministrativa adottata dalle questure, nonché confortata — quanto alla disciplina delle sanzioni penali — dall'orientamento degli uffici requiranti di richiedere comunque la convalida degli arresti operati dalla p.g. e quindi la declaratoria di responsabilità dei cittadini stranieri che risultino aver trasgredito l'intimazione del questore, pur emanata in assenza di qualsiasi previa convalida di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera (o in alternativa di un provvedimento di trattenimento temporaneo).

Consegue da ciò, quali che siano i dubbi formulabili in ordine alla correttezza di tale interpretazione (sui cui v. *infra*, par. 8), di doverne prendere atto come «norma vivente», ricostruendone in tal modo il significato precettivo su cui sono da valutare i profili di illegittimità costituzionale di cui alla presente ordinanza.

Ciò premesso si passa a sintetizzare gli sviluppi normativi ed applicativi relativi all'istituto in esame.

L'evoluzione normativa ed applicativa dell'istituto dopo la legge n. 189/2002.

3. — Va così osservato *in primis* che sulla base della disciplina delle espulsioni intr. con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (disciplina alla quale si farà d'ora in poi riferimento per lo più con indicazione, non accompagnata

da altre precisazioni, delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 come modificate dalla cit. legge n. 189/2002) ai sensi del comma 4 dell'art. 13 «l'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5».

A fronte di detta modifica, di rilevante e sostanziale incidenza rispetto al regime normativo previgente (nel quale l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso costituiva modalità prevista per casi particolari, l'ordinaria forma di esecuzione del provvedimento essendo l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni), la sola forma di controllo giurisdizionale già introdotta (poco tempo prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106) rispetto all'accompagnamento alla frontiera era disciplinata dal successivo comma 5-*bis*, a norma del quale era prevista, per detta misura, una procedura di convalida *ex post*, meramente cartolare nonché priva delle garanzie difensive, rispetto ad un provvedimento immediatamente esecutivo, con la conseguenza che restava esclusa qualsiasi possibilità di partecipazione dell'interessato (già allontanato coattivamente dal territorio dello Stato) alla convalida stessa.

Nessuna sanzione di perdita di efficacia del provvedimento era quindi prevista per l'ipotesi di mancata convalida (un tanto essendo evidentemente coerente con la immediata esecutività del provvedimento e quindi con la circostanza che, quando anche a posteriori fosse intervenuta sullo stesso una decisione di non convalida, l'ordine di accompagnamento alla frontiera aveva già spiegato integralmente e definitivamente la propria efficacia).

4. La stessa legge n. 189/2002 aveva peraltro rimodellato in termini sostanziali anche l'articolo 14 del d.lgs. n. 286/1998 regolante l'esecuzione dell'espulsione, segnatamente intervenendo sulla procedura, già anteriormente prevista, del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza.

Veniva cioè previsto dall'art. 14, comma 1 che il questore possa disporre che lo straniero di cui è stata decretata l'espulsione sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il più vicino centro di permanenza temporanea e assistenza «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo».

I successivi commi da 2 a 5 regolavano la procedura di convalida di tale misura demandata al tribunale in composizione monocratica, convalida che comportava la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni; essendo prevista l'eventuale proroga del termine di ulteriori trenta giorni (qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine), nonché, anche prima di tali termini, la possibilità del questore di eseguire l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

In aggiunta a tali previsioni veniva peraltro introdotta *ex novo*, in stretta correlazione (ai medesimi presupposti del trattenimento presso il centro di permanenza temporanea (e cioè l'accertata impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera) nonché a quello ulteriore dell'impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero in alternativa quello dell'essere trascorsi i termini di permanenza presso il centro senza aver eseguito l'espulsione una modalità residuale di esecuzione dell'espulsione invero disciplinata dal comma 5-*bis* nei termini seguenti:

«Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.»

Venivano quindi introdotti tre successivi commi (da 5-*ter* a 5-*quinqies* che prevedevano le conseguenze «a catena» sotto il profilo penale ed amministrativo della violazione dell'ordine dato dal questore ai sensi del comma 5-*bis*.

5. — A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002, emergeva peraltro, sin dalle prime applicazioni di detta normativa, l'adozione ed il consolidarsi da parte dei questori di una prassi in virtù della quale (nonostante una delle novità più rilevanti che quel legislatore aveva inteso introdurre, rispetto al passato, nella disciplina delle espulsioni amministrative, fosse stata proprio quella di prevedere che, salvo tassative eccezioni, il metodo ordinario di esecuzione delle stesse sia «sempre l'accompagnamento alla frontiera») il meccanismo dell'intimazione prevista dall'art. 14, comma 5-*bis* (avente nell'impianto normativo natura evidentemente residuale) assurgeva di fatto

a modalità ordinaria di esecuzione dei decreti di espulsione, cui veniva invece fatto ricorso nella maggior parte dei casi, ciò in luogo di disporre l'accompagnamento immediato alla frontiera o le procedure di trattenimento temporaneo previste dall'art. 14, comma 1.

6. — A fronte di tale prassi, si deve a questo punto dare atto come (al di là del rilievo che la stessa comportava una sostanziale vanificazione dello scopo principale perseguito dalla riforma, di garantire l'effettiva esecuzione delle espulsioni da parte dell'Autorità amministrativa), nell'impianto normativo risultante dalla legge n. 189/2002 non erano obiettivamente individuabili elementi tali da evidenziarne un qualche profilo di incongruità e disparità di trattamento pregiudizievole verso i destinatari dell'intimazione rispetto al sistema regolante in via principale l'esecuzione delle espulsioni.

Tale valutazione trovava in effetti conforto dalla stessa giurisprudenza della S.C., (laddove (Sez. I, Sentenza n. 9609 del 2 marzo 2004, n. 227224) veniva osservato che «in presenza del già esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma terzo, del t.u. da eseguirsi normalmente, in base al successivo comma quarto dello stesso articolo, con accompagnamento coattivo alla frontiera, salvi i casi in cui debbasi disporre il trattenimento, parimenti coattivo, presso un centro di permanenza, l'ordine emanato ex art. 14, comma 5-bis rappresenta, tra le soluzioni normativamente (e tassativamente) previste, quella più favorevole all'interessato, il quale, pertanto, non ha titolo per dolersene».

In sostanza, in un sistema incentrato sulla previsione dell'immediata esecutività del decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera previsto come generale modalità di esecuzione delle espulsioni (e, si è visto, senza possibilità per l'interessato di poter svolgere le proprie deduzioni difensive in una qualche sede giurisdizionale, prima dell'esecuzione dell'accompagnamento), la circostanza che il questore, comunque obbligato a dare immediata esecuzione al decreto di espulsione, si avvallesse a tal fine dello strumento previsto dall'art. 14, comma 5-bis, ravvisando sulla base di valutazioni comunque discrezionali l'impossibilità di eseguire immediatamente l'accompagnamento, costituiva sostanzialmente uno degli «sbocchi obbligati» della procedura di espulsione, profilandosi anzi nell'ambito di essi come quello, in ultima analisi, meno affittivo per il destinatario, in quanto non comportante restrizioni fisiche alla di lui libertà personale (a differenza dell'accompagnamento ma anche del trattenimento).

Vero che, dall'inosservanza dell'ordine *de qua* conseguivano per l'interessato sanzioni penali (peraltro di natura contravvenzionale e quindi insuscettibili di fondare l'applicazione di misure cautelari) ed anche (almeno fino all'intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 223/2004) la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza, ma tali esiti non erano sostanzialmente difforni da quelli che sarebbero derivati ex art. 13, comma 13 al soggetto espulso mediante accompagnamento alla frontiera, cosicché anche sotto tale profilo non era individuabile, in conseguenza dell'adozione della procedura ex art. 14, comma 5-bis alcun effettivo pregiudizio per l'interessato maggiore di quello suscettibile di derivare dalla procedura esecutiva ordinaria prevista ex art. 13, comma 4 o da quella disciplinata dall'art. 14 comma 1.

D'altra parte, neppure il rilievo che la procedura ex art. 14 comma 5-bis comportava per l'interessato la non applicazione del procedimento giurisdizionale di convalida previsto, con la di lui obbligatoria presenza e facoltà di controdedurre, dai commi 3 e 4 dello stesso art. 14, procedimento avente per oggetto la cognizione anche di parte degli stessi presupposti supportanti l'intimazione (e cioè l'impossibilità di immediata esecuzione delle espulsioni mediante accompagnamento coattivo) poteva determinare una diversa valutazione in tema di legittimità della procedura *de qua*.

Ed infatti nell'impianto normativo della legge n. 189/2002 quel procedimento di convalida era stato ritenuto necessario unicamente a fronte della necessità di disporre nei confronti dell'interessato la misura del trattenimento, in ordine alla quale soltanto era stato ravvisata da quel legislatore l'esigenza di garantire una immediata e piena tutela giurisdizionale.

Tale scelta legislativa era stata evidentemente adottata sulla valutazione che la sola misura del trattenimento, implicando una restrizione della libertà personale di durata prevedibilmente apprezzabile, richiedesse le previste garanzie (non però l'assistenza del difensore), invece non repute necessarie rispetto all'accompagnamento coattivo, di per sé comportante, almeno sotto il profilo della restrizione fisica del destinatario, una più breve coazione in quanto circoscritta al solo allontanamento immediato di costui dal territorio nazionale e quindi destinata ad esaurirsi, in quanto tale, una volta eseguito materialmente detto allontanamento.

È ben vero che oggetto della convalida *de qua* erano anche i presupposti di cui all'art. 13 (in ciò la relativa cognizione coincidendo con quella che sarebbe stata altrimenti oggetto della convalida *ex post* dell'accompagnamento coattivo immediatamente eseguito) ma detta previsione poteva allora spiegarsi con ragioni di mera economia processuale tali da rendere opportuna, allorché si doveva procedere al trattenimento e quindi al controllo giurisdizionale della relativa legittimità, un'anticipazione (non comportante alcun indugio rispetto all'esigenza di dare immediata attuazione all'espulsione, già esclusa nella sua concreta fattibilità dal ricorso alla procedura *ex art.* 14 comma 1) anche del vaglio concernente la legittimità dell'accompagnamento coattivo, costituente comunque uno degli esiti espressamente previsti della stessa procedura di trattenimento (pertanto anch'essa tendenzialmente prodromica ad un futuro accompagnamento coattivo, da attuarsi *de plano* una volta venute meno le ragioni che ne avevano determinato all'inizio la non fattibilità).

Era quindi coerente con tale impianto che, una volta scartato — pur nell'ambito dei presupposti di cui all'art. 14 — il ricorso alla misura del trattenimento, nessuna necessità fosse prevista di un qualsiasi vaglio preventivo dei requisiti previsti dagli art. 13 e 14, per emanare l'intimazione *ex art.* 14, comma 5-*bis* e ciò in quanto:

rispetto a quelli di cui all'art. 13 era già escluso in via ordinaria un tale vaglio preventivo, sussistendo unicamente la procedura cartolare di convalida *ex post*

rispetto a quelli ulteriori di cui all'art. 14 il legislatore aveva evidentemente ritenuto che il relativo controllo giurisdizionale, nel contraddittorio con l'interessato, fosse richiesto unicamente quando gli stessi (di per sé estranei alla sfera di valutazione circa la legittimità dell'espulsione e della relativa esecuzione, in quanto pertinenti essenzialmente ad esigenze organizzative ravvisate dall'amministrazione procedente) venissero fatti valere per supportare la misura restrittiva del trattenimento, ma non anche in vista della sola intimazione, misura esecutiva dell'espulsione insuscettibile di recare al destinatario (per quanto si è ampiamente evidenziato in precedenza) un pregiudizio maggiore di quello derivante dall'accompagnamento coattivo, a propria volta sottratto ad ogni verifica preventiva di legittimità.

L'intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 222/2004 ed conseguenti interventi del legislatore.

7. — Tale essendo il quadro normativo derivante dalla legge n. 189/2002 e la prassi consolidatasi in vigenza della stessa, sulla materia è venuta ad incidere — per quanto interessa ai fini della presente decisione — la sentenza 8-15 luglio 2004 n. 222 della Corte costituzionale che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa».

A seguito di detta pronuncia il legislatore, allo scopo esplicitamente dichiarato nei lavori preparatori, di adeguare la normativa vigente alla pronuncia della Corte costituzionale (peraltro avente immediata efficacia abrogativa dell'istituto ritenuto illegittimo) interveniva sull'impianto del d.lgs. n. 286/1998 (come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 189/2001) con il d.l. 14 settembre 2004, n. 241 pubblicato nella *G.U.* del 14 settembre 2004, n. 216 che veniva successivamente convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 pubbl. nella *G.U.* del 13 novembre 2004, n. 267.

Per effetto di tale intervento legislativo la materia concernente le modalità di esecuzione dell'espulsione amministrativa è oggi regolata dalla nuova stesura dell'art. 13, comma 5-*bis* che si riporta testualmente di seguito:

«Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili.

il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.

Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»

Con la stessa legge, sono state apportate ulteriori modifiche al testo normativo, evidentemente funzionali ad adeguarne l'impianto complessivo alla nuova disciplina dell'esecuzione dell'espulsione.

Di particolare significatività, nel quadro della presente valutazione (per quanto si avrà modo di evidenziare *infra*) risulta peraltro la modifica apportata alla procedura di convalida della misura del trattenimento, evidentemente volta ad uniformare, ma anche a coordinare detta procedura con quella, divenuta obbligatoria nei termini previsti dalla Corte costituzionale e recepiti da legislatore, modifica che risulta dalla nuova stesura dell'articolo 14 comma 4 che si riporta testualmente di seguito:

«L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso, il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».

L'interpretazione dell'istituto previsto dall'art. 14 comma 5-*bis*, nella prassi amministrativa e negli orientamenti degli organi di polizia giudiziaria e requirenti, dopo l'intervento della Corte costituzionale.

8. — Tale essendo la normativa oggi vigente in materia, non può sfuggire, a giudizio dello scrivente, che la stessa, nel suo impianto complessivo, sia oggi radicalmente modificata rispetto al testo anteriore, e ciò in virtù di interventi la cui perentorietà risalta per essere derivati gli stessi, prima che da un'iniziativa del legislatore, da una pronuncia di illegittimità costituzionale incentrata sulla necessità di assicurare garanzia a diritti fondamentali della persona quali il diritto alla libertà e quello alla difesa.

In detto contesto risalta però il dato che — come già evidenziato in premessa — il sistema delle espulsioni risulta tuttora fortemente caratterizzato, nei fatti, da una modalità esecutiva (quella cioè prevista dall'articolo 14 comma 5-*bis*) la quale, nonostante nell'impianto della legge abbia natura senz'altro residuale, continua a venire adottata quale strumento sostanzialmente ordinario di esecuzione delle espulsioni.

Un tanto può anche spiegarsi con l'oggettiva difficoltà che l'amministrazione incontra, per i motivi più svariati, ad attuare la misura dell'accompagnamento alla frontiera, senonché ciò che rileva ai fini della presente valutazione è la circostanza che l'art. 14, comma 5-*bis*, anche dopo le modifiche apportate alla disciplina delle espulsioni conseguenti all'intervento della Corte costituzionale, viene interpretato nel senso che ai fini di emanare l'intimazione a lasciare lo Stato immediatamente dopo l'espulsione, non vi sia necessità *ex lege* di un provvedimento di convalida dell'AG (oggi giudice di pace) adottato secondo le forme vigenti per le procedure previste dall'art. 13 e 14.

In sostanza, mentre è incontrovertibile, dal tenore letterale della norma, che nessun procedimento di convalida è previsto espressamente con riguardo all'intimazione in sé, l'interpretazione «vivente» dell'istituto esclude altresì la necessità che il questore prima di provvedere ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, debba comunque promuovere una delle due procedure garantite previste per la convalida dell'accompagnamento alla frontiera (misura esecutiva «tipo» delle espulsioni) o rispettivamente del trattenimento (misura temporanea prodromica all'accompagnamento nei casi in cui quest'ultimo non sia immediatamente attuabile, tanto che la relativa convalida ricomprende anche la valutazione dei requisiti per l'accompagnamento) in modo da far precedere anche l'intimazione (come è oggi per le altre modalità esecutive dell'espulsione disciplinate dagli artt. 13 e 14) da una pronuncia giurisdizionale sulla sussistenza dei requisiti per dare esecuzione al decreto prefettizio.

Con riguardo a tale interpretazione, si è già accennato come la disamina del sistema, normativa ben potrebbe dare adito a dei dubbi circa la relativa correttezza, essendo in effetti individuabili diversi elementi significativi su cui poter fondare una diversa lettura della norma in oggetto. In particolare potrebbe giungersi ad una interpreta-

zione opposta (sul profilo teste menzionato) a quella oggi consolidata valorizzando, con diverse argomentazioni e sotto svariati profili, la pacifica natura di modalità esecutiva sussidiaria dell'espulsione che caratterizza l'intimazione ex art. 14 comma 5-bis e così concludendo nel senso che il potere del questore di intimare lo straniero nei termini e con gli effetti previsti dalla norma *de qua* sorga solo quando l'espulsione sia divenuta giuridicamente eseguibile (a seguito della convalida) e però non materialmente attuabile con lo strumento dell'accompagnamento, ma invece non sussista fino a che l'espulsione non è eseguibile per mancato esperimento della procedura di garanzia giurisdizionale.

In una tale ottica, la necessità che l'esecuzione dell'espulsione (quali che saranno poi le modalità esecutive adottate dal questore), sia comunque condizionata dalla convalida di un decreto di accompagnamento coattivo potrebbe anche trovare conforto dal tenore letterale del nuovo testo normativo, in particolare laddove nel ridisegnare la procedura di convalida prevista per la misura del trattenimento temporaneo (ed avente i medesimi presupposti dell'ordine previsto dal successivo comma 5-bis) il legislatore ha inserito la previsione giusta cui «la convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera», dalla quale parrebbe desumibile la necessità di incardinare comunque il procedimento garantito previsto dall'attuale art. 13 comma 5-bis, anche quando sono già emerse le condizioni ostative alla materiale eseguibilità dell'accompagnamento coattivo, salva sempre la possibilità di convertire *in intinere* la procedura ex art. 13, comma 5-bis in quella prevista dall'art. 14, comma 4 e strumentale all'adozione del trattenimento temporaneo.

Senonché, nonostante la pluralità degli elementi ben valorizzabili a riscontro di una tale interpretazione, non può nascondersi come il tenore letterale della norma di cui si tratta renda quantomeno incerta la possibilità di ricostruirne il significato nel senso da ultimo prospettato, cosicché anche le ulteriori e più specifiche argomentazioni che potrebbero supportarne una tale lettura non paiono di per sé dirimenti, in particolare dinanzi alla consolidata adesione (da parte dell'autorità amministrativa competente, degli organi di polizia giudiziaria e degli uffici requiranti) all'interpretazione giusta cui il potere di intimazione previsto dall'art. 14, comma 5-bis in capo al questore sia tuttora disegnato come avulso da qualsiasi necessità del previo esaurimento di uno dei due procedimenti garantiti più volte menzionati.

Preso atto di un tanto, si deve però rilevare come la norma in esame, una volta recepitane l'interpretazione oggi prevalente, presti il fianco a plurimi dubbi di illegittimità costituzionale, sia rispetto ai medesimi parametri di cui alla sentenza n. 222/04 della Corte costituzionale, sia alla luce della stessa disciplina delle espulsioni oggi vigente, nel cui contesto l'istituto in esame svela evidenti e plurimi profili di irragionevolezza ed incongruità, a loro volta comportanti ulteriori dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto a situazioni soggettive qualificate (sotto i medesimi profili di rilevanza costituzionale già posti a fondamento della pronuncia appena citata) da contenuti e caratteristiche sostanziali tra loro identiche.

I profili di ritenuta illegittimità costituzionale.

9. — Si deve così in primo luogo rilevare come la norma in esame, nella parte in cui prevede la possibilità per il questore di procedere ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis in assenza di un previo vaglio giurisdizionale in ordine alla sussistenza dei requisiti per eseguire l'espulsione (vaglio dato oggi dal procedimento di convalida dell'accompagnamento coattivo e comunque ricompreso anche nella convalida del trattenimento) presenti risvolti di evidente contrasto con i medesimi parametri costituzionali già posti a fondamento della declaratoria di illegittimità della normativa che prevedeva la sola convalida cartolare *ex post* del provvedimento di accompagnamento coattivo, di cui alla sentenza n. 222/04.

In proposito pare di dover senz'altro escludere qualsiasi decisiva valenza in senso contrario a quanto qui ritenuto dell'argomento secondo cui la misura dell'intimazione non sarebbe affatto equiparabile a quella dell'accompagnamento coattivo, non comportando essa una diretta restrizione fisica della libertà personale del destinatario, ma ponendo soltanto a suo carico un obbligo di condotta.

Ed invero non può sfuggire come l'intimazione *de qua* sia comunque caratterizzata da una intensissima efficacia coartante della libera determinazione del destinatario, il quale, per il caso di trasgressione all'ordine:

non solo (come già avveniva anteriormente alle ultime modifiche fino alla sentenza n. 223/2004 della Corte costituzionale) incorre nell'arresto obbligatorie in flagranza;

ma è altresì esposto a penale responsabilità per un delitto punito nel minimo con (un anno di reclusione e nel massimo con quattro anni di reclusione, da ciò derivando altresì la possibilità di emettere a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere (possibilità destinata a divenire alta probabilità di concreta applica-

zione quantomeno nelle ipotesi di successive violazioni della medesima norma, di fronte alle quali l'autorità giudiziaria, in un'ottica di corretta applicazione della legge, non potrebbe esimersi dalla valutazione che comporta, sotto il profilo cautelare, la reiterazione di delitti della medesima indole, puniti con pene edittali di simile gravità), ed inoltre, in caso di pluralità di condanne, la preclusione ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale;

ed è infine esposto alla reiterazione «a catena» di provvedimenti di espulsione anch'essi eseguibili nella forma dell'art. 14, comma 5-*bis* oltreché comportanti a loro volta conseguenze penali «a catena», il tutto con il rischio che mai, neppure in prosieguo, gli sia data la possibilità di difendersi innanzi ad un giudice prima dell'esecuzione dei provvedimenti;

tutte tali conseguenze e sanzioni essendo essenzialmente le medesime che la legge fa derivare dalla condotta di rientro nello Stato senza autorizzazione da parte del soggetto espulso mediante accompagnamento alla frontiera p. e p. dall'art. 13, comma 13, d.lgs. cit., detta circostanza facendo vieppiù risaltare la natura di modalità esecutiva dell'espulsione propria dell'intimazione del questore, anche sotto il profilo dell'equipollenza dei relativi effetti pregiudizievoli, penali ed amministrativi, a carico del destinatario, a quelli che conseguono da un eseguito accompagnamento.

In proposito va anche rilevato come la stessa Corte costituzionale nella sentenza nr. 5/2004 dd. 18 dicembre 2003 ha esplicitamente rilevato che «l'ordine di allontanamento viene emesso, in surroga dell'accompagnamento, proprio nei casi in cui il destinatario versa in una situazione di rilevante difficoltà ad adempierlo».

Ora, a fronte di tali conseguenze della trasgressione dell'ordine, non si vede come poter escludere che lo stesso incida, in termini oltremodo penetranti, sulla libertà personale dell'intimato, il che rende evidente come, in presenza di una normativa che oggi garantisce il controllo giurisdizionale in contraddittorio con l'interessato ed il diritto di difesa prima dell'accompagnamento coattivo, l'esistenza nel sistema di un tale «buco» nella disciplina dell'esecuzione dell'espulsione, entro cui sono totalmente vanificate le garanzie di libertà sancite dall'intervento della Consulta, comporta in primo luogo di dover sollevare eccezione di costituzionalità della norma in esame nella parte *de qua*, fondata sui profili già accolti dalla sentenza n. 222/2004 concernenti appunto la violazione della libertà personale e del diritto di difesa.

In effetti, anche a prescindere dall'incidenza innegabile della misura dell'intimazione pure sulla libertà personale in senso stretto, la declaratoria di illegittimità della precedente normativa è stata fondata, per quanto emerge dalla motivazione, non solo sul ravvisato contrasto della disposizione travolta con le garanzie di libertà personale previste dall'art. 13 della Costituzione ma altresì sulla individuata violazione che ne derivava per il «diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incompressibile» garantito dall'art. 24 della Costituzione.

E preso atto di un tanto, pare quantomeno di dover individuare (comunque si opini rispetto all'art. 13 Cost.) la violazione del diritto di difesa) un meccanismo come quello previsto dall'art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. 286/1998 in quanto azionabile, in esenzione del controllo giurisdizionale dato oggi dalla convalida, in contraddittorio e con le garanzie della difesa, prevista per l'accompagnamento alla frontiera.

10. — Al di là dei dubbi di costituzionalità della norma in esame che si ricollegano (direttamente ai principi desumibili dalla sentenza n. 222/2004, nell'attuale assetto complessivo della disciplina delle espulsioni (quella cioè risultante dall'intervento della Consulta e da quello successivo del legislatore dell'art. 271/2004) pare altresì di dover segnalare ulteriori dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della norma in esame, incentrati sulla disparità di trattamento cui sono oggi assoggettate situazioni identiche, sulla base della mera scelta dell'autorità amministrativa di eseguire l'espulsione con l'una o l'altra delle modalità esaminate.

In proposito si sono già messi in evidenza al par. prec. gli elementi che assimilano grandemente l'incidenza formale e sostanziale dell'intimazione a quelle spiegate dall'accompagnamento coattivo alla frontiera.

Ad ulteriore riprova dell'irragionevolezza della divaricazione che oggi caratterizza i due istituti esecutivi dell'espulsione sotto il profilo della tutela giurisdizionale, merita però rimarcare come nell'impianto normativo oggi vigente (ma, sotto tale aspetto, la situazione era identica anche rispetto al precedente meccanismo di convalida cartolare *ex post*) il procedimento di convalida previsto dall'art. 13, pur traendo impulso dall'emanazione di un decreto di accompagnamento coattivo, non comporti alcuna deliberazione dello strumento esecutivo in sé (la cui individuazione, quale contenuto tipico del provvedimento da sottoporre al giudice di pace è invero predeterminata *ex lege* ed è quindi sottratta al sindacato giurisdizionale) ma abbia invece come oggetto la sola verifica della legittimità dell'esecuzione dell'espulsione, accertata la quale (e quindi rimosso l'ostacolo a detta esecuzione deri-

vante oggi dalla pendenza della procedura di convalida) ogni ulteriore valutazione se dar corso al convalidato accompagnamento o invece intimare lo straniero ex art. 14, comma 5-*bis* resta demandata all'autorità amministrativa procedente sull'base delle valutazioni previste dal complesso normativo in esame.

Da tale rilievo deriva l'evidente disparità di trattamento oggi esistente rispetto a situazioni tra loro identiche, sotto il profilo che mentre è prevista una forma di tutela giurisdizionale garantita, in ordine alla eseguibilità del decreto prefettizio (sindacato esteso anche alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, d.lgs. n. 286/1998 per disporre l'espulsione medesima) quando l'autorità amministrativa si risolva a darvi esecuzione con la modalità dell'accompagnamento coattivo (ipotesi nella quale è oggi espressamente previsto che «l'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida» ed altresì che «se la convalida non è concessa ovvero non è osservato termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto») ovvero ricorra, in vista dell'accompagnamento, alla misura temporanea del trattenimento, il destinatario dell'espulsione è invece del tutto privo di tale tutela nell'ipotesi in cui il questore reputi di dover eseguire l'espulsione medesima mediante l'intimazione di cui all'art. 14, comma 5-*bis*.

Ora, è ben vero che tale ultima modalità esecutiva sussidiaria è prevista dalla legge in presenza di determinate condizioni (in particolare l'assenza o l'incompletezza dei documenti per l'espatrio, l'indisponibilità di vettore aereo ed altresì la mancanza di posti in un centro di permanenza temporanea) cosicché la scelta se adire tale strumento in luogo di quello previsto in via principale anche «saltando» il trattenimento temporaneo non sarebbe, a stretto rigore, rimessa alla semplice discrezionalità dell'autorità procedente.

Con riguardo a tali presupposti si deve però in primo luogo rilevare come la giurisprudenza della S.C. si sia finora pronunciata assai restrittivamente circa la sindacabilità da parte del giudice penale del merito della motivazione adottata dal questore, ed in proposito si richiama la già citata Cass. Sea. 1, Sentenza n. 9609 del 2 marzo 2004 Rv. 227224 che ha invero escluso la necessità di apposita e specifica motivazione del provvedimento emanato ex art. 14 comma 5-*bis* in ordine alle ragioni per le quali non fosse stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguirne l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Deriva da ciò che, in concreto, le motivazioni di tali provvedimenti ben possono essere, come lo sono anche nel caso dell'odierna imputata, sostanzialmente tautologiche in quanto circoscritte alla mera riproduzione della formula di legge, senza la concreta possibilità di un controllo a posteriori delle stesse da parte del giudice penale investito della cognizione del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*.

A prescindere da tali profili si deve comunque evidenziare come i presupposti (contemplati dall'art. 14 comma 5-*bis* a giustificazione del potere del questore di provvedere ai sensi di tale norma non hanno, evidentemente, alcuna attinenza ai diritti fondamentali del destinatario del provvedimento (in particolare la libertà personale ed il diritto di difesa) a tutela dei quali la sentenza n. 22/2004 ha ritenuto l'illegittimità costituzionale del sistema ad essa previgente, incentrato sull'immediata eseguibilità dell'espulsione, e si rivelano pertanto del tutto inidonei a poter fondare una valida compressione di quei diritti, tanto più oggi in presenza della tutela giurisdizionale garantita dinanzi alle altre modalità esecutive dell'espulsione.

11. — Del resto, anche limitando la disamina dell'istituto nell'ambito sistematico della procedura prevista dall'articolo 14, quella cioè incentrata sul trattenimento provvisorio, nel cui contesto è stata sussidiariamente prevista al comma 5-*bis* l'intimazione del questore, si evince oggi che detta intimazione può essere emanata,

sia quando non sia stato possibile trattenere la straniera presso un centro di permanenza temporanea,

sia quando siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento

e ciò fa risaltare come, delle due ipotesi previste, la seconda consegue strutturalmente all'esperimento del provvedimento garantito di convalida ex art. 14 (che — lo si rammenta ancora una volta — investe *ex lege* anche i requisiti di legittimità dell'accompagnamento coattivo ex art. 13, oltre alle condizioni necessarie per supportare il trattenimento), cosicché anche sotto tale profilo, risulta del tutto irragionevole una così vistosa disparità di presupposti tra le due possibilità di applicare l'identica misura esecutiva (comportante in entrambi i casi di identici effetti amministrativi e penali nei confronti del destinatario),

una delle quali (conseguenziale alla procedura di trattenimento) ha come presupposto una procedura qualificata dall'intervenuto vaglio della convalida,

mentre l'altra, prevista immediatamente prima dalla medesima disposizione ed in alternativa ad essa (e cioè quella incentrata sull'impossibilità materiale del trattenimento valutata discrezionalmente dall'autorità amministrativa), risulta contemplata a titolo di immediata esecuzione dell'espulsione ed in difetto qualsiasi previo controllo giurisdizionale.

12. — Ulteriore riprova dell'irragionevolezza della previsione cui all'art. 14, comma 5-*bis* (nella parte oggetto della presente ordinanza) si ricava dal rilievo che nel vigente sistema non sembra sostenibile (comunque si opini sull'interpretazione della norma in esame) che, una volta rigettata la convalida del decreto di accompagnamento coattivo che abbia pertanto perduto ogni effetto, possa permanere in capo al questore la possibilità di eseguire comunque l'espulsione mediante l'intimazione *ex art. 14 comma 5-bis*.

Ed invero risalta come una tale possibilità comporterebbe il totale svuotamento delle garanzie inserite nella disciplina normativa all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale, visto che sarebbe così consentito all'autorità amministrativa di dare comunque esecuzione all'espulsione — pur in presenza di un provvedimento giudiziario che abbia accertato l'insussistenza dei presupposti per eseguirlo — mediante una modalità esecutiva affatto non prevista in via autonoma, ma invece sul presupposto della possibilità giuridica di dare attuazione all'accompagnamento.

Ora, argomentando a contrario da tale ultimo rilievo, si giunge vieppiù ad apprezzare come l'attuale previsione, giusta cui l'emanazione del decreto di accompagnamento coattivo e la sua successiva sottoposizione al controllo giurisdizionale non sono condizioni necessarie a che il questore possa provvedere immediatamente *ex art. 14, comma 5-bis* (così evitando l'eventualità di un effetto preclusivo ad eseguire l'espulsione derivante da un provvedimento di diniego della convalida), porti — al solo esito di valutazioni concernenti profili di natura eminentemente organizzativa dell'amministrazione procedente — a conseguenze pratiche di irragionevole disparità di trattamento tra soggetti tutti accomunati dall'essere destinatari di un provvedimento di espulsione.

Detto altrimenti, la norma della cui legittimità si dubita, comporta che l'attivazione delle garanzie, attinenti alla sfera della libertà personale e del diritto di difesa individuate come perentorie dalla Corte costituzionale, siano in definitiva subordinate, dinanzi a situazioni identiche (per la parte che rileva rispetto a tali garanzie) alla scelta (di fatto ampiamente discrezionale) dell'autorità amministrativa di esperire o meno la procedura diretta ad eseguire (previa convalida) l'accompagnamento coattivo (individuato dalla legge come modalità «istituzionale» di esecuzione dell'espulsione, tanto da dover essere necessariamente prescritto nel decreto prefettizio, tutte le altre essendo previste in via del tutto subordinata ad esso e — oggi — sul presupposto della accertata legittimità di quest'ultimo nel caso concreto).

13. — Tutto quanto precede comporta, conclusivamente di dover segnalare la norma in esame anche alla luce della disparità di trattamento che essa svela (violando quindi l'art. 3 in relazione all'art. 10 della Costituzione che estende agli stranieri presenti sul territorio della Repubblica la vigenza dei principi fondamentali di uguaglianza davanti alla legge e pari dignità sociale), sotto gli svariati profili testé esaminati, quanto ad incidenza sulle situazioni soggettive dei destinatari di un provvedimento di espulsione.

Ed invero, per effetto della norma segnalata, la fruizione della tutela giurisdizionale data dalla fase della convalida è riconosciuta o negata al soggetto destinatario di un decreto di espulsione (prima che in un modo o nell'altro il provvedimento sia immediatamente eseguito con tutte le conseguenze di legge gravanti sul destinatario in caso di violazione degli obblighi derivanti a suo carico dalla modalità esecutiva adottata dall'amministrazione), a seconda che, per eseguire l'espulsione venga scelta la modalità individuata in via principale dalla legge nell'accompagnamento alla frontiera previa convalida del giudice, ovvero quella disciplinata dall'art. 14, comma 5-*bis* (avente natura di «surroga dell'accompagnamento», secondo l'espressione di cui alla già richiamata, Sent. n. 5/2004 della Corte costituzionale) in virtù del quale l'intimato è — in sostanza — immediatamente obbligato a dare egli stesso attuazione alla propria espulsione, senza possibilità alcuna di potersi previamente difendere innanzi ad un giudice, in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge supportanti detto obbligo.

14. — Resta solo da aggiungere come non sembri poter spiegare alcuna rilevanza contraria a quanto qui ritenuto (nel senso cioè della sostanziale e formale equipollenza tra gli effetti dell'intimazione del questore e quelli scaturenti dalle altre modalità esecutive dell'espulsione) la previsione, quale elemento costitutivo del reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998, dell'assenza di un giustificato motivo alla base della condotta dello straniero espulso trattenutosi nello Stato dopo il termine di cinque giorni.

Ed infatti (anche a prescindere dal rilievo che detta previsione concerne esclusivamente la disciplina del reato per cui si procede, ma non investe affatto il complesso sistema delle conseguenze amministrative e penali «a catena» dell'eventuale trasgressione all'intimazione previste dai commi successivi dell' art. 14, oltrech  — per il caso di rientro dello straniero nello Stato dopo che abbia ottemperato all'intimazione — dalla norma incriminatrice di cui all'art. 13/ comma 13), va osservato che la valutazione concernente l'assenza o l'esistenza di giustificato motivo alla base del mancato adempimento non ha alcuna attinenza ai requisiti di legittimit  dell'espulsione e della relativa esecuzione immediata (profili costituenti oggetto del giudizio di convalida), invece inerendo a tutt'altra sfera, vale a dire (per quanto ancora un volta puntualizzato dalla Corte costituzionale, nella gi  citata sentenza n. 5/2004 dd. 18 dicembre 2003) a «situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilit , soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendo/a ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa» (ma «non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del «migrante economico», sebbene espressive di istanze in s  e per s  pienamente legittime»).

15. — Gli argomenti che precedono, confermando la rilevanza ai fini del decidere della questione proposta e la non manifesta infondatezza della stessa, inducono questo giudice a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le valutazioni di competenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene che ai fini del presente provvedimento non appare manifestamente infondata la questione di legittimit , Costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 — come sostituito dalla legge 12 novembre 2004 n. 271 — nella parte in cui prevede che il questore possa dare immediata esecuzione al decreto di espulsione intimando allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, senza necessit  che sia previamente richiesta e concessa dal giudice di pace la convalida di un decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13 comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004 n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004 n. 271 o, in alternativa la convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs. n. 286/1998, ovvero senza che sia prevista analoga tutela giurisdizionale incidente in modo diretto sull'intimazione del questore, per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione secondo quanto esposto nella motivazione

Ritiene che la stessa sia rilevante ai fini del decidere;

Sospende il procedimento in corso per giudizio direttissimo, nei confronti di Liou Xou E;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altres  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputata, al difensore, al p.m. in sede nonch  al Presidente del Consiglio dei ministri; inoltre che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cos  deciso in Gorizia, add  4 luglio 2005

Il giudice: NICOLI

05C1059

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| 95024 | ACIREALE (CT) | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | ANCONA | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | AVELLINO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | AVERSA (CE) | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | BARI | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | BARI | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | BIELLA | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP) | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | CATANIA | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | CATANZARO | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | CHIETI | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | COMO | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | COSENZA | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | FIRENZE | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | FOGGIA | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | FROSINONE | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | GENOVA | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | GIARRE (CT) | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | LECCE | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | MESSINA | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | MILANO | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 70056 | MOLFETTA (BA) | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Salepico, 47 | 080 | 3971365 | 3971365 |

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 80139 | NAPOLI | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | NAPOLI | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | NOVARA | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | PALERMO | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | PALERMO | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | PALERMO | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | PARMA | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | PERUGIA | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | PIACENZA | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | PRATO | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | ROMA | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | ROMA | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | ROMA | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | ROMA | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | ROMA | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | ROVIGO | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | SASSARI | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 10122 | TORINO | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | VARESE | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | VICENZA | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|----------------|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52) | - annuale € 400,00 - semestrale € 220,00 |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28) | - annuale € 285,00 - semestrale € 155,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64) | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65) | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46) | - annuale € 780,00 - semestrale € 412,00 |
| Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22) | - annuale € 652,00 - semestrale € 342,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | |
|---|-----------------|
| Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) | € 320,00 |
| Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) | € 185,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 1,00 |

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | € 180,00 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 1 0 1 9 *

€ 12,00